



DIZIONARIO RAGIONATO

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

DA

MICHELE AZZARITI

PARTE III.

LEGGI DELLA PROCEDURA
NE' GIUDIZJ CIVILI.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.

1819.

DIZIONARIO

DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE.

PARTE III.

Leggi della Procedura ne' giudizj civili.

A C

ACCESSO: — (1) *accompagnamento di un giudice di circondario quando vi si deve trasferire:*

Tutte le volte che il giudice si trasferirà nel luogo in contesa, o per farne la visita o per ascoltare i testimonj, sarà accompagnato dal cancelliere che porterà seco la minuta della sentenza preparatoria. 134.

Accesso: (2) caso da poter aver luogo, e ciò che vi si deve ordinare:

In tutti i casi ne' quali la ispezione locale può essere utile per la intelligenza delle disposizioni, e specialmente nelle azioni per rimozioni di termini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi, fossi o altri recinti, e per innovazioni sul corso delle acque, il giudice, se lo crede necessario, si porterà sul luogo, ed ordinerà che ivi sieno esaminati i testimonj. 142.

Accesso: (3) altro caso da poter aver luogo, o no, e facoltà del giudice:

Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale, o di stimare il valore d'indennizzazioni, e di risarcimenti, il giudice potrà ne' casi in cui lo crederà necessario, ordinare il suo accesso sul luogo in presenza delle parti, a giorno ed ora determinata. Ne' casi però in cui fosse sufficiente una relazione di periti, il giudice non può ordinare la sua visita, se non che dietro istanza delle parti. Allorchè il giudice sarà giunto sul luogo sarà in di lui facoltà di pronunziare la sentenza sul merito nel luogo stesso, prima di allontanarsene. Nelle cause soggette ad appello, il cancelliere stenderà processo verbale dell'accesso, ed attesterà il giuramento prestato da' periti. Il giudice, il can-

cel-

celliere, ed i periti firmeranno il processo verbale; e se questi ultimi non sapranno o non potranno scrivere, ne sarà fatta menzione. 145.

Accesso: (4) cause nelle quali non ne sarà disteso verbale, e ciò che deve contenere la sentenza:

Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso il processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome de' periti, il giuramento da essi prestato ed il risultamento del loro giudizio. 146.

Accesso: (5) distanza per la quale è dovuto agli uscieri il rimborso di spese di trasferimento:

Per gli accessi degli uscieri non avrà luogo a loro favore il rimborso delle spese di trasferimento, che per ogni trenta miglia al giorno. 156.

Accesso: (6) caso in cui un tribunale civile può ordinare, o no, che un giudice si trasferisca sul luogo:

Il tribunale potrà ordinare, quando lo crede necessario, che uno de' giudici si trasferisca sul luogo: ma nelle materie sulle quali non occorre che una semplice relazione di periti, non potrà dare un tal ordine,

se non ne vien fatta istanza dall'una o dall' altra parte. 389.

Accesso: (7) giudice nell' anzidetto caso da esservi deputato:

Sarà deputato nella sentenza uno de' giudici che avranno assistito alla pronunziazione di essa. 390.

Accesso: (8) modo da fissarsi il suo luogo, il giorno e l' ora:

Ad istanza della parte più diligente il giudice commessario emanerà una ordinanza, nella quale sarà fissato il luogo, il giorno e l' ora dell'accesso: la notificazione che ne sarà fatta con atto di patrocinatore a patrocinatore, avrà il valore di una citazione. 391.

Accesso: (9) menzione da farsi nel suo verbale:

Il giudice commessario farà menzione nell' originale del suo processo verbale de' giorni impiegati nel cammino, tanto per andare, che per tornare, e nella dimora. 392.

Accesso: (10) notifica e termine, dopo il quale può chiedersi l' udienza:

La parte più diligente notificherà la spedizione del processo verbale a' patrocinatori delle altre parti; e tre giorni dopo potrà chiedere l' udienza con un semplice atto. 393.

Ac-

Accesso : (11) caso in cui è necessaria la presenza del pubblico ministero.

La presenza del pubblico ministero non è necessaria se non nel caso solo in cui è parte principale. 394.

Accesso : (12) anticipazione e deposito delle sue spese :

Saranno anticipate e depositate in cancelleria le spese dell' accesso dalla parte che ne avrà fatta la istanza. 395.

Accesso: (13) casi in cui il tribunale può deputarvi un suo giudice; o in altra provincia incaricare il tribunale di quella a far lo stesso :

Trattandosi di ricevere un giuramento, una cauzione, di procedere ad esame, ad un interrogatorio sopra fatti ed articoli, di nominare periti, e generalmente di far qualunque operazione in forza di una sentenza, se avverrà che le parti o i luoghi in questione sieno troppo distanti, ma nella stessa provincia o valle, il tribunale potrà deputare un giudice dal suo seno, o anche un giudice di circondario, secondo l' esigenza de' casi : se fuori provincia o valle, incaricherà il tribunale della rispettiva provincia o valle a nominare o uno de' suoi membri, o un

giudice di circondario, ad oggetto di procedere alle operazioni ordinate. 1112.

AFFARI SOMMARJ: *V. Cause sommarie.*

AGGIUDICATARIO: *modo da astringersi ove manchi all' adempimento delle clausole dell' aggiudicazione:*

Mancando l'aggiudicatario di adempiere alle clausole dell' aggiudicazione, vi sarà astretto coll' arresto personale; e lo stabile sarà di nuovo esposto e venduto all' incanto a di lui rischio e spese. 821.

AGGIUDICAZIONE, (1) *quello in cui consiste la sua sentenza. V. Vendita giudiziale (17)*

Aggiudicazione: (2) termine a potersene rilasciare la sentenza. V. Vendita giudiziale. (18)

AGGIUDICAZIONE DIFFINITIVA: *(1) V. Vendita giudiziale (11)*

Aggiudicazione diffinitiva: (2) diritti che trasmette all' aggiudicatario sull' immobile aggiudicato:

L' aggiudicazione diffinitiva non trasmette all' aggiudicatario sull' immobile aggiudicato altri diritti, che quelli che avea su di essi il debitore pignorato. 816.

Ag-

APPELLAZIONE : *termine ad ammettersi dalle sentenze de' giudici di circondario* :

L' appellazione dalle sentenze de' giudici di circondario non sarà più ammessibile dopo tre mesi, a contare dal giorno della notificazione fattane dall' usciere del giudice di circondario, o dall' usciere di un altro circondario dal detto giudice destinato. 119.

APPELLO : *(1) termine a potersi produrre* :

Il termine di appellare è di tre mesi, che per le sentenze profferite in contraddittorio decorrerà dal giorno della notificazione fattane o alla persona o al domicilio : per le sentenze profferite in contumacia suscettive di opposizione, dal giorno in cui l'opposizione non sarà più ammessibile. Nondimeno la parte intimata potrà in qualunque stato della causa, ed anche dopo aver notificata la sen-

sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentemente l'appello, quantunque sia stata la sentenza eseguita. Per le opposizioni e per le ammende, il disposto nell'articolo 243 (*V. Opposizione del condannato in contumacia*) pe' tribunali civili sarà applicabile alle gran Corti civili. Potrà inoltre la gran Corte, secondo le circostanze, aumentare le dette ammende del doppio, ed anche del triplo. 507.

Appello: (2) termine a potersi produrre da un minore non emancipato:

Se la sentenza contenga più capi, e siesi per alcuni soli appellato, la parte intimata potrà incidentemente appellare dagli altri. Questi termini saranno perentorj, e decorreranno egualmente per tutte le parti; salvo il ricorso contra chi sarà di ragione. Ma riguardo al minore non emancipato, essi non incominceranno a decorrere, se non dal giorno in cui sarà notificata la sentenza, tanto al tutore, che al tutore surrogato, benchè quest' ultimo non fosse intervenuto in causa. 508.

Appello: (3) termine a potersi produrre da coloro che dimorano fuori del regno:

Coloro che dimorano fuori del regno, avran-

vranno, per interporre l'appello, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, anche quello destinato per le citazioni: a tenore dell'articolo 167. *V. Citazioni* (6). 509.

Appello: (4) termine a potersi produrre da coloro che sono assenti per servizio pubblico:

Coloro che sono assenti dal regno per servizio di terra o di mare, o che sono impiegati in negoziazioni straniere per lo Stato, avranno lo spazio di un anno per appellare, dopo la intimazione della sentenza, incluso il termine di tre mesi. 510.

Appello: (5) caso in cui è sospeso il termine a produrlo.

Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto, fatta colle formalità stabilite nell'articolo 153. (*V. Atto di citazione* (1)); e dopo spirati i termini per fare inventario, o per deliberare, tutte le volte che la sentenza fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione

può

può farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi, e qualità. 511.

Appello : (6) caso in cui il termine a produrlo non decorre :

Se la sentenza si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o per causa di dolo personale, e se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo che era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorre se non dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta, o giuridicamente verificata, o dal giorno in cui il dolo personale è stato scoperto, o finalmente dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dee somministrar prova scritta indicante il giorno in cui ha scoperto, o ricuperato il documento; e non altrimenti. 512.

Appello : (7) sentenza da cui non è permesso interporlo fra gli otto giorni dalla sua data :

Da una sentenza che non sia provvisionalmente eseguibile, non sarà permesso d'interporre l'appello fra lo spazio di otto giorni

ni dalla data della medesima. L'appello interposto, durante questo termine, sarà dichiarato inammessibile: ma se per anche il termine non è spirato, l'appellante avrà diritto di reiterarlo. 513.

Appello: (8) caso in cui vi sono soggette le sentenze qualificate per inappellabili:

Saranno soggette all'appello le sentenze qualificate per inappellabili, quando sono state profferite da giudici i quali non potevano decidere la causa che in prima istanza. Gli appelli dalle sentenze pronunziate sopra materie, la cognizione inappellabile delle quali spetta a' primi giudici, non saranno ammessibili, quantunque essi abbiano tralasciato di qualificarle, o le abbiano qualificate come sentenze di prima istanza. 517.

Quando si tratterà d'incompetenza, l'appello sarà ammessibile, benchè la sentenza sia stata qualificata per inappellabile. Nondimeno dalla sentenza profferita in grado di appello, non può darsi un altro appello. 518.

Appello: (9) sentenze delle quali non si può ammettere:

L'appello dalle sentenze suscettive di opposizione non si potrà ammettere, finchè duri il

il termine assegnato per l'opposizione. 519.

Appello: (10) ciò che deve contenere il suo atto:

L'atto di appello conterrà citazione a comparire fra i termini stabiliti dalla legge, e dovrà notificarsi a persona, o a domicilio, sotto pena di nullità. 520.

Appello: (11) sentenza di cui opera la sospensione:

Qualora la sentenza non ordini la esecuzione provvisoria ne' casi ne' quali è questa autorizzata, l'appello dalle sentenze diffinitive ne opererà la sospensione: L'esecuzione delle sentenze indebitamente qualificate per inappellabili non potrà sospendersi se non in virtù di una *inibitoria* ottenuta dall'appellante nell'udienza della gran Corte civile, in conseguenza di una citazione a breve termine. La gran Corte civile potrà nell'udienza e sopra un semplice atto ordinare la esecuzione provvisoria delle sentenze non qualificate o qualificate appellabili, quantunque i giudici fossero autorizzati a pronunziare inappellabilmente. 521.

Appello: (12) caso da farsi ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza prima di giudicarsi sull'appello:

Se

Se l'esecuzione provvisoria non è stata ordinata ne' casi ne' quali la legge l'autorizza, la parte intimata potrà con semplice atto farla ordinare nell'udienza della gran Corte civile prima della sentenza sull'appello. 522.

Appello : (13) facoltà della gran Corte civile, ove si porti all'udienza, di ordinare la istruzione per iscritto :

Ogni appello, anche dalle sentenze profferite sopra istruzione per iscritto, sarà portato all'udienza; salvo alla gran Corte la facoltà di ordinare la istruzione per iscritto, se vi sia bisogno. 525.

Appello : (14) termini a notificarsi tra le parti le ragioni del gravame e le risposte :

Fra otto giorni dalla costituzione di patrocinatore fatta dalla parte appellata, l'appellante dovrà notificare le ragioni de' suoi gravami contra la sentenza. La parte appellata risponderà fra gli otto giorni seguenti; e quindi si fa luogo all'udienza senz'altra procedura. 526.

Appello : (15) casi da portarsi all'udienza senz'altra procedura :

Gli appelli da sentenze pronunziate in cause da giudicarsi sommariamente, saranno portati all'udienza con un semplice atto senz'al-

z' altra procedura. Tanto dovrà praticarsi anche negli appelli dalle altre sentenze, se la parte appellata non comparisca. 527.

Appello: (16) nuove domande da potervisi proporre:

Nelle cause di appello non saranno proposte nuove domande, meno che quando si tratti di compensazione, o che la nuova domanda non abbia il carattere di una eccezione contra l'azion principale. Ciò non ostante, le parti possono domandare gl' interessi, gli arretrati, le pigioni, e gli altri accessorj scaduti dopo la sentenza profferita in prima istanza; come pure i danni e gl'interessi per lo pregiudizio sofferto dopo la detta sentenza. 528.

Appello: (17) atti co' quali vi si possono proporre le nuove domande e l' eccezioni:

Ne' casi preveduti nell'articolo precedente, le nuove domande e l' eccezioni del reo dovranno esser proposte con semplici atti di conclusioni motivate. Tanto pure avrà luogo, quando le parti vorranno mutare o modificare le loro conclusioni. Tutte le scritture che sono una ripetizione de' motivi, e dell' eccezioni già proposte in iscritto nella prima istanza, o nell' appello, non entreranno in tassa. Se la medesima scrittura, oltre

oltre alle ragioni per lo innanzi allegate, contiene nuovi motivi o eccezioni, sarà tassata per tutta quella parte che riguarda le cose novellamente dedotte. 529.

Appello: (18) coloro che vi possono domandare l' intervento in causa:

Non sarà ricevuto in appello alcun intervento in causa, se non richiesto da coloro i quali avranno diritto di formare opposizione di terzo. 530.

Appello: (19) regolamento in caso di più di due opinioni, ciascuna senza la pluralità:

Insorgendo più di due opinioni, ciascuna delle quali non abbia la pluralità assoluta, l' affare sarà regolato com' è disposto nell' articolo 211. (*V. Sentenze*, (5)) 531.

Appello: (20) modo da discutersi in esso la parità de' voti:

Quando in una gran Corte civile si sarà formata parità di voti, dovranno chiamarsi, secondo l' ordine del ruolo, uno o più giudici che non abbiano conosciuto della causa, e sempre in numero dispari; e la causa si discute di nuovo all' udienza, o nuovamente si riferisce, se trattasi di causa istruita per iscritto. Se poi tutti i giudici avran cono-

sciuto della causa, dovrà chiamarsi uno o più giudici della gran Corte criminale nel modo medesimo. 532.

Appello: (21) effetti della sua perenzione:

La perenzione in causa di appello darà forza di cosa giudicata alla sentenza appellata. 533.

Appello: (22) regole da osservarsi nelle gran Corti civili, e ne' tribunali di appello:

Le altre regole stabilite pe' tribunali civili saranno osservate nelle gran Corti civili, e ne' tribunali di appello. 534.

Appello: (23) condanna dell' appellante ove succumba:

L' appellante che succumberà, sarà condannato ad un' ammenda di carlini dodici, se si tratti di appello da una sentenza di giudice di Circondario; e di carlini ventiquattro a dodici ducati, se si tratti di appello da una sentenza di tribunale civile. 535.

Appello: (24) esecuzione della sentenza in caso di conferma, o di rivoca:

Se la sentenza vien confermata, l' esecuzione sarà fatta dal tribunale che avrà profferito in prima istanza. Se poi la sentenza è rivocata, l' esecuzione fra le parti medesime

me spetterà alla gran Corte civile che avrà profferito. Potrà questa nondimeno commetterne l'esecuzione ad altro tribunale che indicherà nella decisione, ovvero al tribunale stesso che ha deciso in prima istanza; salvo per le domande di nullità d'imprigionamento, per espropriazione forzata, e per altri oggetti ne' quali la legge attribuisce giurisdizione. 536.

Appello: (25) caso da doversi profferire sull' appello, e sul merito della causa:

Essendo interposto, l'appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande provvisionali, se avviene che questa sia rivocata, e la causa si trovi in istato di essere diffinitivamente decisa, le gran Corti dovranno nel tempo stesso profferire diffinitivamente sul merito per mezzo di una sola e medesima sentenza. La stessa disposizione avrà luogo, quando per vizio di forma, o per qualunque altra cagione le gran Corti civili rivocheranno qualche sentenza diffinitiva. 537.

Appello: (26) termine ad esserne suscettiva un' aggiudicazione diffinitiva:

La sentenza di aggiudicazione diffinitiva sarà suscettiva di appello tra 'l termine di dieci giorni. 820.

APPELLO DALLE SENTENZE INTERLOCUTORIE: *V. Appello dalle sentenze preparatorie.*

APPELLO DALLE SENTENZE PREPARATORIE: *termine a potersi produrre:*

L'appello dalle sentenze preparatorie de' giudici di circondario non potrà interporsi se non dopo la sentenza diffinitiva, ed unitamente all' appello che si produrrà contro di essa. Quindi l' esecuzione delle sentenze preparatorie non recherà pregiudizio alcuno al diritto che hanno le parti all' appello, senza che su tal proposito sieno tenute ai fare alcuna protesta o riserva. L' appello dalle sentenze interlocutorie, potrà interporsi prima che venga pronunziata la sentenza diffinitiva: salve alcune particolari eccezioni dalle leggi definite. In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, ed anche le provvisionali de' giudici di circondario, non sono giammai di pregiudizio nella diffinitiva; non rimanendo in alcun modo il giudice da esse legato, potrà sempre riformarle e rivocarle quando pronunzierà diffinitivamente in merito, quantunque sieno state eseguite dalle parti. I tribunali civili, rivocando in grado di appello una sentenza interlocutoria, prov-

provvisionale, e diffinitiva di un giudice di circondario, si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 537. (*V. Appello* (25)) 135.

APPOSIZIONE DE' SIGILLI: (1) *persone che dopo la morte di alcuno devono farla:*

L'apposizione de' sigilli, allora quando vi sarà luogo dopo la morte di alcuno, sarà fatta da' giudici di circondario, ed in mancanza da' loro supplenti. 984.

Apposizione de' sigilli: (2) *sigillo di cui dee farsi uso, e deposito della sua impronta:*

I giudici di circondario ed i loro supplenti dovranno servirsi di un sigillo particolare che resterà nelle loro mani; l'impronta di questo sarà depositata nella cancelleria del tribunale civile. 985.

Apposizione de' sigilli: (3) *persone che possono richiederla:*

Potranno richiedere l'apposizione de' sigilli; 1.° tutti coloro che pretenderanno di aver diritto nella successione del defunto; o nella comunione; 2.° tutt' i creditori muniti di un documento esecutivo, ovvero autorizzati da una permissione del presidente del tribunale civile; o del giudice del circondario ove dovranno apporsi i sigilli; 3.° le

persone che abitavano col defunto, i domestici, o altre persone addette al di lui servizio, qualora si trovi assente il conjuge o l'erede, ovvero uno di essi. 986.

Apposizione de' sigilli: (4) come possono richiederlo i minori:

I minori emancipati che pretenderanno di aver qualche diritto alla successione, o che saranno creditori, potranno richiedere l'apposizione de' sigilli senza l'assistenza de' loro curatori. Nel caso che sieno minori non emancipati o che non abbiano tutori, o che il tutore sia lontano, l'apposizione de' sigilli potrà esser domandata da uno de' loro parenti. 987.

Apposizione de' sigilli: (5) come può essere altrimenti fatta:

I sigilli dovranno apporsi o per diligenza del ministero pubblico, o in conseguenza di una domanda del sindaco o dell' eletto del comune, ed anche di uffizio dal giudice di circondario, 1.° se il minore è senza tutore e l'apposizione de' sigilli non è richiesta da un parente; 2.° se il conjuge, o l'erede, o uno di essi è assente; 3.° se il defunto era pubblico depositario; in questo caso i sigilli saranno apposti per la sola ragione del deposi-

posito, e sopra i soli oggetti de' quali è composto. 988.

Apposizione de' sigilli: (6) persone sole che hanno la facoltà di farla:

I soli giudici di circondario del luogo, ovvero i loro supplenti avranno la facoltà di apporre i sigilli. 989.

Apposizione de' sigilli: (7) suo verbale ove si faccia dopo l' inumazione del defunto:

Se avviene che i sigilli non sieno stati apposti avanti l' inumazione del defunto, il giudice farà constare nel suo processo verbale del momento in cui gli sarà stata fatta istanza di apporli, e delle cause che hanno ritardato tanto la istanza, quanto l' apposizione. 990.

Apposizione de' sigilli: (8) ciò che dee contenere il suo processo verbale:

Il processo verbale di apposizione conterrà; 1.° la data dell' anno, mese, giorno, ed ora; 2.° i motivi dell' apposizione; 3.° il nome, e cognome, la professione, ed il domicilio dell' instante, qualora vi sia, e la di lui elezione di domicilio nel comune ove sono apposti i sigilli, se egli abita altrove; 4.° mancando la parte instante, il processo

verbale esporrà che i sigilli sono stati apposti di uffizio, ovvero in conseguenza della istanza o della dichiarazione di alcuno de' funzionarj sopra nominati (5); 5.° l'ordinanza che permette l'apposizione, se pure ne sarà stata profferita alcuna; 6.° le comparse e le deduzioni delle parti; 7.° la indicazione de' luoghi, degli scrittoj, delle casse, e degli armadj, sull'apertura de' quali saranno stati apposti i sigilli; 8.° una descrizione sommaria degli effetti non posti sotto sigillo; 9.° il giuramento prestato nell'atto della chiusura dell'apposizione de' sigilli da coloro che dimorano nel luogo, di non aver sottratta alcuna cosa, e di non aver veduto nè saputo che niente sia stato sottratto nè direttamente nè indirettamente; 10.° la costituzione del depositario presentato, quando abbia le qualità richieste, salva al giudice di circondario la facoltà di stabilirne uno di uffizio, se non se ne sia presentato alcuno, o il presentato non abbia le qualità richieste per tale incarico. 991.

Apposizione de' sigilli: (9) persone nelle cui mani devono rimaner le chiavi delle serrature sigillate:

Le chiavi delle serrature su cui saranno appo-

apposti i sigilli, resteranno sino alla rimozione di questi nelle mani del cancelliere della giustizia di circondario, il quale dovrà far menzione nel processo verbale della consegna a lui fatta delle chiavi predette. Il giudice ed il cancelliere non potranno andare nella casa ove saranno stati apposti i sigilli, sino alla loro rimozione, sotto pena d' interdizione; meno che non sieno stati richiesti; o che una ordinanza motivata non abbia preceduto il loro accesso. 992.

Apposizione de' sigilli: (10) ciò che dovrà farsi constare di un testamento o altro foglio che siesi trovato sigillato:

Se nel tempo dell' apposizione de' sigilli sarà trovato un testamento o qualche altro foglio sigillato, il giudice di circondario farà constare della forma esterna del sigillo, e di quanto fosse scritto di sopra; e sottoscriverà l' involto unitamente alle parti astanti, se pure sapranno o potranno scrivere. Egli farà menzione di tutto nel suo processo verbale che sarà firmato dalle parti: e se queste ricuseranno, farà menzione del loro rifiuto. 993.

Apposizione de' sigilli: (11) ricerca da farsi

si preventivamente ove siesi denunziato esistente un testamento :

Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di circondario, avanti di apporre i sigilli, farà ricerca del testamento denunciatogli come esistente ; e se lo trova, dovrà procedere nelle forme stabilite nell' articolo precedente. 994.

Apposizione de' sigilli : (12) apertura, verificazione, e deposito da farsi de' pieghi trovati sotto sigilli :

Il giudice di circondario, citate le parti a giorno ed ora indicata, farà l' apertura de' pieghi trovati sotto sigilli, ne verificherà lo stato, e ne ordinerà il deposito presso un notajo, se il contenuto di essi riguarderà la successione. 995.

Apposizione de' sigilli : (13) ciò che dovrà farsi de' piegli sigillati indicanti di appartenere a terze persone :

Se la soprascritta de' pieghi sigillati, o qualche altra prova in iscritto farà presumere che essi appartengano a terze persone, il giudice del circondario ordinerà che si citino a comparire in un termine fissato da lui medesimo, per assistere all' apertura che nel giorno

no indicato egli ne farà in loro presenza, ed anche in loro mancanza, se trascureranno d'intervenire. Se dette terze persone si oppongano all' apertura delle scritture che annunziano essere di loro pertinenza, il giudice ne sospenderà l' apertura, e rinvierà le parti al presidente del tribunale civile. Fattane l'apertura, qualora i pieghi sieno estranei alla successione, li rimetterà senza farne conoscere il contenuto, alle persone cui spettano. Se poi le parti si oppongano, e la materia sia di sua competenza, ne conoscerà: altrimenti li depositerà presso un notajo, e rinvierà le parti avanti al presidente del tribunale civile, perchè ne disponga la restituzione. 996.

Apposizione de' sigilli; (14) verificazione ed uso da farsene ove si trovi un testamento aperto:

Se vien trovato un testamento aperto, il giudice di circondario ne verificherà lo stato, ed osserverà quanto è stabilito sopra (10) 997.

Apposizione de' sigilli; (15) ciò che deve farsi ove le porte sieno chiuse, l' apposizione incontri ostacoli, o insorgano difficoltà:

Se

Se le porte saranno chiuse; se l'apposizione de' sigilli incontrerà ostacoli; se avanti o contemporaneamente all' apposizione insorgeranno difficoltà, il presidente del tribunale pronunzierà nel modo stabilito per la sommaria esposizione. A questo effetto il giudice di circondario dovrà soprassedere, costituire una guardia fuori, e se bisogna anche dentro alla casa, e farne immediata relazione al presidente del tribunale. Nondimeno se il ritardo sarà pericoloso, il giudice di circondario potrà dare ordini provvisorj, con riserba di farne poi relazione al presidente del tribunale. 998.

Apposizione de' sigilli: (16) ciò che dee inserirsi nel processo verbale:

In ogni caso in cui dal giudice di circondario sarà fatta relazione al presidente del tribunale, tanto in materia di sigilli, quanto in altre materie, tutto quello che sarà stato ordinato ed eseguito, dovrà inserirsi nel processo verbale steso dal giudice predetto. Il presidente scriverà le sue ordinanze sullo stesso processo verbale. 999.

Apposizione de' sigilli: (17) caso da non potersi fare, e sua eccezione:

I sigilli non potranno essere apposti dopo ter-

terminato l'inventario, a meno che questo non sia impugnato, o che diversamente sia ordinato dal presidente del tribunale. Se l'apposizione de' sigilli è domandata mentre si va formando l'inventario, essa non avrà luogo che su gli effetti non inventariati. 1000.

Apposizione de' sigilli: (18) *caso da stendersi un verbale di mancanza, o una descrizione sommaria di mobili*:

Qualora non si trovi alcun mobile, il giudice di circondario stenderà un processo verbale di mancanza. Se vi sono mobili necessarj all'uso degli abitanti della casa, o tali che non si possa sopra di essi apporre sigilli, il giudice di circondario stenderà un processo verbale, in cui descriverà sommariamente i detti mobili. 1001.

Apposizione de' sigilli: (19) *registro da tenersene nella Cancelleria*:

Dovrà tenersi nella Cancelleria del tribunale civile un registro in ordine numerico delle apposizioni de' sigilli, sul quale, dopo la dichiarazione che i giudici di circondario residenti nella provincia o valle dovranno trasmettere nel termine di ventiquattr' ore dall' atto dell' apposizione, saranno inscritti,

1.° i nomi, i cognomi, ed i domicilj delle persone alle quali si appartenevano gli effetti posti sotto sigillo; 2.° il nome, il cognome, e la residenza del giudice che avrà fatto l'apposizione; 3.° il giorno in cui sarà stata eseguita. 1002.

ARBITRAMENTO: *caso da poter il conciliatore arbitrare da amichevole compositore:*

Quando la verità de' fatti non fosse abbastanza provata, il conciliatore più che pronunziare da giudice, arbitrerà da amichevole compositore. 70.

ARBITRI: *V. Compromesso.*

ARINGHE: (1) *loro pubblicità ed eccezioni di tale pubblicità:*

Le aringhe saranno pubbliche, eccettuato il caso in cui la legge dispone che sieno segrete. Tuttavia il tribunale potrà ordinare che si facciano a porte chiuse, qualora la discussione pubblica potesse indurre scandalo o gravi inconvenienti. Ma in questo caso il tribunale sarà tenuto di deliberare su tal punto, e quindi senza impedire il corso della deliberazione, renderne conto al regio procurator generale presso la gran Corte civile; e se la causa è pendente in una gran Corte civile, al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. 182.

Ar-

Aringhe: (2) *quando si hanno per incominciate*. *V. Causa* (1)

ARRESTO PERSONALE: (1) *casi e modi da pronunziarsi*:

L' ordine di arresto personale non sarà pronunziato che ne' casi e ne' modi stabiliti nel titolo XVII. del Libro III. *delle leggi civili*. (*V. Parte I. Arresto personale per convenzione — Arresto personale per disposizione di legge — Arresto personale per permissione di legge*.) 220.

Arresto personale: (2) *oggetto per cui non è permesso se non precedente una liquidazione*:

L' arresto personale per un oggetto suscettivo di liquidazione non sarà permesso se non dopo la liquidazione del debito fatta in danaro. 642.

Arresto personale: (3) *termine a potersi eseguire dopo la notifica della sentenza che lo ha pronunziato; e formalità della notifica*:

Non potrà mandarsi ad esecuzione alcun arresto personale, se la sentenza che lo ha pronunziato, non è stata notificata un giorno avanti con un precetto a pagare. La notificazione sarà fatta da un usciere a ciò desti-

stinato dalla sentenza medesima, o dal presidente del tribunale civile del luogo ove si trova il debitore. Non è vietato a' tribunali di commercio ed a' giudici di circondario nelle cause di lor competenza di destinar l' usciere nella sentenza medesima. La notificazione sopraddetta dovrà contenere anche l' elezione del domicilio nel comune in cui risiede il giudice che ha pronunziato, se il creditore non vi abita. 863.

Arresto personale: (4) *tempi e luoghi ne' quali non può eseguirsi*:

Il debitore non potrà essere arrestato, 1. avanti il levare e dopo il tramontare del Sole; 2. ne' giorni di festa di doppio precetto, nella vigilia del S. Natale, e nella settimana santa; 3. nelle chiese, solamente però mentre vi si celebrano gli esercizj di religione; 4. nel luogo ove si adunano le autorità costituite, per tutto il tempo della seduta; 5. in casa abitata qualunque, e nella casa di propria abitazione, se pure per giusti e gravi motivi non è stato diversamente ordinato dal presidente civile della provincia o valle. In questo caso il giudice di circondario destinato nell' ordinanza del presidente, dovrà trasferirsi nella casa ove è rifuggito

gito, o nella casa di abitazione del debitore in compagnia dell'uffizial ministeriale. Qualora il presidente non accordasse l'autorizzazione per eseguirsi l'arresto nella propria abitazione, l'ordinanza che dovrà esser motivata, sarà soggetta all'appello. 864.

Arresto personale: (5) *altra circostanza in cui non può eseguirsi*:

Il debitore non potrà esser arrestato, quando chiamato a deporre come testimone avanti un giudice istruttore, o avanti un tribunale civile, ovvero avanti una gran Corte criminale o civile, sarà munito di un salvo condotto. Il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale, o della gran Corte criminale o civile in cui dovranno sentirsi i testimonj. Le conclusioni del pubblico ministero saranno necessarie. Se il debitore sarà chiamato avanti al giudice istruttore, il salvocondotto sarà accordato nel modo sopraddetto dalla gran Corte criminale. Se poi il debitore sarà chiamato a deporre avanti un giudice di circondario; il salvocondotto potrà essere accordato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle, udito sempre il ministero pubblico. Nel salvocondotto sarà determinato il tempo

della durata di esso, sotto pena di nullità. Il debitore in virtù del salvocondotto non potrà essere arrestato nel giorno della sua comparsa, e nel tempo necessario per andare e ritornare. 865.

Arresto personale: (6) *ciò che dee contenere il verbale di sua esecuzione*:

Il processo verbale di arresto, oltre alle ordinarie formalità degli atti di citazione, conterrà, 1. un precetto reiterato a pagare; 2. l'elezione del domicilio del creditore nel Comune ove il debitore sarà detenuto, se il creditore non vi dimora. L'usciere procederà in presenza di due testimonj assistenti all'atto. 866.

Arresto personale: (7) *caso in cui all'esecuzione dee precedere un nuovo precetto a pagare*:

Se dopo l'intimazione al pagamento sarà decorso un anno intero, dovrà farsi nuovo precetto da un usciere a quest' oggetto destinato. 867.

Arresto personale: (8) *caso da dover l'usciere adoperar la pubblica forza, e procedimento in tal caso contra il debitore*:

In caso di violenza l'usciere potrà ricorrere alla forza armata; e si procederà contra il

il debitore, secondo le disposizioni delle *leggi penali*. 868.

Arresto personale: (9) caso da dover il debitore arrestato esser condotto al presidente del tribunale civile o al giudice del circondario:

Se il debitore domanda di essere sentito avanti l'arresto, sarà condotto immediatamente innanzi al presidente del tribunale civile, ed esso deciderà dietro una sommaria esposizione. Se sarà arrestato per la sentenza di un giudice di circondario in affari di sua competenza, il debitore sarà condotto avanti al giudice del circondario del luogo dell' arresto, il quale deciderà anche dietro una sommaria esposizione. Qualora l'arresto sia fatto fuori delle ore destinate alle udienze, il debitore sarà condotto nella casa del presidente o del giudice del circondario come sopra. 869.

Arresto personale: (10) trascrizione dell'ordinanza profferita nel caso dell' anzidetto articolo, e sua esecuzione:

L'ordinanza profferita in conseguenza della esposizione sommaria sarà trascritta nel processo verbale dell' usciere fornito del *visto* del presidente o del giudice di circondario,

e sarà immediatamente eseguita, 870.

Arresto personale: (11) *carceri ove il debitore dev' esser condotto, e caso di procedimento per arbitraria detenzione contra l' usciere, ed altri*:

Se il debitore non fa istanza per esser sentito, o se nel caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circondario ordina che abbia luogo l' arresto, il debitore sarà condotto nelle carceri del luogo più vicino. L' usciere e tutti gli altri i quali condurranno, riceveranno, o riterranno il debitore in un luogo di arresto non designato legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitraria detenzione. 871.

Arresto personale: (12) *alimenti da doversi dal creditore anticipare al debitore arrestato*:

Il creditore sarà tenuto di anticipare una somma di ducati tre per ogni mese per alimenti; e questa non potrà ritirarsi nel caso che sopraggiunga nuova istanza di detenzione, se pure il nuovo istante non vi acconsenta. 872.

Arresto personale: (13) *ciò che dee enunciare il suo atto*:

L' atto di carcerazione contra il debitore enun-

enuncierà, 1.° la sentenza; 2. il nome cognome, e domicilio del creditore; 3. l'elezione del domicilio, se non abita nel comune; 4. il nome e cognome, la dimora, e la professione del debitore; 5. il deposito di una somma che basti per un mese almeno per gli alimenti; 6. finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al debitore, tanto del processo verbale di arresto, quanto dell' atto di carcerazione. Questo atto sarà firmato dall' usciere. 873.

Arresto personale: (14) trascrizione del giudicato che l' autorizza, e caso da dover il custode non ricevere l' arrestato:

Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il giudicato che autorizza l' arresto. Se l' usciere non gli presenta il giudicato, il custode dee ricusare di ricevere il debitore. 874.

Arresto personale: (15) persone che possono far nuova istanza di detenzione contra il debitore, ancorchè questi sia detenuto per delitto:

Chi ha diritto di far procedere all' arresto contra il debitore, potrà formare la nuova istanza di detenzione contro di esso. Le persone arrestate per delitto possono anch' esse

soggiacere a tale istanza, e per l'effetto di questa esser detenute ulteriormente, benchè sia stato profferito il loro rilascio e l'assoluzione del delitto. 875.

Arresto personale: (16) procedimento per la nuova istanza di detenzione;

Dovranno osservarsi per le nuove istanze di detenzione le formalità stabilite di sopra per gli arresti: nondimeno l'usciere procederà senza l'assistenza di alcun testimonio, ed il nuovo instante sarà dispensato dal fare il deposito di una somma per gli alimenti, qualora sia già stata depositata. Il creditore che ha fatto procedere all'arresto, potrà ricorrere contra il nuovo instante al giudice del luogo ove il debitore è detenuto per obbligarlo a contribuire in porzione uguale per gli alimenti. 876.

Arresto personale: (18) caso da poterne il debitore domandare la nullità:

Se avviene che non sieno osservate le formalità ordinate di sopra; il debitore potrà domandare la nullità dell'arresto; e la domanda sarà presentata al tribunale del luogo ove egli è detenuto: se poi la domanda di nullità è fondata sopra qualche ragione spettante al merito, sarà rimessa al tribunale

nale della esecuzione della sentenza. 877.

Arresto personale: (18) procedimento nell' anzidetto caso:

In tutt' i casi la domanda potrà esser formata a breve termine in virtù della permissione accordata dal giudice, e dopo che l' usciere a ciò destinato avrà rilasciata la citazione al domicilio eletto nell' atto dell' arresto, la causa sarà decisa sommariamente, sentite le conclusioni del pubblico ministero. 878.

Arresto personale: (19) nullità che non induce la nullità dell' arresto:

La nullità dell' arresto, qualunque sia la causa per cui viene pronunziata, non induce la nullità di una nuova istanza di detenzione. 879.

Arresto personale: (20) termine a poter essere nuovamente arrestato il debitore di cui l' arresto è dichiarato nullo:

Il debitore la di cui detenzione è dichiarata nulla, non può essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio. 880.

Arresto personale: (21) caso in cui il debitore dev' esser messo in libertà:

Il debitore sarà messo in libertà, ogni qual

volta depositi nelle mani del carceriere l'importo del suo debito, e le spese della cattura. 881.

Arresto personale: (22) caso in cui il creditore può esser condannato a' danni ed agl' interessi in favor del debitore:

Qualora la detenzione sia dichiarata nulla, il creditore potrà esser condannato ne' danni ed interessi a vantaggio del debitore. 882.

Arresto personale: (23) mezzi pe' quali il debitore può essere rilasciato dall' arresto:

Il debitore legalmente arrestato potrà ottenere il suo rilascio dall' arresto, 1. mediante il consenso del creditore che lo ha fatto arrestare, e di coloro che hanno formata nuova istanza per la di lui detenzione; 2. mediante il pagamento, ovvero il deposito delle somme dovute tanto al creditore che lo ha fatto arrestare, quanto agli altri che han formata nuova istanza per la di lui detenzione; come pure degl' interessi decorsi, delle spese liquidate, di quelle dell' arresto, e della restituzione degli alimenti depositati; 3. mediante il beneficio della cessione; mediante la mancanza de' creditori a depositare anticipatamente le somme necessarie per gli alimenti; 5. e mediante la età già corrente di

di settant' anni, purchè il debitore non sia reo di stellionato. 883.

Arresto personale: (24) consenso da darsi pel rilascio del debitore:

Il consenso pel rilascio del debitore potrà darsi avanti un notajo, o scriversi nel registro degli atti di carcerazione. 884.

Arresto personale: (25) deposito da farsi dal debitore pel suo rilascio:

Il deposito della somma dovuta sarà fatto nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di farlo ordinare; e se egli ricusa di riceverlo, sarà colla permissione del giudice citato a breve termine innanzi al tribunale del luogo. La citazione sarà trasmessa da un usciere a ciò destinato. 885.

Arresto personale: (26) modo di rilasciarsi il debitore per mancanza del deposito per gli alimenti:

Il rilascio del debitore per mancanza di deposito di alimenti dovrà ordinarsi in conseguenza di un certificato di tal mancanza rilasciato dal carceriere, ed annesso alla istanza presentata al presidente del tribunale senz' alcuna precedente citazione. Ciò non ostante, se il creditore che ha tardato di consegnare gli alimenti ne fa il deposito prima che

che il debitore chiegga il suo rilascio, la domanda non sarà più ammessibile. 886.

Arresto personale: (27) ciò che è vietato al creditore contra il debitore rilasciato per mancanza di deposito per gli alimenti:

Allora quando il rilascio sarà stato ordinato per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non potrà far procedere di nuovo all' arresto del debitore, se prima non lo rimborsa delle spese da lui fatte per ottenere il rilascio; o se nel caso, che il debitore ricusi di riceverle, non le deposita nelle mani del cancelliere, unitamente ad una anticipazione di sei mesi di alimenti. Se il nuovo arresto ha luogo fra l' anno della intimazione del pagamento non sarà necessario di ripetervi le formalità. 887.

Arresto personale: (28) procedimento sulle domande di rilascio:

Le domande di rilascio saranno presentate al tribunale nella cui provincia, o valle è detenuto il debitore. Esse dovranno esser proposte con citazione a breve termine al domicilio eletto dal creditore nell' atto di arresto, dietro la permissione del giudice ottenuta per mezzo di una istanza presentata a questo fine: dovranno parimente esser comu-

municate al ministero pubblico, e decise senza istruzione nella prima udienza preferibilmente ad ogni altra causa, senza essere prorogate, e senza seguire l'ordine di ruolo, 888.

ASSENTE: (1) *procedimento sulla domanda di provvedersi all' amministrazione de' suoi beni:*

Ad oggetto di far pronunziare nel caso previsto dell' articolo 118. delle *leggi civili* (*V.* Parte prima *Assenza*), sarà presentata una domanda al presidente del tribunale. In seguito di questa domanda a cui saranno uniti i documenti ed i ricapiti, il presidente deputerà un giudice per far la relazione nel giorno indicato; e la sentenza verrà pronunziata dopo che sarà stato sentito il regio procuratore. 937.

Assente: (2) procedimento ove trattisi dell' immessione in possesso provvisionale de' suoi beni:

Dovrà procedersi nella stessa anzidetta forma, quando si tratterà della immessione in possesso provvisionale autorizzata dall'articolo 126 delle *leggi civili*. (*V.* Parte prima *Assenza, suoi effetti*). 938.

ASSENTI: *conciliazione da poter esperimentare*

tare gli eredi presuntivi, ed i possessori provvisionali de' loro beni. V. Conciliazione degli eredi presuntivi.

ASTA: *modo da farvisi le offerte. V. Vendita giudiziale (12).*

ATTI CONSERVATORJ PENDENTE LA DILAZIONE: *caso da poter aver luogo:*

In ogni caso, pendente anche la dilazione accordata, possono aver luogo gli atti conservatorj sulle sostanze del debitore. 219.

ATTI E PROCESSI VERBALI: *luogo ove debbono farsi allorchè dipendono dal ministero del giudice:*

Tutti gli atti ed i processi verbali dipendenti dal ministero del giudice saranno fatti nel luogo ove risiede il tribunale. Il giudice vi sarà sempre assistito dal cancelliere, il quale custodirà gli originali, e rilascerà le spedizioni. In caso di urgenza, il giudice potrà provvedere nella propria abitazione sulle domande che gli saranno fatte: salva l'esecuzione di quanto si è disposto nel titolo de' *giudizj per via di sommaria esposizione.* (*V. Giudizj di sommaria esposizione*) 1116.

ATTI SEMPLICI DEL CONCILIATORE: *distendimento delle loro minute. V. Verbali del conciliatore (1)*

AT-

ATTO DELLO STATO CIVILE : (1) *domanda per farsene ordinare una rettificazione :*

Chiunque vuol fare ordinare la rettificazione di un atto dello stato civile, presenterà la sua domanda al presidente del tribunale civile. 933.

Atto dello stato civile : (2) modo da pronunziarsi sull' anzidetta domanda :

Dovrà pronunziarsi su tal domanda, previa la relazione del giudice, e sentite le conclusioni del pubblico ministero. I giudici, se lo stimano conveniente, ordineranno che le parti interessate sieno chiamate, e che precedentemente sia convocato il consiglio di famiglia. Se vi è luogo a chiamar le parti interessate, la domanda sarà fatta per mezzo di un atto di citazione. Tal domanda sarà formata per mezzo di un atto di patrocinatore, qualora le parti si trovino in causa. 934.

Atto dello stato civile : (3) modo da farsene la rettificazione :

Non sarà permesso di fare sull' atto alcuna rettificazione, o alcun cambiamento; ma l' ufiziale dello stato civile trascriverà su' registri le sentenze di rettificazione, subito che gli saranno rimesse. Nel margine dell' atto

atto riformato ne sarà fatta menzione; ed in seguito non potrà rilasciarsi copia di esso senza le rettificazioni ordinate, sotto pena di tutt' i danni ed interessi contra l' uffiziale che la rilasciasse. 935.

Atto dello stato civile: (4) *caso e termine ad appellare dalla sentenza di sua rettificazione:*

Se non vi è altra parte interessata, che l'instante per la rettificazione; e se egli crede di trovarsi aggravato dalla sentenza, nel termine di tre mesi dopo la data di essa potrà interporre l' appello, avanzando al presidente della gran Corte civile una domanda in cui sarà prefisso il giorno nel quale si pronunzierà sul richiamo all' udienza, sentite le relazioni del pubblico ministero. 936.

ATTO DI CITAZIONE, (1) *ciò che dee contenere:*

L' atto di citazione conterrà, 1.° la data del giorno, del mese e dell' anno; il nome, il cognome, la professione ed il domicilio dell' attore; la costituzione del patrocinatore incaricato di agire per lui. Il domicilio s' intende eletto di diritto nella casa del patrocinatore costituito; a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una elezione differen-

ferente; 2.° il nome, il cognome ed il domicilio dell' usciere, colla designazione del tribunale a cui è addetto; il nome, il cognome e l' abitazione del reo, colla menzione della persona a cui sarà lasciata copia dell' atto; 3.° l' oggetto della domanda, e la enunciazione sommaria delle ragioni sulle quali è fondata; 4.° l' indicazione del tribunale che dee prendere cognizione della domanda, ed il termine a comparire. 153.

Atto di citazione: (2) effetti delle omessioni delle anzidette formalità:

La omessione delle formalità stabilite nel precedente articolo produrrà i seguenti effetti: 1.° la omessione di qualunque delle suddette formalità opererà che l' atto di citazione non venga giammai calcolato nella tassa delle spese; 2.° la mancanza della data non interromperà la prescrizione de' *fatali*, nè farà decorrere gl' interessi; 3.° la mancanza del nome e cognome dell' attore produrrà nullità. 4.° Se manca l' oggetto della domanda, la citazione sarà anche nulla; 5.° la mancanza della professione e del domicilio dell' attore, e la mancanza della menzione del nome, cognome e domicilio dell' usciere, produrranno la nullità dell' atto, quantevolte il

il citato abbia sofferto per tale ignoranza un pregiudizio effettivo, per non aver potuto in tempo abile intimare qualche atto all'attore, ovvero che dovesse intimarsi all'usciere, sia in prima istanza, sia in appello, sia in esecuzione: salvo sempre il disposto nel numero 1. del presente articolo. 6. La mancanza della menzione della costituzione del patrocinatore dell'attore, e la mancanza della enunciazione delle ragioni, non faranno correre il termine a comparire se non dal giorno in cui sarà detta omessione con altro atto supplita. 154.

Atto di citazione: (3) facoltà del tribunale ove il citato non comparisce:

Se il citato non comparisce, potrà di officio il tribunale, essendovi alcuna delle omessioni di sopra espresse, secondo la sua prudenza ordinare che sia di nuovo notificato; salvi sempre i casi di nullità compresi ne' numeri 3. e 4. dell' antecedente articolo. Comparendo il citato, si avrà come legalmente notificato dal giorno della costituzione del patrocinatore. Benvero se si sarà giudicato in contumacia, opponendo egli le nullità comprese ne' numeri 3. 4., e 5., colle circostanze in detti numeri espressi e nel numero

mero 6. a' termini però del numero 5. dell' antecedente articolo, sarà di nuovo giudicata la causa in merito con una sola sentenza in grado di opposizione, quando detta opposizione ha luogo: altrimenti, anche in grado di appello, con una sola sentenza o decisione, ma con due distinte disposizioni. Nel caso che pure il convenuto succumba in merito, e sia condannato alle spese, ma le nullità da lui opposte nel modo già detto abbian luogo, dalle spese in favor dell'attore, oltre di detrarsi quelle che per le omessioni di tutte le forme stabilite nell' articolo 154. non entreranno in tassa, dovranno scemarsi e compensarsi anche le spese erogate dal reo convenuto per causa di dette nullità. 155.

Atto di citazione: (4) *ciò che vi si deve unire*:

Dovrà unirsi all' atto di citazione copia de' documenti, o di quella parte di essi, su cui la domanda è fondata: se ciò si ometta, le copie che l' attore sarà tenuto di dare nel corso della causa, non entreranno in tassa a di lui favore. 159.

ATTORE: (1) *termine a dover far notificare la sua replica alle difese del reo*:

Fra gli otto giorni seguenti (alle difese no-

notificategli dal reo) l' attore farà notificare la sua replica alle difese. 172.

Attore : (2) termine ad insistersi per l' udienza :

Spirato il termine accordato all'attore per far notificare la sua replica, la parte più diligente potrà insistere per l' udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore. È anche permesso all' attore d' insistere per l' udienza dopo la notificazione delle difese, senza replicarvi. 174.

AVVISI NE' COMPROMESSI. *V. Avvisi nelle conciliazioni.*

AVVISI NELLE CONCILIAZIONI : (1) *persone da cui devono scriversi, e loro indicazioni :*

Gli avvisi alle parti nelle conciliazioni, ne' compromessi, e ne' giudizj saranno scritti dal cancelliere, che indicherà l' oggetto ed il giorno della comparsa. 12.

Avvisi nelle conciliazioni : (2) loro intimazione :

Dovrà il serviente del comune nell' intimare gli avvisi, gli atti semplici e le sentenze, lasciarne la copia a persona o al domicilio. Il cancelliere noterà sull' originale e sull' estratto la seguita intimazione. 13.

Av-

Avvisi nelle conciliazioni : (3). *persone a cui devono rilasciarsene gli originali :*

Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti semplici, e le spedizioni delle sentenze e de' verbali si rilasceranno agli attori o al convenuto, cui si appartengono. 14.

Avvisi nelle conciliazioni : (4) *intervallo da esservi tra l'avviso e la comparsa :*

Vi sarà l' intervallo di due giorni fra l'avviso e la comparsa delle parti. 55.

AVVISO : *caso da nuovamente interporsi ne' giudizj contumaciali :*

Non comparendo le parti, sarà, a diligenza dell' una o dell' altra, nuovamente interposto l' avviso. 73.

AUTORIZZAZIONE : (1) *istanza da presentarsi da una moglie, ove il marito ricusi di autorizzarla, ed ordinanza da profferirsi :*

La donna che vuol farsi autorizzare a dedurre le sue ragioni in giudizio, se dopo aver citato il marito, riceve da esso un rifiuto, presenterà una istanza al presidente, il quale profferirà una ordinanza contenente la permissione di citare il marito alla camera del consiglio in un giorno indicato, per

ivi esporre le cause che lo hanno indotto al rifiuto. 939.

Autorizzazione: (2) *termine a pronunziarsi su di essa:*

Dopo le risposte del marito e dopo la di lui contumacia a comparire, sarà pronunziato sulla domanda della moglie, sentite le conclusioni del pubblico ministero. 940.

Autorizzazione: (3) *caso da comunicarsene la domanda al pubblico ministero, e deputarsi un giudice per farne relazione:*

Nel caso che il marito sia presunto o dichiarato assente, la donna che vuol farsi autorizzare a procedere in giudizio pe' suoi diritti, presenterà egualmente una istanza al presidente del tribunale, il quale ne ordinerà la comunicazione al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne relazione in un giorno indicato. 941.

Autorizzazione: (3) *caso da unirsi alla domanda la sentenza d' interdizione del marito:*

La moglie di un interdetto si farà autorizzare ne' modi stabiliti nell' articolo precedente: essa unirà alla sua domanda la sentenza d' interdizione. 942.

AZIO-

AZIONE CIVILE O SIA PRESA A PARTE CONTRA I GIUDICI: *V. Giustizia denegata (1) ad (11)*

AZIONE CONCILIABILE: (1) *definizione del suo valore.*

E' definito dalla natura dell' azione il valore, se si chiegga un pagamento che non oltrepassa i sei ducati, o un bene mobile di cui si trova per uguale somma o minore stabilito il prezzo, sia nella scrittura del contratto fra i litiganti, sia in qualunque altro titolo che dà causa all' azione, sia per comune opinione. 44.

Azione conciliabile: (2) definizioni di valore che non sorgono dalla sua natura:

Le definizioni di valore che non sorgono dalla natura dell' azione, o sieno quelle contenute nel precedente articolo e nell' articolo 45. (*V. Valore dell' azione*), si faranno dalle parti prima che sia pronunziata la sentenza. 49.

AZIONE DI PROPRIETA' DEL PEGNO IN CONCILIAZIONE: *termine a dedursi dopo il pignoramento:*

Non si può dedurre l' azione di proprietà delle cose pignorate se non fra due giorni dopo il pignoramento, col chiamare all' udien-

za il debitore ed il pegnorante, e produrre i documenti ed i testimonj. Senza menomo indugio pronunzierà il conciliatore sul merito, quantunque non sia definito il valor degli effetti. Rigettandosi la domanda sarà condannato l' attore ad una multa proporzionata al valor degli effetti; e qualora egli fosse contumace, non potrà opporsi alla sentenza. 85.

AZIONI MOBILIARI: *ciò che in conciliazione ne forma la materia:*

Le somme esigibili, e qualunque altro effetto che sia mobile di sua natura, o per determinazione della legge, formano la materia delle azioni mobiliari. 43.

AZIONI PERSONALI CONCILIABILI: *V. Conciliatore, limite di sua competenza inappellabile.*

AZIONI POSSESSORIE: *termine della loro ammessione:*

Le azioni possessorie non saranno ammessibili, se non intentate fra l' anno del turbato possesso, da colui che da un anno almeno possedeva pacificamente a titolo non precario. Gioverà a costui tanto il possesso del suo autore, quanto quello di coloro che nel di lui nome posseggono. 127.

BA

B A

BASTIMENTI : *ove dee procedersi all' annunzio della loro vendita , ed alla loro aggiudicazione* . *V. Effetti pegnorati.* (9)

BENEFICIO DELLA CESSIONE DE' BENI : *V. Cessione di beni.*

BENEFICIO DELL' INVENTARIO : *V. Inventario — Erede beneficiato — Vendita di mobili ed immobili ereditarj.*

BOLLO E REGISTRO : *atti che ne sono esenti* :

Saranno esenti dalla formalità del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso che ecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuitamente le originali sentenze diffinitive; e nelle spedizioni o copie dovrà il cancelliere far menzione del registro. 16.

C A

CANCELLIERE DEL CONCILIATORE : *suoi registri* . *V. Registri del cancelliere del conciliatore* .

CANCELLIERI: (1) *loro doveri, e pena quanto al disposto sulla falsità incidente*:

E' ingiunto a' cancellieri di uniformarsi esattamente in quello che li riguarda al disposto degli articoli relativi alla *falsità o falso incidente* (*V.* queste voci), sotto pena di sospensione e di multa non minore di ducati quaranta, de' danni ed interessi a favor delle parti, ed anche di procedersi straordinariamente contro di essi, quando le circostanze lo esigeranno. 339.

Cancellieri: (2) copia o spedizione che possono o no rilasciare:

Finchè i documenti pretesi falsi resteranno in cancelleria, i cancellieri non potranno rilasciare copia o spedizione di essi, se non in forza di una sentenza. Rispetto agli atti, i di cui originali o le di cui minute fossero state rimesse alla cancelleria, e segnatamente in rapporto a' registri su' quali fossero inscritti atti non attaccati di falsità, i cancellieri potranno rilasciare copia alle parti che avranno diritto di domandarla, senza poter esigere un emolumento maggiore di quello che sarebbe dovuto a' depositarj de' predetti originali o delle predette minute. Il presente arti-

articolo sarà eseguito sotto le pene comminate nell' articolo precedente. Qualora i depositarj delle minute di tali documenti abbiano fatto delle copie autentiche, per tenerle in luogo delle dette minute, secondo il disposto dell' articolo, eglino soli avranno la facoltà di rilasciarne le spedizioni. 340.

CAUSA: (1) *quando è in grado di esser decisa:*

La causa è in grado di decisione quando le aringhe sono incominciate: e queste si hanno per incominciate, quando le conclusioni sono proposte all' udienza in contraddittorio delle parti. Le cause che s'istruiscono per iscritto, si reputano in grado di esser decise, quando è compiuta l'istruzione, o sono spirati i termini per le produzioni e per le risposte. 437.

Causa: (2) differimento vietato della sua sentenza quando è in grado di esser decisa.

La sentenza di una causa in grado di esser decisa non sarà differita nè per cangiamento di stato delle persone, nè per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali stavano in giudizio, nè per la loro morte, nè per la morte, dimessione, sospensione o desti-

destituzione de' loro patrocinatori. 436.

Causa : (3) caso in cui non se ne può chiedere la rimessione : V. Rimessione di causa, caso in cui non si può chiedere.

CAUSE SOMMARIE : *(1) loro indicazione:*

Saranno considerati come affari sommarj, e trattati come tali, gli appelli dalle sentenze de' giudici di circondario ; le azioni puramente personali, qualunque sia la loro importanza, purchè sieno appoggiate ad un documento scritto non controverso ; le domande formate senz' alcun documento, quando non eccedono la somma di ducati trecento ; le domande che sono provvisorie, o che richieggono pronta spedizione ; le domande per pagamento di pigioni, di affitti, ed arretrati di rendite. 497.

Cause sommarie : (2) modo da giudicarsi.

Spirati i termini della citazione, le cause sommarie saranno giudicate all' udienza con semplice atto, senz' altra procedura nè formalità. 498.

Cause sommarie : (3) atto con cui devono farsi le domande incidenti e degl' interventi in causa:

Le domande incidenti e gl' interventi in causa saranno formati con atto di patrocinatore,

tore, il quale non potrà contenere che le conclusioni ed i motivi di esse. 499.

Cause sommarie: (4) sentenza per l' esame de' testimonj:

La sentenza che ordina l' esame de' testimonj, quando ad esso vi è luogo, esprimerà i fatti senza bisogno di articolarli preventivamente, e fisserà il giorno e l' ora in cui i testimonj saranno ascoltati all' udienza. 500.

Cause sommarie: (5) citazione de' testimonj da esaminarsi:

I testimonj saranno citati almeno un giorno avanti a quello dell' esame. 501.

Cause sommarie: (6) domande incidenti da giudicarsi all' istante:

Se una delle parti domandi proroga, l'incidente sarà giudicato all' istante. 502.

Cause sommarie: (7) caso da non farsi verbale dell' esame de' testimonj:

Allora quando la sentenza sarà inappellabile, non dovrà formarsi processo verbale dell' esame: soltanto sarà fatta menzione nella sentenza de' nomi de' testimonj, e del risultamento delle loro deposizioni. 503.

Cause sommarie: (8) caso da farsi verbale dell' esame de' testimonj:

Se la sentenza sarà appellabile, dovrà sten-

stendersi un processo verbale contenente i giuramenti de' testimonj, la loro dichiarazione se sono consanguinei, affini, domestici, o addetti al servizio delle parti, le eccezioni opposte contro di essi ed il risultamento di quanto è stato deposto. 504.

Cause sommarie: (9) altro caso in cui dell' esame dee farsi verbale:

Se i testimonj sono lontani ovvero impediti, il tribunale potrà commetterne l'esame al tribunale o al giudice del circondario della loro residenza; ed in tal caso l'esame dovrà scriversi, e di esso dovrà farsene processo verbale. 505.

Cause sommarie: (10) disposizioni da osservarsi negli esami: *V. Esami sommarj.*

CAUZIONE: *(1) termine che dee stabilire la sentenza che l' ordina:*

La sentenza che ordinerà di darsi cauzione, dovrà stabilire un termine, nel quale sia quella presentata, ed anche un secondo termine, fra 'l quale o resti accettata, o sia contraddetta. 600.

Cauzione: (2) modo da presentarsi e sua notificazione.

La cauzione sarà presentata per mezzo di un atto da notificarsi alla parte, se non avrà patro-

patrocinatore, ed al patrocinatore, quando essa lo avrà costituito. La notificazione dovrà contenere la copia dell' atto di deposito fatto in cancelleria de' documenti che provano la idoneità della cauzione, eccettuato il caso in cui la legge non esige che la idoneità sia provata per mezzo di documenti. 601.

Cauzione: (3) modo da prendersene comunicazione dalla parte, dichiarazione di questa ove l' accetti, ed obbligo del cauzionante:

La parte può prendere comunicazione in cancelleria de' detti documenti, e qualora accettò la cauzione offerta, dovrà farne dichiarazione per mezzo di un semplice atto. In questo caso, come pure in quello in cui la parte non contraddica nel termine fissato, la persona che si offre a cautelare, dovrà fare nella cancelleria la propria obbligazione; e questa, senza bisogno di alcuna sentenza, sarà esecutiva anche per via di arresto personale, quando esso ha luogo. 602.

Cauzione: (4) atto da portarsi l' affare in udienza ove la cauzione non è accettata:

Se la parte fra 'l termine fissato nella sentenza non accetta la cauzione, si porterà l' af-

l' affare nell' udienza per mezzo di un semplice atto. 603.

Cauzione : (5) modo da giudicarsene l' ammessione :

Le ammessioni di cauzione verranno giudicate sommariamente senz' altro ricorso e scrittura: la sentenza sarà messa in esecuzione, non ostante l' appello. 604.

Cauzione: (6) obbligazione del cauzionante ove la cauzione è accettata :

Se la cauzione viene accettata, la persona che si offre per la medesima, formerà la sua obbligazione, conforme sopra (3) è stato ordinato. 603.

Cauzione : (7) per quella da prendersi ove le parti, o i luoghi in questione sieno troppo lontani o fuori Provincia o Valle. V. Accesso (13).

Cauzione : (8) *per quella da prendersi nella subasta per vendita volontaria, V. Subasta per vendita volontaria.*

Cauzione : (9) *per quella da prendersi dagli stranieri, V. Stranieri (2).*

CEDOLA DI CITAZIONE A' PERITI : *menzione da farvisi, e ciò che dee contenere :*

Se la sentenza ordini una operazione da eseguirsi per mezzo di periti, il giudice rila-

lascerà una cedola di citazione alla parte che li richiede, a fine che sieno essi citati. Nella cedola sarà fatta menzione del luogo, del giorno, e dell' ora; e vi saranno contenuti i motivi ed il disposto della sentenza relativa alla ordinata operazione. Se la sentenza ordina un esame, la cedola di citazione dichiarerà la data della sentenza, il luogo, il giorno e l'ora in cui i testimonj debbono essere uditi. 133.

CEDOLA DI CITAZIONE A' TESTIMONJ.

V. Cedola di citazione a' periti.

CESSIONE DI BENI: (1) *deposito della sua domanda e carte da unirvisi*:

I debitori che si troveranno in caso di domandare la cessione giudiziale de' beni accordata dall'articolo 1221 delle *leggi civili* (V. Parte 1. *Cessione di beni giudiziaria*), dovranno depositare a questo effetto nella cancelleria del tribunale, in cui sarà stata presentata la domanda relativa, il loro bilancio, i loro libri se ne hanno, ed i loro documenti di credito. 975.

Cessione di beni: (2) *tribunale competente a procedere*.

Il debitore procederà davanti al tribunale del suo domicilio. 976.

Ces-

Cessione di beni : (3) comunicazione della sua domanda ed effetto di essa :

La domanda sarà comunicata al ministero pubblico, e per essa non rimarrà sospeso l' effetto di alcuna procedura ; salva al giudice la facoltà di ordinare una sospensione provvisoria, citate le parti. 977.

Cessione di beni : (4) dichiarazione personale da farsi dal debitore :

Il debitore ammesso al beneficio della cessione sarà tenuto a reiterarla personalmente, e non per mezzo di procuratore, citati a tale oggetto i suoi creditori all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, ed in mancanza, al palazzo del comune in un giorno di sessione. La dichiarazione del debitore sarà verificata in questo ultimo caso per mezzo di un processo verbale dell' usciere, che sarà sottoscritto dal sindaco, ed in sua mancanza dall' eletto che ne fa le veci. 978.

Cessione de' beni : (5) modo da farsi l' anzidetta dichiarazione ove il debitore sia detenuto :

Se avviene che il debitore sia detenuto, la sentenza che lo ammette al beneficio della cessione ordinerà che colle precauzioni richie-

chieste e solite a praticarsi in tal caso, venga estratto di carcere, affinchè possa far la sua dichiarazione in conformità dell'articolo precedente. 979.

Cessione di beni : (6) inscrizione da farsi in una tabella pubblica :

Il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del debitore saranno inscritti in una tabella pubblica a ciò destinata ed affissa nell' udienza del tribunale di commercio, o del tribunale civile che n' esercita le funzioni; ed inoltre nella stanza delle sessioni entro il palazzo del comune. 980.

Cessione di beni : (7) ciò che importa la sentenza di sua ammessione:

La sentenza che ammetterà il debitore al beneficio della cessione, importerà autorizzazione a' creditori di esigere i crediti, e di far vendere i beni mobili ed immobili del medesimo. Dovrà procedersi a questa vendita nelle forme stabilite per gli eredi col beneficio dell' inventario. 981.

Cessione di beni : (8) persone che non possono essere ammesse al suo beneficio:

Gli stranieri, i rei di stellionato, i falliti dolosamente, le persone condannate per causa di furto o di scrocco, come anche le per-

sone in vigore di uffizio obbligate a render conto, i tutori, gli amministratori, ed i depositarj non potranno essere ammessi al beneficio della cessione. 982.

Cessione di beni: (9) usi che non debbono per essa rimanere pregiudicati:

Le disposizioni anzidette non dovranno pregiudicare in alcuna parte agli usi del commercio. 983.

CHIAMATA DI UN TERZO A DIFESA: (1) *suo termine:*

Colui il quale pretenderà di avere il diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, dovrà farlo dentro otto giorni da decorrere da quello della domanda principale, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia. Se saranno chiamate più persone alla stessa difesa, verrà fissato per tutti un solo termine, il quale sarà regolato secondo la distanza del luogo dove abita il più lontano. 269.

Chiamata di un terzo a difesa: (2) termine che ha la persona chiamata a chiamare un altro che lo rilevi:

Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenda di avere il diritto di chiamare in causa un terzo che lo rilevi, sarà tenuto a far

a farlo nel termine nell'antecedente articolo stabilito, a computar dal giorno della chiamata in causa fatta a lui. Tanto verrà osservato anche a riguardo di coloro che successivamente fossero chiamati in garentia. 270.

Chiamata di un terzo a difesa : (3) pretesto sotto cui sarà vietato chiamare a difesa :

Qualunque sia la materia di cui si tratti, non sarà concesso altro termine per chiamare a difesa il garante, sotto pretesto di minor età, o di altra causa privilegiata; salvo il diritto a procedere contra i garanti, senza che il giudizio della causa principale ne soffra ritardo. 272.

CHIAMATI A DIFESA: *loro comparsa avanti il tribunale ove pende la domanda:*

Coloro che saranno chiamati in giudizio a difesa, dovranno comparire avanti il tribunale in cui pende la principale domanda, ancorchè neghino di esser tenuti alla difesa. Ma se dalle scritture o dall' evidenza di fatto apparisce che la domanda principale è stata fatta col solo oggetto di tradurli fuori della giurisdizione del loro tribunale, si dovrà rimandarli avanti di questo. 275.

CITAZIONE NE' GIUDICATI DI CIRCON-

DARIO : *domande che non può contenere.*

La citazione non può contenere domande eccedenti il valore di ducati trecento. 98.

Citazione ne' giudicati di circondario: (2) ciò che deve esprimere.

Ogni citazione davanti i giudici di circondario esprimerà la data del giorno, del mese, e dell' anno; il nome, il cognome, la professione, ed il domicilio dell' attore; il nome, il cognome, ed il domicilio dell' usciere, colla designazione dell' autorità giudiziaria cui egli è addetto; il nome, il cognome, e la dimora del reo. Essa inoltre enuncierà in compendio l' oggetto ed i fondamenti della domanda, ed indicherà il giudice del circondario, che dovrà prenderne cognizione, ed il giorno e l' ora della comparsa. 101.

Citazione ne' giudicati di circondario: (3) giudice innanzi a cui dee farsi per le azioni reali, e personali.

Dovrà farsi la citazione innanzi al giudice del luogo dov' è situata la cosa litigiosa, quando si tratti di azioni reali sopra immobili. Nelle azioni semplicemente personali o mobiliari, la citazione dovrà farsi davanti il giudice del domicilio del reo: e quando costui

stui non abbia domicilio, la citazione sarà fatta innanzi al giudice della sua residenza. 102.

Citazione ne' giudicati di circondario: (4) caso in cui dee farsi sempre innanzi al giudice del luogo della cosa litigiosa:

La citazione sarà sempre fatta innanzi al giudice del luogo dov' è fissata la cosa litigiosa, ove si tratti, 1.° di danni fatti o dagli uomini, o dagli animali a' campi, a' frutti, ed alle ricolte; 2.° di rimozione o alterazione di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, di fossi ed altri recinti, eseguite dentro l' anno antecedente alla istanza; 3.° di servitù nel possessorio, quando il possesso non sia stato interrotto oltre di un anno; 4.° di *nunciazione* di nuova opera, a solo oggetto d'impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa; e di attentati commessi fra l' anno sul corso delle acque; e di ogni altra azione possessoriale; 5.° di riparazioni urgenti, tanto per ragione di affitti, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino; 6.° di risarcimento di danni pretesi da' conduttori per uso impedito della cosa locata, o preteso da' locatori per

abuso della medesima; 7.° di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice decorso del termine convenuto nel contratto; 8.° di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali nel possessorio, purchè la domanda sia appoggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni; 9.° di riscossioni di pigioni o di estagli di predj urbani o rustici, durante il godimento dell' affitto, e per lo corso di un anno dopo. 103.

Citazione ne' giudicati di circondario: (5) ove dee farsi per le controversie tra viandanti, e loro albergatori:

Per le controversie fra viandanti e loro osti o albergatori per causa dell' alloggio, la citazione dovrà farsi avanti al giudice del luogo ove l' albergo è sito. 104.

Citazione ne' giudicati di circondario: (6) ove dee farsi per le violazioni delle leggi relative a' dazj indiretti:

Per le violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti nel caso e nel modo stabilito dalle leggi, e da' regolamenti in vigore, eccettuate quelle violazioni per le quali vi è luogo ad azione penale, la citazione dovrà farsi

farsi avanti al giudice del luogo dov'è sito l'ufficio de' dazj indiretti. 105.

Citazione ne' giudicati di circondario: (7) usciere da cui dev' esser notificata:

La citazione sarà notificata dall'usciere del giudice di circondario del luogo dove sarà fatta la notifica. Se tutti gli uscieri si trovassero impediti, la citazione si eseguirà da qualunque altro usciere che destinerà il detto giudice del luogo, e ne sarà lasciata copia al reo personalmente, o al luogo del suo domicilio. Qualora in questo luogo non si trovi alcuno che si riceva la copia, sarà quella lasciata al sindaco del comune o a chi ne fa le veci; e ne' luoghi ove sono più quartieri, all'eletto del quartiere, i quali dovranno apporre il loro *visto* nell'originale, senza spese. Essi conserveranno le copie che ricevono, per consegnarle a' citati che le richiederanno. Gli uscieri de' giudici di circondario non possono esercitare atto alcuno del loro uffizio, pe' proprj congiunti in linea retta, pe' fratelli, e per le sorelle, e per gli affini in questo grado. 106.

Citazione ne' giudicati di circondario: (8) intervallo tra'l giorno della citazione e quello della comparsa:

L' intervallo fra 'l giorno della citazione e quello della compaisa dovrà essere almeno di un giorno, ogni volta che la parte citata avrà il suo domicilio nella distanza di quindici miglia. Qualora poi sia domiciliata a distanza maggiore sarà aggiunto un giorno per ogni spazio di quindici miglia. Ove non sieno stati osservati i termini stabiliti, ed il reo non comparisca, il giudice ordinerà che sia di nuovo citato, e le spese della prima citazione saranno a carico dell' attore. 107.

Citazione ne' giudicati di circondario: (9) casi da poter il giudice abbreviarne i termini:

Ne' casi urgenti il giudice rilascerà un ordine in piè dell'atto di citazione, per abbreviare i termini; e potrà permettere di citare anche per lo giorno, e per l' ora che sarà da esso indicata. 108.

CITAZIONE NE' TRIBUNALI CIVILI: (1) *suo atto. V. Atto di citazione.*

Citazione ne' tribunali civili: (2) giorno in cui non può eseguirsi:

Non può eseguirsi alcun atto di citazione in giorno di festa legale, se non col permesso del presidente del tribunale. 157.

Citazione ne' tribunali civili: (3) modo da farsi.

Ogni

Ogni citazione sarà fatta a persona o a domicilio. Se l'usciere non trova nel domicilio nè la parte nè alcuno de' suoi parenti, domestici o addetti al servizio, rilascerà la copia ad uno de' vicini, il quale firmerà l'originale. Se costui non potesse o non volesse firmarlo, l'usciere rimetterà la copia al sindaco del comune, o a chi ne fa le veci; e de' comuni divisi in più quartieri, all' eletto del quartiere, i quali saranno tenuti di apporre il loro *visto* sull' originale senza spese. L' usciere dee far di tutto menzione sull' originale e sulla copia. I sindaci e gli eletti de' quartieri conserveranno le copie che ricevono, per consegnarle agl' interessati subito che le richieggano. 162.

CITAZIONE DE' TESTIMONJ. *V. Testimonj, loro citazione.*

CITAZIONE IN GARENTIA: (1) *giorno da cui deve computarsene il termine*:

Se il reo principale è citato durante il tempo assegnato per far l'inventario e per deliberare, il termine per citare in garentia dovrà computarsi dal giorno in cui scadono quelli destinati a far l'inventario ed a deliberare. 271.

Citazione in garentia: (2) modo da giu-
di-

dicarsi l' incidente ove si sostenga non esservi luogo al termine per tale citazione.

Se l' attore principale sostiene non esservi luogo al termine per citare in garentia, l'incidente sarà giudicato sommariamente. 274.

CITAZIONI: *quelle per riunioni d' istanza. V. Intimazioni, quelle per riunioni d' istanza.*

CITAZIONI: *quelle secondo le diverse azioni:*

Per le azioni personali il reo sarà citato davanti il tribunale del suo domicilio, e se egli non ha domicilio, davanti il tribunale della sua dimora: se più sono i rei, davanti il tribunale del domicilio di uno di essi, a scelta dell'attore. Per le azioni reali, davanti il tribunale del luogo dove esiste la cosa litigiosa. Per le azioni miste, davanti il tribunale del luogo dove esiste la cosa litigiosa, o davanti quello del domicilio del reo. Per le materie di società, finchè questa sussiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita. In materia di successione: 1. sulle domande tra' coeredi fino alla divisione inclusivamente, 2. sulle domande intentate da' creditori del defunto prima della divisione, 3. sulle domande relative alle disposizioni per causa di morte

morte sino al giudizio diffinitivo, davanti il tribunale del luogo dove si è aperta la successione. In materia di fallimenti, davanti il tribunale del domicilio del fallito. In materia di chiamata in garentia, davanti il tribunale dove pende il giudizio principale. Finalmente in caso che fosse stato eletto il domicilio per la esecuzione di un atto, davanti il tribunale del domicilio eletto, o davanti il tribunale del domicilio reale del reo, conforme è disposto nell' articolo 116. delle *leggi civili*. (*V.* Parte I. *Citazioni, domande e procedimenti*) 151.

Citazioni : (2) ciò che devono enunciare nelle azioni reali o miste :

Nelle azioni reali o miste le citazioni enuncieranno la natura dell' immobile, il comune, e, per quanto è possibile, il luogo del comune dov' è situato, e due almeno de' confini : se si tratti di una tenuta, fattoria o di un corpo qualunque di beni affittati o dati a colonia parziale, basterà indicarne il nome e la situazione, il tutto sotto pena di non venire in tassa delle spese. 158.

Citazioni : (3) persone a cui devono farsi per corpi morali, ed altri.

Saranno citati, 1. lo Stato, allorchè si tratti

di

di demanio o diritti demaniali, nella persona o nel domicilio dell' Intendente della provincia o valle ove risiede il tribunale, innanzi a cui dovrà portarsi la domanda in prima istanza; 2. il tesoro pubblico, nella persona o all' uffizio dell' agente del contenzioso; 3. le amministrazioni e gli stabilimenti pubblici, a' loro uffizj, se la citazione si fa nel luogo dove risiede l' amministrazione; negli altri luoghi, alla persona o all' uffizio del loro agente; 4. il Re pe' beni della sua real casa, de' suoi siti reali, e de' suoi allodiali, nella persona del regio procuratore della provincia o valle; 5. i comuni nella persona o nel domicilio del sindaco. Ne' casi espressi in questi numeri, colui al quale si rilascerà la copia dell' atto di citazione, apporrà il suo *visto* all' originale: e se egli fosse assente, o si rifiutasse, vi apporrà il *visto* in sua vece il giudice del circondario o il regio procuratore presso il tribunale civile, a cui allora verrà consegnata la copia; 6. le società di commercio, finchè esistono, saranno citate nelle case sociali; e se queste non vi sono, nella persona o nel domicilio di uno de' socj; 7. le unioni e direzioni di creditori, nella persona o al domicilio di uno de'

de' sindaci, o direttori; 8. coloro che non hanno domicilio conosciuto nel regno, al luogo della loro attuale abitazione: e se questo luogo anche è ignoto, allora una copia dell' atto di citazione sarà affissa alla porta principale dell' udienza del tribunale a cui è proposta la domanda, ed una seconda copia sarà consegnata al regio procuratore, che apporrà il suo *visto* all' originale; 9. coloro che sono stabiliti in paese straniero, nel domicilio del regio procuratore presso il tribunale dov' è istituita la domanda. Egli apporrà il suo *visto* all' originale, e ne rimetterà copia al Segretario di Stato Ministro degli affari esteri. 164.

Citazioni: (4) effetto della inosservanza del precedente articolo:

Ciò che è stabilito nel precedente articolo sarà osservato sotto pena di nullità. Inoltre se un atto di citazione non sarà atteso, o sarà dichiarato nullo per fatto dell' usciere, potrà costui esser condannato alle spese dell' atto stesso, e della procedura annullata; senza pregiudizio de' danni ed interessi dovuti alla parte, a misura delle circostanze. 165.

Cita-

Citazioni : (5) loro termine pe' domiciliati nel regno :

Il termine a comparire è ordinariamente di otto giorni per tutti coloro che sono domiciliati nel regno. Ne' casi che richieggono celerità, il presidente con una sua ordinanza, sul ricorso della parte, potrà permettere che si citi a tempo più breve. 166.

Citazioni : (6) loro termine pe' domiciliati fuori del regno :

I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori del regno, sono: 1. per coloro che dimorano in uno Stato confinante col regno, di giorni quaranta; 2. in uno stato non confinante, ma situato nell' Italia, di giorni cinquanta; 3. fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni novanta; 4. per coloro che dimorano fuori dell' Europa al di quà del Capo di buona speranza, di mesi sei; e per coloro che dimorano al di là, di un anno. 167.

Citazioni: (7) caso da osservarsi i termini ordinarj contra il domiciliato fuori del regno :

Allora quando accaderà che sia personalmente citata nel regno una persona che abbia il domicilio fuori del regno, si osserveran-

ranno i termini ordinarj: nondimeno i tribunali avranno la facoltà di prorogarli, secondo le circostanze. 168.

Citazioni: (8) giorni da non computarsi ne termini stabiliti:

Il giorno della notificazione e quello della scadénza non sono mai computati ne' termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni, ed altri atti fatti alla persona o al domicilio. Questi termini saranno prolungati un giorno per ogni spazio di quindici miglia; e quando occorrerà un viaggio, cioè a dire un trasporto ed un ritorno, l' aumento sarà del doppio. 1109.

COMMERCIO *: (1) invio delle controversie sulla esecuzione delle sentenze de' suoi tribunali:*

Le controversie promosse sulla esecuzione delle sentenze de' tribunali di commercio saranno rimesse al tribunale civile del luogo ove si dovrà procedere alla esecuzione. 643.

Commercio: (2) caso di urgente spedizione delle insorte controversie:

Se le difficoltà insorte intorno alla esecuzione delle sentenze o degli atti richieggono sollecita spedizione, il giudice del circondario

rio o il tribunale del luogo, a'termini della rispettiva competenza, prenderanno delle misure provvisorie, e rimetteranno la discussione del merito al giudice o al tribunale competente per la esecuzione. 644.

COMPARSA DELLE PARTI: *tempi e modi da eseguirsi*.

Nel giorno stabilito dalla citazione, o convenuto fra le parti, esse compariranno in persona, o per mezzo di qualcheduno munito di loro procura, senza che vi sia obbligo di far notificare alcuna difesa per iscritto. 111.

COMPETENZA DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO: (1) *modo da regolarsi*:

La competenza de' giudici di circondario nelle materie loro attribuite dalle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' reali dominj al di quà ed al di là del Faro, sarà regolata nel modo espresso ne' seguenti articoli. 90.

Competenza de' giudici di circondario: (2) modo da determinarsi il valore fissato dalle leggi:

Il valore de' ducati trecento, fissato dalle leggi organiche per la competenza de' giudici di circondario, debbe essere o determinato o de-

o determinabile prontamente, e senza estrinseche pruove ed altre indagini: altrimenti si avrà come indeterminato. 91.

Competenza de' giudici di circondario: (3) caso da poter il giudice di circondario giudicare, quantunque non sia competente:

Le parti potranno sempre presentarsi volontariamente davanti un giudice di circondario; ed in tal caso egli giudicherà delle loro differenze o inappellabilmente, se le leggi o le parti ve lo autorizzano, o con riserva di appello, quantunque, avuto riguardo al domicilio del reo ed alla situazione della cosa litigiosa, egli non sia il giudice competente delle parti; purchè però si tratti sempre di materia o di somma che sono di sue attribuzioni. La dichiarazione delle parti che domandano di esser giudicate, sarà sottoscritta dalle medesime; e non potendo sottoscriverla ne sarà fatta menzione. 109. *V. Valore della causa — Citazione* (1) *a* (9) *— Valor della causa oltrepassato.*

COMPROMESSO: (1) *persona autorizzata a compromettere:*

Ogni persona è autorizzata a compromettere sopra i diritti de' quali può liberamente disporre. 1079.

Compromesso: (2) cose sopra le quali non è lecito compromettere:

Non è lecito di compromettere sulle donazioni ed i legati a titolo di alimenti, abitazione e vestiario, sulle separazioni fra marito e moglie, e sulle quistioni di stato; nè sulle controversie nelle quali dee intervenire il pubblico ministero. 1080.

Compromesso: (3) modo da farsi:

Il compromesso potrà farsi con un processo verbale avanti gli arbitri eletti, o con privata scrittura. 1081.

Compromesso: (4) ciò che dee indicare:

Sotto pena di nullità, il compromesso dovrà indicare gli oggetti in lite, ed i nomi e cognomi degli arbitri. 1082.

Compromesso: (5) sua durata, ove non sia fissato alcun termine:

Il compromesso sarà valido, benchè non fissi alcun termine; ed in questo caso l' autorità degli arbitri non durerà più di tre mesi da decorrere dal giorno dell' accettazione degli arbitri. 1083.

Compromesso: (6) irrevocabilità degli arbitri eletti:

Durante il termine del compromesso, gli arbitri non potranno esser rivocati senza l'unani-

nanime consenso delle parti. 1084.

Compromesso: (7) termine e forme da osservarsi nella sua procedura:

Nella procedura le parti e gli arbitri osserveranno i termini e le forme stabilite pe' tribunali civili, qualora le parti non abbiano convenuto diversamente. 1085.

Compromesso: (8) caso da esservi o no luogo all' appello dalle sue sentenze:

Contra le sentenze degli arbitri vi sarà luogo all' appello, purchè le parti nell' atto del compromesso non vi abbiano espressamente rinunziato. Quando il compromesso cadrà sopra una causa pendente in appello, o sopra un ricorso per ritrattazione, la sentenza degli arbitri sarà diffinitiva e senza appello. 1086.

Compromesso: (9) atti d' istruzione e processi verbali degli arbitri:

Gli atti d' istruzione ed i processi verbali del ministero degli arbitri saranno fatti da tutti essi collegialmente, se pure il compromesso non gli autorizzi a deputare un di loro a quest' oggetto. 1087.

Compromesso: (10) suo termine:

Il compromesso finisce, 1. per la morte, il rifiuto, la desistenza o l' impedimento di

uno degli arbitri; purchè non sia stata apposta una clausola che autorizzi a continuare il compromesso, ovvero a surrogare un altro a scelta delle parti, o dell' arbitro, o del resto degli arbitri; 2. per lo spirare del termine stabilito, o di quello di tre mesi, non essendone stato fissato alcuno; 3. per divisioni di pareri, se gli arbitri non hanno la facoltà di chiamare un terzo. 1088.

Compromesso: (11) caso da rimaner sospeso il termine ad istruire e giudicare:

Quando gli eredi sono tutti maggiori, la morte non darà fine al compromesso; ma il termine per istruire e giudicare sarà sospeso, finchè non sia decorso quello stabilito per fare inventario e deliberare. 1089.

Compromesso: (12) caso da non potere gli arbitri più desistere, nè ammettersi ricusa:

Cominciata la procedura, gli arbitri non possono più desistere. Non si ammette ricusa di arbitri, che per fatti posteriori al compromesso. 1090.

Compromesso: (13) caso da rimettersi le parti al tribunale competente:

Se un atto è arguito di falso, anche puramente coll' azione civile, o che insorga qual-

qualche incidente criminale, gli arbitri rimetteranno le parti avanti il tribunale competente, ed i termini del compromesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunziato sull' incidente. 1091.

Compromesso: (14) termine a prodursi le difese ed i documenti, e sentenza:

Ciascuna parte sarà tenuta a produrre le sue difese ed i suoi documenti, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso. Gli arbitri dovranno giudicare sulle fatte produzioni. La sentenza sarà firmata da ciascuno degli arbitri; e nel caso che sieno più di due, se il minor numero ricuserà di firmarla, gli altri ne faranno menzione; e la sentenza avrà la stessa forza che se fosse stata firmata da ciascuno di essi. Una sentenza di arbitri non sarà soggetta all' opposizione in verun caso. 1092.

Compromesso: (15) caso di dispareri, e nomina di un terzo.

Qualora sieno divisi i pareri, gli arbitri autorizzati a nominare un terzo saranno tenuti a farlo con una decisione nella quale venga enunciata la divisione de' pareri. Se non possono convenir sulla nomina, dovranno dichiararlo nel processo verbale; ed il

terzo sarà nominato dal presidente di quel magistrato cui spetta di ordinare che venga eseguita la decisione arbitrale. A tal effetto sarà presentata una istanza dalla parte più diligente. Ne' due casi predetti gli arbitri di opinione diversa saranno tenuti a stendere distinto e motivato il loro parere o nello stesso processo verbale o in processi verbali separati. 1093.

Compromesso: (16) termine a profferirsi il giudizio del terzo arbitro:

Il terzo arbitro sarà tenuto a profferire il suo giudizio nel termine di un mese, a computare dal giorno della sua accettazione, meno che non sia stato prolungato questo termine dall' atto di nomina. Egli non potrà pronunziare, se non dopo aver conferito cogli arbitri divisi di opinione, i quali saranno citati a riunirsi a tale effetto. Se tutti gli arbitri non si riuniscono, il terzo pronunzierà solo. Se il terzo arbitro non si uniformerà al parere degli altri arbitri, potrà dare il suo avviso difforme che sarà decisivo, quante volte le parti gli abbian dato espressamente tale facoltà: altrimenti non vi sarà sentenza arbitrale, ed il compromesso resterà disciolto. 1094.

Com-

Compromesso: (17) *regole secondo le quali gli arbitri devono decidere*:

Gli arbitri ed i terzi arbitri decideranno secondo le regole del diritto, qualora il compromesso non gli abbia autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori. 1095.

Compromesso: (18) *modo da rendere esecutiva la sentenza degli arbitri*:

La sentenza degli arbitri sarà renduta esecutiva con una ordinanza del presidente del tribunal civile della provincia o valle in cui sia stata profferita. A tal effetto la minuta della sentenza sarà depositata fra tre giorni da uno degli arbitri nella cancelleria del tribunale. Se la sentenza degli arbitri sia stata profferita su di un oggetto di competenza di un giudice di circondario, l' ordinanza che la rende esecutiva, sarà pronunziata dal giudice medesimo, e la minuta sarà fra 'l termine suddetto depositata nella cancelleria della giudicatura di circondario. Se il compromesso riguarda una quistione in grado di appello, la sentenza degli arbitri debbe essere depositata nella cancelleria del tribunale o della gran Corte civile, secondo la diversa competenza: e la sentenza che la rende esecutiva, sarà rendu-

ta dal presidente del tribunale o della gran Corte civile. Qualunque istanza o procedura per le spese del deposito e pe' diritti del registro non potrà essere diretta che contra le parti. 1096.

Compromesso: (19) *modo da eseguirsi la sentenza degli arbitri*:

Le sentenze degli arbitri, anche preparatorie, non possono mandarsi ad esecuzione, che dietro una ordinanza del magistrato cui compete, in conformità dell' articolo precedente. Tale ordinanza sarà scritta in piede o al margine della originale sentenza, senza che vi sia bisogno di darne comunicazione al ministero pubblico. La spedizione della detta ordinanza si fa in seguito alla spedizione della sentenza. La cognizione di tutto ciò che è relativo alla esecuzione della sentenza, appartiene al giudice del circondario o al tribunale, o alla gran Corte il cui presidente ha rilasciato l' ordinanza. 1097.

Compromesso: (20) *contra chi le sentenze degli arbitri non possono opporsi*:

Le sentenze degli arbitri in nessun caso potranno essere opposte contra i terzi. 1098.

Compromesso: (21) *autorità innanzi a cui può appellarsi dalle sentenze degli arbitri*:

L'ap-

L'appello dalla sentenza degli arbitri sarà prodotto davanti i tribunali civili per le materie per le quali, se non vi fosse intervenuto arbitramento, sarebbero state o in prima o in ultima istanza della competenza dei giudici di circondario; e davanti le gran Corti civili per le materie tanto in prima, quanto in ultima istanza appartenute a' tribunali civili. 1099.

Compromesso: (22) regole applicabili all' esecuzione delle sentenze degli arbitri:

Le regole relative alla esecuzione provvisionale delle sentenze de' tribunali sono anche applicabili alle sentenze degli arbitri. 1100.

Compromesso: (23) condanna dell' appellante ove l' appello sia rigettato:

Se l' appello vien rigettato, l' appellante sarà condannato a quella stessa multa in cui sarebbe incorso, trattandosi di una sentenza de' tribunali ordinarj. 1101.

Compromesso: (24) ricorso per ritrattazione contro le sentenze degli arbitri:

Il ricorso per ritrattazione di sentenza può proporsi contra le sentenze degli arbitri ne' casi, e nelle forme, e fra i termini stabiliti per le sentenze de' tribunali ordinarj. Il ricor-

corso sarà prodotto davanti quel tribunale o quella gran Corte civile che sarebbe stata competente per conoscere dell'appello. 1102.

Compromesso : (25) titoli di ritrattazione di dette sentenze da non potersi allegare :

Non possono allegarsi per titoli di ritrattazione della sentenza degli arbitri, 1.° l'inosservanza delle forme ordinarie, quando le parti non avessero diversamente convenuto; 2.° se siesi pronunziato su di cose non domandate; salvo in questo caso ad agire di nullità, come nell' articolo seguente. 1103.

Compromesso : (26) casi a potersi agire di nullità della sentenza degli arbitri :

Non vi sarà bisogno nè di appello nè di ricorso per ritrattazione di sentenza ne' seguenti casi : 1.° se la sentenza è stata pronunziata senza compromesso, e fuori de' termini del medesimo; 2.° se è stata pronunziata in seguito di un compromesso nullo o spirato; 3.° se è stata pronunziata solamente da alcuni degli arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri; 4.° se è stata pronunziata da un terzo arbitro il quale abbia mancato di conferire cogli altri arbitri diversi di opinione, a tenore del disposto nell'articolo 1094. (*V. sopra* (1)); 5.° finalmen-

mente se si è pronunziato sopra cose non domandate. In tutti questi casi le parti produrranno opposizione alla ordinanza di esecuzione innanzi a quel giudice, quel tribunale o quella gran Corte civile, da cui sarà stata profferita; e domanderanno la nullità dell' atto che si è qualificato *sentenza arbitramentale*. Se il tribunale ammette o rigetta le nullità, nel prodursi l' appello da questa sentenza, si dovrà cumulare benanche l' appello in merito avverso la sentenza degli arbitri, qualora sia suscettiva di appello, e non sieno trascorsi i termini a produrlo. Il tribunale o la gran Corte civile con una medesima sentenza o decisione deciderà prima delle nullità, e quindi del merito se vi ha luogo. Non si potrà ricorrere alla suprema Corte di giustizia, che contra le sentenze o decisioni profferite da' tribunali o dalle gran Corti civili, sia in grado di ricorso per ritrattazione, sia in grado di appellazione da una *sentenza arbitramentale*. 1104.

COMUNICAZIONE: *modo da farsi quella d documenti*:

Se una delle parti domandi la comunicazione de' documenti, questa sarà fatta per mezzo della cancelleria dove i documenti reste-

steranno depositati per tre giorni; spirati i quali sarà in libertà della parte più diligente il portare di nuovo la causa all' udienza con un semplice atto di avviso, che si notificherà a' termini dell' articolo 106. (*V. citazione ne' giudicati di circondario* (7)) 117.

COMUNICAZIONI: *ove si prendono e come:*

Le comunicazioni saranno prese in cancelleria, previa la ricevuta del patrocinatore che n' esprimerà la data. 201.

COMUNI E STABILIMENTI PUBBLICI: *leggi a cui devono conformarsi per domandare e stare in giudizio:*

I comuni e gli stabilimenti pubblici, per formare una domanda e stare in giudizio, saranno tenuti a conformarsi alle leggi amministrative. 1108.

CONCILIATORE: (1) *sua udienza. V. Udienza: quella de' conciliatori.*

Conciliatore: (2) *suo rimpiazzo in caso di assenza o impedimento:*

Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato dal sindaco o dal secondo eletto del comune. 5.

Conciliatore: (3) *suo uffizio:*

L' uffizio del conciliatore sopratutto consiste nel procurare con attività che sieno spen-

te

te le inimicizie e gli odj fra gli abitanti del comune. 19.

Conciliatore: (4) *ciò che dee inoltre fare ove ne sia richiesto*:

Egli dee con eguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre tra loro le liti insorte o temute. 20.

Conciliatore: (5) *casi in cui è presunta la richiesta, e ciò che è loro vietato*:

Sarà presunta la richiesta nelle separazioni personali eseguite colle sole vie di fatto fra i conjugi, e ne' giudizj incominciati fra 'l padre e la madre ed i suoi figliuoli; fra gli avi e le avole ed i loro nipoti: ma sono loro vietate le conciliazioni che producono la legale separazione personale, o de' beni fra i conjugi, le quali si eseguiranno secondo lo stabilito ne' titoli VIII. e IX. lib. VII. delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* (*V. Separazione de' beni — Separazione personale*). Benvero nel caso di detta separazione personale il conciliatore insinuerà a' conjugi, che adiscano il presidente del tribunale. 21.

Conciliatore: (6) *quello innanzi a cui dee chiedersi lo sperimento*:

Quelli che chiedono lo sperimento, debbono

bono sempre dirigersi al conciliatore del comune in cui la parte chiamata in conciliazione ha il suo domicilio, o la sua residenza. 32.

Conciliatore : (7) ciò che gli attribuisce facoltà benchè incompetente :

La spontanea comparsa di ambe le parti che sanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, attribuisce facoltà al conciliatore, sebbene incompetente pel rispettivo loro domicilio. 33.

Conciliatore : (8) limite di sua competenza inappellabile :

Procederà inappellabilmente il conciliatore nelle azioni personali relative a' mobili che non eccedano il valor diffinitivo di ducati sei. 41.

Conciliatore : (9) azioni di cui non può conoscere :

Non può conoscere delle azioni personali dirette a conseguire un immobile. 42.

Conciliatore : (10) casi da doversi dichiarare incompetente :

Negli altri casi, niuno eccettuato in cui non fosse definito il valore dell' azione, dovrà il conciliatore, sebbene le parti consentissero, dichiararsi incompetente a giudicarne. 50.

Con-

Conciliatore : (11) *caso in cui cessa la sua giurisdizione* :

Se s'impugni di falso un atto autentico, o se una delle parti non riconosca, neghi o impugni di falso la firma dei documenti privati da cui dipende la decisione della causa, cessa la giurisdizione del conciliatore. 51.

Conciliatore : (12) *caso di sua incompetenza* :

Il conciliatore non è mai competente a procedere, quando il convenuto, benchè correo del debito, non abbia domicilio o dimora nel comune. 52.

CONCILIATORI : (1) *vigilanza a cui sono sottoposti* :

Sono sottoposti i conciliatori alla immediata vigilanza del regio procuratore civile della provincia o valle; ed a lui chiederanno gli opportuni rischiaramenti. Potrà egli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze riconoscere i registri. 17.

Conciliatori : (1) *domande che non sono delle loro attribuzioni* :

Non sono delle loro attribuzioni le domande che interessano lo Stato ed il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le corpo-

razio

razioni religiose, i minori, gl'interdetti, le eredità vacanti, i presunti assenti, o altri provveduti di curatori. 28.

CONCILIAZIONE: (1) *quando può aver luogo:*

Potrà aver luogo la conciliazione sempre che le parti possano disporre de' loro diritti, e non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni. 22.

Conciliazione: (2) ciò che è necessario in quella per le donne maritate:

E' d'uopo per le donne maritate l'intervento o consenso de' mariti, o l'autorizzazione giudiziaria: Sono eccettuate le controversie relative alla sola amministrazione de' beni parafernali, agli affari del loro traffico, se sieno autorizzate da' mariti ad esercitare pubblicamente la mercatura, ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di corpo o di beni in vigor di giudicato o di convenzione omologata. 23.

Conciliazione: (3) ciò che è necessario in quella pe' prodighi:

Per quelli che sono dichiarati prodighi, è necessario il consenso del consulente o dato in cancelleria, o con altro atto pubblico. 24.

Conciliazione: (4) quella che si può sperimentare dagli eredi presuntivi, ed altri in pos-

possesso provvisionale di beni degli assenti:

Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale de' beni degli assenti, possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o diritti immobiliari. 25.

Conciliazione : (5) quella sul falso incidente. V. Falso incidente in conciliazione.

Conciliazione : (6) termine a comparirvi:

Il termine a comparire in conciliazione è di due giorni dall' avviso. Se manca il richiedente, o la parte chiamata, o se mancano ambedue, sarà a premura dell' uno o dell' altra rinnovato l' avviso. Persistendo chiunque nella contumacia, non si adopereranno tentativi ulteriori, finchè le parti volontariamente compariscano. Sarà non però disteso atto della non comparsa. 35.

Conciliazione : (7) ciò che dee farsi allorchè non sia seguita:

Non riuscendo la conciliazione, dovrà il cancelliere notarlo nel registro. 36.

Conciliazione : (8) ciò che dee farsi allorchè sia seguita:

Qualora siensi riconciliate le dispute, se ne formerà processo verbale con esprimervi distintamente la convenzione. 37.

Conciliazione: (9) *caso da aversi per distolta*:

Se una delle parti o il suo procuratore ricusi di firmare, si avrà per distolta la conciliazione. 38.

Conciliazione: (10) *suo verbale esecutivo*:

Quando la conciliazione non oltrepassi il valore determinato di ducati sei, il processo verbale di conciliazione sarà esecutivo contra le parti intervenute, o i loro eredi, a norma di ciò che è stabilito nell' articolo 797. *delle leggi civili* (*V.* Parte I. *Erede, sua instituzione*): a qual effetto il conciliatore è autorizzato a dare la spedizione esecutiva del detto verbale nella stessa forma come nelle sentenze. Se poi l' atto di conciliazione oltrepassi il valore di ducati sei o il valore sia indefinito, o contra terzi, ancorchè abbiano causa dalle parti contraenti, l' atto di conciliazione avrà solo forza di scrittura privata. 39.

Conciliazione: (11) *suo atto avente forza di scrittura privata*. *V. sopra* (10).

Conciliazione: (12) *suo effetto quanto alla prescrizione*:

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la *prescrizione*,

ne, e fa decorrere gl' interessi; purchè la domanda a comparire in giudizio sia fatta nel corso di un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione. 40.

Conciliazione: (13) *spedizione de' giudizj contraddittorj*. *V*. *Giudizj contraddittorj conciliativi*, *loro spedizione*.

Conciliazione: (14) *caso in cui se ne avrà per abbandonata la domanda*:

Laddove venga all' udienza il convenuto, e non l' attore, si dichiarerà abbandonata la domanda; ma il contumace avrà diritto di opporsi fra lo stesso termine di tre giorni dopo la intimazione della sentenza. 79.

CONCILIAZIONI: (1) *loro procedura ne' casi non preveduti*:

Per quei casi che non sono preveduti nel libro I. del presente codice, si adatteranno le disposizioni della procedura de' giudici di circondario. 18.

Conciliazioni: (2) *azioni per le quali sono vietate*:

Sono vietate le conciliazioni per l' azione civile contra i giudici o per la loro ricusa, per la disapprovazione de' patrocinatori, per lo stato delle persone, e per le tutele. 30.

Conciliazioni : (3) loro effetto circa il corso de' giudizj :

Lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontarj, non può comunque impedire il corso de' giudizj. 31.

Conciliazioni : (4) qualità delle loro richieste :

Saranno verbali le richieste per le conciliazioni. 34.

CONCLUSIONI : (1) *esposizione di quelle del regio procuratore, e caso in cui non creda di doverle esporre :*

Se la causa è tale da esser comunicata al regio procuratore, esso esporrà le sue conclusioni all' udienza. Ove il medesimo creda di non dover affatto conchiudere, o di non dover conchiudere sopra alcuni punti della lite, il tribunale, se crederà di dover decidere sopra tutt' i punti, deciderà facendo nella sentenza menzione di tale rifiuto; e si avrà come inteso. 207.

Conclusioni : (2) caso da non doversi inserire nelle sentenze, e potersi depositare in cancelleria :

Le conclusioni del procuratore regio, quando non sia parte principale, non dovranno essere inserite nelle sentenze: benvero il medesi-

desimo potrà depositarle in cancelleria, donde le parti interessate potranno estrarne le copie. 238.

CONDANNATO IN CONTUMACIA: *sua opposizione*. *V. Opposizione quella del condannato in contumacia.*

CONFESSIONE O CONSENSO: *modo da farsi o accettarsi:*

Non sarà permesso di fare o accettare alcuna offerta, confessione o alcun consenso, senza mandato di procura speciale, sotto pena della disapprovazione. 444.

CONFRONTO DI SCRITTURE: (1) *ordinanza per eseguirsi:*

Il giudice commessario stabilirà con ordinanza il giorno per lo confronto delle scritture, e destinerà con essa un usciere per eseguire la citazione alle parti, onde comparissero davanti a lui. Questa citazione si farà ad istanza della parte più diligente, e si notificherà al patrocinatore della parte contraria, e se la medesima non ha costituito patrocinatore, al di lei domicilio. Se la parte che ha domandata la verificazione non si presenta, la scrittura sarà rigettata; ed al contrario si avrà per riconosciuta, se il reo non comparisce. In amendue i casi la sentenza sarà

 pro-

pronunziata nella prossima udienza sulla relazione del giudice commessario, senza obbligo di citazione alle parti perchè vi comparissero. Sarà permesso di far opposizione a tale sentenza. 293.

Confronto di scritture: (2) oggetto della citazione da farsi a' periti ed a' depositarj:

La parte più diligente farà citare per mezzo di usciere i periti ed i depositarj, a trovarsi sul luogo designato, nel giorno e nell' ora stabilita dal giudice commessario; i periti, ad effetto di prestar giuramento, e di procedere alla verificazione; i depositarj, ad oggetto di presentare gli scritti indubitati. Con atto di patrocinatore sarà citata l' altra parte a comparire: e di tutto verrà steso un processo verbale. Tanto di questo, quanto della sentenza, sarà data copia in estratto a' depositarj, per tutto quello che li riguarda. 298.

Confronto di scritture: (3) obbligo de' periti e delle parti:

Prestato il giuramento da' periti, e fatta ad essi la comunicazione delle scritture e dello scritto formato a dettatura, le parti dovranno ritirarsi, dopo aver fatto sul processo verbale del giudice commessario tutte quel-

quelle ricerche ed osservazioni che giudicheranno opportune. 301.

Confronto di scritture: (4) sua esecuzione:

I periti procederanno unitamente alla verificazione in cancelleria, alla presenza del cancelliere, o del giudice, se questi ha così ordinato. E se non fosse possibile di terminare in un sol giorno l' operazione intrapresa, essi la rimetteranno ad un giorno e ad un' ora certa, indicata dal giudice o dal cancelliere. 302.

Confronto di scritture: (5) ciò che dee farsi della relazione de' periti, e delle scritture, e tassa de' periti medesimi:

La relazione de' periti sarà congiunta all' originale del processo verbale disteso dal giudice commessario; nè vi sarà bisogno che essi la confermino col giuramento. Le scritture saranno restituite a' depositarj, che nel processo verbale ne daranno discarico al cancelliere. La tassa delle giornate e delle vacazioni de' periti sarà fatta nel processo verbale, e ne sarà rilasciato un mandato esecutivo contra colui che avrà chiesta la verificazione. 303.

Confronto di scritture : (6) forma della relazione de' periti :

I tre periti dovranno stendere una sola relazione motivata, e profferire a pluralità di voti un solo giudizio. Qualora esistono differenti pareri, la relazione ne conterrà i motivi; e non sarà permesso di manifestare le particolari opinioni di ciascun perito. 304.

Confronto di scritture : (7) testimonj che vi possono essere esaminati :

Potranno essere esaminati come testimonj coloro che avranno veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o che avranno notizia di fatti che possano influire nello scovrimento del vero. 305. *V. Scritture di confronto — Verificazione di scritture.*

CONSENSO O CONFESSIONE : *V. Confessione o consenso.*

CONSIGLIO DI FAMIGLIA : *(1) modo di notificarsi la nomina di un tutore non presente :*

Quando il consiglio di famiglia avrà nominato un tutore che si sia trovato presente alla deliberazione del consiglio di famiglia, la notificazione di questa nomina sarà eseguita a' termini dell'articolo 340 delle *leggi civili*.

(*V.*

(*V.* Parte I. *Tutela da conferirsi da un consiglio di famiglia*) 959.

Consiglio di famiglia : (2) ciò che si dee contenere nel verbale in caso di dispareri :

Quando le deliberazioni del consiglio di famiglia non saranno concordi, dovrà farsi menzione nel processo verbale del parere di ciascuno de' membri che lo compongono. Il tutore surrogato, il curatore ed anche i membri dell'assemblea avranno la facoltà di procedere contra la deliberazione : ed a tale oggetto formeranno una domanda contra i membri che sono stati del parere della deliberazione. 960.

Consiglio di famiglia : (3) modo da decidersi su di esso :

La causa sarà decisa sommariamente. 961.

Consiglio di famiglia : (4) ciò che dee farsi di una deliberazione soggetta ad omologazione :

In tutti i casi ne' quali si tratta di una deliberazione soggetta ad omologazione, sarà presentata una spedizione della medesima al presidente, il quale, per mezzo di sua ordinanza da apporsi in piede della deliberazione, ne commetterà la comunicazione al pubblico ministero, e deputerà un giudice per

per farne relazione in un giorno assegnato. 962.

Consiglio di famiglia: (5) conclusioni da trascriversi in piedi di detta ordinanza:

In piede di questa ordinanza il regio procuratore trascriverà le sue conclusioni; e l'originale della sentenza di omologazione sarà posto in seguito alle predette conclusioni nello stesso quaderno. 963.

Consiglio di famiglia: (6) caso in cui il tutore o altri trascuri procedere per la omologazione:

Se il tutore o qualunque altro che dee procedere per la omologazione, trascura di farlo fra 'l termine stabilito nella deliberazione, o nel corso di quindici giorni, se non è fissato alcun termine, qualunque de' membri dell' assemblea potrà domandare l' omologazione contra il tutore, ed a tutte spese del medesimo, senza diritto a costui di compensazione. 964.

Consiglio di famiglia: (7) modo da opporsi all' omologazione della deliberazione:

Quei membri dell' assemblea che crederanno doversi opporre alla omologazione, lo dichiareranno per mezzo di un atto stragiudiziale alla persona incaricata di domandarla;

la; se poi non sono stati chiamati, potranno fare opposizione alla sentenza. 965.

Consiglio di famiglia: (8) soggezione delle sentenze sulle sue deliberazioni:

Le sentenze profferite sopra le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno soggette all' appello. 966.

CONTO: (1) *citazioni a coloro che sono tenuti a renderlo:*

Le persone tenute a render conto sopra oggetti di amministrazioni loro affidate per via giuridica, saranno citate davanti gli stessi giudici che le avranno prescelte; i tutori davanti al giudice del luogo in cui la tutela sarà stata esercitata; e tutti gli altri amministratori davanti a' giudici del loro domicilio. 610.

Conto: (2) tribunale a cui dee rimandar le parti la sentenza ove si appelli da quella che rigetti la domanda per rendimento di conto:

Nel caso di appello da una sentenza la quale rigetti una domanda fatta per rendimento di conti, la decisione di appello che invalida la sentenza di prima istanza, rimanderà le parti tanto pel rendimento de' conti, quanto per lo giudizio relativo, al tribunale in

in cui la domanda era stata proposta, ovvero a qualunque altro tribunale civile indicato dalla stessa decisione. Se il conto è stato renduto e giudicato nella prima istanza, l'esecuzione della decisione di appello, quando annulla o riforma la sentenza precedente, apparterrà alla gran Corte civile che l'avrà pronunziata, o ad altro tribunale da essa destinato nella stessa decisione. 611.

Conto : (3) patrocinatore da nominarsi ove debba rendersi a più persone :

Le persone cui sarà renduto il conto, se avranno lo stesso interesse, nomineranno un solo patrocinatore; se poi discorderanno sulla scelta, il più anziano procederà a nome di tutti. Ciò non ostante, ciascuno degl' interessati potrà costituire un patrocinatore; ma le spese occasionate da questa particolar costituzione, e fatte tanto attivamente quanto passivamente, saranno a tutto suo carico. 612.

Conto : (4) termine da fissarsi nella sentenza del rendimento :

Ogni sentenza condannatoria a rendimento di conti fisserà un termine nel quale i mentovati conti dovranno rendersi, e deputerà un giudice. 613.

Con-

Conto : (5) carta del rendimento che non entra in tassa :

Se il preambolo del conto, compresa la menzione dell' atto o della sentenza che destina la persona obbligata a renderlo, e della sentenza che l' ordina, fosse più lungo di sei fogli, l' eccedente non entra in tassa. 614

Conto : (6) ciò che si deve imputare a spese comuni :

Colui che rende il conto; non imputerà a spese comuni, che quelle de' viaggi, se pure occorrono; quelle delle vacazioni pagate al patrocinatore che avrà messo in ordine le scritture del conto, le copie di prima edizione, e le altre; le spese di presentazione, e di affermazione giurata del conto. 615.

Conto : (7) ciò che dee comprendere è come dee terminare :

Il conto comprenderà l' introito e l' esito, e terminerà con una ricapitolazione del bilancio di detto introito ed esito, colla soggiunta di un capitolo particolare in cui sarà esposto quanto rimane a ricuperarsi. 616.

Conto : (8) sua presentazione, e giuramento della sua verità :

Chi

Chi rende il conto, o personalmente o per mezzo di special procuratore, dovrà presentarlo e giurarne la verità nel termine fissato, e precisamente nel giorno stabilito dal giudice commessario, in presenza di coloro cui dee rendersi, o almeno dopo essere stati essi chiamati personalmente o al loro domicilio, quando non avranno patrocinatore, o dopo la chiamata fatta al patrocinatore, ogni volta che lo avranno costituito. Spirato il termine prefisso, la parte obbligata a render conto vi sarà astretta col pignoramento e colla vendita de' suoi beni fino alla concorrenza di una somma che il tribunale col suo prudente arbitrio determinerà: sarà permesso ancora di astringerla per via di arresto personale, se il tribunale lo giudica conveniente. 617.

Conto: (9) caso da potersi chiedere un mandato esecutivo contra colui che lo ha renduto:

Prodotto e giurato il conto, se l' introito eccede l' esito, la parte cui si rende, potrà chiedere al giudice commessario un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale: nè questo atto potrà considerarsi come un' approvazione del conto. 618.

Con-

Conto : (19) sua notificazione dopo la presentazione ed il giuramento.

Dopo la esibizione ed il giuramento dato sulla verità del conto, sarà questo notificato al patrocinatore della parte cui vien renduto; ed i documenti giustificativi saranno numerati foglio per foglio, e cifrati in ogni pagina dal patrocinatore della persona che rende il conto: e se i detti documenti fossero comunicati mediante ricevuta, se ne farà la debita restituzione fra 'l termine stabilito dal giudice commessario; sotto le pene comminate nell' articolo 262. (*V. Produzioni, quelle di cui si è presa comunicazione*). 619.

Conto : (11) patrocinatore cui la notificazione dee farsi :

Se coloro cui si rende il conto, avranno costituito differenti patrocinatori, la copia e la comunicazione predetta saranno date al solo patrocinatore più anziano, purchè tutti abbiano uno stesso interesse; ed a ciascuno de' patrocinatori, quando gl' interessi sieno diversi. Se in tal giudizio intervengano creditori, essi non avranno diritto, che ad una sola comunicazione tanto del conto, quanto de' documenti giustificativi: e questa sarà

fatta

fatta dal più anziano de' patrocinatori costituiti. 620.

Conto: (12) sua discussione in contraddittorio, e verbale di essa:

Nel giorno e nell'ora indicata dal giudice commessario le parti anderanno in contraddittorio avanti di esso; e delle loro ragioni in difesa e risposte in contrario sarà fatto un processo verbale: se mai le parti non si presentassero, l'affare sarà portato all'udienza per mezzo di un semplice atto. 621.

Conto: (13) caso da dover il giudice dichiarare che ne farà relazione all'udienza:

Qualora le parti non si accordino fra loro, il giudice commessario dovrà dichiarare che egli medesimo ne farà relazione all'udienza nel giorno da lui destinato: ed in tal caso le parti saranno tenute di esservi presenti, senz'altra citazione. 622.

Conto: (14) ciò che dee comprendere la sentenza sullo stato di esso:

La sentenza profferita sullo stato de' conti comprenderà il calcolo dell'introito ed esito; e nel caso che vi sia residuo, lo fisserà con massima precisione. 623.

Conto: (15) sua revisione vietata:

Non vi sarà luogo a revisione alcuna: tut-

tuttavia nel caso di errori, di omissione, di partite false o duplicate, sarà permesso alle parti di promuovere nuove domande avanti gli stessi giudici. 624.

Conto: (16) caso da farsene relazione all'udienza, e suoi effetti:

Se la persona cui dee rendersi il conto, non comparisce, il giudice commessario dovrà farne relazione nel giorno da lui designato. Saranno approvati nel conto tutti gli articoli giustificati. La parte che lo rende, qualora apparisca debitore, potrà custodire il residuo senza interesse; e se non si tratti di un conto di tutela, presterà cauzione, quando non preferisca di mettere in deposito la somma residuale. 625.

CONTRIBUTO: *V. Distribuzione per contributo.*

CONTUMACIA: (1) *sua dichiarazione, ed effetto di essa:*

La contumacia sarà dichiarata all' udienza dietro la chiamata della causa. E l'effetto di questa dichiarazione sarà che si giudichi coerentemente alle conclusioni della parte che la richiede, se queste saranno trovate giuste e ben verificate. Nondimeno i giudici potranno o farsi lasciare le carte giusti-

ficative; per pronunziare la sentenza nella prossima udienza, o delegare un giudice, il quale in un giorno stabilito ne faccia relazione. Nel caso della contumacia di parte, l' istruzione per iscritto non avrà luogo, 244.

Contumacia: (2) termine dopo il quale vi s' incorre, ove più persone sieno citate a termini differenti:

Allorchè diverse persone saranno citate a differenti termini per un oggetto medesimo, non incorre alcuna di esse la contumacia, se non dopo la scadenza del termine più lungo. 245.

Contumacia: (3) caso della sua riunione:

Se di due o di più persone citate, l' una è contumace, e l' altra comparisce, l' effetto della contumacia sarà riunito, e la sentenza di riunione sarà notificata alla parte contumace; per mezzo di un usciere che verrà destinato. La notificazione dovrà contenere la intimazione a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi; ed il giudizio si terminerà con una sola sentenza non soggetta ad opposizione. 247.

Contumacia: (4) sua dichiarazione contra l' attore, ed effetto di essa:

Il reo che avrà costituito patrocinatore, po-

potrà, senza aver presentato le sue difese, citare all' udienza con un solo atto, ed ottenere la dichiarazione di contumacia contra l'attore, il di cui patrocinatore non comparisce. Sarà effetto di sì fatta contumacia, che il reo rimanga assoluto dall' azione proposta, ed indennizzato delle spese sofferte. La sentenza sarà suscettiva di opposizione. 248.

Contumacia: (5) *caso da non potersene chiedere alcuna dichiarazione*:

Se i termini delle citazioni a difesa non sono spirati contemporaneamente a quello della domanda principale, non potrà chiedersi alcuna dichiarazione di contumacia contra il reo principale; purchè questi, prima di spirare il termine, abbia dichiarato con un atto di patrocinatore a patrocinatore di aver già fatta la domanda di garentia. Ma se, dopo spirato il termine per la citazione in garentia, il reo non giustifica la sua domanda di garentia, dovrà procedersi alla sentenza sulla istanza principale dell' attore: e se consta d' altronde che non è stata fatta la domanda di garentia allegata dal reo, esso verrà condannato a' danni ed agl' interessi. 273. *V. Sentenza in contumacia*.

CONTUMACIA RIUNITA: *V. Sentenza diffinitiva* (5).

CONVENUTO: (1) *notifica delle sue difese e ciò che esse devono contenere:*

Fra quindici giorni a contare da quello della costituzione, il reo farà notificare le sue difese firmate dal suo patrocinatore. Esse conterranno l'offerta di comunicazione de' documenti giustificativi, o in modo amichevole tra patrocinatore e patrocinatore, o per mezzo della cancelleria. 171.

Convenuto: (2) effetto della omessione dell' anzidetta notifica:

Se il reo non avrà notificato le sue difese nel termine di quindici giorni, l'attore potrà insistere per l'udienza con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore. 173.

CREDITORI: *loro graduazione. V. Graduazione de' creditori.*

D A

DANNI ED INTERESSI. *V. Sentenza, quella di condanna a' danni ed interessi.*

Danni ed interessi: (1) caso da doverne l'attore fare nota specifica, e notificarla:

Allor quando il giudicato non avrà fissato la

la quantità de' danni e degl' interessi, l' attore ne farà la nota specifica, e la notificherà al patrocinatore del reo, se ne ha costituito; ed i documenti giustificativi saranno comunicati o con ricevuta del patrocinatore, o per mezzo della cancelleria. 606.

Danni ed interessi: (2) restituzione di documenti da farsene dal reo e loro offerta:

Il reo fra 'l termine prescritto negli art. 192 e 193 (*V. Istruzione in iscritto* (3) (4)), e sotto le pene ivi comminate, sarà tenuto a restituire i detti documenti, ed a fare all' attore, nello spazio di otto giorni dopo che sarà spirato il termine, l' offerta di quella somma che vorrà pagare a titolo di danni ed interessi: diversamente, la causa sarà portata all' udienza per mezzo di un semplice atto; ed egli sarà condannato a pagare tutta la somma espressa nella dichiarazione, se questa sarà riconosciuta giusta e ben fondata. 607.

Danni ed interessi: (3) condanna dell' attore ove l' offerta da lui non accettata sia giudicata sufficiente:

Se poi le offerte non accettate dall' attore saranno giudicate come sufficienti, il mede-

simo verrà condannato nelle spese dal giorno della offerta in avanti. 608.

DEBITORE: *caso da non poter ottenere nè godere alcuna dilazione da' tribunali:*

Il debitore non potrà ottenere una dilazione, nè godere di quella che gli fosse stata accordata, se i di lui beni saranno venduti ad istanza di altri creditori; se troverassi in istato di fallimento, di contumacia o di arresto; e finalmente se per fatto suo avrà diminuito le cautele date per contratto al suo creditore. 218.

DECLINATORIA DEL FORO: *caso da intentarsene l'azione:*

Se il tribunale è incompetente per ragione della materia dedotta in lite, qualunque sia lo stato della causa, sarà permesso d'intentar l'azione declinatoria del foro; e quando anche non venga intentata, il tribunale dovrà di proprio uffizio rimettere la causa ove sarà di ragione. 264.

DENEGATA GIUSTIZIA: *V. Giustizia: caso in cui si ha per denegata.*

DEPOSITARIO: (1) *ciò che è vietato a quello de' mobili pignorati, e sotto quale pena:*

Il depositario non può servirsi delle cose pi-

pignorate, nè affittarle, nè darle in prestito, sotto pena di esser privato delle spese della custodia, ed obbligato a pagare i danni e gl' interessi, anche per via di arresto personale. 693.

Depositario: (2) conto a suo carico, ove gli oggetti pignorati abbiano prodotto rendita o profitto:

Se gli oggetti pignorati hanno prodotto qualche rendita o profitto, il depositario è tenuto a renderne conto, anche sotto pena di arresto personale. 694.

Depositario: (3) caso da poter domandare la sua esonerazione:

Egli può domandare di essere esonerato dalla custodia, qualora la vendita non sia stata effettuata nel giorno stabilito dal processo verbale, e non risulti alcun ostacolo che l'abbia impedita. In caso d'impedimento, egli potrà chiedere la sua esonerazione due mesi dopo il pignoramento, salvo al creditore pegnorante di far nominare un altro depositario. 695.

Depositario: (4) modo da chiedere di essere esonerato:

Il depositario chiederà di essere esonerato, citando il creditore ed il debitore a compa-

rire in via di sommaria esposizione avanti al giudice del luogo ove sarà stato fatto il pignoramento; e se egli ottiene di essere esonerato, dovrà procedersi prima di tutto alla ricognizione degli effetti pignorati, chiamate le parti. 695.

DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA. *V. Contumacia* (1).

DIFESA: (1) *quella delle parti nell' udienza:*

Le parti assistite da' loro patrocinatori potranno difendersi da se stesse. Ciò non ostante il tribunale avrà la facoltà d' interdire loro questo diritto, se riconosce che la passione o la inesperienza impedisce ad esse di trattare la loro causa colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per la istruzione de' giudici. 180.

Difesa: (2) *persone che non possono incaricarsene*:

Le parti non potranno incaricare della loro difesa, sia verbale, sia scritta, i giudici in attività di servizio, i regj procuratori generali, i procuratori regj ed i loro sostituti, sebbene in tribunali diversi da quelli ove essi esercitano le loro funzioni, anche a titolo di consultazione. Potranno nondimeno i giudici, i regj procuratori generali, i pro-

i procuratori regj ed i loro sostituti trattare in qualsivoglia tribunale le loro cause personali, quella delle loro mogli, de' loro consanguinei o affini in linea retta, e quelle de' loro pupilli. 181.

DIFESE: *quelle del reo convenuto. V. Convenuto, sue difese.*

DILAZIONE: (1) *come devono accordarla i tribunali, ove loro è permesso:*

Quando i tribunali possono concedere una dilazione alla esecuzione delle loro sentenze, dovranno farlo nella sentenza medesima con cui pronunzieranno della causa in merito, ed esprimeranno in essa i motivi della dilazione accordata. 216.

Dilazione: (2) *giorno da cui dee decorrere*:

La dilazione decorrerà dal giorno della sentenza, se questa sarà pronunziata in contraddittorio; se in contumacia, dal giorno della notificazione di essa. 217.

DISAPPROVAZIONE: (1) *modo da intentarsi quella di una confessione o di un consenso di patrocinatore*:

La disapprovazione sarà intentata nella cancelleria del tribunale competente, per mezzo di un atto firmato dalla parte, o da qua-

qualcuno munito di sua procura speciale ed autentica. L'atto conterrà le ragioni, le conclusioni e la costituzione di patrocinatore. 445.

Disapprovazione: (2) *caso da notificarsi per mezzo di un atto di patrocinatore*:

Se la disapprovazione viene intentata nel corso di una causa tuttavia pendente, sarà notificata per mezzo di un atto di patrocinatore non solamente al patrocinatore contra il quale è diretta, ma anche agli altri patrocinatori della causa: e tale notificazione avrà il valore di una citazione per opporsi alla disapprovazione. 446.

Disapprovazione: (3) *caso da notificarsi al domicilio del patrocinatore, o a' di lui eredi, ed alle parti interessate*:

Se il patrocinatore non esercita più le sue funzioni, la disapprovazione sarà notificata per atto di usciere al di lui domicilio: se poi fosse morto, dovrà notificarsi a' di lui eredi, con citazione a comparire davanti il tribunale in cui pende la questione, ed alle parti che sono interessate nella causa; con atto di patrocinatore a patrocinatore. 447.

Disapprovazione: (4) *tribunale innanzi a cui deve dedursene la istanza*:

La

La istanza per la disapprovazione sarà sempre dedotta avanti il tribunale in cui fu fatta la procedura disapprovata, benchè la causa, nel corso della quale essa viene intentata, penda in un tribunale diverso. Le parti interessate nella causa principale dovranno aver notificazione della predetta istanza, ed esser chiamate nel giudizio di essa. 448.

Disapprovazione: (5) suoi effetti quanto alla causa principale:

Sotto pena di nullità sarà sospesa ogni procedura, come pure la sentenza sulla causa principale, finchè non sia pronunziato sulla intentata disapprovazione. Tuttavia sarà permesso di ordinare che la parte disapprovante faccia giudicare la sua domanda fra un termine da stabilirsi, colla *comminazione*, che altrimenti sarà proceduto com' è di ragione. 449.

Disapprovazione: (6) caso da portarsene la istanza al tribunale del reo:

Allora quando la disapprovazione risguardi un atto su cui non pende causa, ne sarà portata la istanza al tribunale del reo. 450.

Di-

Disapprovazione: (7) comunicazione da farsene al pubblico ministero:

Qualunque istanza per disapprovazione sarà comunicata al ministero pubblico. 451.

Disapprovazione: (8) effetti della sua ammessione:

Quanto la disapprovazione vien dichiarata legittima, la sentenza, o le parti della sentenza relativa a' capi che hanno dato luogo alla disapprovazione, saranno annullate, e dovran considerarsi come non iscritte. Il patrocinatore disapprovato sarà condannato in vantaggio dell' attore e delle altre parti a tutt' i danni ed interessi; e potrà essere eziandio punito di sospensione, e processato per vie straordinarie, secondo la gravità del caso, e la natura delle circostanze. 452.

Disapprovazione: (9) suoi effetti nel caso di rigetto:

Se la disapprovazione sarà rigettata, nel margine dell' atto che la contiene, sarà fatta menzione della sentenza che la rigetta; e l' autore potrà essere condannato a vantaggio del disapprovato e delle altre parti in que' danni e quelle riparazioni che saranno di ragione. 453.

Di-

Disapprovazione : (10) caso d' inammessibilità della sua istanza :

La disapprovazione promossa in occasione di una sentenza passata in cosa giudicata, non sarà ammessibile dopo otto giorni, a contare da quello in cui la sentenza dovrà considerarsi come eseguita, a' termini dell' articolo 253. (*V. Sentenza da aversi per eseguita*) 454.

DISCIPLINA ED ORDINE DE' TRIBUNALI: *V. Spese, loro tassa.*

DISTRIBUZIONE : *quella del prezzo della vendita di un sequestro. V. Vendita e distribuzione del prezzo.*

DISTRIBUZIONE PER CONTRIBUTO : *(1) deposito da farsi del denaro sequestrato e ritratto dalle vendite, che non basti per pagare tutti i creditori :*

Se per pagare i creditori non basta il danaro sequestrato o quello ritratto dalle vendite, e se il debitore ed i creditori non si accordino fra loro, l' uffiziale che avrà eseguita la vendita, dovrà negli otto giorni seguenti depositare, con riserva di tutte le opposizioni, la somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese da lui fatte, secondo la tassa fissata dal giudice nell' originale del proces-

cesso verbale. Sarà fatta menzione nelle spedizioni di questa tassa. 740.

Distribuzione per contributo: (2) registro da tenersene in cancelleria:

Sarà tenuto in cancelleria un registro delle distribuzioni da farsi per contributo, sul quale il presidente deputerà un giudice dietro la istanza del creditor pegnorante, o della parte più diligente in di lui mancanza. Tale istanza verrà fatta per mezzo di una semplice annotazione inserita nel registro. 741.

Distribuzione per contributo: (3) citazione da farsi a' creditori per produrre i loro documenti:

Spirato il termine sopra stabilito (1), i creditori saranno citati in forza di una ordinanza del giudice commessario a produrre i documenti del loro credito, ed il debitor principale a prenderne comunicazione, ed a contraddire, se vi è luogo. 742.

Distribuzione per contributo: (4) termine a prodursi i documenti da' creditori opponenti alla domanda di essere collocati:

Fra un mese a computar dal giorno della citazione, i creditori che avranno fatto qualche opposizione nelle mani del creditore pegnorante, ovvero in quelle dell' uffiziale che

avrà

avrà eseguito la vendita, dovranno, sotto pena di esclusione, produrre nelle mani del giudice commessario i loro documenti per mezzo di un atto, il quale contenga la domanda di essere collocati nel numero de' creditori, e di costituir patrocinatore. Questa costituzione di patrocinatore non sarà necessaria, allorchè si agirà innanzi ad un giudice di circondario. 743.

Distribuzione per contributo: (5) *ciò che l' anzidetto atto dee contenere*:

Il medesimo atto dovrà contenere i titoli di privilegio. Nondimeno il proprietario potrà far citare per via di sommaria esposizione innanzi al giudice commessario il debitor principale ed il patrocinatore più anziano; ovvero, trattandosi innanzi al giudice di circondario, dovrà citare il debitore principale ed i creditori, affinchè sia pronunziato preliminarmente sopra il suo privilegio in causa di pigioni che gli sieno dovute. 744.

Distribuzione per contributo: (6) *spese del giudizio da preferirvisi*:

Le spese del giudizio saranno desunte come privilegiate avanti qualunque altro credito, eccettuato quello delle pigioni dovute al proprietario. 745.

i-D

Distribuzione per contributo: (7) *termine da scriversi lo stato delle distribuzioni, e notificarsi*:

Spirato il termine di sopra esposto, ed anche prima se pure i creditori avranno fatto le loro produzioni, il giudice commessario scriverà in seguito dello stesso processo verbale lo stato delle distribuzioni, secondo i documenti prodotti: ed il creditore instante per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore dovrà notificare ai creditori che avranno prodotto i loro documenti, ed al debitor pignorato, che è chiuso il processo verbale, e citare nel tempo stesso il mentovato debitore a prenderne comunicazione, ed a contraddire nel termine di quindici giorni. Le notificazioni anzidette innanzi ai giudici di circondario saran fatte personalmente a' creditori, ed al debitor pignorato: il termine a contraddire sarà di otto giorni. 746.

Distribuzione per contributo: (8) *caso da non potersi più contraddire allo stato delle distribuzioni*:

Tralasciando i creditori ed il debitore pignorato di prendere la detta comunicazione dalle mani del giudice commessario nel termine

mine indicato, resteranno esclusi dal diritto di contraddire, senza bisogno di nuova citazione e sentenza. Non sarà fatta discussione alcuna, qualora non vi sia luogo a contendere. 747.

Divisione per contributo: (9) *chiusura del processo verbale ed ordini del pagamento*:

Non essendovi alcuna opposizione, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale, pronunzierà sulla distribuzione del denaro, ed ingiungerà al cancelliere di rilasciare gli ordini di pagamento a' creditori, purchè affermino con giuramento la verità de' loro crediti. 748.

Distribuzione per contributo: (10) *caso da rimettersi la decisione all' udienza*:

Se insorgano difficoltà, il giudice commessario rimetterà la decisione di esse all' udienza: e questa sarà domandata dalla parte più diligente per mezzo di un semplice atto di patrocinatore, senza bisogno di altra procedura. I giudici di circondario ne' casi di queste difficoltà potranno aggiornare la causa, tenendone avvisate le parti, a' termini dell' articolo 115. (V. *Udienza de' giudici di circondario*) 749.

Distribuzione per contributo: (11) *credito-*

 ri

ri da esser soli in causa nel caso di controversia :

Il creditore che ha promosso controversia, e colui contra il quale è diretta, il debitore pignorato, ed il più anziano patrocinatore degli opponenti, che rappresenterà ancora il creditore instante nella procedura principale, ovvero i creditori innanzi a' giudici di circondario, saranno soli in causa. Il creditore instante non potrà intervenirvi come tale. 750.

Distribuzione per contributo: (12) *modo da pronunziarsene la sentenza :*

Sarà pronunziata la sentenza nel tribunale civile dietro alla relazione del giudice commessario. 751.

Distribuzione per contributo: (13) *termine a produrre l' appello dalla suddetta sentenza :*

Dovrà interporsi l' appello da questa sentenza nel termine di dieci giorni dalla notificazione fattane al patrocinatore : l' atto di appellazione sarà notificato al domicilio del patrocinatore, e conterrà la citazione, e la esposizione de' motivi di gravame. Si procederà in questo appello nelle forme stabilite per le materie sommarie. Non sarà permesso di citare nel detto appello, che le parti indicate

dicate nell' art. 750. (V. *sopra* (11)). Nelle giustizie di circondario il termine ad appellare correrà dalla notifica della sentenza fatta alla parte principale. Spirato il termine per appellazione; ed in caso di appello, dopo la notifica della decisione della gran Corte, fatta al domicilio del patrocinatore, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale, com' è disposto nell' art. 748. (V. *sopra* (9)). Lo stesso farà il giudice di circondario negli affari di sua competenza, spirati i termini ad appellare. 752.

Distribuzione per contributo: (14) termine a potersi rilasciare gli ordini di pagamento:

Otto giorni dopo che sarà stato chiuso il processo verbale, il cancelliere rilascerà gli ordini di pagamento a' creditori, ricercando da ciascuno di essi il giuramento sulla verità del rispettivo credito. 653.

Distribuzione per contributo: (15) giorno da cui cesseranno gl' interessi delle somme assegnate per la distribuzione:

Gl' interessi delle somme assegnate per la distribuzione cesseranno dal giorno in cui sarà chiuso il processo verbale della medesima distribuzione, se pure non insorga qual-

 che

che richiamo: in tal caso cesseranno dal giorno in cui il giudice ingiungerà al cancelliere di rilasciare gli ordini di pagamento a' creditori. 754.

DIVISIONE GIUDIZIALE: (1) *parte che deve introdurne la istanza*:

Quando ne' casi contemplati negli art.742 e 757 delle *leggi civili* (V. *Parte* 1. *Divisione ereditaria, sua azione e forma*) la divisione dovrà eseguirsi giudizialmente, la parte più diligente dovrà introdurre la istanza. 1042.

Divisione giudiziale: (2) *caso di concorrenza nel proseguimento del giudizio*:

In concorrenza di due attori, il proseguimento del giudizio appartiene a quello che prima dell' altro avrà fatto apporre il *visto* dal cancelliere del tribunale sull' originale della sua dimanda: il *visto* avrà la data del giorno e dell' ora. 1043.

Divisione giudiziale: (3) *tutore da assegnarsi al minore che vi abbia interesse*:

Il tutore speciale e particolare da assegnarsi ad ogni minore che abbia interessi opposti nella divisione, sarà nominato, secondo le regole contenute nel titolo del *Consiglio di famiglia*. 1044.

Divi-

Divisione giudiziale: (4) *ciò che dee contenere la sentenza sulla dimanda di essa*:

La sentenza stessa che pronunzierà sulla istanza di divisione, dovrà, se pure vi è luogo, incaricarne un giudice, a tenore dell' art. 742. delle *leggi civili* (V. Parte I. *Divisione ereditaria, sua azione e forma*), ed ordinare che gli stabili, essendovene, sieno stimati dai periti nella maniera stabilita nell'art. 743 delle medesime *leggi civili*. 1045.

Divisione giudiziale: (5) *ciò che il tribunale pronunziando sulla domanda deve colla stessa sentenza ordinare*:

Il tribunale pronunziando su questa domanda, dovrà colla sentenza stessa ordinar la divisione, se può aver luogo, o la vendita per la via d' incanto da farsi o davanti un individuo del tribunale o davanti un notajo. 1046.

Divisione giudiziale: (6) *procedimento alle nomine, alla prestazione del giuramento, ed alle relazioni de' periti*:

Si procederà alle nomine, alla prestazione del giuramento, ed alle relazioni de' periti, secondo le formalità stabilite nel titolo *delle relazioni de' periti* (V. *Periti*). Nondimeno quando tutte le parti saranno maggiori, si po-

potrà nominare un solo perito, qualora esse vi acconsentano. 1047.

Divisione giudiziale: (7) *omologazioni delle relazioni de' periti, e formalità da osservarsi nella vendita*:

L'attore per mezzo di una istanza contenente le semplici conclusioni, e fatta da patrocinatore a patrocinatore, domanderà che sieno omologate le relazioni de' periti. Si dovranno praticare, quanto alla vendita, le formalità prescritte nel titolo *della vendita de' beni stabili*, aggiungendo nel quaderno delle condizioni per la vendita il nome e cognome, il luogo di dimora e la professione dell' attore; il nome e cognome, ed il luogo ove dimora il suo patrocinatore; i nomi, ed i cognomi, ed i domicilj, e le professioni de' concorrenti all' incanto. Una copia del quaderno delle condizioni della vendita sarà notificata per mezzo di un semplice atto a' patrocinatori de' concorrenti all' incanto fra 'l termine di otto giorni da quello del deposito fatto nella cancelleria, o nelle mani del notajo. 1048.

Divisione giudiziale: (8) *modo da risolversi le difficoltà che possono insorgere sul quaderno delle condizioni per la vendita*:

Le

Le difficoltà che potessero insorgere sul quaderno delle condizioni per la vendita, saranno risolute nella udienza, senz' alcuna dimanda, e sopra un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore. 1049.

Divisione giudiziale : (9) caso da non devenirsi all' incanto :

Quando la situazione degli stabili avrà dato luogo a più perizie distinte, ed ogni stabile sarà stato dichiarato non suscettivo di divisione, non si deverrà nondimeno all' incanto, qualora dal confronto delle relazioni risulti che la totalità degli stabili può comodamente dividersi. 1050.

Divisione giudiziale : (10) porzioni da farsi da' periti, e loro estrazioni :

Se la istanza non riguarda che la divisione di uno o di più stabili, intorno a' quali sieno già liquidati i diritti delle parti interessate, i periti, procedendo alla stima, formeranno le porzioni ne' modi stabiliti dall' art. 389. delle *leggi civili* (V. Parte I. *Divisione ereditaria*); e dopo che sarà stata omologata la loro relazione, le porzioni saranno estratte a sorte o davanti al giudice commessario, o davanti ad un notajo a ciò destinato dal tribunale. 1051.

Divisione giudiziale : (11) *modo da farsi la divisione in tutti gli altri casi* :

Negli altri casi l' attore farà citare i condividenti a comparire nel giorno indicato innanzi al giudice commessario, il quale rimetterà le parti avanti un notajo da eleggersi fra loro, se possono o vogliono convenirne, o nel caso contrario da nominarsi di uffizio dal tribunale. Innanzi al notajo le parti deveranno a' conti, alle collazioni, alla formazione delle masse, alle prelevazioni, alla composizione delle rispettive porzioni ereditarie ed alla somministrazione, conforme viene ordinato nell' art. 747. delle *leggi civili* (V. Parte I. *Divisione ereditaria* ; *sua azione e forma*). Le stesse regole saranno osservate dopo la vendita all' incanto, qualora il prezzo dell' aggiudicazione debba confondersi con altri oggetti in una massa comune di divisione, per bilanciare le diverse porzioni. 1052.

Divisione giudiziale : (12) *procedimento del notajo deputato* :

Il notajo deputato procederà solo, senza l' assistenza di un secondo notajo, o di testimonj : se avanti di lui le parti si fanno assistere da un consulente, gli onorarj dovuti a costui non entreranno nelle spese di divisione,

ne, ma saranno a carico delle mentovate parti. Nel caso contemplato nell'art. 756 delle *leggi civili* (V. *come sopra*) il notajo scriverà in un processo verbale separato le difficoltà e le deduzioni delle parti, e rimetterà questo processo nella cancelleria, per esservi conservato. Se il giudice commessario rimette le parti all' udienza, l' indicazione del giorno in cui dovranno comparire, terrà luogo di citazione per le medesime. Non sarà fatta alcuna intimazione a comparire avanti al giudice, ovvero all' udienza. 1053.

Divisione giudiziale: (13) caso da farsi le porzioni da uno de' coeredi:

Quando la massa da dividersi, le collazioni e prelevazioni da farsi da ciascuna delle parti interessate, saranno di già stabilite dal notajo, secondo gli articoli 748. 749. e 750 delle *leggi civili* (V. Parte I. *Divisione ereditaria, sua azione e forma*), le porzioni saranno fatte da uno de' coeredi, se tutti sono maggiori, se concordano sulla elezione, e se quello che è stato eletto s'incarica della commessione: in caso diverso il notajo rimetterà le parti avanti al giudice commessario, senza bisogno di alcun' altra procedura; e questi deverrà alla nomina di un perito. 1054.

Divi-

Divisione giudiziale : (14) procedimento del coerede eletto per far le porzioni :

Il coerede *eletto* dalle parti, ovvero il perito nominato per formar le porzioni, vi procederà per mezzo di una relazione che sarà rimessa al notajo, e trascritta da questo in seguito delle precedenti operazioni. 1055.

Divisione giudiziale : (15) chiusura del processo verbale :

Fissate le porzioni e decise le controversie che potessero essere insorte sulla formazione di esse, l'attore farà intimare i condividenti a trovarsi nello studio del notajo in un giorno indicato, per assistere all'atto col quale sarà chiuso il processo verbale, per sentirne la lettura e firmarlo con esso, se possono e vogliono. 1056.

Divisione giudiziale : (16) omologazione del processo verbale :

Il notajo rimetterà la copia autentica del processo verbale di divisione alla parte più diligente, per procurarne la omologazione dal tribunale; e questo, presenti o citate le parti, se tutte non hanno assistito all'atto col quale sarà stato chiuso il processo verbale, dovrà, se vi è luogo, omologar la divisione sulla relazione del giudice commessa-

rio,

rio, e sulle conclusioni del regio procuratore, allorchè la qualità delle parti richiederà il di lui ministero. 1057.

Divisione giudiziale: *(17) ciò che dee ordinare la sentenza di omologazione:*

La sentenza di omologazione ordinerà l' estrazione a sorte delle porzioni o avanti al giudice commessario, o avanti al notajo, il quale, seguita la detta estrazione, dovrà farne immediatamente il rilascio alle parti. 1058.

Divisione giudiziale: (18) estratti del processo verbale da rilasciarsi:

Tanto il cancelliere, quanto il notajo dovranno rilasciare, o in tutto o in parte, quegli estratti del processo verbale, che saranno richiesti dalle parti interessate. 1059.

Divisione giudiziale: *(19) altri atti a' quali sono adattabili le sue formalità*:

Le formalità di sopra stabilite saranno osservate nella vendita all' incanto, e nelle divisioni tendenti a far cessare la comunione, allora quando vi saranno interessati i minori, o altre persone che non godono ancora un libero esercizio de' loro diritti civili. 1060.

Divisione giudiziale : (20) facoltà de' comproprietarj o coeredi :

Quando poi i comproprietarj o coeredi saran-

rannò tutti maggiori, ammessi al godimento de' diritti civili, presenti o legittimamente rappresentati, potranno attenersi alle vie giudiziali, abbandonarle in qualsivoglia stato di causa, ed accordarsi a procedere in quella maniera che più crederanno di loro interesse. 1061.

DOCUMENTO: (1) *termini a prenderne comunicazione dopo il suo deposito*:

Nel termine di tre giorni dal deposito del documento, il reo potrà prenderne comunicazione in cancelleria, senza trasportarlo altrove. Nell' atto di tal comunicazione il documento verrà cifrato in ogni pagina da esso, o dal suo patrocinatore, o da qualche altro che egli abbia munito di sua special procura; ed il cancelliere ne stenderà processo verbale. 292.

Documento: (2) *caso di multa per colui che l' ha impugnato*:

Se è provato che il documento è scritto o firmato da colui che lo ha impugnato, esso sarà condannato ad una multa di ducati quaranta, ed alla rifazione di tutte le spese, e di tutt' i danni ed interessi a favore dell' altra parte. 307.

DOCUMENTI: (1) *quelli da unirsi all' atto di*

to di citazione: V. *Atto di citazione* (3).

Documenti: (2) *giorno in cui nelle conciliazioni devono essi o i testimonj esser prodotti*:

Nel giorno destinato per la comparsa dovranno entrambe le parti produrre i documenti o i testimonj. L'uno e l'altro ne sarà avvertito dal cancelliere, cioè l'attore quando chiede l'udienza, ed il convenuto nell'avviso che riceve a comparire. 57.

Documenti: (3) *uso degli anzidetti documenti*:

Si esamineranno dal conciliatore i documenti rispettivi, e si sentiranno le parti in contraddizione. 68.

Documenti: (4) *caso da esaminarsi quelli del solo attore*:

Se comparisce il solo attore, si farà l'esame de' suoi documenti o testimonj. 74.

Documenti: (5) *termini a chiedersene comunicazione ne' tribunali civili*:

Le parti con un semplice atto da patrocinatore a patrocinatore potranno chieder comunicazione de' documenti prodotti contro di esse nel termine di tre giorni dalla notificazione o produzione de' medesimi. 282.

Docu-

Documenti: (6) modo da farsene la comunicazione:

La comunicazione sarà fatta fra' patrocinatori, mediante ricevuta, o per mezzo di deposito fatto in cancelleria. I documenti non potranno essere trasportati fuori di essa, qualora sieno originali, o la parte, alla quale appartengono, non vi presti consenso. 283.

Documenti: (7) termine a potersi ritenere dopo la comunicazione:

Il termine, dentro cui potranno ritenersi i documenti comunicati, sarà stabilito nella ricevuta del patrocinatore, o nella sentenza che lo avrà ordinato. Se non viene fissato in altro modo, questo termine sarà di tre giorni. 284.

Documenti: (8) pena di colui che oltre il suddetto termine non li restituisca:

Se dopo lo spirare del termine, il patrocinatore non ha restituito i documenti, in conseguenza di una semplice istanza, ed anche di una memoria della parte, sarà dato ordine per la immediata restituzione di essi, sotto pena di personale arresto. Inoltre egli sarà condannato a pagare all' altra parte a titolo di danni ed interessi la somma di carlini dodici per ogni giorno di ritardo, a compu-

putare dal giorno della notificazione dell' ordine predetto, oltre alle spese della istanza e della ordinanza, le quali non potrà ripetere dal suo costituente, 285.

Documenti: (9) *modo da giudicarsi l' incidente in caso di opposizione*:

In caso di opposizione l' incidente sarà giudicato sommariamente. Se il patrocinatore succumbe, verrà condannato personalmente nelle spese del giudizio incidente, ed anche in quei maggiori danni, interessi e pene che saranno di ragione, secondo la natura delle circostanze. 286.

Documenti: (10) *uso da farsene dopo la sentenza*.

Dopo la sentenza il giudice relatore dovrà rimettere i documenti in cancelleria. Egli cancellerà la sua firma nel registro delle produzioni, e non sarà più risponsabile di essi. 209.

Documenti: (11) *obbligo de' patrocinatori nel ritirarli in discarico del cancelliere*:

I patrocinatori, ritirando i documenti, dovranno sottoscriversi nel margine del registro, e tanto basterà per discarico del cancelliere. 210.

DOMANDA IN GARANTIA: *V. Garante* (2)

DOMANDE INCIDENTI: *modo da farsi e decidersi*: V. *Incidenti*.

DONNE MARITATE: *loro conciliazioni*. V. *Conciliazione*. (2)

E C

ECCEZIONI DILATORIE: (1) *modo e tempo da proporsi*:

L'eccezioni dilatorie dovranno proporsi tutte simultaneamente, e prima di qualunque difesa sul merito. Nondimeno le conclusioni da portarsi all'udienza, conterranno subordinatamente le ragioni sul merito, in conformità dell'articolo 266. (V. *Remissione di causa*). 280.

Eccezioni dilatorie: (2) *persone che possono differire a produrle, e sino a quando*:

L'erede, la vedova, e la donna separata di beni potranno differire a produrre le loro eccezioni dilatorie dopo la scadenza del termine assegnato per fare inventario e deliberare. 281.

EFFETTI PIGNORATI: (1) *ciò che su di essi è permesso in un secondo pignoramento*:

Se nel presentarsi ad oggetto di procedere ad

ad un pignoramento, l'usciere ne troverà già fatto un altro, e stabilito un depositario, egli non potrà fare sulle cose pignorate un nuovo pignoramento; ma potrà devenire alla ricognizione de' mobili ed effetti sul processo verbale che il depositario sarà tenuto di presentargli. Egli pignorerà gli effetti omessi, e citerà il primo creditore pignorante a vender tutto nel termine di otto giorni. Il processo verbale di ricognizione equivarrà ad una opposizione sul danaro da ricavarsi dalla vendita. 702.

Effetti pignorati; (2) *effetti dell' omessione dell' anzidetta vendita nel termine fissato*:

Qualora il debitor pignorante non faccia eseguire la vendita nel termine fissato qui appresso, qualsivoglia opponente munito di un documento esecutivo, dopo aver preventivamente citato il creditor pignorante, senza bisogno di formare una domanda per essergli surrogato, potrà far procedere alla ricognizione degli effetti pignorati sulla copia del processo verbale dell' esecuzione, che il depositario sarà tenuto di presentargli, ed in seguito alla vendita. 703.

Effetti pignorati: (3) *termine da correre*

 dal-

dalla notificazione alla vendita :

Correranno almeno otto giorni fra la notificazione del pignoramento al debitore, e la vendita degli effetti pignorati. 704.

Effetti pignorati: (4) *caso da doversi fare una nuova notificazione :*

Procedendosi alla vendita in un giorno diverso da quello indicato dalla notificazione, dovrà citarsi di nuovo il debitore pignorato con un giorno d' intervallo, più un altro giorno per ogni spazio di quindici miglia in ragione della distanza del suo domicilio e del luogo in cui dovrà eseguirsi la vendita. 705.

Effetti pignorati : (5) *opponenti da non citarsi :*

Gli opponenti non saranno citati. 706.

Effetti pignorati : (6) *ciò che dee contenere il verbale della ricognizione :*

Il processo verbale di ricognizione precedente alla vendita non conterrà alcuna indicazione degli effetti pignorati, ma solo de' mancanti, se pure ve ne sono. 707.

Effetti pignorati : (7) *luogo in cui dev' eseguirsi la vendita, e modo da doversi prima annunziare :*

La vendita sarà fatta nel più vicino mer-

cato

cato ne' giorni e nelle ore ordinarie del medesimo, ovvero in un giorno di domenica. Nondimeno il giudice di circondario, o il tribunale; secondo le rispettive competenze potranno permettere la vendita degli effetti pignorati in un altro luogo più vantaggioso: In tutt' i casi la detta vendita dovrà essere annunziata otto giorni avanti per via di quattro affissi almeno, uno nel luogo dove sono gli effetti, l' altro alla porta della casa del comune, il terzo nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo, nel mercato il più vicino, il quarto alla porta della udienza della giustizia del circondario: e se la vendita sarà per eseguirsi in un luogo diverso dal mercato, o da quello nel quale esistono gli effetti, sarà posto in esso un quinto affisso. Dovrà pure annunziarsi la vendita nella città, per mezzo di fogli pubblici, se vi saranno. 708.

Effetti pignorati: (8) ciò che gli affissi devono indicare:

Gli affissi indicheranno il luogo, il giorno e l' ora della vendita, come pure la natura degli oggetti senza particolar distinzione. 709.

Effetti pignorati: (9) mezzo da verificarsi l' opposizione degli affissi:

Sarà verificata l' apposizione degli affissi per mezzo di un atto di usciere, al quale sarà annesso un esemplare dell' affisso. 710.

Effetti pignorati: (10.) luogo ove dee procedersi all' annunzio di vendita ed all' aggiudicazione, allorchè si tratti di oggetti marittimi:

Trattandosi di barche, di schifi, e di altri bastimenti di mare, della portata di dieci tonnellate, e di meno; di barchette, di chiatte, di battelli e di altri legni di fiumi; di molini e di altri edifizj mobili stabiliti sopra barche o diversamente; dovrà procedersi all' aggiudicazione nelle spiagge, ne' porti o nelle strade de' porti dove si trovano. In conformità dell' articolo precedente saranno adoperati non meno di quattro affissi; e saranno fatte in tre giorni consecutivi nel luogo stesso dove esisteranno gli oggetti pignorati, altrettante pubblicazioni, la prima delle quali non potrà eseguirsi che otto giorni almeno dopo la notificazione del pignoramento. Nelle città dove si stampano giornali, sarà lecito di supplire a tali pubblicazioni, inserendo in questi l' avviso della vendita, e ripetendolo tre volte nel corso del mese che la precede. 711.

Ef-

Effetti pignorati : (11) modo da farsi la vendita ove si tratti di argenteria, anelli e gioje :

L'argenteria, gli anelli e le gioje del valore di ducati ottanta almeno, non possono vendersi che dopo la pubblicazione degli affissi fatta nelle forme di sopra indicate, e dopo tre esposizioni, sia in luogo pubblico, sia al luogo dove si trovano custoditi. In niun caso i detti effetti possono essere venduti al di sotto del loro valore reale, se si tratta di argenteria; nè senza previa stima di periti, se trattasi di anelli o di gioje. Nelle città ove si stampano pubblici fogli, le tre pubblicazioni saranno supplite, come si è detto nell' articolo precedente. 712.

Effetti pignorati : (12) caso da non potersi vendere che una parte degli effetti :

Quando il valore degli effetti pignorati supera l'importare del credito per cui si è proceduto al pignoramento ed alle opposizioni, non sarà permesso che di venderne quei tali da' quali potrà ritrarsi una somma bastante a pagare i crediti e le spese. 713.

Effetti pignorati : (13) ciò che deve assicurare il verbale della vendita :

Il processo verbale assicurerà dell' inter-

vento, o della non assistenza della parte pignorata. 714.

Effetti pignorati: (14) loro aggiudicazione, e caso di rivendita:

L' aggiudicazione sarà fatta al maggior offerente, pagando a contanti: mancando il pagamento, gli effetti saranno immediatamente rivenduti a carico del primo aggiudicatario. 715.

Effetti pignorati: (15) persone risponsabili del prezzo della vendita:

Saranno personalmente risponsabili del prezzo degli effetti aggiudicati, gli uscieri incaricati della vendita, i quali saran tenuti di far menzione ne' loro processi verbali de' nomi, cognomi, e domicilj degli aggiudicatarj. Essi non potranno ricevere da costoro alcuna somma al di più della offerta, sotto pena di essere considerati come concussionarj. 716.

EREDE BENEFICIATO: (1) *atto da obbligarsi ad una cauzione:*

Il creditore o qualunque altra parte interessata che voglia obbligare l' erede beneficiato a prestar cauzione, lo farà intimare a tale oggetto per mezzo di un atto stragiudiziale notificato alla persona o al suo domicilio, 1068.

Ere-

Erede beneficiato : (2) termine a dover prestar la cauzione :

L' erede nel termine di tre giorni da questa intimazione, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l suo domicilio ed il comune in cui risiede il tribunale, sarà tenuto a prestar cauzione nella cancelleria del tribunale della provincia o valle dove si è aperta la successione, nelle forme stabilite per ricevere le cauzioni. 1069.

Erede beneficiato : (3) caso di difficoltà circa la cauzione da riceversi :

Insorgendo intorno al ricevimento della cauzione qualche difficoltà, il patrocinatore il più anziano rappresenterà i creditori provocanti. 1070.

Erede beneficiato : (4) forme da osservarsi nel rendimento de' suoi conti :

Quanto al rendimento de' conti da farsi dall' erede che gode il beneficio dell' inventario, saranno osservate le forme indicate nel titolo *de' rendimenti di conti*. 1071.

Erede beneficiato ; (5) direzione delle azioni che voglia intentare contra l' eredità :

Le azioni che l' erede beneficiato volesse intentare contra l'eredità, saranno dirette contra gli altri eredi ; e se questi non esistano, o che

o che tali azioni sieno da tutti intentate, esse dovranno promuoversi contra un curatore della eredità beneficiata, il quale sarà nominato nella stessa forma con cui si diviene alla nomina del curatore di una eredità giacente. 1072.

EREDI PRESUNTIVI: *loro conciliazione. V. Conciliazione* (4)

EREDITA' GIACENTE: (1) *caso da doversi riputar tale, e provvedersi di curatore*:

Allor quando dopo lo spirare del termine assegnato per far inventario e deliberare, non si presenti alcuno a reclamare una eredità, o non esista un erede conosciuto, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, la eredità dovrà riputarsi *giacente*, e provvedersi di un curatore, secondo l'articolo 731 *delle leggi civili*. (*V.* Parte I. *Eredità giacente*). 1074.

Eredità giacente: (2) *preferenza nel concorso di due curatori*:

Nel caso di concorrenza di due o più curatori, il primo nominato sarà preferito senza bisogno di alcuna sentenza. 1075.

Eredità giacente: (3) *ciò che il curator dee far constare prima di tutto*:

Prima di ogni altra cosa il curatore è tenuto

nuto a far constare dello stato della eredità per mezzo di un inventario, se non è stato fatto, ed a far vendere i mobili secondo le formalità indicate ne' titoli *dell' inventario e della vendita de' mobili*. 1076.

Eredità giacente: (4) forme senza le quali non può procedersi a vendita d' immobili e di rendite costituite:

Non sarà permesso di procedere alla vendita degl' immobili, e delle rendite costituite senza osservar le forme stabilite nel titolo del beneficio dell' inventario. 1077.

Eredità giacente: (5) formalità da osservarsi dal curatore nell' amministrazione, e nel rendimento de' conti:

Le formalità ordinate per l' erede beneficiato si applicheranno egualmente alla maniera di amministrare, ed a' conti da rendersi dal curatore della eredità giacente. 1078.

ESAME: *quello da farsi in luoghi lontani, o fuori provincia o valle: V. Accesso (3)*

ESAME DI TESTIMONJ: *(1) suo incominciamento:*

Se l' esame si fa dove è stata profferita la sentenza, ovvero in un luogo distante quindici miglia, esso avrà principio fra otto giorni da quello della notificazione fatta al pa-

tro-

trocinatore: e se la sentenza è stata pronunziata contra una parte che non abbia patrocinatore, gli otto giorni decorreranno da quello della notificazione fatta alla persona o al di lei domicilio. Questi termini decorreranno egualmente contra la parte che ha notificato la sentenza: il tutto sotto pena di nullità. Se la sentenza è suscettiva di opposizione, il termine decorrerà dal giorno della scadenza del tempo che è stabilito per l' opposizione. 352.

Esame di testimonj: (2) citazione alla parte da dovervi esser presente:

Tre giorni almeno avanti l' esame, la parte o nel domicilio del patrocinatore, se l' ha costituito, o nel proprio, sarà citata ad esservi presente; e le si notificheranno i nomi i cognomi, le professioni ed i domicilj de' testimonj ammessi a deporre contra di essa: il tutto sotto pena di nullità, come sopra. 356.

Esame di testimonj: (3) caso da esser terminato con differimento ad altro giorno:

Se i testimonj non possono essere esaminati in un giorno stesso, il giudice destinato all' esame lo rimetterà ad un giorno e ad un' ora determinata; e non sarà fatta nuova citazione

ne a' testimonj ed alla parte, quantunque non sia comparsa. 362.

Esame di testimonj: (4) ciò che ne devono contenere i verbali:

I processi verbali dell' esame conterranno, sotto pena di nullità, la data del giorno e dell' ora, la comparsa o la contumacia delle parti e de' testimonj, l' esibizione delle citazioni, e le proroghe ad altri giorni ed ore, quando saranno state ordinate. 364.

Esame di testimonj: (5) menzione che ne devono fare i verbali:

I processi verbali faranno menzione dell' osservanza delle formalità ordinate di sopra negli art. 356, 357, 364, 365, a 369. (*V. sopra* (2) (4): *Testimonj* (10): *Ripulsa* (2): *Testimone* (2) a (8);) saranno firmati in piede dal giudice, dal cancelliere, e dalle parti, se queste vogliono o possono. In caso di negativa, ne sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di nullità. 370.

Esame di testimonj: (6) termine del suo compimento:

Dovranno compirsi i rispettivi esami fra 'l termine di otto giorni da quello in cui saranno stati esaminati i primi testimonj; e ciò sotto pena di nullità, se pure la sentenza

che

che ordina l' esame, non abbia stabilito un termine più lungo. 373.

Esame di testimonj: (7) proroga dell' anzidetto termine in facoltà del tribunale:

Nondimeno, se una delle parti chiede proroga nel corso del termine stabilito per l'esame, il tribunale potrà concederla. 374.

Esame di testimonj: (8) modo da domandarsi l' anzidetta proroga:

La proroga sarà domandata sul processo verbale del giudice commessario, e conceduta sulla relazione che egli ne farà all' udienza nel giorno indicato nel suo processo verbale; e senza citazione o chiamata delle parti all' udienza; se queste o i loro patrocinatori saranno stati presenti. Non potrà accordarsi che una proroga sola; e ciò sotto pena di nullità. 375.

Esame di testimonj: (9) uso da farsi de' verbali per chiedersi l' udienza:

Spirato il termine assegnato per gli esami, la parte più diligente farà notificar copia de' processi verbali al patrocinatore della parte avversa; e chiederà l' udienza con un semplice atto. 380.

Esame di testimonj: (10) effetti della sua nullità per colpa del giudice:

L' esa-

L'esame o la deposizione dichiarata nulla per colpa del giudice che vi ha assistito, sarà rinnovata a sue spese. I termini del nuovo esame o della nuova deposizione de' testimonj decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che ne contiene l'ordine. La parte potrà far esaminare gli stessi testimonj: e se non fosse possibile di esaminare qualcuno di essi, i giudici avranno per le deposizioni fatte nel primo esame quel riguardo che sarà di ragione. 386.

Esame di testimonj: (11) effetti della sua nullità per colpa del patrocinatore:

Se poi l'esame sarà dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell'usciere, non sarà fatto di nuovo: ma la parte potrà chiedere da essi le spese, ed anche i danni e gl'interessi, nel caso di manifesta negligenza. Ciò è rimesso all'arbitrio del giudice. 387.

Esame di testimonj: (12) Nullità che non induce la nullità dell'esame. V. Testimonj (18).

ESAMI SOMMARJ: *disposizioni da osservarsi circa alcune sue formalità:*

Negli esami sommarj saranno osservate le disposizioni del titolo XI. *dell'esame de' testi-*

stimonj, relative alle formalità seguenti; alla copia da passarsi a' testimonj della parte dispositiva della sentenza, in forza della quale sono intimati a comparire; alla copia de' nomi e cognomi de' testimonj da passarsi alla parte; alla multa ed alle pene contra i testimonj contumaci; alla proibizione di ascoltare i rispettivi conjugi delle parti, i consanguinei ed affini in linea retta; all' eccezioni di ripulsa opposte dalla parte presente, alla maniera di giudicarne, alle interrogazioni che è permesso di fare a' testimonj, ed alla tassa in loro favore; al numero di quei testimonj, i viaggi de' quali entrano in tassa; alla facoltà di ascoltare gl' individui che non abbiano ancora la età di quindici anni compiuti. 506.

ESECUZIONE: *atto necessario per farsi sopra i mobili o gl' immobili*:

Non sarà permesso di procedere ad alcuna esecuzione sopra i mobili e gl' immobili, se non in forza di un atto esecutorio, e per cose liquide e certe. Se il debito da esigersi non è di una somma di danaro, verrà sospesa dopo il sequestro ogni procedura ulteriore, finchè non sia stata eseguita la valutazione di esso. 641.

ESE-

ESECUZIONE PROVVISIONALE. *V. Sentenze inappellabili*.

ESECUZIONE PROVVISORIA: (1) *casi da ordinarsi con cauzione, o senza*:

L' esecuzione provvisoria sarà ordinata senza cauzione, quando esiste un documento autentico, una promessa riconosciuta ovvero una condanna precedente in virtù di una sentenza non appellata. L' esecuzione provvisoria potrà essere ordinata, tanto colla cauzione, quanto senza, allorquando si tratterà, 1.° di apposizione o rimozione di sigilli, o di formazione d' inventario; 2.° di riparazioni urgenti; 3.° di espulsione da' fondi, quando non esiste il contratto di affitto, o n' è spirato il tempo; 4.° di sequestratarj, depositarj e custodi; 5.° di ricevimento di cauzioni e di certificatori; 6.° di nomina di tutori, di curatori e di altri amministratori, come pure di rendimento di conti; 7.° di pensioni o provvisioni a titolo di alimenti. 226.

Esecuzione provvisoria: (2) quando è vietato di pronunziarsi da' giudici:

Se i giudici avranno omesso di pronunziare sulla esecuzione provvisoria, non sarà loro permesso di ordinarla con una seconda sen-

sentenza; salvo sempre alle parti il diritto di domandarla in appello. 227.

Esecuzione provvisoria: (3) *cose per le quali non è permesso ordinarla*:

Non sarà permesso di ordinare l'esecuzione provvisoria per le spese, quando anche fossero queste aggiudicate a titolo di danni ed interessi. 228.

Esecuzione provvisoria: (4) *ciò che nella sentenza equivale alla clausola dell' esecuzione provvisoria*:

Se il tribunale deciderà in ultima istanza, dee ciò esprimere nella sentenza; e questa in tal caso produrrà lo stesso che se vi fosse apposta la clausola della esecuzione provvisoria. 229.

Esecuzione provvisoria: (2) *caso da farsi ordinare in appello*. *V. Appello* (12):

F A

FALSITA': (1) *caso di sospensione della sentenza che ha pronunziato sulla falsità*:

Se il tribunale, pronunziando sulla falsità, avrà ordinato la soppressione, la lacerazione o la cancellatura in tutto o in parte; ovvero la riforma o la rinnovazione de' documenti

menti dichiarati falsi, dovrà sospendersi la esecuzione di questo capo di sentenza finchè non sia spirato il termine ad appellare, a produrre il ricorso civile, o a ricorrere per annullamento, o finchè il condannato non abbia formalmente e validamente acconsentito alla sentenza. 336.

Falsità: (2) *ciò che dovrà determinare la sentenza su di essa*:

La sentenza che verrà pronunziata sulla falsità, dovrà determinare quanto sarà di ragione intorno alla restituzione de' documenti da farsi o alle parti o a' testimonj, che gli avranno esibiti o somministrati: e ciò procederà anche rispetto a' documenti pretesi falsi, allora quando non saranno stati giudicati tali. In rapporto a' documenti tratti da un pubblico deposito, verrà ordinato che sieno restituiti a' depositarj, o rimandati da' cancellieri nella maniera stabilita dal tribunale. Tutto questo avrà luogo senza bisogno di un' altra separata sentenza sopra la restituzione de' documenti, la quale tuttavia non potrà effettuarsi finchè non sia spirato il termine stabilito nell' articolo precedente. 337.

Falsità: (3) *altre carte di cui durante l' anzidetto termine è sospesa la restituzione*.

Durante il detto termine si sospenderà la restituzione delle scritture di confronto e delle altre, se pure, ad istanza de' depositarj o delle parti che hanno interesse a domandarla, il tribunale non avrà ordinato diversamente. 338.

Falsità: (4) *pena dell' attore succumbente nel suo giudizio*:

L' attore succumbente in causa di falsità sarà condannato ad una multa non minore di ducati ottanta, ed a que' danni ed interessi che saranno di ragione. 341.

Falsità: [5] *altri casi in cui l' attore succumbente soggiace alla multa*:

S' incorrerà nella multa allorchè, proposta in cancelleria la querela di falsità, ed ammessa la domanda relativa, l' attore desisterà volontariamente, o rimarrà succumbente, o pure le parti saranno messe fuori di causa, sia per mancanza di motivi o di prove sufficienti, sia per negligenza dell' attore a sodisfare a tutte le diligenze e formalità di sopra stabilite. Comunque sia conceputa la sentenza, la multa avrà luogo, ed anche nel caso in cui la sentenza non condanni alla multa, e quando l' attore si offerisse di procedere per la falsità in vie straordinarie. 342.

Falsità : (6) caso in cui non s' incorre nella multa :

Non s' incorrerà nella multa allorchè il documento o qualcuno de' documenti pretesi falsi sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, o allorché sarà stato rigettato; come pure allor quando la domanda fatta per proporre la querela di falsità, non sarà stata ammessa: e ciò senz' alcun riguardo a' termini adoperati da' giudici per rigettarla, o per non farne alcun conto. 343.

FALSITA' INCIDENTE : *caso da potersene tentare la procedura* :

La parte la quale pretende che un documento notificato, comunicato, o prodotto nel corso della procedura sia falso, o falsificato, può, se vi ha luogo, essere ammessa a tentare procedura di falso, quando anche in altro giudizio, sia in contraddizione dell' attore, sia in contraddizione del reo, detto documento sia stato verificato per un oggetto diverso da quello di una procedura di falsità principale o incidente, e che in conseguenza sia stata pronunziata una sentenza sull' appoggio del predetto documento considerato come vero. 309. *V. Falso*.

FALSO: (1) *come hanno vigore le conciliazioni sul falso incidente:*

Le conciliazioni sul falso incidente civile sulla proprietà de' beni dotali, e sulle donazioni, o su' legati di alimenti non avranno menomo vigore, se non sieno prima omologate dal tribunale civile. 27.

Falso: (2) ciò che dee fare il giudice di circondario ove voglia procedersi di falso:

Allorchè una delle parti dichiarerà di voler tentare procedura di falso contra una scrittura prodotta, o la negherà, o protesterà di non riconoscerla, il giudice le darà atto di queste dichiarazioni, apporrà il suo *visto* alla scrittura, e rinvierà la causa al suo giudice competente, per esser decisa, tanto nell' incidente, che nel merito. 118.

Falso: (3) ciò che dee fare chiunque ne vorrà intentare querela:

Chiunque vorrà intentare la querela di falso, prima di ogni altra cosa dovrà con un atto di patrocinatore a patrocinatore intimare alla parte avversa di dichiarare, se intende o non intende servirsi del documento, protestando che se vuole servirsene, egli s' inscriverà contro di essa in falso. 310.

Fal-

Falso : (4) obbligo dell' intimato contro cui se n' è intentato querela :

Fra 'l termine di otto giorni, la parte intimata dee far notificare con atto di patrocinatore, se vuole servirsi o no del documento impugnato come falso, per mezzo di una dichiarazione firmata da lei medesima o da persona munita di sua procura speciale ed autentica, della quale sarà data copia. 311.

Falso : (5) caso da chiedersi il rigettamento del documento impugnato :

Se in seguito di tale intimazione, il reo non fa questa dichiarazione, o se egli dichiara che non vuol servirsi del documento, l' attore potrà fare le sue istanze all' udienza con un semplice atto per fare ordinare che il documento impugnato come falso sia rigettato per quanto riguarda l' interesse del reo : salvo all' attore il diritto di trarne quelle induzioni e conseguenze che crederà opportune, o di formare quelle dimande di danni ed interessi che giudicherà essergli dovuti. 312.

Falso : (6) caso da chiedersi l' ammessione della querela :

Se il reo dichiara di volersi servire del documento, l' attore dovrà protestare in can-

celleria, con un atto fimato da lui medesimo o da persona munita di sua procura speciale, che egli intende d'inscriversi in falso. Quindi con un semplice atto insisterà per l'udienza, ad effetto di fare ammettere la querela di falso, e far nominare il giudice commessario, davanti a cui dovrà procedersi. 313.

Falso: (7) obbligo del reo ove ne sia stata ammessa la querela:

Il reo, fra 'l termine di tre giorni dalla notificazione della sentenza, in virtù della quale sarà stata ammessa la querela di falso, ed in cui fu nominato il giudice delegato, dovrà rimettere in cancelleria il documento impugnato come falso, e ne' tre giorni susseguenti notificar l'atto del suo deposito. 314.

Falso: (8) caso da chiedersi il rigettamento del documento o il suo deposito:

Omettendo il reo di soddisfare nel detto termine a quanto è ordinato nell' articolo precedente, l'attore, facendo quello che di sopra è stabilito nell'articolo 312. (5), potrà dimandare l' udienza per far pronunciare sul rigettamento del suddetto documento, qualora non creda più conveniente il chiedere che gli sia permesso di far depositare in cancelleria il

il detto documento a sue spese, delle quali sarà rimborsato dal reo, come di spese pregiudiziali: ed a questo effetto gli sarà rilasciato il mandato esecutivo. 315.

Falso: (9) ciò che dee ordinarsi ov' esista il documento impugnato:

Nel caso che esista l' originale del documento impugnato come falso, il giudice commessario, ad istanza dell' attore, ordinerà, se pur vi è luogo, che il reo fra il termine che gli verrà ordinato, sia tenuto a far pervenire il suddetto originale alla cancelleria, e che i depositarj di esso vi sieno astretti, mediante l' arresto personale, essendo pubblici funzionarj, e non essendo, per via di pignoramento, di multa, ed anche di arresto personale, se occorre. 316.

Falso: (10) facoltà del tribunale, ove il documento non può esser prodotto:

È lasciata alla prudenza del tribunale la facoltà di ordinare, in seguito della relazione del giudice commessario, che si continui la procedura di falso, senz' aspettare la produzione dell' originale, come ancora di stabilire quello che sarà più conveniente nel caso che detto originale non potrà esser prodotto, o che ne sia sufficientemente giusti-

ficata la sottrazione o lo smarrimento. 317.

Falso: (11) termine per la presentazione dell' originale documento da coloro che lo ritengono:

Il termine per la presentazione dell' originale correrà dal giorno della notificazione dell' ordinanza o della sentenza al domicilio di coloro che lo ritengono. 318.

Falso: (12) termine per l' anzidetta presentazione da farsi eseguire dal reo:

Il termine che sarà stato ordinato al reo per far presentare l' originale, correrà dal giorno in cui sarà notificata al suo patrocinatore l' ordinanza o la sentenza; ed ometttendo il reo di fare in questo termine le diligenze necessarie per la presentazione del detto originale, l' attore potrà chiedere l' udienza, conforme è stato detto nell' articolo 312. (*V. sopra* (5)). Si avranno per adempiute le diligenze di sopra ordinate al reo, qualora nel termine assegnato egli notifichi a' depositarj la semplice copia della intimazione a lui fatta dell'ordinanza o della sentenza che ordina la produzione del suddetto originale. Del resto egli non sarà tenuto a levare spedizione dell' ordinanza o della sentenza suddetta. 319.

Fal-

Falso: (13) *notifica del rilascio di detto documento in cancelleria*:

Rilasciato in cancelleria il documento preteso falso, ne sarà notificato l'atto al patrocinatore dell'attore, insieme con una citazione ad esser presente al processo verbale dello stato del documento, che sarà fatto tre giorni dopo la detta citazione. Qualora sia l'attore che abbia fatto eseguire il rilascio del documento, sarà steso il detto processo verbale nel termine di tre giorni da quello delle stesso rilascio, previa la citazione al reo ad esser presente, 320.

Falso: (14) *verbale da farsi, ove siesi ordinato di esibirsi gli originali*:

Se è stato ordinato che gli originali sieno esibiti, tanto di questi, quanto delle copie autentiche impugnate come false, sarà steso un solo processo verbale nel termine stabilito di sopra. Nulladimeno il tribunale, secondo l'urgenza delle circostanze, potrà ordinare che sia steso immediatamente il processo verbale dello stato delle copie, senza aspettare l'esibizione degli originali: ed in tal caso sarà fatto un processo verbale a parte sullo stato di essi. 321.

Falso: (15) *ciò che l'anzidetto verbale dee contenere*: Il

Il processo verbale farà menzione, e descrizione delle cancellature, delle aggiunte, dello scritto interlineare, e di altre circostanze del medesimo genere. Il giudice commessario dovrà stenderlo in presenza del regio procuratore, dell' attore e del reo, o di persona da essi munita di procura speciale ed autentica. I detti originali e le dette copie saranno cifrate in ogni pagina dal giudice commessario, dal regio procuratore, e da ciascuna delle parti litiganti, se possono o vogliono cifrarli: altrimenti ne sarà fatta menzione. Nel caso che l' una o l' altra delle parti non comparisca, sarà pronunciata la contumacia, e steso il processo verbale. 322.

Falso: (16) *comunicazione del documento da potersi chiedere dall' attore querelante*:

L' attore che propone la querela di falso, ovvero il di lui patrocinatore, qualunque sia lo stato della causa, potrà farsi comunicare i documenti impugnati come falsi dalle mani del cancelliere, senza trasportarli altrove, e senza ritardo al corso della causa. 323.

Falso: (17) *ciò che dee fare l' attore dopo il processo verbale*: Ne-

Negli otto giorni che succederanno al detto processo verbale, l'attore dovrà notificare al reo i motivi della querela di falso, ne' quali saranno esposti i fatti, le circostanze e le pruove per mezzo delle quali egli intende verificare la falsità o la falsificazione: altrimenti il reo potrà domandare l'udienza, per fare ordinare, se vi è luogo, che l'attore sia decaduto dalla propria querela. 324.

Falso: (18) doveri del querelato dopo la la notifica de' motivi di falso:

Il reo negli otto giorni consecutivi alla notificazione de' motivi della querela di falso sarà tenuto a rispondervi in iscritto: altrimenti l'attore potrà domandare l'udienza, per far pronunciare sul rigettamento del documento, secondo quello che viene ordinato nell'articolo 312. *V. sopra* (5). 325.

Falso: (19) ammessione o rigettamento de' motivi:

Tre giorni dopo le accennate risposte, la parte più diligente potrà domandare l'udienza: ed i motivi della querela di falso, o in tutto o in parte, saranno ammessi o rigettati. Sarà dato ordine, qualora vi sia luogo, che tali motivi o qualcuno di essi, se pure alcuno ne sarà stato ammesso, restino uniti

al

al giudizio incidente di falsità, ovvero alla causa, o al processo principale: il tutto secondo la qualità de' motivi, e l'esigenza de' casi. 326.

Falso: (20) sentenza dell' ammessione de' motivi:

La sentenza ordinerà che i motivi ammessi sieno provati o per documenti, o per testimonj, davanti al giudice commessario, salvo al reo il diritto di provare in contrario, e di far procedere alla verificazione de' documenti impugnati come falsi, per mezzo di tre periti di scrittura, che saranno nominati di uffizio nella stessa sentenza. 327.

Falso: (21) enunciazione de' motivi nella sentenza, e facoltà de' periti:

I motivi di falso che saranno dichiarati pertinenti ed ammessibili, saranno espressamente enunciati nella parte dispositiva della sentenza che permetterà di farne la pruova, ad esclusione di ogni altra di qualunque diverso motivo. Ciò non ostante i periti potranno fare su' documenti impugnati come falsi quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte, che essi giudicheranno opportune; salva a' giudici la facoltà di farne quel capitale che sarà di ragione. 328.

Fal-

Falso : (22) modo da ascoltarsi i testimonj :

Procedendosi ad ascoltare i testimonj, dovranno osservarsi le formalità stabilite per gli esami (*V. Esame de' testimonj*). I documenti impugnati come falsi saranno loro presentati, e da essi cifrati in ogni pagina, se possono o vogliono cifrarli: altrimenti ne sarà fatta menzione. Le scritture di confronto e le altre che debbono esser presentate a' periti, potranno o in tutto o in parte esser mostrate anche a' testimonj, se il giudice commessario lo stimerà conveniente: nel qual caso saranno da essi cifrate pagina per pagina, come di sopra è stato disposto. 329.

Falso : (23) uso de' documenti forse presentati da' testimonj :

Se nell' atto delle deposizioni i testimonj presenteranno documenti, questi resteranno alligati alle loro deposizioni, dopo essere stati cifrati in ogni pagina tanto dal giudice commessario, che da' testimonj, allorchè possano o vogliano farlo : altrimenti ne sarà fatta menzione. Se poi tali documenti facessero prova della falsità o della verità di quelli che sono controversi, dovranno esser presentati agli altri testimonj che ne avesse-

ro

ro cognizione, e saranno eifrati da' essi, come si trova stabilito di sopra. 330.

Falso: (24) *modo da farsene la pruova per mezzo de' periti*:

La prova per mezzo dei periti sarà fatta nel modo seguente: 1.° Le scritture di confronto saranno indicate dalle parti di comune accordo, o designate dal giudice, com' è stabilito nell'art. 294. (*V. Scritture di confronto* (1)); 2.° Si dovranno rimettere a' periti la sentenza con cui sarà stata ammessa la querela di falsità, i documenti impugnati di falso, il processo verbale dello stato di di essi, la sentenza che ha ammessi i motivi di falsità, ed ordinata la relazione dei periti; le scritture di confronto, se ne sarà stata esibita qualcuna, il processo verbale della produzione di esse; e la sentenza in virtù della quale saranno state ricevute. I periti nella loro relazione faranno menzione della consegna delle carte suddette, e dell' esame che avranno fatto sopra di esse, senza poterne stendere processo verbale. Essi cifreranno in ogni pagina i documenti pretesi falsi. In caso ché i testimonj avessero aggiunto qualche documento alle loro deposizioni, la parte potrà fare istanza, ed il giudice

dice commessario potrà ordinare che questo pure sia rimesso a' periti; 3.° Inoltre saranno osservate nella relazione le regole stabilite nel titolo *della verificazione delle scritture*. 331.

Falso: (25) *modo da ricusarsi i periti o il giudice commessario*:

Nel caso che fossero ricusati o i periti, o il giudice commessario, si procederà com' è disposto ne' titoli XIII e XX del presente libro. (*V. Periti — Ricusa de' giudici civili*). 332.

Falso: (26) *modo da chiedersi la sentenza terminato il processo*:

Terminato il processo, sarà dimandato con un semplice atto, che si proceda alla sentenza. 333.

Falso: (27) *caso da dover il presidente rilasciare mandato di accompagnamento*:

Risultando dal processo qualche indizio di falsità o di falsificazione, se gli autori o complici vivono tuttora, e se l' azion criminale non è prescritta in virtù delle disposizioni *delle leggi penali*, il presidente rilascerà mandato di accompagnamento contra gl' indiziati, ed adempirà in questo caso le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria. 334. *Fal-*

Falso : (28) *fino a quando nel caso anzidetto sospendesi il giudizio civile :*

Nel caso dell' art. precedente verrà sospeso il giudizio civile, fino a che non sia stata data sentenza sulla falsità. 335.

Falso : (29) *facoltà dell' attore inscritto in falso incidente, e suo effetto :*

L' attore inscritto in falso incidente potrà sempre proporre la querela di falso principale in via criminale. In tal caso verrà sospeso il giudizio nella causa civile, meno che i giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento arguito di falso. 345.

Falso : (30) *modo da pronunziarsi la sentenza in causa di falso :*

Qualunque sentenza in causa di falso, sia d' instruzione, sia diffinitiva, non può essere pronunziata, che dietro le conclusioni del ministero pubblico. 346.

FATTI : (1) *loro pena. V. Prova di fatti.*

Fatti : (2) *modo da articolarsi quelli che vogliono provarsi, e termine da essere riconosciuti o negati :*

I fatti che una delle parti chiederà di provare, saranno succintamente articolati per mezzo di un semplice atto di conclusione, sen-

senz' altra scrittura o altro ricorso. Nel termine di tre giorni questi fatti medesimi saranno per mezzo di un semplice atto riconosciuti o negati: altrimenti potranno aversi per confessati. 347.

Fatti: (3) caso da potersene ordinare la prova, benchè negati:

Quando i fatti sono ammessibili, se avviene che sieno negati, e la legge non ne proibisca la prova, potrà questa essere ordinata. 348.

Fatti: (4) caso da potersene ordinare la prova di ufficio:

Parimente il tribunale potrà ordinare di ufficio la prova de' fatti che gli sembreranno concludenti, se pure la legge non lo vieta. 349.

FRUTTI: *conto da rendersi da colui che è stato condannato alla loro restituzione:*

Chiunque sarà condannato alla restituzione de' frutti, dovrà render conto nella forma espressa nel titolo seguente (*V. Conto* (1) *e seguenti*); ed a questo riguardo si procederà come su tutti gli altri rendimenti di conti giudiziali. 609.

FRUTTI PENDENTI: *loro pignoramento*: *V. Pignoramento di frutti pendenti.*

GARANTE: (1) *ove può esser convenuto ne' casi di conciliazione:*

Il garante potrà essere sempre convenuto avanti al conciliatore del reo. 53.

Garante: (2) termine a metterlo in causa di conciliazione:

Chi vuol porre in causa il garante, dovrà farlo fra lo stesso termine, o fra altri due giorni che il conciliatore può accordargli: sarà altrimenti divisa l' istanza in garentia dalla causa principale, 56.

Garante: (3) termine da accordarsi al reo che un giudicato di circondario nella prima sua comparsa domanda di voler chiamare in causa un garante:

Allorchè nel giorno della prima comparsa il reo domandi di voler chiamare in causa un garante, il giudice gli accorderà un termine proporzionato alla distanza del domicilio di esso. La citazione che gli verrà trasmessa, spiegherà la domanda motivata; nè vi sarà bisogno di notificar la sentenza che ordina la di lui chiamata in causa. 136.

Garante: (4) procedimento nel caso che l' anzidetta domanda non siesi fatta nella pri-

prima comparsa, o la citazione non siesi eseguita:

Se la dimanda di voler chiamare in causa non sia stata fatta al tempo della prima comparsa, o se la citazione non siesi eseguita nel termine stabilito, si procederà senz' alcun ritardo alla sentenza sulla causa principale, con riserva di pronunziare separatamente sulla domanda in garentia. 137.

GARENTIA: (1) *casi in cui il garante può assumere la causa del reo, e questi esser posto fuori di lite:*

Ne' casi di garentia formale per le materie reali o ipotecarie, il garante potrà sempre assumere la causa del reo principale; e questi sarà messo fuori di lite, qualora ne faccia istanza avanti la prima sentenza. Nulladimeno il reo principale, quantunque messo fuori di lite, avrà la facoltà di assistere al procedimento di essa per la conservazione de' proprj diritti; e l' attor principale potrà dimandare che egli vi resti per la conservazione de' suoi. 276.

Garentia: (2) casi in cui il garante avrà la facoltà d' intervenire in causa senza esser tenuto ad assumere le difese del reo:

Ne' casi di garentia sempre il chiamato a difesa avrà la facoltà d' intervenire in causa, nè sarà tenuto di assumere le difese del reo. 277.

Garentia: (3) modo da giudicarsi le domande principali e quelle in garentia.

Le dimande principali e quelle in garentia saranno giudicate nel tempo medesimo, quando lo stato di esse lo permetta. In caso diverso l' attore principale potrà far giudicare la sua domanda separatamente. E se le due istanze saranno state cumulate, la sentenza stessa deciderà sulla loro separazione, con riserva di giudicare sulla garentia, se vi ha luogo; dopo la sentenza profferita nel merito principale. 278.

GIUDICATI: (1) *loro esecuzione in tutto il Regno:*

I giudicati profferiti e gli atti stipulati nel regno saranno mandati ad esecuzione in tutto il regno, senza bisogno di altro *visto* ed ordine, anche allor quando l' esecuzione debba aver luogo fuori della provincia o valle a cui si estende la giurisdizione del tribunale che ha sentenziato, o fuori di quel territorio in cui sono stati celebrati gli atti. 637.

Giu-

Giudicati : (2) certificato senza il quale alcuni di essi non sono esecutivi :

I giudicati che ordineranno un dissequestro, una cancellazione di qualsivoglia inscrizione d'ipoteca, un pagamento, o qualunque altra cosa che debba fare un terzo, o che debba farsi a di lui pregiudizio, non saranno esecutivi per parte del terzo o contro di esso, anche dopo il termine della opposizione o dell'appello, se non in virtù di un certificato del patrocinatore della parte instante, che dichiari la data della notificazione della sentenza, fatta al domicilio della parte condannata, e sopra un attestato del cancelliere il quale affermi che non esiste nè opposizione nè appello contra la sentenza. 638.

Giudicati : (3) menzione dell' appello da farsi nel registro :

A tal effetto il patrocinatore della parte appellante farà menzione dell'appello nel registro, e ne' modi stabiliti dall' articolo 257. (*V. Opposizione* (1)) 639.

Giudicati : (4) effetti del certificato, che non esiste contro di essi opposizione nè appello :

In virtù del certificato, che nel registro non esiste alcuna opposizione ed appello, i sequestratarj, i conservatori, e tutti gli altri incaricati di simili uffizj saranno obbligati a dare esecuzione alla sentenza. 640.

GIUDICE: (1) *sua dichiarazione ove conosca motivo in se da essere ricusato*:

Ogni giudice che abbia notizia di qualche motivo ond' essere ricusato, dovrà farne dichiarazione alla camera del consiglio, la quale deciderà se egli debba astenersi. 473.

Giudice: (2) *sua dichiarazione ove sia stato ricusato*:

Il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell' originale dell'atto di ricusa. 479.

Giudice: (3) *caso in cui dee ordinarsi che si astenga*:

Se il giudice ricusato conviene ne' fatti che han dato luogo all'atto di ricusa, o se questi fatti sono provati, sarà dato ordine che egli si astenga. 481.

GIUDICE DI CIRCONDARIO: *sua incompetenza. V. Incompetenza del giudice di circondario. — Giudici di circondario.*

GIUDICE RELATORE: *caso da sostituirglisi altro giudice*: Se

Se il giudice relatore muore, o si dimette, o non può fare la sua relazione, verrà incaricato un altro giudice con ordinanza del presidente, in seguito delle istanze di una delle parti. Questa ordinanza sarà intimata al patrocinatore dell' altra parte, almeno tre giorni avanti la relazione. 205.

GIUDICI: *casi da poter esser presi a parte*. *V. Presi a parte*.

GIUDICI DI CIRCONDARIO: (1) *loro udienza*. *V. Udienza de' giudici di circondario*. *Giudici di circondario*: (2) *casi da poter essere ricusati*:

I giudici di circondario potranno essere ricusati, 1. quando avranno un interesse particolare nella causa da giudicarsi; 2.° quando saranno congiunti o affini di una delle parti, sino al grado di cugino inclusivamente; 3.° quando nell' anno precedente alla ricusazione vi sia stato giudizio criminale fra essi ed una delle parti, o un conjuge di una delle parti, o alcuno de' loro congiunti o affini in linea retta; 4.° quando penda una causa civile fra essi ed una delle parti, o un conjuge di una delle parti; 5.° finalmente quando avranno dato un parere in iscritto sulla causa che dovrebbero giudicare. 147.

 Giu-

Giudici di circondario: (3) modo da formarsi la loro ricusa:

La parte che vorrà ricusare un giudice di circondario, dovrà formare la sua ricusa, ed esporre i motivi con un atto che essa farà notificare per mezzo del primo usciere richiesto al cancelliere della giustizia di circondario, il quale apporrà il suo *visto* sull'originale. Questo atto sarà firmato tanto nell'originale, che nella copia della parte ricusante, o da uno che abbia la di lei special procura. La copia sarà depositata in cancelleria, e dal cancelliere sarà comunicata all'istante al giudice di circondario. 148.

Giudici di circondario: (4) loro dichiarazione ove sieno stati ricusati:

Il giudice nel termine di due giorni dovrà scrivere a piè dell'atto la sua dichiarazione, la quale esprimerà se egli acconsente alla ricusa, o se dissente dall'astenersi, colle risposte alle ragioni addotte per la ricusa. 149.

Giudici di circondario: (4) modo da giudicarsi sulla loro ricusa:

Nel corso di tre giorni dopo l'indicato termine, qualora il giudice non abbia dato alcuna risposta, o dopo la di lui risposta qualora abbia dissentito dall'astenersi, il cancel-

celliere ad istanza della parte più diligente spedirà copia autentica dell'atto di ricusa e della dichiarazione del giudice, se vi è, al regio procuratore presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è situata la giudicatura di circondario. Dal tribunale civile fra otto giorni sarà giudicato inappellabilmente l'atto di ricusa, udito il regio procuratore, senza che vi sia bisogno di citare le parti. 150.

GIUDIZJ CONTRADITTORJ: *modo da spedirsi nelle conciliazioni:*

Saranno spediti senza formalità i giudizj, ed esposte verbalmente le domande e le difese. 54.

GIUDIZJ DI SOMMARIA ESPOSIZIONE: (1) *caso in cui hanno luogo:*

Trattandosi di casi urgenti, o di circostanze nelle quali è necessario di pronunziare in modo provvisorio sulle difficoltà relative all' esecuzione di un documento esecutivo o di una sentenza, dovrà procedersi come appresso. 889.

Giudizj di sommaria esposizione: (2) *presentazione della domanda:*

La domanda sarà presentata ad una udienza che il presidente del tribunale civile, ovvero

vero il giudice che supplisce per esso, o il giudice di circondario nelle cause di sua competenza, terrà per questo effetto nel giorno e nell' ora indicata dal tribunale. 890.

Giudizj di sommaria esposizione : (3) caso da potersi citare in essi tanto all'udienza quanto all' abitazione del presidente o del giudice :

Nondimeno, se il caso richiede celerità, il presidente, o colui che lo rappresenta, o il giudice di circondario potrà permettere di citare tanto all' udienza, quanto alla sua particolare abitazione, per un'ora indicata, anche ne' giorni festivi: ed in questo caso la citazione non potrà esser fatta che in vista di un ordine del giudice il quale destinerà per tale oggetto un usciere. 891.

Giudizj di sommaria esposizione: (4) qualità delle ordinanze che vi si spediscono:

Le ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione non potranno pregiudicare in alcun modo alla causa principale, e saranno esecutive provvisoriamente senza bisogno di cauzione, se pure il giudice non l' ordina. Esse non saranno suscettive di opposizioni. Nel caso in cui la legge autorizza all' appello, questo potrà essere interposto anche avanti lo

lo spirare del termine di otto giorni, a computar da quello della sentenza; e non sarà più ammessibile, qualora venga interposto dopo quindici giorni da quello in cui sarà stata notificata la sentenza. L'appello dovrà decidersi sommariamente, e senza procedura. 892.

Giudizj di sommaria esposizione: (5) *deposito delle ordinanze:*

Gli originali delle ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione saranno depositati nella cancelleria. 893.

Giudizj di sommaria esposizione: (6) *esecuzione delle ordinanze:*

In caso di assoluta necessità il giudice potrà commettere la esecuzione della sua ordinanza sull'originale. 894.

GIUDIZIO IN CONTUMACIA: *(1) caso da pronunziarsi:*

Se il reo non ha costituito patrocinatore, si pronuncierà in di lui contumacia, senza far precedere avviso per la chiamata all' udienza. Se il reo costituisce patrocinatore, e questi chiamato all' udienza non si presenti nel giorno indicato, si pronuncierà ancora in di lui contumacia. 242.

Giudizio in contumacia; (2) altro caso da

da giudicarsi in contumacia.

Se nel giorno indicato nella citazione una delle parti non comparisce, la causa sarà giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione preveduto nel paragrafo ultimo dell' art. 107. (*V. Citazione* (8)) 122.

GIURAMENTO : *(1) ove dee dalla parte esser prestato:*

Il giuramento sarà prestato dalla parte personalmente all'udienza. In caso di un impedimento legittimo, il giuramento potrà essere prestato davanti un giudice incaricato dal tribunale a riceverlo; e questi assistito dal cancelliere si trasferirà all' abitazione della parte che dee prestarlo. Se la parte cui vien deferito il giuramento, trovasi in troppa distanza, il tribunale potrà ordinare che lo presti avanti il tribunale del luogo ove essa dimora; e non dimorando in luogo dove vi sia tribunale, innanzi al giudice del circondario. In tutt' i casi il giuramento sarà prestato in presenza dell' altra parte chiamata nelle debite forme per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore, ed in mancanza di patrocinatore costituito, per mezzo di un atto di citazione intimato a persone o a domicilio, nel quale verrà significato il giorno della prestazione del giuramento. 215. *V.* anche *Accesso* [3]. Pel giuramento da prestarsi da' periti. *V. Periti loro giuramento.* GIU-

GIUSTIZIA DENEGATA : [1] *caso in cui si ha per tale* :

Si avrà per denegata la giustizia, quando i giudici ricuseranno di provvedere alle istanze delle parti, o trascureranno di pronunziare sulle cause che, secondo il loro numero di ruolo, sono in istato di esser giudicate. 570.

Giustizia denegata: (2) *ciò che dee precedere perchè si verifichi*:

Perchè si verifichi la denegata giustizia, è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze debbono esser notificate a' giudici in persona del cancelliere, una dopo l'altra, con tre giorni d'intervallo almeno, se trattasi di giudici di circondario, e con l'intervallo di otto giorni almeno, se trattasi di altri giudici. Qualunque usciere che è richiesto a questo effetto, è tenuto di far le notificazioni delle dette istanze, sotto pena d'interdizione dal suo uffizio. 571.

Giustizia denegata: (3) *quando è permesso procedersi contra il giudice*:

Dopo le indicate due istanze sarà permesso di procedere contra il giudice. 572.

Giustizia denegata: (4) *autorità avanti la quale dee portarsi l'azione civile* :

L'azione civile contra i giudici di circondario, contra i tribunali civili, o contra qualche-

cheduno de' membri di essi, sarà portata avanti la gran Corte civile, nelle cui circoscrizioni territoriali i detti giudici e tribunali riseggono. L' azione civile contra le gran Corti criminali e le gran Corti civili, o contra una delle camere di esse, o contra uno o più de' loro giudici, sarà prodotta nella Corte suprema di giustizia. 573.

Giustizia denegata: (5) permesso che dee precedere ad un reclamo contra i giudici:

Ciò non ostante non sarà permesso alcun richiamo contra i giudici, senza che preceda una permissione accordata dal tribunale che dee deciderne. 574.

Giustizia denegata: (6) istanza da chiedersi l' anzidetto permesso:

Sarà presentata a questo effetto una istanza firmata dalla parte o da persona munita di sua speciale ed autentica procura, da unirsi, sotto pena di nullità, alla istanza predetta ed a' documenti giustificativi, se pure ve ne sono. 575.

Giustizia denegata: (7) ciò che non è lecito adoperare contra i giudici:

Non sarà lecito di adoperare alcun termine ingiurioso contra i giudici, sotto pena di un' ammenda contra la parte, o di un' ammo-

monizione o sospensione contra il patrocinatore, come più converrà alla natura de' casi. 576.

Giustizia denegata: (8) condanna del ricorrente ove il ricorso civile sia rigettato:

Se avviene che il ricorso civile sia rigettato, la parte ricorrente sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati settanta; senza pregiudizio de' danni ed interessi a favor dell' altra parte, se pure vi è luogo. 577.

Giustizia denegata: (9) termine a notificarsi il ricorso ove sia ammesso, ed effetti di tale notifica:

Essendo ammesso il ricorso, sarà notificato nel termine di tre giorni al giudice contra cui si reclama: ed egli nel corso di otto giorni dovrà produrre le sue difese. Intanto, finchè non sia giudicato diffinitivamente il ricorso, il giudice si asterrà dal pronunziare e sulla causa di cui si tratta, e su qualsisia altra causa che la parte ricorrente, o il di lei conjuge, o i parenti in linea retta avessero nel tribunale ove egli risiede: e ciò sotto pena di nullità. 578.

Giustizia denegata: (10) come e da chi dev' essere il ricorso giudicato:

Il ricorso sarà portato all' udienza con un sem-

semplice atto, e sarà giudicato da una Camera di giudici diversa da quella che lo avrà ammesso. Se poi nella gran Corte civile non esiste che una sola Camera, sarà giudicato, ne' dominj di quà del Faro dalla gran Corte civile in Napoli, e ne' dominj oltre il Faro dalla gran Corte civile residente in Palermo. 579.

Giustizia denegata: (11) *condanna dell' attore ove rimanga succumbente*:

L' attore, nel caso che resti succumbente, sarà condannato ad una ammenda non minore di ducati settanta; senza pregiudizio de' danni ed interessi a favor delle parti, se pure vi è luogo. 580.

GRADUAZIONE DI CREDITORI: (1) *termine a farsi istanza che vi si proceda*:

Nel termine di otto giorni dopo notificata la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, il creditore pegnorante, ovvero in sua mancanza il creditore più diligente o l' aggiudicatario faranno istanza per la nomina di un giudice commessario, avanti cui si debba procedere alla graduazione. 833.

Graduazione di creditori: (2) *ciò che non ne sospende gli atti*:

L' appellazione non sospenderà gli atti della

la graduazione fino alla chiusura del processo verbale della graduazione definitiva. 834.

Graduazione di creditori: (3) *registro in cui la parte instante deve scriverne la domanda:*

A tal effetto sarà tenuto in cancelleria un registro dell' aggiudicazione, ove la parte instante per la graduazione scriverà la sua domanda; ed in seguito a questa il presidente del tribunale nominerà un giudice commessario. 835.

Graduazione di creditori: (4) *ordinanza con cui deve aprirsene il processo verbale:*

La parte instante farà spedire dal giudice commessario una ordinanza colla quale sarà aperto il processo verbale di graduazione, a cui dovrà unirsi un estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, contenente tutte le iscrizioni esistenti. 836.

Graduazione di creditori: (5) *intimazione a produrre i rispettivi documenti:*

I creditori, in virtù della ordinanza emessa dal giudice commessario, saranno intimati a produrre i documenti del loro credito per mezzo di una citazione a' domicilj eletti nelle loro inscrizioni, ovvero al domicilio de' lo-

ro patrocinatori qualora gli abbiano costituiti. 837.

Graduazione di creditori: (6) *termine a formarsene lo stato in un verbale:*

Spirato il mese, ed anche prima se i creditori avranno esibiti i loro documenti, il commessario formerà in seguito del suo processo verbale uno stato di graduazione, secondo ciò che risulterà da' documenti prodotti. Il creditore instante, per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore, denunzierà a' creditori che avranno fatte le loro produzioni, ed alla parte pignorata, che lo stato della graduazione è formato: e nel tempo stesso citerà gli uni e l'altra a prenderne comunicazione, e se vi è luogo, a contraddire sul processo verbale del commessario nel termine di otto giorni. 839.

Graduazione di creditori: (8) *caso di esclusione de' creditori dal contraddire alla collocazione:*

Mancando i creditori di farsi comunicare nel termine indicato i documenti esibiti nelle mani del giudice commessario, resteranno esclusi dalla facoltà di contraddire, senza bisogno di nuova citazione e sentenza. Non potrà inserirsi nel processo verbale alcuna osser-

osservazione se non ad oggetto di contraddire a qualcheduno degli articoli della nota di collocazione. 840.

Graduazione di creditori: (9) caso da dover i creditori soggiacere alle spese cagionate dalla ritardata produzione e denunzia:

I creditori che avranno fatte le produzioni dopo scaduto il termine prefisso, dovranno, senza diritto di ripetizione nè d'imputazione, in qualsivoglia caso soggiacere alle spese occasionate dalla ritardata produzione, e dalla relativa denunzia fatta a' creditori. Saranno inoltre risponsabili degl' interessi decorsi dal giorno in cui sarebbero cessati, se la produzione fosse stata eseguita nel termine assegnato. 841.

Graduazione di creditori: (10) ciò che deve fare il commessario nel caso di controversia sulla collocazione:

Nel caso che insorga controversia, il giudice commessario rimetterà gli opponenti all' udienza; e ciò non ostante, pronunzierà la graduazione pe' crediti anteriori a quelli che sono controversi, ed ordinerà che sia rilasciata la nota de' gradi assegnati a' detti creditori i quali non saranno tenuti ad al-

cuna collazione, riguardo a quelli che facessero in seguito le loro produzioni. 842.

Graduazione di creditori : (11) ciò che il commessario dee pronunziare nella chiusura del verbale di graduazione :

Non insorgendo alcuna controversia, il giudice commessario chiuderà il suo processo verbale di graduazione, liquiderà le spese necessarie per cancellare le inscrizioni, e quelle della procedura della graduazione, le quali dovranno aver la preferenza su tutti gli altri crediti; pronunzierà sulla perdita de' diritti di quei creditori che non avranno fatto le loro produzioni; e darà ordine pel rilascio della nota de' gradi assegnati a' creditori graduati utilmente, e per la cancellazione delle inscrizioni de'creditori non utilmente graduati. In favore dell' aggiudicatario saranno diffalcate le spese occorrenti per la cancellazione delle inscrizioni dall'importare della somma di ciascuna nota o da ciascun estratto di graduazione. 843.

Graduazione di creditori: (12) ciò che devono fare i creditori posteriori alle graduazioni controvertite :

I creditori che sono posteriori in ordine d'ipoteca alle graduazioni poste in controver-

versia, dovranno accordarsi fra loro sulla scelta di un patrocinatore negli otto giorni che succederanno immediatamente agli otto giorni accordati per contraddire: diversamente saranno rappresentati dal patrocinatore dell' ultimo creditore graduato. Il creditore che promuoverà una controversia individualmente, subirà le spese a cui darà luogo questa sua controversia, senza poterle richiedere ed imputare in verun caso. Il patrocinatore che agisce nella causa principale, non potrà esser chiamato come tale nelle controversie. 844.

Graduazione di creditori: (13) modo da chiedersi l'udienza sulla collocazione:

La parte più diligente domanderà l'udienza per mezzo di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, senza altra procedura. 845.

Graduazione di creditori: (14) sentenza da profferirsi su di essa:

Sarà profferita la sentenza sulla relazione del giudice commessario, e sulle conclusioni del pubblico ministero; ed in essa verranno liquidate le spese. 846.

Graduazione di creditori: (15) caso da

non ammettersi l' appello dall' anzidetta sentenza :

Non sarà ammessibile l'appello da questa sentenza, se non viene interposto ne' dieci giorni susecutivi alla notificazione che ne sarà fatta alla parte nel domicilio del suo patrocinatore, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal domicilio reale di ciascuna parte. L'atto dell'appello dovrà contenere una citazione a comparire, ed enunciare i gravami. 847.

Graduazione di creditori : (16) *caso da citarsi il patrocinatore dell' ultimo creditore graduato :*

Il patrocinatore dell' ultimo creditore graduato potrà esser citato, qualora vi sia luogo. 848.

Graduazione di creditori : (17) *conclusioni da potersi esibire nel giudizio di appello :*

Nel giudizio di appello le parti citate non potranno esibire che conclusioni motivate ; e sarà domandata l' udienza conforme è detto sopra (13). 849.

Graduazione di creditori : (18) *ciò che la sentenza in appello dee contenere :*

La sentenza profferita in appello conterrà la

la liquidazione delle spese; e le parti succumbenti saranno condannate nelle spese senza diritto di compensazione. 850.

Graduazione di creditori: (19) termine a stabilirsi diffinitivamente:

Quindici giorni dopo la sentenza profferita sulle controversie; ed in caso di appello, quindici giorni dopo la notificazione della decisione in esso pronunziata, il giudice commessario stabilirà diffinitivamente la graduazione de' crediti controversi, e di quelli posteriori, in conformità di quanto sopra (11) è stato disposto. 851.

Graduazione di creditori: (20) *spese da graduarvisi in preferenza di tutt' i crediti:*

Le spese del patrocinatore che avrà rappresentato i creditori opponenti, saranno graduate in preferenza di tutti gli altri crediti sul residuo del danaro da ripartirsi, fatta deduzione di quanto sarà stato impiegato a pagare i crediti anteriori a quelli controversi. 852.

Graduazione di creditori: (21) surroga a profitto del creditore scoverto per mancanza di fondi:

La sentenza che autorizzerà l'imputazione delle dette spese, pronunzierà la surroga a

profitto del creditore che rimane allo scoperto per mancanza di fondi, acciò le possa ripetere dal succumbente; e non essendovi voto, a pro della parte pignorata. Il mandato esecutivo enuncierà questa disposizione, ed indicherà la parte che dovrà profittarne. 853.

Graduazione di creditori: (22) ciò che si può chiedere contra i succumbenti nelle controversie insorte:

Il debitor pignorato, ed il creditore che rimarrà a scoperto, potranno ricorrere contra coloro che saranno rimasti succumbenti nella controversia, per tutti gl' interessi ed arretrati decorsi nel tempo delle prodotte controversie. 854.

Graduazione di creditori: (23) termine a rilasciarsi al creditore l' estratto del grado assegnatogli:

Ne' dieci giorni consecutivi alla ordinanza del giudice commessario il cancelliere sarà tenuto a rilasciare ad ogni creditore utilmente graduato l'estratto del grado assegnatogli, il quale sarà esecutivo contra l' acquirente, e cesseranno gl' interessi e gli arretrati de' creditori utilmente gradnati. 855.

Graduazione di creditori: (24) consenso del

del creditore per cancellarsi la inscrizione che lo risguarda:

Il creditor graduato, nell' atto di rilasciare la quietanza per tutto l' importare del suo grado, consentirà che sia cancellata la inscrizione che lo riguarda. 856.

Graduazione di creditori: (23) *cancellazioni da farsi delle inscrizioni*:

A misura che seguiranno i pagamenti de' creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione degli estratti di graduazione, e delle quietanze de' creditori, cancellerà di uffizio le inscrizioni fino alla concorrenza delle somme pagate. 857.

Graduazione di creditori: (26) *caso da cancellarsi anche le inscrizioni:*

Sarà diffinitivamente cancellata di uffizio la inscrizione, se l' aggiudicatario dimostri di aver fatto il pagamento del prezzo totale a' creditori utilmente graduati, ovvero al debitore pignorato; come pure di aver ottenuto dal giudice commessario una ordinanza per la cancellazione delle inscrizioni spettanti a' creditori non graduati. Nel caso che vi sia luogo ad 'aggiudicazione in conformità dell' articolo 800. (*V. Vendita giudiziale* (19)), il conservatore delle ipoteche, sulla esi-

esibizione degli estratti di aggiudicazione, cancellerà di uffizio le iscrizioni sulle parti del fondo aggiudicato, con un notamento al margine del registro. 858.

Graduazione di creditori: (27) *caso da non potersi provocare:*

In caso di alienazione, eccettuata quella che proviene da espropriazione, la graduazione non potrà provocarsi, se non vi saranno più di tre creditori inscritti. La provocazione sarà fatta dal creditore più sollecito ovvero dall' acquirente, dopo lo spirare de' 30 giorni che succederanno al termine fissato negli articoli 2084 e 2094 delle *leggi civili* (*V.* prima parte *Compratore*). 859.

Graduazione di creditori: (28) *ciò che deve imputarsi in preferenza a favor dell' acquirente:*

S' imputerà in preferenza a favor dell' acquirente l' importo dell' estratto delle iscrizioni, e di quello delle denunzie fatte a' creditori inscritti. 860.

Graduazione di creditori: (29) *facoltà del creditore per conservare i diritti del debitore verso il terzo:*

Ogni creditore avrà la facoltà di farsi iscrivere ad oggetto di conservare i diritti del suo debi-

debitore verso un terzo: ma prima della sentenza graduatoria la somma per cui sarà graduato il debitore in concorso de' terzi, dovrà ripartirsi come cosa mobile fra tutti i creditori inscritti ed opponenti. 861.

Graduazione di creditori: (30) *caso da potersi chiedere la surrogazione:*

In caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione sarà permesso di chiedere la surrogazione. La domanda relativa dovrà farsi per mezzo di una istanza che sarà inserita nel processo verbale della graduazione, e quindi comunicata con atto di patrocinatore alla parte instante, e decisa sommariamente nella camera del consiglio sulla relazione del giudice commessario. 852.

I M

IMMOBILE AGGIUDICATO: (1) *caso da vendersi in danno dell' aggiudicatario. V. Aggiudicatario:*

Immobile aggiudicato: (2) *ciò che l' instante dee fare per la nuova vendita:*

L' instante per la nuova vendita si farà rilasciare dal cancelliere un certificato, il quale attesti che l' aggiudicatario non ha giusti-

stificato l' adempimento delle condizioni che doveano eseguirsi per l'aggiudicazione. 822.

Immobile aggiudicato: (3) *nuovi editti da affiggersi per la nuova vendita*:

In virtù di questo certificato, e senza bisogno di altra procedura e sentenza, dovranno affiggersi i nuovi editti nella forma di sopra ordinati, i quali indicheranno la novella vendita da farsi. 823.

Immobile aggiudicato: (4) *notificazione da farsi dell' editto per la nuova vendita*:

L' editto sarà notificato, otto giorni almeno prima dell' aggiudicazione preparatoria, al patrocinatore dell' aggiudicatario, ed al debitore pignorato nel domicilio del suo patrocinatore, e non avendolo, al suo domicilio. 824

Immobile aggiudicato: (5) *termine per l' aggiudicazione preparatoria nella nuova vendita*:

L' aggiudicazione preparatoria non potrà aver luogo se non quindici giorni dopo l' affissione dell' editto 825.

Immobile aggiudicato: (6) *editti da precedere all' aggiudicazione diffinitiva*:

Ne' quindici giorni successivi alla detta aggiudicazione (preparatoria) saranno replicati

cati i nuovi editti; e dopo scorso detto tempo, si procederà all' aggiudicazione diffinitiva, con osservarsi tutte le solennità stabilite negli articoli 791, 792, 793. (*V. Vendita giudiziale* (12) (13) (14)). 826.

Immobile aggiudicato: (7) *caso da non potersi procedere all' aggiudicazione diffinitiva*:

Non di meno se l' aggiudicatario giustificherà di aver adempiuto alle condizioni dell' aggiudicazione, e depositerà la somma determinata dal tribunale pel pagamento delle spese di tale subasta, non sarà permesso di procedere all' aggiudicazione diffinitiva, e l' aggiudicatario eventuale sarà liberato. 827.

Immobile aggiudicato: (8) *effetti della rivendita all' asta*:

In caso di rivendita, fino a che il nuovo aggiudicatario non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte, quegli a di cui pericolo vien fatta la nuova subasta, sarà tenuto a pagar la differenza che passerà tra 'l prezzo offerto e quello della rivendita, senza diritto di reclamare il di più, qualora vi sia. Ogni somma eccedente sarà pagata a' creditori, o se a questi siesi già pagata, alla parte pignorata. 828.

Im-

Immobile aggiudicato: (9) *articoli comuni alla nuova subasta*:

Gli articoli che riguardano le nullità, ed i termini e le formalità dell'appello, saranno comuni anche alla nuova subasta. 829.

IMMOBILE PIGNORATO: (1) *modo da chiederne la separazione*. *V. Pignoramento d' immobili*. (28) (29).

Immobile pignorato: (2) *caso da potersene chiedere l' aggiudicazione all' incanto o avanti notajo o in giudizio*:

Quando però un immobile è pignorato, è in facoltà delle parti, se sono tutte maggiori di età e che possono liberamente disporre de' proprj diritti, il domandare che l'aggiudicazione si faccia all'incanto, o avanti notajo o in giudizio, senza altre formalità che quelle ordinate per la vendita de' beni immobili negli articoli 1033 a 1040. (*V. Vendita d' immobili ereditarj*). 831.

Immobile pignorato: (3) *regola per l'anzidetto articolo ove il debitore o creditore sia minore o interdetto*:

Nel caso dell' articolo precedente, se un creditore è minore o interdetto, il suo tutore può previo, il parere de' parenti, unirsi alle altre parti interessate, per proporre la do-

domanda stessa. Se il minore o interdetto è il debitore, le altre parti interessate non possono proporre la detta domanda, che assoggettandosi all' osservanza di tutte le formalità stabilite per la vendita de' beni de' minori. 832.

IMMOBILI EREDITARJ: *loro vendita*. *V. Vendita d' immobili ereditarj*.

INCANTO: *immobili che non vi possono essere giudizialmente esposti*:

Trattandosi di vendite volontarie, gl' immobili appartenenti a persone maggiori di età, le quali abbiano la facoltà di disporre de' loro diritti, non potranno essere esposti giudizialmente all' incanto, sotto pena di nullità. 830.

INCIDENTE IN FALSO: *V. Falso*.

INCIDENTI: (1) *atto da farsene le domande e le risposte*:

Le *domande incidenti* saranno fatte con un semplice atto contenente i motivi e le conclusioni, con offerta di comunicare i documenti giustificativi, mediante ricevuta, o deposito da farsi in cancelleria. Il reo convenuto risponderà con un semplice atto alla domanda incidente. 431.

Incidenti: (2) *modo da decidersene le domande*: Tut-

Tutte le domande incidenti saranno fatte nel tempo medesimo. Non potranno chiedersi le spese di quelle che saranno state fatte posteriormente, se i motivi di queste esistevano all'epoca delle prime domande. Le domande incidenti saran decise preventivamente, se vi è luogo: e negli affari su' quali fosse stata ordinata una istruzione per iscritto; l'incidente sarà rimesso all' udienza, per esservi giudicato, com'è di ragione. 432.

INCOMPETENZA: (1) *ciò che dee fare il giudice di circondario ove opposta contro di lui la trovi mal fondata:*

Se si opponga la incompetenza del giudice, ed egli la trovi mal fondata, pronunzierà colla medesima sentenza sulla competenza e sul merito, ma con due dispositive distinte. La dichiarazione della competenza sarà sempre appellabile, e la sentenza sul merito resterà sospesa sino alla decisione della competenza. 116.

INCOMPETENZA O RICUSA: (1) *ciò che non produce quella che siesi proposta contra il conciliatore, e ciò che questi dee praticare:*

L'incompetenza o la ricusa del conciliatore non sospenderà il corso del giudizio, quan-

quando egli creda che l'una o l'altra non sia giustamente proposta; ma dovrà spiegarne i motivi con semplice atto, e trasmetterne la copia al regio procuratore. Non potrà eseguirsi la sentenza diffinitiva finchè il tribunale non deliberi sulla eccezione. 63.

Incompetenza o ricusa: (2) *decisione del tribunale su di essa*:

Senza citarsi o udirsi le parti che potranno far pervenire le memorie ed i documenti, deciderà il tribunale; e la copia della deliberazione sarà di uffizio spedita dal procuratore regio al conciliatore, senza esser soggetta alla formalità del bollo e del registro. 64.

Incompetenza o ricusa: (3) *caso da non riputarsi avvenuta la procedura del conciliatore*:

Si riputerà come non avvenuta la procedura del conciliatore, quante volte sia dal tribunale dichiarata valevole la ricusa o la incompetenza. 65.

Incompetenza o ricusa: (4) *ciò che deve fare il conciliatore ove si stimi incompetente*:

Se all' incontro il conciliatore senza domanda di parte si stimi incompetente per

materia o sospetto, ne esprimerà i motivi, ed invierà la copia dell' atto al procuratore regio per sottoporsi del pari alla cognizione del tribunale. 66.

Incompetenza o ricusa: (5) *caso da potersi appellare per la incompetenza, e qualità dell' appello*:

Quante volte non siesi provocato dal conciliatore, e definito dal tribunale l' incidente dedotto dalle parti sulla incompetenza relativa o sulla ricusa; come anche nel caso di non essersi dal conciliatore promossa di uffizio la incompetenza assoluta; potranno le parti appellare per l' una e per l' altra eccezione al tribunale; ma sarà meramente devolutivo l' appello. 67.

INDENNITA': *loro enunciazione da farsi in ciascun atto delle conciliazioni*:

Il cancelliere ed il serviente hanno l' obbligo di enunciare in ciascun atto le indennità percepite. 15.

INDENNIZZAZIONE: *quella dovuta ad un testimone*: *V.* Testimone (9):

INIBITORIA: (1) *caso da potersi ottenere dall' appellante contra l' ordinata esecuzione provvisoria*:

Se l' esecuzione provvisoria è stata ordinata fuo-

fuori de' casi preveduti dalla legge, l'appellante potrà ottenere l'inibitoria nella udienza, previa una citazione a breve termine. Questa inibitoria non si accorderà mai sopra domanda che non sia stata comunicata all' altra parte. 523.

Inibitoria: (2) suo divieto in ogni altro caso:

Non sarà permesso in alcun altro caso di accordare inibitorie, nè di fare alcuna determinazione per sospendere direttamente o indirettamente l' esecuzione della sentenza; e ciò sotto pena di nullità. 524.

INTERDIZIONE: (1) *ciò che deve comprendersi nella domanda, ed unirvisi:*

In ogni istanza d' interdizione i fatti diretti a provare la imbecillità, la demenza o il furore, saranno esposti nella domanda presentata al presidente del tribunale. I documenti giustificativi saranno uniti alla detta domanda; e si dovranno indicare i testimonj. 967.

Interdizione: (2) ciò che dee fare il presidente sulla domanda:

Il presidente del tribunale ordinerà la comunicazione della domanda al pubblico ministero, e deputerà un giudice per farne re-

lazione in un giorno indicato. 968.

Interdizione: (3) ciò che il tribunale deve ordinare sulla relazione che glie ne sarà fatta:

Il tribunale sulla relazione del giudice e sulle conclusioni del regio procuratore ordinerà che il Consiglio di famiglia, composto nella maniera stabilita dalle *leggi civili* Sez. IV. del Cap. II. al titolo *della minore età, della tutela, e della emancipazione.* (*V.* Parte I. *Consiglio di famiglia*), profferisca il suo parere sullo stato della persona che si vuole interdire. 969.

Interdizione: (4) notifica da farsi all' interdicendo, ed esame de' testimonj al bisogno:

Prima che si proceda all' interrogatorio della persona che si vuole interdire, dovrà notificarglisi la domanda ed il parere del Consiglio di famiglia. Se l' interrogatorio ed i documenti prodotti sono insufficienti, e se i fatti possono giustificarsi per mezzo de' testimonj, il tribunale ne ordinerà l' esame, qualora vi sia luogo, e lo farà eseguire nelle consuete forme. Il tribunale potrà anche ordinare che l' esame sia fatto senza la presenza della persona da interdirsi, se le circo-

costanze lo esigono : ma in questo caso il di lui consulente potrà rappresentarlo. 970.

Interdizione: (5) *persona contro cui dee dirigersi l'appello dalla sentenza*.

L'appello interposto dalla parte contro di cui sarà stata profferita la interdizione, dovrà dirigersi contra la parte che avrà provocato il giudizio. L'appello interposto dalla parte provocante o da uno de' membri dell'assemblea dovrà esser diretto contra la persona di cui è stata provocata la interdizione. Nel caso che sia nominato un consulente, l'appello della parte alla quale sarà stato destinato, dovrà dirigersi contra il provocante. 971.

Interdizione: (6) *caso da doversi all'interdetto nominare un tutore*:

Se non viene interposto l'appello dalla sentenza d'interdizione, o se questa è confermata in appello, si procederà alla nomina di un tutore, o di un tutore surrogato per la persona interdetta, secondo le regole stabilite nel titolo de' *Consigli di famiglia*. L'amministrator provvisorio nominato in esecuzione dell'articolo 420 delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Interdizione*) cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, se egli non è tale. 972.

 In-

Interdizione : (8) *modo da formarsi la domanda di scioglimento* :

La domanda per lo scioglimento della interdizione sarà formata e giudicata nella stessa forma della istanza d' interdizione. 973.

Interdizione (9): *affissione della sentenza*:

La sentenza che proibisce di stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricever pagamenti di capitali, e farne quietanza, alienare ovvero ipotecare senz' assistenza di un consulente, dovrà essere affissa, conforme è disposto nell'art. 424 delle *leggi civili*. (*V.* Parte I. *Interdizione*). 974.

INTERROGATORIO : (1) *materia e stato di causa in cui può a vicenda chiedersi fra le parti* :

In tutte le materie ed in qualunque stato della causa, le parti potranno, senza ritardare il corso del giudizio e della sentenza, chiedere di farsi interrogare vicendevolmente sopra i fatti e le circostanze relative soltanto alla materia sulla quale cade controversia : 418.

Interrogatorio : (2) *istanza senza la quale non può ordinarsi, e modo da darsi* :

Non potrà ordinarsi l' interrogatorio, se non in seguito di una istanza contenente i fat-

fatti, e di una sentenza profferita all' udienza. Dovrà procedersi all' interrogatorio in presenza del presidente, o di un giudice da lui destinato. 419.

Interrogatorio : (3) caso da potersi delegare :

Il presidente, in caso di lontananza della parte da interrogarsi, se dimora nella stessa provincia o valle, potrà incaricare a tale oggetto il giudice del circondario dove la detta parte si ritrova. Dimorando in altra provincia o valle, ne incaricherà il presidente del rispettivo tribunale civile. 420.

Interrogatorio : (4) indicazione da contenersi nell' ordinanza che lo ha deputato :

Il giudice a piè dell' ordinanza che lo ha deputato, indicherà il giorno e l' ora dell' interrogatorio, senza bisogno di un processo verbale che faccia menzione della richiesta, e di essersi rilasciato alla parte questo suo ordine. 421.

Interrogatorio : (5) caso dell' accesso del giudice ove la parte risiede :

Il giudice si trasferirà nel luogo dove risiede la parte, quando consterà di un legittimo impedimento della medesima. 422.

Interrogatorio: (6) notifica preventiva da farsi alla parte:

Ventiquattr' ore almeno prima dell' interrogatorio, la domanda o gli ordini del tribunale, del presidente, o del giudice che dovrà ricevere l' interrogatorio predetto, saranno con uno stesso atto notificati alla parte o in persona, o nel domicilio: la notificazione sarà fatta da un usciere a ciò destinato. 423.

Interrogatorio: (7) caso da potersi avere per verificati i fatti:

Se la parte citata non si presenti, o presentandosi ricusi di rispondere, dovrà farsene sommariamente un processo verbale, ed i fatti potranno aversi per verificati. 424.

Interrogatorio: (8) caso da potersi ammettere la parte caduta in contumacia:

Se la parte, dopo esser caduta in contumacia nel giorno indicato dalla citazione, comparisca prima della sentenza, sarà ammessa all'interrogatorio; purchè paghi, senza diritto di rimborso, le spese del primo processo verbale e della notificazione. 425.

Interrogatorio: (9) caso da differirsi ad altro giorno:

Qua-

Qualora nel giorno dell' interrogatorio la parte citata giustifichi un legittimo impedimento, il giudice senza nuova citazione dovrà stabilire un altro giorno per tale oggetto. 426.

Interrogatorio : (10) modo da darsi le risposte dalla parte citata :

La parte non potrà leggere alcuna risposta in iscritto, nè farsi assistere nè consigliare da alcuno; ma dovrà rispondere personalmente a' fatti contenuti nella istanza, come pure a quelli sopra i quali sarà interrogata di uffizio dal giudice. Le risposte saranno precise, pertinenti sopra ogni fatto, e senza termini calunniosi o ingiuriosi. Non sarà permesso alla parte che avrà fatta la istanza per l' interrogatorio, di assistervi. 427.

Interrogatorio : (11) sua lettura dopo di essersi compiuto :

L' interrogatorio, compiuto che sia, verrà letto alla parte interrogata, richiamandola a dichiarare se ha detto il vero, e se vi persiste. Avendo essa qualche altra cosa da aggiugnere, l' aggiunta sarà riportata in margine o in fine dell' interrogatorio: questa pure le sarà letta, e le si farà la stessa richiesta. Essa poi firmerà l' interrogatorio e

le

le aggiunte: qualora non voglia, o non possa firmare, ne sarà fatta menzione. 428.

Interrogatorio: (12) *sua notifica:*

La parte che vuol servirsi dell'interrogatorio, lo farà notificare alla parte avversa: ma nè l'una nè l'altra potrà farne il soggetto di nuove scritture. 429.

Interrogatorio: (13) *modo da darsi alle amministrazioni de' pubblici stabilimenti:*

Le amministrazioni de' pubblici stabilimenti saranno tenute a nominare un amministratore, o pure un agente, per rispondere a' fatti ed agli articoli comunicati. Daranno essè a tal effetto una procura speciale in cui saranno spiegate ed affermate con giuramento per vere le risposte: diversamente, i fatti potranno aversi per verificati; senza pregiudizio della facoltà di far sottoporre all'interrogatorio gli amministratori e gli agenti sopra i fatti che li risguardano personalmente, per farne poi quel conto che il tribunale crederà di ragione. 430.

INTERVENTO IN CAUSA: (1) *istanza per mezzo della quale si fa:*

L' *intervento in causa* sarà fatto per mezzo di una istanza contenente i motivi e le conclusioni, delle quali sarà data copia, non me-

tarsi nel loro termine: *V. Citazioni* (8).

Intimazioni: (3) *ciò che devono indicare quelle ad assistere alle relazioni de' periti, ed alla riunione d'istanze*;

Le intimazioni ad assistere alle relazioni de' periti, come pure le citazioni rilasciate in forza di una sentenza che ordini una riunione d'istanze, indicheranno soltanto il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione o della prima udienza; nè sarà necessario di reiterarle, benchè queste dovessero continuarsi in altri giorni. 1110.

INTIMAZIONI, ED ESECUZIONI; *loro divieto in alcune ore, secondo i diversi tempi dell'anno, ed in alcuni giorni*:

Dal primo di ottobre sino al trentuno di marzo non sarà permesso di fare alcuna intimazione ed esecuzione avanti le sei ore della mattina, e dopo le ore sei della sera; e dal 1.° di aprile fino al trenta di settembre, avanti le ore quattro della mattina, e dopo le ore nove della sera. Questi medesimi atti restano proibiti ne' giorni di festa di doppio precetto; salva la permissione del giudice ne' casi in cui fosse pericoloso il ritardo. 1114.

ISPE-

ISPEZIONE LOCALE: *V. Accesso del giudice di circondario (2).*

ISTANZA: (1) *citazione per la sua riassunzione:*

La citazione per riassumere l'istanza e costituire patrocinatore, sarà notificata fra i termini fissati nel titolo *delle citazioni*: ed in essa dovranno essere espressi i nomi ed i cognomi di coloro che sono stati patrocinatori in causa, e del giudice relatore, se vi sarà. 440.

Istanza: (2) *atto con cui l' istanza deve essere riassunta:*

L' istanza sarà riassunta con un atto di patrocinatore a patrocinatore. 441.

Istanza: (3) modo da giudicarsi in caso di opposizione alla riassunzione.:

Qualora la parte citata si opponga alla riassunzione, l'incidente sarà giudicato sommariamente. 442.

Istanza: (4) *caso da decidersi in merito:*

Se allo spirar del termine la parte citata per la riassunzione dell'istanza o per la costituzione del patrocinatore non comparisce, sarà deciso in merito. 433. *V. Perenzione d' istanza.*

ISTRU-

ISTRUZIONE IN ISCRITTO: (1) *caso da poтersi ordinare:*

Se un affare non sembra suscettivo di sentenza dietro semplici aringhe, o sulla semplice relazione del giudice, il tribunale ordinerà che si istruisca in iscritto, nominando nella sentenza uno de' giudici per farne rapporto dopo la istruzione. Non sarà permesso di ordinare la relazione di alcuna causa se non all' udienza, ed a pluralità di voti.

190.

Istruzione in iscritto: (2) *ciò che dee fare l' attore dopo la sentenza della istruzione in iscritto:*

Tra quindici giorni dalla notificazione della sentenza che ordina l' istruzione in iscritto, l' attore farà notificare una domanda la quale esponga le sue ragioni: essa terminerà coll' elenco de' documenti allegati in suo favore. L' attore fra il corso di ore 24 dalla notificazione di questa domanda sarà tenuto di produrla in cancelleria insieme co' documenti, e di notificare l' atto di produzione.

191.

Istruzione in iscritto: (3) *comunicazione di detta domanda al reo e di lui risposta:*

Nel

Nel termine di quindici giorni da quello della produzione fatta dall' attore in cancelleria, il reo ne prenderà comunicazione, notificherà all' attore la sua risposta con in piede la descrizione de' documenti a' quali si appoggia; e fra lo spazio di ore ventiquattro da questa notificazione, egli rimetterà in cancelleria la produzione comunicatagli; esibirà la sua, e la notificherà all' attore. Nel caso che vi fossero più rei, i quali avessero nel tempo stesso patrocinatori ed interessi differenti, ciascuno di essi godrà del termine stabilito di sopra, onde possa ricevere la debita comunicazione, rispondere, e produrre. La comunicazione sarà fatta successivamente incominciando dalla parte più diligente. 192.

Istruzione in iscritto : (4) caso da darsi la sentenza sulla sola produzione del reo :

Se l' attore non avrà fatto le sue produzioni nel termine sopra fissato, il reo esibirà la sua produzione nella cancelleria, come di sopra è detto, e l' attore avrà soli otto giorni di tempo per averne comunicazione e contraddire. Scaduto questo termine, sarà data la sentenza sulla produzione del reo. 193.

Istru-

Istruzione in iscritto : (5) caso da darsi la sentenza sulla sola produzione dell' attore :

Se il reo non fa la sua produzione nel termine accordatogli, si dovrà procedere alla sentenza sulla produzione dell' attore. 194.

Istruzione in iscritto : (6) caso da pronunziarsi la sentenza soltanto sopra ciò che è stato prodotto :

Se uno de' termini stabiliti viene a spirare senza che qualcuno de' rei abbia presa comunicazione delle produzioni dell' attore, verrà data la sentenza sopra ciò che sarà stato prodotto. 195.

Istruzione in iscritto : (7) caso in cui l' attore trascura di far la sua produzione :

Nel caso in cui vi fossero più rei, trascurando l' attore di far la sua produzione, il reo più diligente rimetterà alla cancelleria quella che è stata da esso fatta ; e la istruzione sarà continuata nel modo di sopra espresso. 196.

V. Contumacia , sua dichiarazione .

ISTRUZIONI : *loro divieto nelle conciliazioni:*

Non sarà formato alcun atto o verbale delle istruzioni ; ma dovrà il conciliatore immediatamente pronunciare sul merito. 62.

IN-

INSULTO: *verbale da farsene dall' uffiziale che lo riceva, e modo da procedersi*:

L' uffiziale insultato nell' esercizio delle sue funzioni stenderà il processo verbale della resistenza che gli vien fatta, e si dovrà procedere in conformità delle regole stabilite nelle *leggi penali*. 645.

INVENTARIO: (1) *persone che han diritto di domandarlo*:

Coloro che avranno il diritto di fare istanza per la rimozione de' sigilli, potranno anche domandar la formazione dell' inventario. 1017.

Inventario: (2) *persone nella cui presenza dee farsi*:

L' inventario dev' esser fatto in presenza, 1.° del conjuge superstite; 2.° degli eredi presuntivi; 3.° dell' esecutore testamentario, se il testamento è già noto; 4.° de' donatarj, legatarj universali o a titolo universale, tanto di proprietà, quanto di usufrutto. Se questi dimorano in distanza di quindici miglia saranno debitamente chiamati; e se dimorano in maggior distanza, sarà chiamato per tutti gli assenti un sol notajo nominato dal presidente del tribunale civile, per rappresentare le parti chiamate e non comparse. 1018.

Inventario : (3) ciò che dee contenere :

Oltre alle formalità comuni a tutti gli atti che si fanno avanti notajo, l' inventario dovrà contenere, 1.° i nomi e cognomi, le professioni ed i domicilj degl' instanti, dei comparenti, de' contumaci e degli assenti che saranno conosciuti dal notajo chiamato per rappresentarli, degli stimatori e de' periti, e la menzione dell' ordinanza colla quale sarà nominato il notajo, per rappresentare gli assenti ed i contumaci; 2.° l' indicazione del luogo ove si procede all' inventario; 3.° la descrizione e la stima degli effetti, la quale sarà fatta pel giusto valore senz' aumento; 4.° l' indicazione delle qualità, del peso e del marchio dell' argenteria; 5.° l' indicazione delle monete contanti; 6.° le carte saranno numerate dal primo all'ultimo foglio, e contrassegnate da un notajo: se vi saranno libri e registri di commercio, si farà constare dello stato di essi, ed i fogli saranno contrassegnati, e numerati, se non lo sono: se poi nelle pagine scritte si troveranno spazj in bianco, saranno ripieni con tratti di penna; 7.° la dichiarazione delle partite attive e passive; 8.° la menzione del giuramento all' atto del compimento dell' inventario, prestato da quelli che pri-

prima dell' inventario ebbero in loro potere gli effetti, o che abitarono la casa in cui sono collocati, che essi non hanno asportato, nè veduto asportare, nè sanno che siesi asportato verun effetto; 9.° la consegna degli effetti e delle carte nelle mani di una persona convenuta fra le parti, o in mancanza nominata dal presidente del tribunale, se pure avrà luogo la detta consegna. 1019.

Inventario : (4) casi da rimettersi le parti avanti al presidente civile :

Se nel formarsi l'inventario insorgono difficoltà, o se vengono fatte istanze per l'amministrazione de' beni comuni o della eredità, o per altri oggetti, e le parti non si trovano di accordo fra loro, i notaj dovranno rimetterle avanti al presidente del tribunale civile per esporre sommariamente le loro ragioni; ed eglino stessi potranno farne sommaria esposizione, qualora sieno domiciliati nella provincia o valle in cui risiede il tribunale. In questo caso il presidente scriverà sull' originale del processo verbale l' ordinanza che stimerà conveniente di profferire. 1020.

LETTURA DI SENTENZA : *V. Sentenza diffinitiva* (3).

LIQUIDAZIONE DI SPESE : *V. Spese, loro liquidazione.*

LITE : *sua rinunzia . V. Rinunzia alla lite.*

M A

MANDATARJ : *loro titolo nelle conciliazioni:*

Debbono i mandatarj delle parti esibire le facoltà speciali con atto autentico. 26.

MANDATO ALL' USCIERE : *ciò che lo equivale :*

La consegna dell' atto o della sentenza in mano dell' usciere potrà equivalere ad un mandato per ogni esecuzione, eccettuato il caso di arresto personale, pel quale atto sarà necessaria un' autorizzazione speciale. 646.

MINORI EMANCIPATI : *loro arbitrio nelle conciliazioni:*

Hanno i minori emancipati l' arbitrio di conciliarsi come semplici amministratori dei proprj beni; ma cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno legalmente autorizzati, siccome è stabilito *nelle leggi di ecce-*

eccezione per gli affari di commercio. 29.

MOBILI: *loro pignoramento*. *V. Pignoramento di mobili*.

MOBILI EREDITARJ: *loro vendita. V. Vendita di mobili ereditarj*.

MOBILI PIGNORATI: (1) *atto da opporsi alla loro vendita per richiamo di proprietà:*

Chiunque pretenderà di esser proprietario degli effetti pignorati o di una porzione di essi, potrà opporsi alla vendita per mezzo di un atto intimato al depositario e denunziato al creditor pegnorante ed al debitor pignorato. Questo atto dovrà contenere, sotto pena di nullità, una citazione motivata, come pure l'esposizione delle prove di proprietà: ed il tribunale esistente nel luogo della esecuzione pronunzierà su tal domanda come in causa sommaria. Il reclamante che succumberà, sarà condannato, se vi è luogo, ne' danni ed interessi a vantaggio del creditore pegnorante. Qualora si conoscerà che il richiamo sia evidentemente cavilloso, il giudice nel rigettarlo potrà ancora condannare il reclamante o il suo patrocinatore ad una multa secondo la prudenza del giudice stesso, avendo riguardo al valore degli effetti pignorati, in beneficio del creditore pe-

 gno-

gnorante: la quale multa non sarà minore di ducati dieci esigibili coll' arresto personale. Potrà inoltre il giudice condannare anche alle spese collo stesso arresto personale. Potrà eziandio il creditore, nel caso di richiamo di proprietà, chiedere che gli effetti pignorati sieno trasportati dal luogo dove sono, in un altro. Potrà similmente, non ostante il richiamo di proprietà già prodotto, fare apporre gli affissi pel giorno della vendita indicata nel processo verbale dell' usciere: e scorso il giorno suddetto dietro la pubblicazione degli affissi, non sarà ammesso verun richiamo di proprietà. 698.

Mobili pignorati: (2) persona cui è vietato produrre richiamo di proprietà:

Il depositario degli effetti sequestrati non può produrre richiamo di proprietà. 699.

Mobili pignorati: (3) creditori a' quali è vietato di opporsi se non sul prezzo della vendita:

I creditori della parte pignorata non potranno per qualsivoglia causa, ed anche per titoli provvenienti da locazioni, formare alcuna opposizione, che sul prezzo della vendita. Le loro opposizioni ne esprimeranno i motivi, e saranno notificate al creditor pegno-

gnorante ed all' usciere, ovvero ad altro uffiziale incaricato della vendita, colla elezione del domicilio nel luogo dove sarà fatto il pignoramento, qualora l' opponente non sia in esso domiciliato: il tutto sotto pena di nullità, riguardo alle opposizioni, e dei danni e degl' interessi contra l' usciere, se pure vi è luogo. 700.

Mobili pignorati: (4) ciò che non è permesso al creditore opponente:

Al creditore opponente non sarà permesso di rivolgere la sua azione, se non contra il debitore pignorato, ed a solo oggetto di ottenere la di lui condanna. Non sarà intentata alcuna azione contra il detto creditore; salva la discussione de' motivi della sua opposizione, allorchè sarà per distribuirsi il danaro. 701.

MISURE COATTIVE: *caso da sospendersi nelle conciliazioni:*

Si sospenderanno in qualunque stato le misure coattive, se persona solvibile promette di passare fra sei giorni la somma e le spese del litigio. L' obbligo del mallevadore formato con un verbale dal cancelliere, sarà esecutivo dopo il termine, senza intimarsi avviso o precetto, e non potrà in ve-

run modo sospendersi l'esecuzione. 84.

MULTA: *persone a cui carico sono gli atti nulli o frustranei che han dato luogo a condanna di multa:*

Le procedure e gli atti nulli o frustranei, e quelli che avessero dato luogo ad una condanna di multa, saranno a carico degli uffiziali ministeriali che gli avranno fatti. Inoltre, secondo la esigenza de' casi, potranno esser condannati a pagare i danni e gl' interessi alla parte, o ad essere anche sospesi dall' esercizio delle loro funzioni per un tempo non oltre a sei mesi. 1107.

MULTA, NULLITA' E PERDITA DI DIRITTI: *V. Nullità, multa, e perdita di diritti.*

N A

NARRATIVE DELLE PARTI: (1) *opposizione da farsi loro:*

Il patrocinatore il quale volesse fare opposizione, sia alle narrative, sia all' esposizione degli articoli di fatto e di diritto, ne farà dichiarazione all' usciere, il quale dovrá farne menzione. 236.

Narrative delle parti: (2) *giudice che deve*

ve pronunziare sulla opposizione:

In conseguenza di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, il giudice che avrà preseduto all' udienza, dovrà pronunziare su questa opposizione; e se egli fosse impedito, pronunzierà sopra di essa il giudice più anziano, secondo l'ordine del ruolo. 237.

Narrative delle parti: (3) *loro notifica*: *V. Sentenze*, *loro estensione* (3).

NOTIFICA: *V. Sentenza diffinitiva* (3).

NOTIFICAZIONI: *giorni da non computarsi ne' termini stabiliti*. *V. Citazioni* (8).

NULLITA': (1) *termine a prodursi contra gli atti che si notificano al debitore nel pignoramento degl' immobili*:

Le eccezioni di nullità contra gli atti che si notificano al debitore, non potranno dedursi scorso il termine di giorni sei dal dì della notificazione dell' atto medesimo. Tutte le altre eccezioni di nullità per gli altri atti riguardanti la procedura che precede l'aggiudicazione preparatoria, non potranno proporsi dopo di questa. Sarà giudicato sulle medesime prima che segua l'aggiudicazione; e qualora sieno rigettate, l'aggiu-

giudicazione preparatoria, sarà pronunziata nella sentenza medesima. 817.

Nullità: (2) appello non ammessibile contra la sentenza sulle nullità:

Non sarà ammessibile l'appello dalla sentenza che avrà pronunziato sopra tali nullità, o che avrà profferita l'aggiudicazione preparatoria. 818.

Nullità: (3) termine a prodursi contra gli atti posteriori all'aggiudicazione preparatoria:

Dieci giorni almeno avanti quello stabilito per l'aggiudicazione diffinitiva, il debitore pignorato, per mezzo di una istanza congiunta ad una intimazione a comparire nel giorno indicato, dovrà proporre le eccezioni di nullità, qualora ne abbia alcuna da far valere contra gli atti posteriori all'aggiudicazione preparatoria; ed i giudici saranno tenuti a pronunziare sopra tali eccezioni, almeno cinque giorni prima che segua l'aggiudicazione diffinitiva. Siffatta sentenza sarà inappellabile. 819.

Nullità: (4) atto che non vi è soggetto:

Non potrà esser dichiarato nullo alcun atto di citazione o di procedura, se la legge non pronunzia formalmente la nullità. Non

Non essendo pronunziata la nullità dalla legge, l'uffiziale ministeriale reo di omessione o di contravvenzione potrà esser condannato ad un ammenda non minore di carlini dodici, nè maggiore di ducati venti. 1106.

NULLITA' DI PROCEDURA: *quando rimane sanata*:

Qualsivoglia nullità di citazione e di ogni altro atto di procedura rimarrà sanata, se non viene opposta prima di qualunque eccezione; salve per altro tutte le eccezioni d'incompetenza. 267.

NULLITA', MULTA, E PERDITA DI DIRITTI: *sua qualità*:

Qualsivoglia nullità, multa, perdita di diritti pronunziata dalle presenti *leggi della procedura ne' giudizj civili*, non è soltanto comminatoria, ma effettiva. 1105.

O F

OFFERTA DI PAGAMENTO: (1) *ciò che deve indicare*:

Qualunque processo verbale di offerta deve individualmente indicare l'oggetto che si asserisce in modo che non sia possibile di surrogarvene un altro. Se è offerto danaro con-

contante, debbonsi descrivere la quantità e le specie delle monete. 895.

Offerta di pagamento : (2) *quello di cui deesi far menzione nel processo verbale* :

Il processo verbale farà menzione della risposta, del rifiuto, o dell' accettazione del creditore; ed indicherà, se egli ha firmato, ricusato o dichiarato di non poter firmare. 896.

Offerta di pagamento : (3) *caso da doversi depositare ciò che si offre in pagamento* :

Se il creditore ricusa le offerte, il debitore, a fine di liberarsi, può depositare la somma e la cosa offerta, osservando le formalità stabilite dall' art. 1212 delle *leggi civili*. (*V.* Parte prima *Offerta reale*) 897.

Offerta di pagamento : (4) *regole secondo le quali dee farsene la domanda* :

La domanda che vorrà intentarsi o per la validità o per la nullità delle offerte o del deposito, sarà formata secondo le regole stabilite per le domande principali; e qualora sia proposta incidentemente, dovrà formarsi per via d' istanza. 898.

Offerta di pagamento : (6) *ciò che deve ordinare la sentenza di sua validità* :

La sentenza che dichiarerà valide le offer-
te

te qualora non sia stato per anche effettuato il deposito, ed il creditore abbia mancato di ricever la somma o la cosa offerta, ordinerà che questa sia depositata, e che cessino gl' interessi dal giorno in cui sarà effettuato il deposito. 899.

Offerta di pagamento: (6) *opposizioni alle quali è soggetto il deposito:*

Il deposito o volontario o giudiziale rimarrà sempre sottoposto alle opposizioni, qualora ve ne sieno, con l' obbligo di denunziarle al creditore. 906.

Offerta di pagamento: (7) *disposizioni dalle quali è regolato il rimanente che vi è relativo:*

Il resto di questa materia è regolato dalle disposizioni delle *leggi civili*, relative alle offerte di pagamento, ed al deposito. 901.

OPPONENTE: *caso in cui il reo convenuto può divenire opponente nelle conciliazioni:*

Fra 'l termine di tre giorni successivi a quello della intimazione, potrà il convenuto che sia condannato in contumacia, divenire opponente, facendo chiamare l' attore all' udienza, onde si rivochi o modifichi la condanna. 76.

OP-

OPPOSIZIONE : (1) *caso da riceversi fuori di tempo nelle conciliazioni* :

Constando l' impedimento della parte attrice, o convenuta, per motivo di assenza o di grave malattia; potrà il conciliatore ricevere fuori di tempo l' opposizione, purchè non si trovi eseguita la condanna. 80.

Opposizione : (2) *termine a farsi nel giudicato di circondario dalla parte condannata in contumacia* :

La parte condannata in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza fra 'l corso di tre giorni, a contare dal dì della citazione a lei fatta dall' usciere del giudice di circondario, o da altro usciere di altro circondario che egli avrà destinato. L' opposizione conterrà in succinto le ragioni della parte opponente, e la citazione a comparire al prossimo giorno dell' udienza; osservandosi per altro tutti i termini stabiliti sulla ragione della distanza nell' art. 107. (*V. Citazione* (8)). Conterrà inoltre la indicazione del giorno e dell' ora della comparsa, e dovrà esser notificata dall' usciere del giudice di circondario, o da altro usciere di altro circondario dallo stesso giudice destinato. 123.

Op-

Opposizione: (3) *caso da potersi accordare al reo una proroga di termine a farla*:

Se il giudice di circondario è informato alla pubblica udienza da' parenti, da' vicini o dagli amici del reo, che questi non ha potuto esser consapevole della procedura, giudicando la contumacia, potrà, motivando su tale circostanza la sentenza, fissare per termine alla opposizione quel tempo che più gli sembrerà conveniente: ed in caso che la proroga non fosse stata accordata di uffizio, nè dimandata, il reo convenuto potrà esser dispensato dal rigore del termine stabilito dalla legge, e potrà essere ammesso a fare opposizione, giustificando che non ha potuto essere informato della procedura per causa di assenza, di grave malattia o di altro giusto impedimento. 124.

Opposizione: (4) *caso da non essere il contumace ammesso a nuova opposizione*:

La parte opponente che si lascerà giudicare per la seconda volta in contumacia, non è più ammessa a formare nuova opposizione, e sarà condannata ad un'ammenda da tre a nove carlini. Alla stessa ammenda sarà condannata se succumbe nella opposizione. 125.

Op-

Opposizione: (5) registro delle opposizioni da tenersi in cancelleria:

Il cancelliere del giudice di circondario terrà un registro nel quale noterà sommariamente le opposizioni, enunciando in esso il nome ed il cognome delle parti, e de' loro procuratori, se ve ne hanno, del pari che le date della sentenza e della formazione dell' opposizione. Per questo registro non si pagherà alcun diritto, salvo il caso in cui ne dovesse rilasciare spedizione. 126.

Opposizione: (1) quella che vuol farsi alla sentenza contumaciale. V. Sentenza contumaciale. (1)

Opposizione: (7) modo e termini da farsi dal condannato in contumacia:

La parte condannata in contumacia potrà fare opposizione alla sentenza ne' modi e ne' termini appresso stabiliti. Se la contumacia sarà di parte, e succumbe nella opposizione, sarà inoltre condannata la parte opponente ad un' ammenda da sei a diciotto carlini. Se la contumacia sarà di patrocinatore, e succumba nell' opposizione, sarà il patrocinatore opponente condannato alla stessa ammenda nel proprio nome, e senza diritto di ripetizione dal suo costituente. Potrà anco-

ra

ra il tribunale civile nel caso che trovi l'opposizione sfornita di ogni fondamento, ed ordinata soltanto a dilazionare il giudizio, ed a defatigare la controparte, condannare il patrocinatore opponente nel proprio nome, e senza diritto di ripetizione dal suo costituente, ad una seconda ammenda da venti carlini a dieci ducati. Potrà benanche cumulare all'ammenda la pubblica riprensione, ed anche la sospensione dall'esercizio non oltre a due mesi. 243.

Opposizione: (8) *atto con cui può essere ammessa contra la sentenza contumaciale*: *V. Sentenza contumaciale*:

Opposizione: (9) *ciò che l'anzidetto atto dee contenere*:

Questo atto conterrà i motivi della opposizione, a meno che i mezzi di difesa non fossero stati notificati prima della sentenza: nel qual caso basterà dichiarare, che s'intende di usarne, come di mezzi di opposizione. L'opposizione che non sarà notificata in tal forma, non sospenderà l'esecuzione, ma sarà rigettata per mezzo di un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore, senza che vi sia bisogno di ulteriore istruzione. 255.

Opposizione: (10) caso da potersi fare per mezzo di un atto stragiudiziale, o di una dichiarazione sulle intimazioni;

Allorchè sarà stata profferita una sentenza contra una parte mancante di patrocinatore, l' opposizione potrà essere formata o per mezzo di un atto stragiudiziale, o di una dichiarazione sulle intimazioni, su' processi verbali di sequestro o di carcerazione o di qualsivoglia altro atto di esecuzione, a condizione che nel termine di otto giorni venga reiterata dall' opponente con atto importante costituzione di patrocinatore. Spirato il termine predetto, l' opposizione non sarà più ammessibile; e l' esecuzione verrà proseguita senza bisogno di farla ordinare. Se il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, o muore, o non può esercitare le sue funzioni, dovrà la parte stessa far notificare una nuova costituzione di patrocinatore al contumace, il quale sarà tenuto ne' termini sopra indicati, a contare dal giorno della notificazione, di reiterare la sua opposizione per mezzo di un atto formale, con costituzione di patrocinatore. In nessun caso entreranno in tassa i mezzi della opposizione, dedotti posteriormente all' atto suddetto. 256.

Op-

Opposizione : (11) registro da tenersene in Cancelleria.

Sarà tenuto nella cancelleria un registro, nel quale il patrocinatore dell'opponente farà menzione sommaria della opposizione, enunciando i nomi, e cognomi delle parti e de' loro patrocinatori, le date della sentenza e della opposizione. Non si dovrà pagare alcun diritto di registro, fuorchè nel caso in cui si rilasciasse una formale spedizione. 257.

Opposizione : (12) caso da discutersi non ostante la contumacia dell'opponente :

Se la parte convenuta che ha prodotto la opposizione, non si presenti alla udienza, l' opposizione sarà discussa, non ostante la contumacia dell' opponente. Avverso la sentenza che, in seguito dell' esame fattone, abbia rigettata l' opposizione, non sarà ammessa una seconda opposizione, e sarà inoltre la parte opponente soggetta alle disposizioni dell' art. 243. *V.* sopra (7). 259.

OPPOSIZIONE DEL TERZO : *V. Terzo.*

OPPOSIZIONI : *sentenze che non vi sono soggette nelle conciliazioni :*

Le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono soggette ad opposizioni; ma se ne dovrà intimare la copia al contumace, per-

che possa presentarsi alla nuova udienza in cui la causa sarà instruita e decisa. 75.

ORDINE E DISCIPLINA DE' TRIBUNALI: *V. Spese, loro tassa.*

P A

PARITA' DE' VOTI: *modo da dirimersi:*

Nella parità de' voti sarà chiamato per dirimerla un altro giudice; in mancanza di questo, il giudice del circondario, e, quando occorre, il suo supplente: e la causa sarà nuovamente discussa. 212.

PATROCINATORE: (1) *termine fra 'l quale deesi costituire:*

Il reo fra 'l termine della citazione dovrà costituire un patrocinatore per mezzo di un atto notificato da patrocinatore a patrocinatore. Nè l' attore nè il reo potranno rivocare il loro rispettivo patrocinatore, senza costituirne un altro. Le procedure eseguite, e le sentenze ottenute contra il patrocinatore rivocato, saranno valide, se non esisterà la nuova costituzione. 169.

Patrocinatore: (2) caso in cui non occorre dare spedizione dell' atto della costituzione:

Se

Se la domanda è stata fatta a breve termine, il reo potrà nel giorno in cui il termine spira, far presentare alla udienza un patrocinatore cui sarà dato atto della sua costituzione, del quale atto non occorre spedizione. Ma il patrocinatore fra 'l corso del giorno sarà tenuto di notificare le sue costituzioni per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore: altrimenti la spedizione dell' atto verrà levata e notificata a sue spese, 170.

Patrocinatore: (3) *confessione o consenso che non può dare nè accettare. V. Confessione o consenso*:

Patrocinatore: (4) *caso da intendersi costituito di diritto senza bisogno di nuovi poteri*:

Se la notificazione del ricorso per ritrattazione seguirà fra sei mesi dal giorno della sentenza, il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole, s' intenderà costituito di diritto, senza bisogno di nuovi poteri, 560.

Patrocinatore: (5) *caso da doversi convenire nella scelta di un solo patrocinatore*:

Quando si tratterà di dover intimare nello stesso giudizio più di tre persone, queste

dopo la prima notificazione potranno essere astrette, a domanda dell'altra parte, a convenire nella scelta di un solo patrocinatore: ed ove non convengano, scorsi gli otto giorni, procederà per tutti il patrocinatore più anziano tra gli eletti da' litiganti. Tale disposizione avrà luogo, quante volte le persone da intimarsi abbiano lo stesso interesse, relativamente alla parte che agisce. 1111.

Patrocinatore; (6) obbligo di procedere per l' esecuzione delle sentenze.

I patrocinatori che hanno agito nelle cause decise diffinitivamente, saranno tenuti di procedere senza nuova autorizzazione per la esecuzione delle sentenze relative, purchè questa abbia luogo nell' anno medesimo della pronunziazione della sentenza. Le persone rivestite di pubblico uffizio, destinate a ricevere gli atti che saranno loro intimati, dovranno apporre il *visto* sugli originali de' medesimi, senza alcuna spesa. Qualora ricusino, il regio procuratore presso il tribunale civile del loro domicilio apporrà ne' detti originali il suo *visto*; ed essi potranno essere condannati, sulle conclusioni del pubblico ministero, ad un'ammenda non minore di carlini dodici, nè maggiore di dodici ducati. 1115.

PA-

PERENZIONE D'ISTANZA: (1) *caso in cui avviene:*

Qualsivoglia istanza, quando anche il convenuto non avesse costituito il patrocinatore, sarà perenta, se la procedura non sarà proseguita nel corso di tre anni. Questo termine sarà prorogato per sei mesi, ogni volta che vi sia luogo a domandare la riassunzione della istanza o la costituzione di un nuovo patrocinatore. 490.

Perenzione d' istanza: (2) *contra chi procede:*

La *perenzione* procederà contra lo Stato, gli stabilimenti pubblici, e tutte le persone anche minori; salvo il diritto di regresso contra i loro amministratori o tutori: 491.

Perenzione d' istanza: (3) *come non ha luogo; e caso da rimaner sanata:*

La perenzione non avrà luogo *ipso jure*, ma rimarrà sanata dagli atti legittimi fatti

dall' una o dall' altra parte prima della domanda di perenzione. 492.

Perenzione d' istanza: (4) *atto con cui si domanda*:

La perenzione sarà domandata con atto di patrocinatore a patrocinatore, se pure il patrocinatore non sia morto, o interdetto; o sospeso, dopo che si è alla medesima acquistato diritto. 493.

Perenzione d' istanza: (5) *ciò che per essa si estingue*:

La perenzione non estingue l' azione, ma estingue la sola procedura, senza che si possa in verun caso opporre alcun atto della estinta procedura, o prevalersene. Nel caso di perenzione il principale attore è condannato in tutte le spese della procedura perenta. 494.

PERITI: (1) *mezzo da ordinarsene una relazione*:

Allora quando occorre una relazione di periti, dovrà questa ordinarsi per mezzo di una sentenza che esprimerà chiaramente gli oggetti della perizia. 396.

Periti: (2) *loro numero necessario per una perizia*:

La

La perizia sarà fatta da tre periti, se pure le parti non convengono che sia fatta da un solo. 397.

Periti: (3) *termine e mezzo per farsene la nomina*:

Se le parti non hanno convenuto nella scelta de' periti, la sentenza ordinerà che la nomina sia fatta ne' tre giorni consecutivi alla notificazione; e che nel caso diverso sia proceduto alla esecuzione della perizia dai periti che saranno nominati di uffizio nella sentenza medesima. Questa sentenza stessa destinerà un giudice a ricevere il giuramento de' periti eletti per convenzione dalle parti o nominati di uffizio. Nulladimeno il tribunale potrà ordinare che i periti prestino il loro giuramento davanti il giudice del circondario nel quale dovranno operare. Per gli affari che riguardano la verificazione e la stima degl' immobili, come pure le operazioni che precedono il partaggio di essi, se eccedano il valore di ducati mille, e le parti non sieno di accordo nella scelta dei periti, dovranno questi esser destinati dal tribunale. 399.

Periti: (4) *dichiarazione delle parti circa la loro nomina*:

Nel

Nel termine di sopra stabilito le parti che avranno convenuto per la nomina de' periti, ne faranno in cancelleria la loro dichiarazione. 400.

Periti: (5) *loro giuramento*:

Spirato il termine stabilito di sopra, la parte più diligente otterrà l'ordine del giudice, e citerà i periti nominati dalle parti, o pure di uffizio, a prestare il loro giuramento, a cui non sarà necessario che le parti si trovino presenti. 401.

Periti: (5) *di quali di essi è permesso proporsi la ricusa*:

Non sarà permesso di proporre una ricusazione, se non contra i periti nominati di uffizio; se pure non sono sopravvenute giuste cause dopo la nomina, ed avanti il giuramento, 402.

Periti: (7) *loro ricusa*. *V*: *Ricusa di periti.*

Periti: (8) *ciò che dee contenere il verbale del giuramento*:

Il processo verbale della prestazione del giuramento conterrà per parte de' periti l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora in cui eseguiranno la loro operazione. Quando le parti o i loro patrocinatori saranno presenti, la predetta indicazione avrà il valore

lore di una citazione. Nel caso che gli uni o gli altri sieno assenti, saranno citate le parti per mezzo di un atto di patrocinatore a trovarsi presenti nel giorno e nell' ora indicata da' periti. 409.

Periti : (9) caso da convenirsi nella nomina di altri in loro vece :

Se qualche perito non accetta la nomina, o non comparisce per lo giuramento o per la perizia nel giorno e nell' ora indicata, le parti converranno immediatamente sulla nomina di un altro perito in sua vece: diversamente, il tribunale potrà procedere di proprio uffizio a questa nomina. Il perito che dopo aver prestato il giuramento, mancherà di adempiere alla sua commessione, potrà essere condannato dal tribunale da cui l' avrà ricevuta, nelle spese divenute inutili per la sua mancanza, ed anche ne' danni ed interessi, se avranno luogo. 410.

Periti : (10) carte da rimettersi loro e forma della loro relazione :

Tanto la sentenza che avrà ordinata la relazione, quanto i necessarj documenti, saranno rimessi a' periti. Le parti potranno fare quelle domande ed osservazioni che stimeranno opportune; e sarà fatta menzione

di

di esse nella relazione la quale sarà compilata sul luogo controverso, o nel luogo, nel giorno e nell'ora fissata da' periti. La relazione sarà compilata da uno de' periti, e firmata da tutti. Se tutti o alcuno di essi non sappiano scrivere, essa verrà scritta e firmata dal cancelliere del giudice di circondario del luogo, nel quale i periti avranno operato. Sarà inoltre sottoscritta da quelli o da quel perito che sappia scrivere. 411.

Periti: (11) caso di dispareri tra di loro:

I periti stenderanno una sola relazione, e firmeranno un sol parere a pluralità di voti. Ciò non ostante, nel caso che vi sieno pareri differenti, saranno espressi i motivi di essi senza far conoscere quale sia stata la opinione individuale di ciascun perito, 412.

Periti: (12) deposito della loro relazione e loro tassa:

L'originale della relazione sarà depositato nella cancelleria del tribunale che avrà commessa la perizia, senza nuovo giuramento dal canto de' periti. I loro onorarj saranno tassati dal presidente in piè dell'originale; e ne sarà rilasciato mandato esecutivo contra la parte che avrà domandato la perizia, o ne avrà procurata la esecuzione, nel caso che

sia

sia stata commessa di uffizio. 413.

Periti: (13) caso da essere astretti a presentar la loro relazione:

Ritardando o negando i periti di presentar la loro relazione, potranno essere citati tra il termine di tre giorni, a comparire davanti al tribunale che gli avrà incaricati, per sentirsi condannare ad esibire la detta relazione anche per via di arresto personale, se occorra. Sarà provveduto sommariamente senza istruzione su tale incidente. 414.

Periti: (14) notifica della loro relazione:

La parte più diligente estrarrà copia della relazione, la notificherà al patrocinatore dell' avversario, e domanderà la udienza con un semplice atto. 415.

Periti: (15) facoltà de' giudici di non conformarsi al loro parere:

I giudici non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contra la propria convinzione. 417.

Periti: (16) quelli da nominarsi ove le parti o i luoghi in questione sieno troppo lontani, e fuori provincia o valle: V. Accesso (13).

PERIZIA: (1) *numero di periti necessario a farsi. V. Periti (2).*

Perizia : (2) ciò che dee contenere la sentenza che l'ordina :

Se prima della sentenza che ordina la perizia, le parti si accordano nel nominare i tre periti, la sentenza stessa dovrà contenere la dichiarazione della loro nomina. 398.

Perizia : (3) caso da potersene ordinare una seconda :

Non trovando i giudici nella relazione sufficienti rischiaramenti, potranno di uffizio ordinare una seconda perizia, da farsi per mezzo di uno o di più periti che nomineranno egualmente di uffizio. I nuovi periti potranno chiedere a' precedenti quelle notizie che stimeranno opportune. 416.

PETITORIO : *caso in cui l' attore non ha facoltà di agire nel possessorio :*

L' attore nel petitorio non avrà più facoltà di agire nel possessorio. 130.

PIGNORAMENTO DI MOBILI : *(1) caso da aver luogo nelle conciliazioni :*

Non adempiendo il succumbente alla sentenza scorso il termine stabilito nell' art. precedente (*V. Sentenza esecutoria*), nè offrendo la soddisfazione al serviente, questi farà in presenza di due testimonj il pignoramento de' mobili. Ne formerà un atto in cui dirà,

dirà, che prima di eseguire ha fatto mandato di adempiere alla sentenza, e che l'adempimento siesi ricusato, e che abbia trasportati i mobili e depositati in cancelleria. Questo atto sarà scritto dal cancelliere. Potranno i pignorati assistere al trasporto e deposito degli effetti nella cancelleria. 82.

Pignoramento di mobili: (2) cose da non potersi pignorare:

Non possono pignorarsi gli abiti de' quali il debitore e la sua famiglia sono coperti, i letti necessarj a' medesimi, gli strumenti per l'esercizio dell'arte, e gli utensili per la coltivazione de' territorj. 83.

Pignoramento di mobili: (3) precetto che gli deve precedere ne' tribunali civili:

Qualunque pignoramento di mobili sarà preceduto di un giorno almeno da un precetto che dovrà rilasciarsi alla persona o al domicilio del debitore. Ma in caso che si tema sottrazione di mobili, potrà procedersi al pignoramento contemporaneamente al precetto suddetto, in virtù del permesso che il creditore ne avrà ottenuto dal presidente o dal giudice di circondario. 673.

Pignoramento di mobili: (4) ciò che il precetto dee contenere:

Il

Il precetto conterrà la notificazione del titolo dell' attore, se questa non è stata fatta antecedentemente, e l'elezione di domicilio, fino al termine della procedura, nel comune ove dovrà farsi il pignoramento, se il creditore non vi abita: ed il debitore potrà fare in questo domicilio eletto tutte le notificazioni, non escluse quelle di offerte reali e di appello. 674.

Pignoramento di mobili: (5) testimonj da doversi dall' usciere adoperare:

L'usciere sarà assistito da due testimonj nazionali, maggiori, e che non sieno consanguinei, nè affini delle parti e dell' usciere, fino a' cugini di quarto grado inclusivamente, nè loro domestici. Egli dovrà indicare sul processo verbale i loro nomi e cognomi, le loro professioni, ed i luoghi di loro abitazione. I testimonj firmeranno l'originale e le copie. La parte istante non potrà esser presente all' esecuzione. 675.

Pignoramento di mobili: (6) formalità da doversi osservare ne' verbali:

Ne' processi verbali del pignoramento de' mobili saranno osservate tutte le formalità stabilite per gli atti di citazione; i medesimi conterranno un precetto reiterato, qualora l' ese-

l' esecuzione sia fatta nell' abitazione del debitore pignorato. 676.

Pignoramento di mobili : (7) ciò che dee praticarsi ove le porte sieno chiuse o si ricusi aprirle :

Se le porte sono chiuse, o se vien ricusato di aprire, l' usciere potrà mettere una guardia, affinchè non sieno trafugati i mobili : indi senza far citazione alcuna s' indirizzerà nel momento a farne rapporto al giudice di circondario, o in di lui difetto al commessario di polizia ; e ne' comuni ove questi non esiste, al sindaco, ed in sua mancanza all' eletto. L' apertura delle porte, ed anche di quei mobili che fossero chiusi, dovrà farsi alla presenza di alcuno di detti uffiziali, a misura che occorre per lo pignoramento. L' uffiziale presente all' atto non formerà processo verbale, ma firmerà quello dell' usciere, dal quale dovrà formarsi di tutto un solo ed unico processo verbale. 677.

Pignoramento di mobili : (8) ciò che dee contenere il verbale di esecuzione :

Il processo verbale conterrà un esatto e distinto inventario degli oggetti pignorati ; e se tra questi si troveranno mercanzie, con-

verrà pesarle, misurarle, o scandagliarle secondo la loro natura. 678.

Pignoramento di mobili: (9) ciò che dee farsi dell' argenteria:

L' argenteria sarà pesata e specificata pezzo per pezzo, colla indicazione del marchio o della bontà. 679.

Pignoramento di mobili: (10) ciò che dee farsi del danaro contante:

Essendovi danaro contante, sarà fatta menzione del numero e della qualità delle monete. L' usciere lo depositerà nel luogo stabilito pe' pubblici depositi, qualora il creditore pignorante e la parte pignorata, unitamente agli opponenti, se pur ve ne sono, non convengano di un altro depositario. 680.

Pignoramento di mobili: (11) caso di assenza del debitore o che si ricusi aprire qualche luogo o mobile:

Nell' assenza del debitore pignorato, ricusandosi di aprire un qualche luogo o mobile, l' usciere ne chiederà l' apertura all' uffiziale assistente, il quale nel caso che vi si trovino carte, deverrà all' apposizione de' sigilli dietro la domanda dell' usciere predetto. 681.

Pignoramento di mobili: (12) ciò che non vi è soggetto: Non

Non potranno esser pignorati, 1.° gli oggetti che la legge dichiara immobili per loro destinazione; 2.° il letto necessario pe' debitori pignorati, e pe' figli che seco loro convivono; e gli abiti de' quali sono essi vestiti e coperti; 3.° i libri riguardanti la professione del pignorato, sino al valore di ducati cento, a sua scelta; 4.° le macchine e gli strumenti che servono alla istruzione, alla pratica, ed all' esercizio delle scienze e delle arti, fino al valore della somma predetta, ed a scelta del pignorato; 5.° gli equipaggi de' militari, secondo il regolamento ed il grado; 6.° gli strumenti degli artigiani, necessarj alle loro personali occupazioni; 7.° le farine ed altre minute vettovaglie necessarie al consumo del pignorato e della sua famiglia per un mese. 682.

Pignoramento di mobili: (13) eccezione all' anzidetta regola:

Gli oggetti indicati nell' articolo antecedente non potranno esser pignorati per alcun credito, nè meno per credito dello Stato; eccettuati per altro tutti quei crediti che risultano da alimenti somministrati alla parte pignorata, o da somme dovute alle persone che hanno fabbricato o venduto i detti og-

getti, ovvero a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare o ristaurare i medesimi. Sono parimente eccettuati i canoni in danaro, o in generi de' terreni, alla coltura dei quali gli oggetti surriferiti sono impiegati; i crediti per pigioni di opificj, mulini, strettoj, ed officine da cui dipendono; e le pigioni de' luoghi inservienti all' abitazione personale del debitore. Gli oggetti indicati nel num.° 2.° del precedente articolo non possono essere pignorati per qualsivoglia credito. 683.

Pignoramento di mobili: (14) ciò che può chiedersi ove sia caduto sopra strumenti ed animali inservienti alla coltura della terra:

Qualora il pignoramento sia stato eseguito sopra strumenti ed animali che servono alla coltura della terra, il giudice di circondario ad istanza del pignorante potrà deputare un agente per la coltura delle terre stesse, chiamati ed uditi il proprietario ed il pignorato. 684.

Pignoramento di mobili: (15) giorno da indicarsi per la vendita degli effetti pignorati:

Nel processo verbale sarà indicato il giorno della vendita degli effetti pignorati. 685.

Pi-

Pignoramento di mobili: (16) depositario da presentarsi dal pignorato e da costituirsi dall' usciere:

Qualora la parte pignorata presenti una persona idonea e solvente che volontariamente e subito s' incarichi della custodia degli oggetti pignorati, l' usciere dovrà costituirlo depositario. 686.

Pignoramento di mobili: (17) caso da nominarsi il depositario dall' usciere:

Se il pignorato non presenta un depositario solvente, e che abbia la qualità ricercate, ne sarà nominato uno dall' usciere 687.

Pignoramento di mobili: (18) persone che non possono esser depositarj, ed eccezione:

Non potranno esser costituiti depositarj il pignorante, il di lui conjuge, i consanguinei ed affini sino a' cugini di quinto grado inclusivamente, come ancora i di lui domestici; ma il pignorato, il suo conjuge, i suoi consanguinei ed affini e domestici potranno esser costituiti depositarj, qualora vi concorra il loro consenso e quello del pignorante. 688.

Pignoramento di mobili: (19) suo verbale:

Il processo verbale sarà fatto senza trasportar

tar cosa alcuna, e sarà firmato dal depositario tanto nell' originale, quanto nella copia che gli sarà rilasciata: se non sa scrivere, nè sarà fatta menzione. 689.

Pignoramento di mobili: (20) procedimento contra coloro che impediranno la costituzione del depositario, o trafugheranno alcuno degli effetti pignorati:

Coloro che impediranno per vie di fatto la costituzione del depositario, ovvero ardiranno di trafugare e nascondere qualcheduno degli effetti pignorati, saranno processati, conforme è stabilito nelle leggi penali. 690.

Pignoramento di mobili: (21) ciò che dee farsi ove ha luogo nel domicilio della parte:

Se il pignoramento vien fatto nel domicilio della parte, dovrà rilasciarsi ad essa immediatamente una copia del processo verbale sottoscritta dalle persone stesse che avranno firmato l' originale. Se poi la parte è assente, dovrà rilasciarsi la detta copia al sindaco o all' eletto, ovvero al magistrato, che avrà fatto aprir le porte in caso di rifiuto, e che nell' originale apporrà il suo *visto*, 691.

Pignoramento di mobili: (22) ciò che dee farsi

farsi ove abbia luogo fuori del domicilio della parte :

Se il pignoramento ha luogo fuori del domicilio, ed il debitore pignorato è assente, gli sarà notificata nel giorno stesso, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia, la copia del processo verbale : diversamente, le spese della custodia ed il termine per la vendita incominceranno a decorrere dal giorno della notificazione. 692.

PIGNORAMENTO DI FRUTTI PENDENTI: *tempo in cui può farsi :*

Non sarà permesso di procedere al pignoramento di frutti pendenti se non fra le sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, e prima del pignoramento sarà fatto un precetto di usciere per pagamento, con un giorno d'intervallo. 717.

Pignoramento di frutti pendenti : (2) ciò che dee contenere il verbale :

Il processo verbale di pignoramento conterrà l'indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo, come pure la descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti. 718.

Pignoramento di frutti pendenti : (3) persona da destinarsi alla loro custodia :

Sarà destinata alla custodia de' frutti una persona, la quale non abbia alcuno de' titoli di esclusione stabiliti nell' art. 688. (*V. Pignoramento di mobili* (18)); e qualora non sia essa presente, le verrà notificato il pignoramento. Sarà parimente rilasciata una copia dell'atto del pignoramento al sindaco del comune dove esiste il fondo, ed in mancanza, all' eletto, il quale apporrà il suo *visto* all' originale, senza spese. Se i beni sono situati in diversi comuni, potrà esser destinato un solo custode. Il sindaco del comune ove risiede l' amministrazione colonica di detti fondi, ed in mancanza, il sindaco del comune nel quale è situata la maggior parte di tali fondi, o l' eletto che ne fa le veci, apporrà all' originale il suo *visto*. 719.

Pignoramento di frutti pendenti: (4) *modo da annunziarsene la vendita:*

La vendita, otto giorni almeno avanti che segua, sarà annunziata per mezzo di affissi tanto alla porta del debitore, che a quella della casa del comune; e se non ve ne ha, al luogo dove si espongono gli atti della pubblica autorità. Inoltre dovrà essere annunziata al mercato principale del luogo, se vi è, e non essendovi, a quello del luogo più

più vicino; ed alla porta della udienza della giustizia di circondario. 720.

Pignoramento di frutti pendenti: (5) ciò che gli affissi devono indicare:

Gli affissi indicheranno il giorno, l'ora, ed il luogo della vendita; i nomi e le residenze tanto del creditore pignorante, quanto del debitore pignorato; l'estensione del terreno, la natura di ciascuna specie di frutti, ed il comune dove sono situati, senz' altra specificazione. 721.

Pignoramento di frutti pendenti: (6) mezzo da assicurarsi dell' apposizione degli affissi:

Si dovrà far constare dell' apposizione degli affissi, conforme è stato detto nel titolo del pignoramento de' mobili. 722. *V. Effetti pignorati* (8).

Pignoramento di frutti pendenti: (7) giorno e luogo da farsene la vendita:

La vendita sarà fatta in giorno di domenica o di mercato. Si potrà devenire alla vendita sopra luogo, o nella piazza del comune nel quale è situata la maggior parte degli oggetti pignorati. La vendita potrà farsi anche nel mercato del luogo, ed in mancanza di questo, nel mercato il più vicino. 723.

Pi-

Pignoramento di frutti pendenti : (8) formalità da osservarsi nel rimanente :

Nel resto dovranno osservarsi le formalità ordinate nel titolo *del pignoramento de' mobili*. 724. *V. Effetti pignorati*.

Pignoramento di frutti pendenti : (9) modo da distribuirsi il prezzo ritratto dalla vendita :

La distribuzione del prezzo risultante dalla vendita sarà fatta nella maniera stabilita nel titolo *della distribuzione per contributo*. 725. *V. Distribuzione per contributo*.

PIGNORAMENTO D' IMMOBILI : (1) *precetto da cui dev' esser preceduto :*

Il pignoramento degl' immobili sarà preceduto da un precetto di pagamento fatto a persona o a domicilio, e dove sarà nel principio inserita una copia intera del titolo per cui vien fatto il pignoramento, purchè un tal titolo non si trovi già notificato : nel qual caso basterà di enunciarlo semplicemente o far menzione della precedente notificazione. Allora quando il creditore abita altrove, questo precetto conterrà l' elezione del domicilio nel luogo stesso dove risiede il tribunale che dee conoscere del pignoramento, ed enuncierà che mancando il debitore di pa-

pagare, sarà proceduto al pignoramento dei suoi stabili. Non è necessario che l'usciere sia assistito da testimonj, ma dovrà egli nel giorno stesso fare apporre sull'originale il *visto* del sindaco, o dell'eletto del domicilio del debitore, lasciando a colui che appone il *visto*, una seconda copia. 755.

Pignoramento d' immobili: (2) facoltà del creditore circa la loro spropriazione:

Il creditore instante ha il diritto di espropriare non solo per la capienza del suo credito, ma per quanto creda necessario per soddisfare anche i creditori che lo precedono di tempo o di diritto, e le spese, non escluse quelle della trascrizione. A qual effetto, dopo aver fatto il pignoramento, dovrà interpellare nel termine ordinario delle citazioni i creditori inscritti che crederà a suo giudizio essere anteriori o poziori, nel domicilio che avranno eletto nelle loro inscrizioni, se intendono concorrere sul prezzo del fondo o de' fondi che designerà di voler mettere in vendita: e ciò indipendentemente dalla notificazione da farsi a' creditori inscritti, giusta i termini dell' art. 784. (*V. Vendita giudiziale* (8)). 756.

Pignoramento d' immobili: (3) caso in cui

cui i creditori citati a concorrere alla spropriazione perdono l' anteriorità delle loro ipoteche :

Se nel termine suddetto i creditori non dichiareranno di voler concorrere, le loro ipoteche perderanno su' fondi pignorati l'anteriorità e poziorità che aveano. 757.

Pignoramento d' immobili : (4) modo da regolarsene la vendita :

La vendita sarà regolata secondo la quantità de' creditori concorrenti, e nel modo che si determinerà in appresso. 758.

Pignoramento d' immobili : (5) termine a potervisi procedere dopo il precetto preventivo :

Non sarà permesso di procedere al pignoramento degl' immobili se non che dieci giorni dopo il precetto. Se il creditore lascia decorrere più di sei mesi tra 'l precetto ed il pignoramento, sarà tenuto a reiterare il precetto stesso nelle forme e col termine di sopra enunciato. 759.

Pignoramento d' immobili : (6) ciò che dee contenere il suo verbale :

Oltre alle formalità comuni a tutte le citazioni, il processo verbale di pignoramento conterrà la indicazione della sentenza o del do-

documento esecutivo, l'accesso dell'usciere su' fondi pignorati, e la designazione esterna de' medesimi; cioè trattandosi di una casa, il circondario, il comune, la strada ed i confinanti; e trattandosi di beni rurali, la descrizione delle fabbriche, se ve ne sono, la natura, l'estensione almeno approssimativa di ciascun pezzo di terreno; i confini o due di essi almeno, il nome e cognome dell'inquilino o del colono, se vi esiste, il circondario ed il comune dove sono situati. Inoltre qualunque sia la natura del fondo, il processo verbale conterrà l'estratto della matrice del ruolo della contribuzione fondiaria per ogni fondo pignorato, l'indicazione del tribunale che dee conoscere del pignoramento, e finalmente la costituzione di patrocinatore; nella di cui residenza s'intenderà che il creditore elegga di diritto il domicilio. 760.

Pignoramento d'immobili: (7) autorità cui dee lasciarsi la intera copia del verbale:

Prima che sia fatta la registrazione nelle forme comuni a tutti gli atti, una copia intera del processo verbale del pignoramento sarà lasciata al cancelliere del giudice di circondario, a' sindaci o agli eletti de' comu-

muni dov' è sito lo stabile pignorato; se questo è una casa: se consiste in beni rurali, la detta copia dovrà lasciarsi a' cancellieri; ed a' sindaci o agli eletti del luogo ove sono le fabbriche; e se non ve ne sono, a quelli del luogo dove si trova la maggior parte de' beni a' quali viene attribuito dalla matrice del ruolo fondiario il più della rendita. I cancellieri, i sindaci o gli eletti apporranno il *visto* nell' originale del processo verbale; e sarà fatta menzione in questo delle copie rilasciate. 761.

Pignoramento d' immobili: (8) sua trascrizione nella conservazione delle ipoteche.

In un registro destinato a tale oggetto nell' uffizio della conservazione delle ipoteche del luogo dove esistono i beni, sarà trascritto il pignoramento per tutta quella parte d' immobili pignorati, che si troverà compresa nella provincia o valle. 762.

Pignoramento d' immobili: (9) menzione da farsi dal conservatore sull' atto che gli si esibisce ove all' istante non possa farsi la trascrizione.

Qualora non possa trascriversi l' atto del pignoramento all' istante che vien presentato, il conservatore farà menzione sull' originale esi-

esibito dell' ora, del giorno, del mese e dell' anno in cui l' atto gli sarà stato rimesso; e nel caso di concorrenza dovrà trascrivere il primo che gli sarà stato presentato. 763.

Pignoramento d' immobili: (10) caso da dover il conservatore scrivere sull' atto il suo rifiuto:

Se accade che esista un atto precedente di pignoramento, il conservatore scriverà il suo rifiuto nel margine del secondo atto; ed enuncierà la data del primo pignoramento; i nomi, i cognomi, le residenze, le professioni del pignorante e del pignorato; il tribunale avanti a cui si procede; il nome e cognome del patrocinatore del pignorante, e la data della trascrizione. 764.

Pignoramento d' immobili: (11) termine a doversi denunciare l' atto al debitore:

L' atto del pignoramento degl' immobili registrato, com' è detto sopra (8), dovrà denunciarsi al debitore pignorato nel termine di un mese a contare dal giorno della registrazione medesima, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l domicilio del debitore pignorato e la situazione de' beni. Sull' originale della denunzia dovrà farsi apporre nel corso di ore venti-

quat-

quattro il *visto* del sindaco o dell'eletto del domicilio del debitore. Nel termine di quindici giorni, oltre un altro giorno per ogni spazio di quindici miglia, il detto originale sarà registrato nell'uffizio addetto alla conservazione delle ipoteche del luogo dove esistono i beni; e ne sarà fatta menzione nel margine del registro dell'atto del pignoramento. 765.

Pignoramento d'immobili: (12) ciò che dopo di esso non è permesso al debitore pignorato:

Se gl'immobili pignorati non sono appigionati o affittati, il debitore non potrà conchiudere i nuovi affitti, se non intesi i creditori, presenti al giudizio, e coll'autorità del giudice. Egli non pertanto riterrà il possesso degli stabili pignorati, come sequestratario giudiziale, fino al momento della vendita; purchè non sia diversamente ordinato dal giudice in conseguenza de' richiami di uno o di più creditori. Costoro nondimeno possono far eseguire in tutto o in parte il taglio e la vendita de' frutti ancora pendenti. 766.

Pignoramento d'immobili: (13) altro che non è permesso al debitore pignorato:

Il

Il debitore non potrà fare alcun taglio di bosco, nè alcuna deteriorazione, sotto pena de' danni e degl' interessi a' quali sarà condannato anche per mezzo di arresto personale. Inoltre sarà permesso di farlo processare per via criminale, secondo la gravezza delle circostanze. 768.

Pignoramento d' immobili: (14) altro che non è permesso al debitore pignorato:

A contare dal giorno in cui vien denunciato il pignoramento, il debitore pignorato non può alienare gl' immobili, sotto pena di nullità, da incorrersi senza bisógno di pronunziarla. 771.

Pignoramento d' immobili: (15) caso in cui l' anzidetta alienazione è valida:

Nondimeno l' alienazione fatta in tal guisa sarà valida se prima dell' aggiudicazione il compratore consegni una somma bastante a saldare i creditori presenti al giudizio sino a tutto l' importare degl' interessi e delle spese, e notifichi ad essi l' atto del deposito. Qualora il danaro depositato in tal modo sia stato preso in prestito, i mutuanti non avranno sul fondo, che una ipoteca posteriore a quella de' creditori inscritti all' epoca dell' alienazione. 772.

Pignoramento d'immobili: (16) modo da considerarsi i frutti dopo la denunzia al debitore:

I frutti raccolti dopo la denunzia fatta al debitore saranno considerati come stabili, per essere distribuiti unitamente al prezzo di questi; secondo l'ordine d'ipoteca. 767.

Pignoramento d'immobili: (17) ciò che dopo può farsi degl'immobili se sono affittati con data certa o incerta:

Quando gl'immobili pignorati trovansi affittati, se l'affitto non abbia una data certa anteriore al precetto di pagamento, può pronunziarsi la nullità dell'affitto ove i creditori o l'aggiudicatario la domandino. Se poi l'affitto ha una data certa, i creditori potranno sequestrare ed arrestare le pigioni e gli affitti: e nel caso che questi sieno scaduti dopo la denuncia fatta al debitore, dovranno riputarsi come i frutti de' quali si è fatta menzione sopra nell'articolo 767. (*V. sopra* (16)). I creditori anteriori agli affitti formati con atto autentico o con iscrittura privata, i quali abbiano data certa, potranno chiedere la espulsione del colono o dell'inquilino, anche quando gli affitti sieno antecedenti alla denuncia del pignoramento, tutte le volte che tali affitti oltrepassassero la

la durata di nove anni a contare dal principio del contratto di locazione; ed essi non fossero coperti col prezzo risultante dall' offerta. 769.

Pignoramento d' immobili: (18) casi da doversi menar buone all' inquilino o al colono le anticipazioni fatte al debitore:

I creditori saranno obbligati di menar buone al colono o inquilino le anticipazioni fatte al debitore, purchè vi concorarno i seguenti requisiti: 1.° che sieno convenute nel titolo dell' affitto; 2.° che il titolo risulti da atto che abbia data certa; 3.° che le anticipazioni non oltrepassino le prime due annate. Qualora poi i creditori rimanessero coperti col prezzo risultante dall' offerta, dovranno rispettare le anticipazioni, qualunque ne sia la somma. 770.

Pignoramento d' immobili: (19) quaderno da presentarsi dal creditore tre giorni dopo la denunzia del pignoramento:

Tre giorni dopo che sarà seguita la denunzia del pignoramento al debitore, il creditore instante depositerà nella cancelleria del tribunale un quaderno contenente: 1.° l' enunciazione del documento per cui sarà stato fatto il pignoramento, del precetto fatto

 al

al debitore dell' atto del pignoramento, e degli atti che forse fossero stati fatti, e delle sentenze forse pronunziate; 2.° l' indicazione degli oggetti pignorati, tale quale è stata inserita nel processo verbale del pignoramento; 3.° le condizioni della vendita; 4.° una offerta di prezzo eguale all' imponibile depurato della contribuzione fondiaria dell'anno corrente e degli altri pesi reali del fondo, moltiplicato quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifizj: 5.° nel caso che il creditore non volesse fare la offerta del prezzo calcolata nel detto modo, potrà domandare l' apprezzo a sue proprie spese. Lo stesso diritto avranno i creditori che sieno comparsi e capienti. Ma questo diritto non potrà mai competere al debitore. Ne' reali dominj al di là del Faro un particolar regolamento fisserà il calcolo della offerta di prezzo fino a che i catasti provvisorj vi saranno stabiliti. 773.

Pignoramento d' immobili: (20) modo da giudicarsi le controversie nella sua procedura:

Ogni controversia incidente in una procedura di pignoramento d' immobili sarà giudicata sommariamente nelle gran Corti e ne' tribunali. 803. *Pi-*

Pignoramento d' immobili: (21) caso da riunirsi gli atti di due pignoramenti fatti sopra immobili diversi:

Se due creditori han fatto registrare due atti di pignoramento di diversi immobili introdotti nello stesso tribunale, questi atti ad istanza della parte più diligente saranno riuniti e continuati dal primo pignorante. La riunione dovrà ordinarsi; quantunque uno de' pignoramenti sia più esteso dell' altro: ma non potrà domandarsi in verun caso dopo il deposito delle condizioni della vendita fatto in cancelleria. Qualora vi sia concorrenza di creditori, la continuazione degli atti apparterrà al patrocinatore che produce il titolo più antico; e se avviene che i titoli sieno della stessa data, al patrocinatore più anziano. 804.

Pignoramento d' immobili: (22) caso di un secondo atto di pignoramento che devesi registrare pe' soli immobili non compresi nel primo, e sua procedura:

Se vien presentato all' uffizio del registro delle ipoteche un secondo atto di pignoramento che sia più esteso del primo, dovrà registrarsi unicamente per gl' immobili non compresi nel primo atto: ed il secondo cre-

ditore pignorante sarà tenuto a denunziarlo al primo creditore il quale agirà per amendue i pignoramenti, allor quando si trovino in un medesimo stato: diversamente, sospenderà il primo, e continuerà il secondo, finchè non pervenga ad un grado stesso; ed allora sarà riunito l' uno all' altro in una sola procedura, e questa sarà portata d' avanti il tribunale del primo pignoramento. 805.

Pignoramento d' immobili: (23) caso da poter il secondo pignorante chiedere di essere surrogato al primo:

Mancando il primo creditore di procedere per lo secondo pignoramento già denunziato in conformità dell' articolo precedente, il secondo creditore per mezzo di un semplice atto potrà domandare di essergli surrogato. 806.

Pignoramento d' immobili: (24) altro caso da potersi chiedere l' anzidetta surroga:

Anche nel caso di collusione, di frode o di negligenza per parte del creditore instante, sarà permesso di chiedere questa surroga. La negligenza si verifica allora quando il creditore instante non adempie ad una formalità, o non forma un atto di procedura ne' termini stabiliti: dandosi poi collusione o fro-

frode, resta salvo il diritto al rifacimento de' danni e degl' interessi a favore di chi sarà di ragione. 807.

Pignoramento d' immobili: (25) *termin ad ammettersi l' appello dalla sentenza sull' incidente di surroga*:

L' appello da una sentenza che abbia decisa questa controversia incidente, non potrà essere ammesso se non fra 'l termine di quindici giorni dalla notificazione al patrocinatore. 808.

Pignoramento d' immobili: (26) *ciò che il creditore instante dee rimettere al surrogato*:

Il creditore instante contro cui sarà stata profferita la surroga, dovrà rimettere al creditore surrogato le carte della procedura, ritirandone opportuna ricevuta; e non potrà essere rimborsato delle spese fatte che dopo l'aggiudicazione, o sopra il prezzo o dall' aggiudicatario. Se il creditore instante abbia contraddetto alla domanda di surroga, le spese di questo incidente saranno a suo carico; e non potranno in alcun caso essere computate tra le spese della procedura, e pagate sul prezzo. 809.

Pignoramento d' immobili: (27) *caso da potersi proseguire dal creditore che non sia*

 sta-

stato il primo a presentarsi al registro delle ipoteche :

Allorchè un pignoramento d'immobili sarà stato cancellato dal registro delle ipoteche, il più diligente de' pignoranti posteriori potrà proseguire il suo pignoramento, quando anche esso non sia stato il primo a presentarsi all' uffizio del registro delle ipoteche. 810.

Pignoramento d' immobili: (28) appellazione da notificarsi dal pignorato al pignorante :

Se il debitore interpone appellazione dalla sentenza, in forza di cui si procede al pignoramento, è tenuto di notificare al creditore pignorante la sua appellazione, e di denunziare e far vistare la detta notificazione al cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita; e ciò tre giorni prima, per lo meno, che il quaderno dell' atto per la vendita sia depositato in cancelleria: altrimenti l'appellazione non è ammessa, e si procede all' aggiudicazione. 811.

Pignoramento d' immobili: (29) modo da domandarsi la separazione di tutto o parte di un immobile pignorato :

La domanda per la separazione di tutto o di

di una parte dell' immobile pignorato sarà formata con istanza di patrocinatore intimata al creditore pignorante, al debitore pignorato, al creditore primo inscritto, ed al patrocinatore che avrà riportata l'aggiudicazione provvisoria. Tale azione dovrà promuoversi con una citazione diretta contra la parte che non avrà patrocinatore in causa: e se questa che non ha costituito patrocinatore, fosse creditore, la citazione dovrà farsi al domicilio eletto nella inscrizione. 812.

Pignoramento d' immobili: (30) ciò che la predetta domanda deve enunciare:

La predetta domanda enuncierà i titoli giustificativi da depositarsi in cancelleria, e la copia dell' atto di questo deposito. 849.

Pignoramento d' immobili: (31) caso da potersi procedere alla vendita di parte degl' immobili pignorati:

Se la domandata separazione non è diretta che ad una sola parte degli oggetti pignorati, dovrà non ostante procedersi alla vendita di tutto il rimanente. Nondimeno, sulla istanza delle parti interessate, i giudici potranno ordinare la sospensione sul totale: l' aggiudicatario provvisionale potrà in questo caso chiedere di essere liberato dall' aggiudicazione. 814. *Pi-*

Pignoramento d'immobili: (32) modo da interporsi l'appello dalla sentenza sulla domanda di separazione:

L'appello dalla sentenza profferita sulla domanda di separazione sarà interposto con citazione fra 'l termine di quindici giorni da quello della notificazione fattane alla persona o al di lei domicilio, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia in ragione della distanza del domicilio reale delle parti. Spirato questo termine, l'appello non sarà più ammesso. 815.

PIGNORAMENTO DI RENDITE COSTITUITE: (1) *titolo col quale può aver luogo e come:*

Il pignoramento di una rendita costituita sopra di un terzo non potrà aver luogo se non in forza di un titolo autentico ed esecutivo. Almeno un giorno prima del pignoramento, sarà fatto alla persona, ovvero al domicilio della parte obbligata o condannata, un precetto di usciere a pagare, contenente la notificazione del titolo del credito, se per anche non è stata fatta. 726.

Pignoramento di rendite costituite: (2) atto e formalità con cui dee farsi:

La rendita sarà pignorata nelle mani del de-

debitore di essa per mezzo di atto di usciere, il quale, oltre alle formalità ordinarie, conterrà l'enunciazione del documento costitutivo della rendita, della sua quantità, e del valore del capitale. Conterrà parimente il documento del credito del pignorante; il nome, il cognome, la professione e la dimora del debitore principale; l'elezione del domicilio nel luogo di abitazione di un patrocinatore addetto al tribunale; avanti a cui dovrà procedersi alla vendita; e la citazione al terzo pignorato, acciocchè faccia la sua dichiarazione avanti lo stesso tribunale: il tutto sotto pena di nullità. 727.

Pignoramento di rendite costituite: (3) formalità da osservarsi dal terzo pignorato: Le disposizioni contenute negli articoli 660 a 666. (*V. Sequestro o opposizione in mano del terzo* (14) a (20)) relative alle formalità che dee praticare il terzo pignorato, saranno osservate dal debitore della rendita. Se questo debitore non fa la sua dichiarazione, o la fa troppo tardi, o se non dà le giustificazioni ordinate, potrà, secondo i casi, esser condannato al pagamento della rendita per mancanza di prova, riguardo alla sua liberazione; ovvero a' danni ed agl'

agl' interessi, derivati o dal suo silenzio, o dal ritardo nel far la dichiarazione, o dalla procedura, cui egli medesimo avrà dato causa. 728.

Pignoramento di rendite costituite : (4) *notifica da farsi ove il terzo pignorato non dimori nel regno* :

Il pignoramento fatto nelle mani di persone che non dimorino nel regno, sarà notificato alla persona o al domicilio. Riguardo alle citazioni dovranno osservarsi i termini stabiliti nell' articolo 167. (*V. Citazioni* (6)) 629.

Pignoramento di rendite costituite : (5) *ciò che importa il suo atto* :

L' atto del pignoramento importerà sempre il sequestro degli arretrati decorsi o da decorrere sino al tempo della distribuzione. 730.

Pignoramento di rendite costituite : (6) *termine della denunzia da farsene al debitore principale* :

Fra 'l termine di tre giorni da quello del pignoramento, più un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l domicilio del debitore della rendita e quello del creditor pignorante, e fra un termine uguale in proporzione della distanza tra 'l domici-

micilio di quest' ultimo e quello del debitor principale, il creditor pignorante, sotto pena di nullità, sarà tenuto a denunziare il pignoramento al debitor principale, ed a notificargli il giorno della prima pubblicazione. 731.

Pignoramento di rendite costituite: (7) *termine di detta denuncia ove il debitor principale dimori fuori del regno*:

Se avviene che il debitor della rendita sia domiciliato fuori del regno, il termine per la denunzia decorrerà dal giorno nel quale spirerà la citazione rilasciata contra il debitore della rendita. 732.

Pignoramento di rendite costituite: (8) *termine a prodursi dal creditore pignorante il quaderno dell' atto di vendita, e ciò che questo deve contenere*:

Quindici giorni dopo la denunzia fatta al debitor principale, il creditor pignorante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel domicilio del predetto debitore il quaderno dell' atto per la vendita, contenente il nome, il cognome, la professione, e l'abitazione del creditor pignorante, del debitor principale o del debitor della rendita; la natura e la somma della rendita e del capitale;

la

la data e la indicazione del documento in virtù del quale la rendita è stata costituita; la denunzia della inscrizione, qualora il documento contenga ipoteca, o sia stato inscritto per sicurezza della rendita medesima; il nome, il cognome, e la dimora del patrocinatore della parte instante; le condizioni dell' aggiudicazione; e l' offerta di un prezzo. La prima pubblicazione si farà all' udienza. 733.

Pignoramento di rendite costituite: (9) *disposizioni applicabili alla vendita giudiziale di tali rendite*:

Se sulla rendita costituita vi sieno creditori anteriori al 1.° di gennajo 1809 pe' dominj al di quà del Faro, i quali avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche in conformità de' precedenti stabilimenti, le disposizioni de' numeri 4.° e 5.° dell' art. 773. (*V. Pignoramento d' immobili* (9)), e tutte le altre contenute ne' susseguenti articoli sotto a' titoli *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, e *degl' incidenti nella procedura della spropriazione degl' immobili*, saranno applicabili alla vendita giudiziale delle rendite costituite sopra terzi. Questa stessa disposizione ha luogo pe' dominj

nj

nj di là del Faro, quando vi sieno creditori anteriori al 1.° di settembre 1819 che in conformità della legge avessero conservato i loro privilegj e le loro ipoteche. 734.

Pignoramento di rendite costituite: (10) modo da formarsi gli affissi per la vendita di tali rendite:

Gli affissi de' quali sarà fatta menzione negli art. 777, 779 e 788 (*V. Vendita giudiziale* (1) (3) (10)), saranno formati in conformità dell'articolo 733 (*V. sopra* (8)), e posti 1.° nella porta della casa abitata dal debitor principale; 2.° in quella del debitor della rendita; 3.° nella porta maggiore del tribunale; 4.° nella piazza principale del luogo dove segue la vendita. 735.

Pignoramento di rendite costituite: (11) formalità da osservarsi nelle aggiudicazioni di tali rendite:

Le formalità in appresso ordinate nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl'immobili*, per la compilazione delle sentenze di aggiudicazione, per l'adempimento delle condizioni e del pagamento del prezzo, e per la rivendita a conto e carico dell'aggiudicatario, si osservano anche nelle aggiudicazioni di rendite costituite sopra terzi. 736.

Pi-

Pignoramento di rendite costituite : (12) modo da distribuirsene il prezzo :

Il prezzo nel caso dell' art. 734 (*V. sopra* (9)) sarà distribuito nel modo stabilito nel titolo *della graduazione de' creditori*. 737.

Pignoramento di rendite costituite : (13) forme di procedura ove non vi sieno creditori inscritti :

Se sulla rendita costituita non vi sieno creditori inscritti mentovati nell' art. 734 (*V. sopra* (9)), saranno praticate le stesse forme di procedura ordinate nel presente titolo, meno quelle che sono dirette alla citazione de' creditori. 738.

Pignoramento di rendite costituite : (14) modo da farsi la distribuzione del prezzo :

La distribuzione del prezzo nel caso dell' articolo precedente sarà fatta nel modo stabilito nel titolo *della distribuzione per contributo*. 739.

PIGNORATO : *modo da pronunziarsi su' suoi richiami senza interruzione degli atti del pignoramento :*

Gli atti saranno proseguiti, non ostanti i richiami della parte pignorata, su' quali il giudice pronunzierà dietro sommaria esposizione. 697.

POS-

POSSESSO: *ciò che deve ordinarsi allorchè viene negato:*

Se verrà negato il possesso o l'attentato, sarà ordinato un esame che verserà semplicemente sul fatto, e non sul dritto. 128.

POSSESSORI: *i provvisionali de' beni degli assenti in conciliazione.* (*V. Conciliazione* (4)).

POSSESSORIO: *ciò che non potrà fare il reo convenuto nella causa:*

Il reo convenuto nella causa del possessorio non potrà far le sue difese sul petitorio, fino a che non sarà stata definita la istanza nel possessorio: e se rimarrà succumbente, non potrà passare al petitorio, fino a che non avrà pienamente soddisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate. Nulladimeno se la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati nella sentenza di condanna, il giudice del petitorio potrà fissare un termine per la liquidazione, spirato il quale sarà ammessa l'azione nel petitorio. 131.

POSSESSORIO E PETITORIO: *divieto della loro cumulazione:*

Il possessorio ed il petitorio non potranno essere giammai cumulati insieme. 129.

PRESI A PARTE: *casi ne' quali i giudici possono esserlo.*

I giudici possono esser *presi a parte* nei seguenti casi: 1.° se si pretenda che nel corso della istruzione o nell' atto della sentenza sia intervenuto dolo, frode, o concussione; 2.° se la *presa a parte* contra i giudici sia espressamente dalla legge pronunziata; 3.° se la legge dichiari responsabili i giudici sotto pena di danni ed interessi; 4.° in caso di denegata giustizia. 569. *V. Giustizia denegata* (1) *ad* (11).

PROCEDURA: (1) *cause nelle quali quella posteriore alla notificazione della morte di una delle parti, è nulla:*

Nelle cause che non sono in grado di decisione, ogni procedura posteriore alla notificazione della morte di una delle parti sarà nulla. Non occorrerà notificare la morte, dimessione, sospensione o destituzione dei patrocinatori. Tutti gli atti fatti e le sentenze posteriormente ottenute saranno nulle, quando mancherà la costituzione di un nuovo patrocinatore. 438.

Procedura: (2) motivi pe' quali non rimane sospesa:

La procedura non rimarrà sospesa nè per can-

cangiamento di stato, nè per cessazione delle funzioni, in ordine alle quali le parti si erano costituite in giudizio. Ciò non ostante, il reo che non avesse costituito patrocinatore precedentemente alla mutazione di stato, o pure alla morte dell' attore, sarà citato di nuovo a comparire fra 'l termine di otto giorni, a vedere ammettere le conclusioni. 439.

PROCEDURA DI FALSO; *V. Falso: sua procedura*.

PRODIGHI; *caso da dover essere in conciliazione. V. Conciliazione* (3).

PRODUZIONE: (1) *dell' attore. V. Istruzione in iscritto* (2) (3).

Produzione: (2) *del reo. V. Idem* (4) (5)

Produzione: (3) *quella de' patrocinatori, ciò che deve esprimere*:

I patrocinatori esprimeranno in piede degli originali e delle copie di tutte le loro istanze e scritture, il numero delle carte, che sarà notato anche nell' atto di produzione, sotto pena di non esser comprese nella tassa. 199.

Produzione: (4) *quella di nuovi documenti ove dee farsi; e con quale atto*:

Se una delle parti vuol produrre nuovi documenti, dovrà farlo nella cancelleria con

 un

un atto di produzione, il quale esponga lo stato di essi. Questo atto sarà notificato al patrocinatore senza domanda di nuova produzione o scrittura; e facendosene, non sarà computata nella tassa delle spese, quando anche lo stato de' documenti contenesse nuove conclusioni. 197.

Produzione: (5) *termine a farsi comunicare, e rispondersi*:

L'altra parte avrà otto giorni per farsi comunicare la detta produzione, e dare la sua risposta, la quale non potrà estendersi oltre a dodici carte. 198. *V. Istruzione in iscritto*.

PRODUZIONI: (1) *quelle di cui si è presa comunicazione*:

Se i patrocinatori nel termine di sopra espresso (*V. sopra* (3)) non rimettono le produzioni delle quali han presa comunicazione, in conseguenza di un certificato del cancelliere, e di una semplice citazione a comparire, si dovrà procedere alla sentenza che si condannerà personalmente, e senza appello alla detta restituzione, alle spese della detta procedura, senza diritto di ripeterle, ed alla multa da carlini dodici a ventiquattro per ogni giorno di mora a titolo di danni ed interessi. Se i patrocinatori non rimet-

rimettono le produzioni fra otto giorni, a contare dalla notificazione della detta sentenza, il tribunale avrà la facoltà di profferire inappellabilmente una condanna a più forti indennizzazioni, ed anche all' arresto, ed alla sospensione dall' esercizio della professione per tutto quel tempo che stimerà conveniente. Le dette condanne potranno essere pronunziate ad istanza delle parti senza bisogno del ministero de' patrocinatori, e sopra una semplice memoria che esse presenteranno al presidente, o al giudice relatore, o al procuratore regio. 202.

Produzioni: (2) *loro registro nella cancelleria*:

Sarà tenuto un registro nella cancelleria su cui saranno inscritte tutte le produzioni per ordine di data. Questo registro diviso in colonne conterrà la data della produzione, il nome delle parti, de' loro patrocinatori e del giudice relatore. Una colonna sarà lasciata in bianco. 203.

PROVA: *quella che è ammessibile per diritto*:

La prova contraria sarà ammessibile per diritto: la prova dell' attore e quella del reo dovranno incominciarsi ed ultimarsi fra i

termini fissati dagli articoli seguenti. 351. *V. Esame de' testimonj — Testimonj.*

PROVA DI FATTI: *caso da poter aver luogo, e come:*

Qualora le parti non sono di accordo sopra fatti che possono esser provati per mezzo di testimonj, il giudice, se ne crede utile ed ammessibile la verificazione, ordinerà che se ne faccia la prova, e ne fisserà precisamente l' oggetto. 138. *V. Sentenza ordinante la prova di fatti.*

PUBBLICO MINISTERO: (1) *cause da comunicarglisi:*

Saranno comunicate al regio procuratore le cause che riguardano, 1.° l' ordine pubblico, lo Stato, il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le donazioni ed i legati fatti a benefizio de' poveri; 2.° lo stato delle persone e le tutele; 3.° le declinatorie di foro per titolo d' incompetenza; 4.° i conflitti di giurisdizione, le ricusazioni de' giudici, e le rimessioni delle cause da un tribunale all' altro per motivo di consanguinità o affinità; 5.° le azioni civili contra i giudici; 6.° le cause delle donne non autorizzate da' loro mariti, e le cause della dote, ancorchè sieno autorizzate, quando sieno in comu-

comunione co' mariti; le cause de' minori; e generalmente tutte quelle nelle quali una delle parti è difesa da un curatore; 7.° le cause che riguardano o interessano le persone presunte assenti; 8.° le cause concernenti i militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del Regno, e gl' incaricati di negoziazione presso lo straniero, se non abbiano lasciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal tribunale. Nulladimeno il regio procuratore potrà farsi comunicare tutte le altre cause nelle quali giudicherà necessario il suo ministero. Il tribunale potrà ordinare di officio una tale comunicazione. 177.

Pubblico ministero: (2) termine a consegnarsegli le produzioni depositate, ed a ritenersi:

Il cancelliere dovrà fra tre giorni, dopo quello in cui si saranno depositate le produzioni in cancelleria, consegnarle al procuratore regio che ne avrà chiesta la comunicazione. Il procuratore regio non potrà ritenerle più di otto giorni. Nel giorno stabilito per l' udienza non si potranno sospendere le decisioni, meno che quando il tribunale per giuste cause diversamente giudicasse. 178.

Pubblico ministero: (3) *giudice da surrogarsi in caso d' impedimento del procuratore regio*:

In caso di assenza o d' impedimento dei regj procuratori, e de' loro sostituti, dovrà surrogarsi il giudice che si troverà l' ultimo in ordine di nomina. 179.

Pubblico ministero: (4) *sue conclusioni*. *V. Conclusioni del Regio Procuratore*.

Pubblico ministero: (5) *caso in cui è necessaria la sua presenza*. *V. Accesso* (11).

QU

QUERELA DI FALSO. *V. Falso*.

RE

REGISTRI (1) *quelli a carico del cancelliere presso un conciliatore*:

Avrà il cancelliere due registri numerati in ogni pagina, e cifrati dal giudice del circondario che scriverà il numero delle pagine a piè della prima e dell' ultima. Sarà addetto l' uno alle conciliazioni ed a' compromessi, e l' altro a giudizj. 6.

Registri: (2) *loro chiusura e deposito*:

Nell'

Nell' ultimo giorno di ciascun anno saranno chiusi i registri col *visto* de' conciliatori, e depositati negli archivj comunali. 11.

REGISTRO E BOLLO: *V. Bollo e registro*.

REGISTRO DI OPPOSIZIONI: *V. Opposizioni, loro registro*.

RELAZIONE DI CAUSA: *modo di farsi ne' tribunali civili*:

Ogni relazione di causa, comprese anche quelle poste a deliberazione, sarà fatta alla udienza. Il relatore riassumerà il fatto e le ragioni senza dichiarare il suo sentimento. I difensori dopo la relazione non potranno essere ascoltati sotto alcun pretesto, e solo avranno la facoltà di presentare immediatamente le note enunciative de' fatti, sopra i quali pretendessero che la relazione fosse stata inesatta o incompleta. 206.

RELAZIONE DI PERITI: *V. Periti*.

RENDIMENTO DI CONTO: *V. Conto*.

RENDITE COSTITUITE: *loro pignoramento*. *V. Pignoramento di rendite costituite*.

REPLICA: *quella dell' attore alle difese*. *V. Attore: sua replica alle difese*.

RESTITUZIONE DI FRUTTI: *V. Sentenza* (6) — *Frutti*.

RIASSUNZIONE D'ISTANZA: *V. Istanza*.

RI-

RICHIAMO DI PROPRIETA': *quello sopra mobili pignorati. V. Mobili pignorati.*

RICORSO PER ANNULLAMENTO: (1) *sentenze contra le quali ha luogo:*

La contrarietà delle sentenze inappellabili, profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, e sopra i medesimi motivi, dà luogo al ricorso per annullamento: e la istanza si dee promuovere e giudicare, secondo le regole della Corte suprema di giustizia. 568.

Ricorso per annullamento: (2) *a chi dee dirigersi, cosa dee contenere, e da chi dee sottoscriversi:*

Il ricorso per annullamento sarà diretto al presidente ed a' consiglieri della suprema Corte di giustizia. Saranno distintamente enunciati i numeri degli articoli delle *leggi civili*, e delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, violati dalla decisione impugnata. Il ricorso sarà sottoscritto dall'Avvocato presso la suprema Corte. 581.

Ricorso per annullamento: (3) *termine a prodursi, deposito, ed intimazione:*

Sarà il detto ricorso, di unità alla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa, intimato alla parte in

in persona o al domicilio nel termine di tre mesi dalla intimazione ricevuta della sentenza o della decisione che s' intende impugnare: salve le ulteriori dilazioni ammesse cogli art. 549, 550 e 551 delle presenti *leggi* (*V. Ricorso per ritrattazione*). La intimazione sarà fatta con atto di citazione a comparire nella suprema Corte fra 'l termine di un mese; nel quale atto sarà inserito il ricorso. 582.

Ricorso per annullamento: (4) *domicilio a cui può farsene la intimazione*:

La intimazione al domicilio potrà anche farsi al domicilio eletto col contratto che ha dato causa alla decisione che s' impugna nella Corte suprema di giustizia, o al domicilio eletto nella inscrizione delle ipoteche. Non sarà valida quella fatta al domicilio eletto in prima istanza, o in appello. 583.

Ricorso per annullamento: (5) *termine da depositarsi in cancelleria*:

Il ricorso così intimato sarà dall' attore depositato fra 'l secondo termine del mese nella cancelleria della suprema Corte, di unita alla spedizione o alla copia della decisione a lui intimata: altrimenti non sarà ricevuto. 584.

Ri-

Ricorso per annullamento: (5) caso da dichiararsi irrecettibile:

Se il ricorso è stato intimato dopo trascorsi i tre mesi, o se non è stato intimato di unita alla quietanza del ricevitore, sarà dichiarato irrecettibile, senza potersi giammai attendere la giustizia del merito. 585.

Ricorso per annullamento: (7) persone le quali sono dispensate dal deposito della multa:

Sono dispensati dal deposito della multa di ducati quaranta, 1.° gli agenti per gl'interessi dello Stato negli affari che concernono direttamente le amministrazioni del medesimo; 2.° le persone indigenti: ben vero debbono esse produrre uniti al ricorso un certificato d'indigenza rilasciato dal Sindaco della loro municipalità, non solo *vistato*, ma approvato dall'Intendente, ed un estratto del ruolo delle contribuzioni: in mancanza de' quali documenti il ricorso è irrecettibile, senza potersi supplire col deposito dell'ammenda, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siesi anche prima dalla suprema Corte dichiarato non recettibile. Se il ruolo fondiario porta una rendita imponibile oltre a ducati cinquanta, mal-

malgrado il certificato d' indigenza, il ricorso non si riceve. 586.

Ricorso per annullamento : (8) *altri che sono dispensati dal deposito della multa:*

Sono anche dispensati dal deposito dell' ammenda i ricorsi alla suprema Corte di giustizia contenenti il solo motivo di essersi ricevuto l'appello da' giudicati inappellabili, quelli per contrarietà di giudicati, e quelli in regolamento di giudici. 587.

Ricorso per annullamento: (9) *caso a potersi produrre in cancelleria oltre il termine stabilito :*

Se il ricorso viene intimato a più interessati che sono stati in giudizio, il termine del mese ad esibirlo in cancelleria decorrerà dalla intimazione fatta all' ultimo di essi; purchè però detta intimazione segua nel corso del primo termine di tre mesi : salve le altre dilazioni contenute nell' articolo 582. (*V. sopra. (3)*) 588.

Ricorso per annullamento: (10) *numero di decisioni da potersi impugnare :*

Potranno con un solo ricorso e con un solo deposito impugnarsi più decisioni pronunziate nello stesso giudizio, purchè una sia dipendente dall' altra. Potranno similmen-

te

te più persone in affare comune produrre un solo ricorso con un solo deposito. Se i ricorsi sieno separati, non si potranno esibire che mediante tanti depositi, quanto sono i ricorsi. 589.

Ricorso per annullamento : (11) caso da non tenersene ragione :

Se i ricorsi non contengono i motivi legali nel modo detto nell'art. 581 (*V. sopra* (2)), non dee tenersene ragione, ancorchè la suprema Corte conosca che la decisione impugnata sia annullabile. 590.

Ricorso per annullamento : (12) mezzi da non potersi dalla suprema Corte accogliere nè promuovere :

La suprema Corte, ricevendo il ricorso, non potrà accogliere nè promuovere di uffizio alcun mezzo di diritto, nascente da fatto non dedotto per azione o eccezione, o altrimenti avanti a' giudici del merito ; purchè la nullità non sia di ordine pubblico, o per incompetenza per ragione di materia. 591.

Ricorso per annullamento : (13) leggi secondo le quali il ricorso è aperto :

Il ricorso nella suprema Corte di giustizia non è aperto che uniformemente alle leggi or-

organiche degli ordini giudiziarj di quà e di là del Faro, quando i giudicati non possono essere impugnati per le vie di appellazione, di opposizione di terzo, o di ricorso per ritrattazione. 592.

Ricorso per annullamento: (14) cause nelle quali possono produrlo i procuratori Regj:

I procuratori generali presso le gran Corti civili, ed i regj procuratori de' tribunali non possono produrre ricorso presso la suprema Corte di giustizia nelle cause ove formano parte aggiunta, ma solo in quelle ove agiscono come parti principali. 593.

Ricorso per annullamento: (15) procedimento della suprema Corte di giustizia:

L'istruzione nella suprema Corte sarà sempre per iscritto. Il consigliere relatore farà il rapporto in iscritto e verbale all'udienza. In seguito aringheranno le parti; ed in ultimo luogo il pubblico ministero farà le sue requisitorie. 594.

Ricorso per annullamento: (16) condanna in caso di rigetto, e procedimento in caso di annullamento:

Se la suprema Corte rigetta il ricorso, la parte succumbente perderà la multa depositata de' ducati quaranta, e sarà condannata alle

alle spese del giudizio. Se la detta Corte annullerà la decisione impugnata, rimetterà senza condanna di spese il merito al conoscimento di altro tribunale o di altra Corte, giusta il disposto nelle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' dominj di quà e di là del Faro. Le disposizioni contenute nel presente articolo non avranno luogo, ove si tratti di contravvenzione di una sentenza passata in giudicato, o altrimenti inappellabile. In questo caso la suprema Corte, senza fare alcun rinvio, ordinerà l' esecuzione del giudicato antecedente, restituirà alla parte vincitrice la multa depositata, e condannerà la parte succumbente alle spese del giudizio. La decisione, tanto di rigetto che di annullamento, sarà motivata. 595.

Ricorso per annullamento: (17) *effetti dell' annullamento*:

L' annullamento di una decisione porta necessariamente seco quello delle decisioni posteriori alle quali la decisione annullata è servita di base; e le cose si rimetteranno nello stesso stato in cui erano prima di profferirsi la decisione che ha formato l' oggetto dell' annullamento: il che sarà espressamente ordinato dalla Corte suprema. 596.

Ri-

Ricorso per annullamento: (18) altri effetti dell' annullamento:

L'annullamento delle decisioni gioverà soltanto a coloro che han prodotto legittimamente il ricorso, senza che possa giovare agli altri che o hanno prestato alla decisione il loro acquietamento, o il cui ricorso siesi dichiarato irrecettibile, ancorchè la condanna contenuta nella decisione fosse solidale; meno che l'interesse di colui che non è legittimamente ricorso, fosse necessario e dipendente da quello che ha ottenuto l'annullamento. 597.

Ricorso per annullamento: (19) procedimento in caso di annullamento per violazione di rito:

Se la decisione è annullata per violazione di rito nella procedura, dovrà la procedura ricominciare dal primo atto in cui le forme non sono state osservate, ancorchè la Corte suprema abbia nella sua decisione omesso di annullare anche la procedura che ha dato causa all'annullamento del giudicato. 598.

Ricorso per annullamento: (20) ciò che la decisione della suprema Corte dee contenere:

La decisione da farsi dalla Corte suprema do-

dovrà contenere il fatto, i motivi ed il dispositivo. Ne sarà data spedizione in forma esecutoria alle parti contendenti che la richiederanno. 599.

RICORSO PER RITRATTAZIONE: (1) *motivi pe' quali le sentenze inappellabili possono essere rivocate.* *V. Sentenze inappellabili: motivi pe' quali possono essere rivocate.*

Ricorso per ritrattazione: (2) coloro che vi sono ammessi, ed in qual caso:

Lo Stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, ed i minori saranno ammessi a questo ricorso, tutte le volte che non saranno stati difesi, o sarà stata omessa una parte essenziale della difesa. 545.

Ricorso per ritrattazione: (3) capo della sentenza che è permesso riformarsi:

Non sarà permesso di riformare nella sentenza, che quel solo capo contra il quale ha luogo il ricorso, a meno che gli altri capi non sieno dipendenti da questo. 546.

Ricorso per ritrattazione: (4) termine della notifica, riguardo a' maggiori di età:

Il *ricorso per ritrattazione*, unitamente alla citazione della parte, sarà notificato nel termine di tre mesi per atto di citazione o alla

alla parte o al patrocinatore, giusta i casi ne' seguenti articoli stabiliti: il quale termine, riguardo a' maggiori di età, decorrerà dal giorno in cui sarà fatta o alla persona o al domicilio la notificazione della sentenza impugnata. 547.

Ricorso per ritrattazione: (5) termine della notifica riguardo a' minori:

Trattandosi di minori, il termine di tre mesi decorrerà dal giorno della notificazione della sentenza fatta loro personalmente o al domicilio, dopo che saranno giunti all'età maggiore. 548.

Ricorso per ritrattazione: (6) termine della notifica riguardo a' dimoranti fuori regno:

Le parti che dimorano fuori del Regno, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, avranno il termine stabilito di sopra per le citazioni nell'art. 167. (*V. Citazioni* (6)). 549.

Ricorso per ritrattazione: (7) termine della notifica riguardo agli assenti in servizio pubblico:

Coloro che sono lontani dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, ovvero per impiego nelle negoziazioni straniere a favor dello Stato, avranno, oltre a' termi-

ni fissati nell' articolo precedente, un aumento di altri due mesi. 550.

Ricorso per ritrattazione: (8) termine della notifica riguardo alla parte condannata che sia morta:

Se la parte condannata muore nel corso del termine fissato per lo ricorso per ritrattazione, il resto del termine non incomincerà a decorrere in pregiudizio della eredità che dal giorno stabilito, e nella maniera indicata nell' articolo 511. (*V. Appello* (5)) 551.

Ricorso per ritrattazione: (9) termine della notifica, ove i motivi del ricorso sieno la falsità, il dolo, o la scoperta di nuovi documenti:

Quando la falsità, il dolo o la scoperta di nuovi documenti saranno i motivi del ricorso, i termini decorreranno dal giorno in cui la falsità o il dolo saranno riconosciuti, o i documenti saranno scoperti; purchè negli ultimi due casi vi sia pruova scritta da cui possa rilevarsi il giorno della scoperta, e non altrimenti. 552.

Ricorso per ritrattazione: (10) termine della notifica ove vi sia contrarietà di giudicati:

Se

Se vi è contrarietà di giudicati, il termine decorrerà dal giorno della notificazione dell' ultima sentenza. 553.

Ricorso per ritrattazione: (11) ove dee introdursi, e chi può deciderne:

Il ricorso sarà introdotto avanti il tribunale stesso che avrà profferita la sentenza impugnata; e potranno anche i medesimi giudici deciderne. 554.

Ricorso per ritrattazione: (12) caso da volersi usare di questo rimedio in altro tribunale:

Se un litigante vuol usare di questo rimedio contra un giudicato che venga prodotto in una causa pendente in un tribunale diverso da quello che ha pronunziato il detto giudicato; dee procedere avanti quel tribunale che ha pronunziato il giudicato che vuolsi impugnare; ed il tribunale presso cui pende la causa, nella quale si è prodotto il giudicato che s' impugna, può secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura. 555.

Ricorso per ritrattazione: (13) citazione con cui si fa:

La domanda per ritrattazione si fa con citazione al domicilio del patrocinatore della

parte che ha ottenuto il giudicato che s'impugna, se questa è proposta fra sei mesi dalla data del giudicato: dopo i sei mesi la citazione dee farsi al domicilio della parte. 556.

Ricorso per ritrattazione: (14) *caso da introdursi con atto di patrocinatore a patrocinatore*:

Il ricorso per ritrattazione, qualora sia proposto incidentemente innanzi ad un tribunale competente per giudicarne, dovrà introdursi per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore. Ma qualora voglia proporsi per incidente in un tribunale diverso da quello che ha profferita la sentenza, dovrà introdursi per via di citazione a comparire avanti i medesimi giudici che sentenziarono. 557.

Ricorso per ritrattazione: (15) *deposito senza il quale non può farsi*:

Niuno, eccettuati gli agenti per interessi dello Stato, potrà ricorrere per ritrattazione se prima di presentarne la domanda, non ha depositata una somma di ducati sessanta a titolo di ammenda, e di ducati trenta a titolo di danni ed interessi della parte; senza pregiudizio di maggiori indennizzazioni,

qua-

qualora sieno di ragione. Se la sentenza impugnata è stata profferita in contumacia, e dietro la esclusione delle produzioni non fatte a tempo nella istruzione per iscritto, il deposito sarà di una metà; e sarà di un quarto, qualora si tratti di sentenze profferite da tribunali civili. 558.

Ricorso per ritrattazione: (16) *quietanza con cui dev' esser notificato, e consulto*:

Nella domanda dev' esser notificata prima di tutto la quietanza del ricevitore: dovrà quindi esser trascritto un consulto di tre avvocati che abbiano esercitato almeno per lo corso di dieci anni la loro professione presso un tribunale compreso nelle circoscrizioni territoriali della gran Corte civile, fra le quali è stata pronunziata la sentenza. Sarà dichiarato nel consulto, che i detti avvocati opinano per la ritrattazione; e vi saranno ancora esposti i motivi della domanda: altrimenti questa non sarà ricevuta. 559.

Ricorso per ritrattazione: (17) *comunicazione da farsene*:

Ogni domanda per via di ritrattazione sarà comunicata al pubblico ministero. 562.

Ricorso per ritrattazione: (18) *soli motivi da potersene discutere o produrre*:

 Non

Non si possono discutere all' udienza, nè produrre in iscritto altri motivi in appoggio della ritrattazione, se non quelli enunciati nel consulto degli avvocati: 563.

Ricorso per ritrattazione: (19) *condanna del ricorrente in caso di rigettamento*:

La sentenza che rigetta la detta domanda, condannerà l' attore all' ammenda ed a' danni ed interessi fissati nell' articolo 558 (*V. sopra* (15)); senza pregiudizio delle maggiori indennizzazioni che potessero esser dovute. 564.

Ricorso per ritrattazione: (20) *effetti della sua ammessione*:

Se la domanda è ammessa, sarà rivocata la reclamata sentenza; e le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della medesima. Le somme depositate vengono restituite, come pure tutto ciò che si fosse conseguito dipendentemente dalla detta rivocata sentenza. 565.

Ricorso per ritrattazione: (21) *caso in cui ammesso si ordina l' esecuzione della prima sentenza*:

Quando questo rimedio è stato proposto per titolo di contrarietà di giudicati; la stessa decisione colla quale si è accordata la doman-

manda, ingiungerà che la prima sentenza venga eseguita, giusta la sua forma ed il suo tenore. 566.

Ricorso per ritrattazione: (22) caso da non potersene introdurre giudizio:

Nessuno può introdurre giudizio di ritrattazione contra una sentenza già impugnata con questo rimedio, nè contra una sentenza, che l'abbia rigettato, nè contra quella profferita sul rescissorio, sotto pena di nullità e de' danni ed interessi, anche contra il patrocinatore, che dopo aver prestato il suo ministero nella prima domanda, continuasse a prestarlo pure nella seconda. 567.

RICUSA DE' GIUDICI CIVILI: (1) *cause per le quali può aver luogo per ogni giudice civile:*

Ogni giudice può essere ricusato per le seguenti cause, 1.° Se egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse, sino al quinto grado inclusivamente; 2.° se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa viva tuttora, o non vivendo, esistano i di lei figli. Anche nel caso di morte della medesima, e di non esi-

esistenza di figli, il suocero, il genero ed i cognati non potranno esser giudici; 3.° se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella medesima linea, hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti; 4.° se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse; 5.° se fra i cinque anni che precedono la ricusazione de' giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti, o il conjuge, o i consanguinei, o gli affini in linea retta; 6.° se vi ha causa civile fra 'l giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea; ed una delle parti; qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; ovvero si trattasse di causa che, sebbene già terminata, fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l'allegazione di sospetto; 7.° sarà ricusabile il giudice, se è tutore o tutore surrogato, o curatore, o erede presuntivo, o donatario, o padrone, o commensale abituale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o di-

o direzione che sia posta in causa; o se una delle parti è sua erede presuntiva; 8.° se il giudice ha consultato, aringato, o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice, o come arbitro; se l' ha sollecitata o raccomandata; se ha sborsato danaro per le spese degli atti; se ha deposto come testimone; se dopo la introduzione della causa ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall' una o dall' altra; 9.° se il consanguineo o affine del giudice sino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa; 10.° se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado sopraddetto, sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto; 11.° se passi capitale inimicizia tra 'l giudice ed una delle parti; se finalmente il giudice abbia insultata, ingiuriata o minacciata una delle parti, o a voce o in iscritto, dopo la

in-

introduzione della causa o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta. 470.

Ricusa de' giudici civili: (2) cause per le quali non può essere ammessa:

Non sarà permesso di ricusare il giudice quando esso è consanguineo del tutore o curatore di una delle parti; o de' membri o degli amministratori di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, a meno che i detti tutori, amministratori o interessati non abbiano un interesse distinto e personale. 471.

Ricusa de' giudici civili: (3) altre cause per le quali non può essere ammessa:

Non sarà ricusabile il giudice, se sia creditore o debitore delle pubbliche amministrazioni dello Stato, nè se egli o i suoi congiunti abbiano lite con dette amministrazioni. 472.

Ricusa de' giudici civili: (4) caso in cui i motivi pe' giudici sono applicabili al ministero pubblico:

I motivi di ricusazione che riguardano i giudici, sono applicabili al ministero pubblico, quando esso è parte aggiunta; ma quando esso è parte principale, la ricusazione non può essere ammessa. 474.

Ri-

Ricusa de' giudici civili: (5) termine a potersi produrre:

Colui che vorrà ricusare un giudice, dovrà farlo prima che venga intrapresa la discussione della causa all' udienza; e se la causa è posta a relazione, prima che la istruzione sia terminata, o che ne sieno spirati i termini, a meno che i motivi della ricusazione non sieno sopraggiunti posteriormente. 475.

Ricusa de' giudici civili: (6) termine a prodursi, ove il giudice sia incaricato di accesso, esame ec.

La ricusazione de' giudici incaricati di accesso, di esame di testimonj, e di altre operazioni, dovrà proporsi ne' tre giorni che decorreranno, 1.° da quello della sentenza, quando essa è stata profferita in contradittorio; 2.° da quello in cui spirano gli otto giorni assegnati per fare opposizione, se questa non è stata fatta, e se la sentenza è stata profferita in contumacia; 3.° da quello nel quale anche per motivo di contumacia viene rigettata l' opposizione, se questa è di già fatta contra la sentenza contumaciale. 476.

Ri-

Ricusa de' giudici civili: (7) atto con cui dee proporsi:

La ricusazione sarà proposta in cancelleria per mezzo di un atto, il quale conterrà i motivi della medesima, e sarà firmato dalla parte, o da persona munita di sua procura speciale ed autentica da unirsi all' atto stesso, 477.

Ricusa de' giudici civili: (8) sentenza che deve profferirsi:

Trasmessa dal cancelliere nel corso di ore ventiquattro una spedizione dell' atto di ricusa al presidente del tribunale, sulla relazione del medesimo presidente; ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà profferita una sentenza la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammessibile: e nel caso contrario ordinerà, 1.° la comunicazione al giudice ricusato, affinchè su' fatti allegati produca una spiegazione precisa fra 'l termine che dovrà stabilirsi dalla sentenza; 2.° la comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione da uno de' giudici deputato a tal' effetto dalla sentenza medesima. 478.

Ricusa de' giudici civili: (9) suoi effetti dopo la comunicazione: Sa-

Saranno sospese tutte le sentenze ed operazioni dal giorno in cui sarà stata ordinata la comunicazione. Ciò non ostante, se qualcuna delle parti pretenda che l' operazione sia urgente, e pericoloso il ritardo, l' incidente per mezzo di un semplice atto sarà portato all' udienza; ed il tribunale potrà ordinare che si proceda per mezzo di un altro giudice. 480.

Ricusa de' giudici civili: (10) caso da potersi rigettare, o ordinarsene la pruova testimoniale:

Se la parte che ricusa un giudice, non presenti prova in iscritto, o non somministri almeno un principio di prova delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice, o ordinare la prova per mezzo di testimonj. 482.

Ricusa de' giudici civili: (11) caso da condannarsi colui che l' ha prodotta:

La parte la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni o come sfornita di pruova, sarà condannata ad arbitrio del tribunale in un ammenda che non potrà

RICHIAMO DI PROPRIETA': *quello sopra mobili pignorati. V. Mobili pignorati.*

RICORSO PER ANNULLAMENTO: (1) *sentenze contra le quali ha luogo:*

La contrarietà delle sentenze inappellabili, profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, e sopra i medesimi motivi, dà luogo al ricorso per annullamento: e la istanza si dee promuovere e giudicare, secondo le regole della Corte suprema di giustizia. 568.

Ricorso per annullamento: (2) *a chi dee dirigersi, cosa dee contenere, e da chi dee sottoscriversi:*

Il ricorso per annullamento sarà diretto al presidente ed a' consiglieri della suprema Corte di giustizia. Saranno distintamente enunciati i numeri degli articoli delle *leggi civili*, e delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*; violati dalla decisione impugnata. Il ricorso sarà sottoscritto dall'Avvocato presso la suprema Corte. 581.

Ricorso per annullamento: (3) *termine a prodursi, deposito, ed intimazione:*

Sarà il detto ricorso, di unità alla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa, intimato alla parte in

in persona o al domicilio nel termine di tre mesi dalla intimazione ricevuta della sentenza o della decisione che s' intende impugnare: salve le ulteriori dilazioni ammesse cogli art. 549, 550 e 551 delle presenti leggi (*V. Ricorso per ritrattazione*). La intimazione sarà fatta con atto di citazione a comparire nella suprema Corte fra 'l termine di un mese; nel quale atto sarà inserito il ricorso. 582.

Ricorso per annullamento: (4) *domicilio a cui può farsene la intimazione*:

La intimazione al domicilio potrà anche farsi al domicilio eletto col contratto che ha dato causa alla decisione che s' impugna nella Corte suprema di giustizia, o al domicilio eletto nella inscrizione delle ipoteche. Non sarà valida quella fatta al domicilio eletto in prima istanza, o in appello. 583.

Ricorso per annullamento: (5) *termine da depositarsi in cancelleria*:

Il ricorso così intimato sarà dall' attore depositato fra 'l secondo termine del mese nella cancelleria della suprema Corte, di unità alla spedizione o alla copia della decisione a lui intimata; altrimenti non sarà ricevuto. 584.

Ri-

Ricorso per annullamento: (5) caso da dichiararsi irrecettibile:

Se il ricorso è stato intimato dopo trascorsi i tre mesi, o se non è stato intimato di unita alla quietanza del ricevitore, sarà dichiarato irrecettibile, senza potersi giammai attendere la giustizia del merito. 585.

Ricorso per annullamento: (7) persone le quali sono dispensate dal deposito della multa:

Sono dispensati dal deposito della multa di ducati quaranta, 1.° gli agenti per gl' interessi dello Stato negli affari che concernono direttamente le amministrazioni del medesimo; 2.° le persone indigenti: ben vero debbono esse produrre uniti al ricorso un certificato d' indigenza rilasciato dal Sindaco della loro municipalità, non solo *vistato*, ma approvato dall' Intendente, ed un estratto del ruolo delle contribuzioni: in mancanza de' quali documenti il ricorso è irrecettibile, senza potersi supplire col deposito dell' ammenda, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siesi anche prima dalla suprema Corte dichiarato non recettibile. Se il ruolo fondiario porta una rendita imponibile oltre a ducati cinquanta, mal-

malgrado il certificato d' indigenza, il ricorso non si riceve. 586.

Ricorso per annullamento : (8) *altri che sono dispensati dal deposito della multa* :

Sono anche dispensati dal deposito dell' ammenda i ricorsi alla suprema Corte di giustizia contenenti il solo motivo di essersi ricevuto l' appello da' giudicati inappellabili, quelli per contrarietà di giudicati, e quelli in regolamento di giudici. 587.

Ricorso per annullamento : (9) *caso a potersi produrre in cancelleria oltre il termine stabilito* :

Se il ricorso viene intimato a più interessati che sono stati in giudizio, il termine del mese ad esibirlo in cancelleria decorrerà dalla intimazione fatta all' ultimo di essi; purchè però detta intimazione segua nel corso del primo termine di tre mesi: salve le altre dilazioni contenute nell' articolo 582. (*V. sopra. (3)*) 588.

Ricorso per annullamento : (10) *numero di decisioni da potersi impugnare* :

Potranno con un solo ricorso e con un solo deposito impugnarsi più decisioni pronunziate nello stesso giudizio, purchè una sia dipendente dall' altra. Potranno similmen-

te

te più persone in affare comune produrre un solo ricorso con un solo deposito. Se i ricorsi sieno separati, non si potranno esibire che mediante tanti depositi, quanto sono i ricorsi. 589.

Ricorso per annullamento : (11) caso da non tenersene ragione :

Se i ricorsi non contengono i motivi legali nel modo detto nell'art. 581 (*V. sopra* (2)), non dee tenersene ragione, ancorché la suprema Corte conosca che la decisione impugnata sia annullabile. 590.

Ricorso per annullamento : (12) mezzi da non potersi dalla suprema Corte accogliere, nè promuovere :

La suprema Corte, ricevendo il ricorso, non potrà accogliere nè promuovere di uffizio alcun mezzo di diritto, nascente da fatto non dedotto per azione o eccezione, o altrimenti avanti a' giudici del merito ; purchè la nullità non sia di ordine pubblico, o per incompetenza per ragione di materia. 591.

Ricorso per annullamento : (13) leggi secondo le quali il ricorso è aperto :

Il ricorso nella suprema Corte di giustizia non è aperto che uniformemente alle leggi or-

organiche degli ordini giudiziarj di quà e di là del Faro, quando i giudicati non possono essere impugnati per le vie di appellazione, di opposizione di terzo, o di ricorso per ritrattazione. 592.

Ricorso per annullamento: (14) cause nelle quali possono produrlo i procuratori Regj:

I procuratori generali presso le gran Corti civili, ed i regj procuratori de' tribunali non possono produrre ricorso presso la suprema Corte di giustizia nelle cause ove formano parte aggiunta, ma solo in quelle ove agiscono come parti principali. 593.

Ricorso per annullamento: (15) procedimento della suprema Corte di giustizia:

L'istruzione nella suprema Corte sarà sempre per iscritto. Il consigliere relatore farà il rapporto in iscritto e verbale all'udienza. In seguito aringheranno le parti; ed in ultimo luogo il pubblico ministero farà le sue requisitorie. 594.

Ricorso per annullamento: (16) condanna in caso di rigetto, e procedimento in caso di annullamento:

Se la suprema Corte rigetta il ricorso, la parte succumbente perderà la multa depositata de' ducati quaranta, e sarà condannata alle

alle spese del giudizio. Se la detta Corte annullerà la decisione impugnata, rimetterà senza condanna di spese il merito al conoscimento di altro tribunale o di altra Corte, giusta il disposto nelle leggi organiche dell' ordine giudiziario pe' dominj di quà e di là del Faro. Le disposizioni contenute nel presente articolo non avranno luogo, ove si tratti di contravvenzione di una sentenza passata in giudicato, o altrimenti inappellabile. In questo caso la suprema Corte, senza fare alcun rinvio, ordinerà l' esecuzione del giudicato antecedente, restituirà alla parte vincitrice la multa depositata, e condannerà la parte succumbente alle spese del giudizio. La decisione, tanto di rigetto che di annullamento, sarà motivata. 595.

Ricorso per annullamento: (17) *effetti dell' annullamento*:

L' annullamento di una decisione porta necessariamente seco quello delle decisioni posteriori alle quali la decisione annullata è servita di base; e le cose si rimetteranno nello stesso stato in cui erano prima di profferirsi la decisione che ha formato l' oggetto dell' annullamento: il che sarà espressamente ordinato dalla Corte suprema. 596.

Ri-

Ricorso per annullamento: (18) altri effetti dell' annullamento:

L' annullamento delle decisioni gioverà soltanto a coloro che han prodotto legittimamente il ricorso, senza che possa giovare agli altri che o hanno prestato alla decisione il loro acquietamento, o il cui ricorso siesi dichiarato irrecettibile, ancorchè la condanna contenuta nella decisione fosse solidale; meno che l' interesse di colui che non è legittimamente ricorso, fosse necessario e dipendente da quello che ha ottenuto l' annullamento. 597.

Ricorso per annullamento: (19) procedimento in caso di annullamento per violazione di rito:

Se la decisione è annullata per violazione di rito nella procedura, dovrà la procedura ricominciare dal primo atto in cui le forme non sono state osservate, ancorchè la Corte suprema abbia nella sua decisione omesso di annullare anche la procedura che ha dato causa all' annullamento del giudicato. 598.

Ricorso per annullamento: (20) ciò che la decisione della suprema Corte dee contenere:

La decisione da farsi dalla Corte suprema

dovrà contenere il fatto, i motivi ed il dispositivo. Ne sarà data spedizione in forma esecutoria alle parti contendenti che la richiederanno. 599.

RICORSO PER RITRATTAZIONE: (1) *motivi pe' quali le sentenze inappellabili possono essere rivocate.* *V. Sentenze inappellabili: motivi pe' quali possono essere rivocate.*

Ricorso per ritrattazione: (2) *coloro che vi sono ammessi, ed in qual caso:*

Lo Stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, ed i minori saranno ammessi a questo ricorso, tutte le volte che non saranno stati difesi, o sarà stata omessa una parte essenziale della difesa. 545.

Ricorso per ritrattazione: (3) *capo della sentenza che è permesso riformarsi:*

Non sarà permesso di riformare nella sentenza, che quel solo capo contro il quale ha luogo il ricorso, a meno che gli altri capi non sieno dipendenti da questo. 546.

Ricorso per ritrattazione: (4) *termine della notifica, riguardo a' maggiori di età:*

Il *ricorso per ritrattazione*, unitamente alla citazione della parte, sarà notificato nel termine di tre mesi per atto di citazione o alla

alla parte o al patrocinatore, giusta i casi ne' seguenti articoli stabiliti: il quale termine; riguardo a' maggiori di età, decorrerà dal giorno in cui sarà fatta o alla persona o al domicilio la notificazione della sentenza impugnata. 547.

Ricorso per ritrattazione: (5) termine della notifica riguardo a' minori:

Trattandosi di minori, il termine di tre mesi decorrerà dal giorno della notificazione della sentenza fatta loro personalmente o al domicilio, dopo che saranno giunti all' età maggiore. 548.

Ricorso per ritrattazione: (6) termine della notifica riguardo a' dimoranti fuori regno:

Le parti che dimorano fuori del Regno, oltre allo spazio di tre mesi dopo la notificazione della sentenza, avranno il termine stabilito di sopra per le citazioni nell' art. 167. (*V. Citazioni* (6)). 549.

Ricorso per ritrattazione: (7) termine della notifica riguardo agli assenti in servizio pubblico:

Coloro che sono lontani dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, ovvero per impiego nelle negoziazioni straniere a favor dello Stato, avranno, oltre a' termi-

 ni

ni fissati nell' articolo precedente, un aumento di altri due mesi. 550.

Ricorso per ritrattazione: (8) termine della notifica riguardo alla parte condannata che sia morta:

Se la parte condannata muore nel corso del termine fissato per lo ricorso per ritrattazione, il resto del termine non incomincerà a decorrere in pregiudizio della eredità che dal giorno stabilito, e nella maniera indicata nell' articolo 511. (*V. Appello* (5)) 551.

Ricorso per ritrattazione: (9) termine della notifica, ove i motivi del ricorso sieno la falsità, il dolo, o la scoperta di nuovi documenti:

Quando la falsità, il dolo o la scoperta di nuovi documenti saranno i motivi del ricorso, i termini decorreranno dal giorno in cui la falsità o il dolo saranno riconosciuti, o i documenti saranno scoperti; purchè negli ultimi due casi vi sia pruova scritta da cui possa rilevarsi il giorno della scoperta, e non altrimenti. 552.

Ricorso per ritrattazione: (10) termine della notifica ove vi sia contrarietà di giudicati:

Se

Se vi è contrarietà di giudicati, il termine decorrerà dal giorno della notificazione dell' ultima sentenza. 553.

Ricorso per ritrattazione: (11) *ove dee introdursi, e chi può deciderne:*

Il ricorso sarà introdotto avanti il tribunale stesso che avrà profferita la sentenza impugnata; e potranno anche i medesimi giudici deciderne. 554.

Ricorso per ritrattazione: (12) *caso da volersi usare di questo rimedio in altro tribunale:*

Se un litigante vuol usare di questo rimedio contra un giudicato che venga prodotto in una causa pendente in un tribunale diverso da quello che ha pronunziato il detto giudicato, dee procedere avanti quel tribunale che ha pronunziato il giudicato che vuolsi impugnare; ed il tribunale presso cui pende la causa, nella quale si è prodotto il giudicato, che s' impugna, può secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura. 555.

Ricorso per ritrattazione: (13) *citazione con cui si fa:*

La domanda per ritrattazione si fa con citazione al domicilio del patrocinatore della

parte che ha ottenuto il giudicato che s'impugna, se questa è proposta fra sei mesi dalla data del giudicato: dopo i sei mesi la citazione dee farsi al domicilio della parte. 556.

Ricorso per ritrattazione: (14) *caso da introdursi con atto di patrocinatore a patrocinatore*:

Il ricorso per ritrattazione, qualora sia proposto incidentemente innanzi ad un tribunale competente per giudicarne, dovrà introdursi per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore. Ma qualora voglia proporsi per incidente in un tribunale diverso da quello che ha profferita la sentenza, dovrà introdursi per via di citazione a comparire avanti i medesimi giudici che sentenziarono. 557.

Ricorso per ritrattazione: (15) *deposito senza il quale non può farsi*:

Niuno, eccettuati gli agenti per interessi dello Stato, potrà ricorrere per ritrattazione se prima di presentarne la domanda, non ha depositata una somma di ducati sessanta a titolo di ammenda, e di ducati trenta a titolo di danni ed interessi della parte; senza pregiudizio di maggiori indennizzazioni,

qua-

qualora sieno di ragione. Se la sentenza impugnata è stata profferita in contumacia, e dietro la esclusione delle produzioni non fatte a tempo nella istruzione per iscritto, il deposito sarà di una metà; e sarà di un quarto, qualora si tratti di sentenze profferite da' tribunali civili. 558.

Ricorso per ritrattazione: (16) *quietanza con cui dev' esser notificato, e consulto*:

Nella domanda dev' esser notificata prima di tutto la quietanza del ricevitore: dovrà quindi esser trascritto un consulto di tre avvocati che abbiano esercitato almeno per lo corso di dieci anni la loro professione presso un tribunale compreso nelle circoscrizioni territoriali della gran Corte civile, fra le quali è stata pronunziata la sentenza. Sarà dichiarato nel consulto, che i detti avvocati opinano per la ritrattazione; e vi saranno ancora esposti i motivi della domanda: altrimenti questa non sarà ricevuta. 559.

Ricorso per ritrattazione: (17) *comunicazione da farsene*:

Ogni domanda per via di ritrattazione sarà comunicata al pubblico ministero. 562.

Ricorso per ritrattazione: (18) *soli motivi da potersene discutere o produrre*:

Non si possono discutere all' udienza, nè produrre in iscritto altri motivi in appoggio della ritrattazione, se non quelli enunciati nel consulto degli avvocati. 563.

Ricorso per ritrattazione: (19) condanna del ricorrente in caso di rigettamento:

La sentenza che rigetta la detta domanda, condannerà l' attore all' ammenda ed a' danni ed interessi fissati nell' articolo 558 (*V. sopra* (15)); senza pregiudizio delle maggiori indennizzazioni che potessero esser dovute. 564.

Ricorso per ritrattazione: (20) effetti della sua ammessione:

Se la domanda è ammessa, sarà rivocata la reclamata sentenza; e le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della medesima. Le somme depositate vengono restituite, come pure tutto ciò che si fosse conseguito dipendentemente dalla detta rivocata sentenza. 565.

Ricorso per ritrattazione: (21) caso in cui ammesso si ordina l' esecuzione della prima sentenza:

Quando questo rimedio è stato proposto per titolo di contrarietà di giudicati; la stessa decisione colla quale si è accordata la doman-

manda, ingiungerà che la prima sentenza venga eseguita, giusta la sua forma ed il suo tenore. 566.

Ricorso per ritrattazione: (22) caso da non potersene introdurre giudizio:

Nessuno può introdurre giudizio di ritrattazione contra una sentenza già impugnata con questo rimedio, nè contra una sentenza, che l' abbia rigettato, nè contra quella profferita sul rescissorio, sotto pena di nullità e de' danni ed interessi, anche contra il patrocinatore, che dopo aver prestato il suo ministero nella prima domanda, continuasse a prestarlo pure nella seconda. 567.

RICUSA DE' GIUDICI CIVILI: (1) *cause per le quali può aver luogo per ogni giudice civile:*

Ogni giudice può essere ricusato per le seguenti cause, 1.° Se egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse, sino al quinto grado inclusivamente; 2.° se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa viva tuttora, o non vivendo, esistano i di lei figli. Anche nel caso di morte della medesima, e di non esi-

esistenza di figli, il suocero, il genero ed i cognati non potranno esser giudici; 3.° se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti, o discendenti, o affini nella medesima linea, hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti; 4.° se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse; 5.° se fra i cinque anni che precedono la ricusazione de' giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti, o il conjuge, o i consanguinei, o gli affini in linea retta; 6.° se vi ha causa civile fra 'l giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea; ed una delle parti; qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; ovvero si trattasse di causa che, sebbene già terminata, fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l'allegazione di sospetto; 7.° sarà ricusabile il giudice, se è tutore o tutore surrogaro, o curatore, o erede presuntivo, o donatario, o padrone, o commensale abituale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o di-

o direzione che sia posta in causa; o se una delle parti è sua erede presuntiva; 8.° se il giudice ha consultato, aringato, o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione come giudice, o come arbitro; se l' ha sollecitata o raccomandata; se ha sborsato danaro per le spese degli atti; se ha deposto come testimone; se dopo la introduzione della causa ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall' una o dall' altra; 9.° se il consanguineo o affine del giudice sino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa; 10.° se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado sopraddetto, sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto; 11.° se passi capitale inimicizia tra 'l giudice ed una delle parti; se finalmente il giudice abbia insultata, ingiuriata o minacciata una delle parti, o a voce o in iscritto, dopo la in-

introduzione della causa o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta. 470.

Ricusa de' giudici civili: (2) cause per le quali non può essere ammessa.

Non sarà permesso di ricusare il giudice quando esso è consanguineo del tutore o curatore di una delle parti; o de' membri o degli amministratori di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, a meno che i detti tutori, amministratori o interessati non abbiano un interesse distinto e personale. 471.

Ricusa de' giudici civili: (3) altre cause per le quali non può essere ammessa.

Non sarà ricusabile il giudice, se sia creditore o debitore delle pubbliche amministrazioni dello Stato, nè se egli o i suoi congiunti abbiano lite con dette amministrazioni. 472.

Ricusa de' giudici civili: (4) caso in cui i motivi pe' giudici sono applicabili al ministero pubblico.

I motivi di ricusazione che riguardano i giudici, sono applicabili al ministero pubblico, quando esso è parte aggiunta; ma quando esso è parte principale, la ricusazione non può essere ammessa. 474.

Ri-

Ricusa de' giudici civili: (5) termine a potersi produrre:

Colui che vorrà ricusare un giudice, dovrà farlo prima che venga intrapresa la discussione della causa all' udienza; e se la causa è posta a relazione, prima che la istruzione sia terminata, o che ne sieno spirati i termini, a meno che i motivi della ricusazione non sieno sopraggiunti posteriormente. 475.

Ricusa de' giudici civili: (6) termine a prodursi, ove il giudice sia incaricato di accesso, esame ec.

La ricusazione de' giudici incaricati di accesso, di esame di testimonj, e di altre operazioni, dovrà proporsi ne' tre giorni che decorreranno, 1.° da quello della sentenza, quando essa è stata profferita in contradittorio; 2.° da quello in cui spirano gli otto giorni assegnati per fare opposizione, se questa non è stata fatta, e se la sentenza è stata profferita in contumacia; 3.° da quello nel quale anche per motivo di contumacia viene rigettata l' opposizione, se questa è di già fatta contra la sentenza contumaciale. 476.

Ri-

Ricusa de' giudici civili: (7) *atto con cui dee proporsi:*

La ricusazione sarà proposta in cancelleria per mezzo di un atto, il quale conterrà i motivi della medesima, e sarà firmato dalla parte o da persona munita di sua procura speciale ed autentica da unirsi all'atto stesso, 477.

Ricusa de' giudici civili: (8) *sentenza che deve profferirsi:*

Trasmessa dal cancelliere nel corso di ore ventiquattro una spedizione dell'atto di ricusa al presidente del tribunale, sulla relazione del medesimo presidente, ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà profferita una sentenza la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammissibile: e nel caso contrario ordinerà, 1.° la comunicazione al giudice ricusato, affinchè su' fatti allegati produca una spiegazione precisa fra 'l termine che dovrà stabilirsi dalla sentenza; 2.° la comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione da uno de' giudici deputato a tal effetto dalla sentenza medesima. 478.

Ricusa de' giudici civili: (9) *suoi effetti dopo la comunicazione:* Sa-

Saranno sospese tutte le sentenze ed operazioni, dal giorno in cui sarà stata ordinata la comunicazione. Ciò non ostante, se qualcuna delle parti pretenda che l'operazione sia urgente, e pericoloso il ritardo, l'incidente per mezzo di un semplice atto sarà portato all'udienza; ed il tribunale potrà ordinare che si proceda per mezzo di un altro giudice. 480.

Ricusa de' giudici civili: (10) *caso da potersi rigettare, o ordinarsene la pruova testimoniale*:

Se la parte che ricusa un giudice, non presenti prova in iscritto, o non somministri almeno un principio di prova delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice, o ordinare la prova per mezzo di testimonj. 482.

Ricusa de' giudici civili: (11) *caso da condannarsi colui che l'ha prodotta*:

La parte la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni o come sfornita di pruova, sarà condannata ad arbitrio del tribunale in un ammenda che non potrà

trà essere minore di ducati trenta ; salve le ragioni al giudice per la riparazione della ingiuria ; e pe' danni ed interessi : nel qual caso dovrà astenersi di giudicare . 483.

Ricusa de' giudici civili : (12) *appello dalla sentenza* :

Sarà permesso di appellare da qualunque sentenza profferita sulla ricusazione de' giudici , anche nelle materie sulle quali il tribunale civile giudica inappellabilmente. Nulladimeno se la parte sostiene che , attesa la urgenza, è necessario di procedere a qualche operazione prima, che sia giudicato sopra l'appello ; l'incidente sarà portato all' udienza per mezzo di un semplice atto ; ed il tribunale che avrà rigettata la ricusazione potrà ordinare che si proceda all' operazione per mezzo di un altro giudice . 484.

Ricusa de' giudici civili : (13) *termine a prodursi l' appello* :

La parte che vorrà appellare , dovrà farlo nel corso di cinque giorni dalla sentenza , rilasciando un atto in cancelleria , nel quale saranno espressi i motivi , ed enunciati i documenti esibiti per fondamento dell' appello. 485.

Ricusa de' giudici civili : (14) *termine a rimet-*

rimettersi i documenti dell' appello alla gran Corte civile:

La spedizione dell' atto di ricusa, della dichiarazione del giudice, della sentenza, e dell' appello, come pure gli annessi documenti saranno rimessi dal cancelliere fra tre giorni, ad istanza ed a spese dell' appellante, al cancelliere della gran Corte civile. 486.

Ricusa de' giudici civili: (15) *termine da presentarsi alla suddetta gran Corte i documenti dell' appello*:

Il Cancelliere della gran Corte civile nel corso di tre giorni, da che gli saranno pervenuti i documenti, dovrà presentarli alla gran Corte civile: ed essa indicherà il giorno della decisione, e deputerà per tal oggetto uno de' giudici, sulla di cui relazione, e dietro le conclusioni del pubblico ministero, la questione sarà decisa nell' udienza senza bisogno di citar le parti. 487.

Ricusa de' giudici civili: (17) *termine a rimandarsi i documenti suddetti al tribunale civile*:

Fra ventiquattr' ore dalla spedizione, il cancelliere della gran Corte civile dovrà rimandare al cancelliere del tribunale civile i do-

documenti che gli erano stati indirizzati. 488.

Ricusa de' giudici civili: (17) *termine a notificarsi la sentenza renduta in appello*:

Nel corso di un mese dal giorno della sentenza profferita in prima istanza, che avrà rigettata la ricusazione, la parte appellante dovrà notificare alle parti avverse la decisione renduta in appello, ovvero un certificato del cancelliere della gran Corte, il quale dichiari che non ancora è stato deciso sull'appello, e colla indicazione del giorno che la gran Corte avrà stabilito per decidere: altrimenti sarà provvisoriamente eseguita la sentenza che avrà rigettata la ricusazione, e sarà valido tutto quello che sarà fatto in conseguenza di essa, quantunque la ricusazione fosse ammessa di poi nel giudizio di appello. 489.

RICUSA DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO:

V. Giudice di circondario: loro ricusa.

RICUSA DE' PERITI: (1) *termine ed atto da esporsene i motivi*:

La parte che avrà motivi di ricusa, dovrà esporli fra 'l termine di tre giorni dalla nomina, per mezzo di un semplice atto formato da essa o da un suo mandatario speciale, in

in cui saranno espresse le cause della ricusazione, e le prove, quando vi sono, o l'offerta di verificarle per via di testimonj. Spirato il termine predetto, non sarà permessa altrimenti alcuna ricusazione: ed il perito presterà il giuramento nel giorno indicato nella citazione. 403.

Ricusa de' periti: (2) *motivi pe' quali è permessa*:

Sarà permesso di ricusare i periti per quei motivi medesimi pe' quali i testimonj sono allegati come sospetti. 404.

Ricusa de' periti: (3) *V. Periti*.

RICUSA DI TESTIMONJ. *V. Testimonj: prova della loro ricusa*.

RIMESSIONE DI CAUSA: (1) *persona che può farne istanza per incompetenza*:

La parte chiamata avanti un tribunale incompetente, potrà fare istanza che la causa sia rimessa davanti i giudici competenti. 262.

Rimessione di causa: (2) *epoca in cui dee farsi la detta istanza*:

Essa dovrà fare questa istanza precedentemente a tutte le altre eccezioni e difese. 263.

Rimessione di causa: (3) *caso in cui è*

 per-

permesso chiedere ed ordinare che si faccia ad un tribunale diverso:

Qualora sia stata fatta precedentemente una domanda per l'oggetto stesso avanti un altro tribunale, o qualora vi sia connessione di causa tra la lite promossa e quella vertente avanti un tribunale diverso, sarà permesso di chiedere ed ordinare che a quest' ultimo tribunale sia rimessa la causa. 265.

Rimessione di causa: (4) ciò che l'istanza dee contenere, e modo da giudicarsi:

Ogni istanza di rimessione dovrà contenere subordinatamente anche le conclusioni del merito della causa. Il tribunale giudicherà sommariamente sulla domanda di rinvio: e rigettandola, potrà anche nel tempo stesso pronunziare nel merito, il che dovrà farsi con due disposizioni distinte. Se la sentenza sulla declinatoria viene rivocata in grado di appello, la sentenza del merito resterà annullata, e si rinvieranno le parti al tribunale competente. Se però viene confermata, il giudice di appello potrà egualmente decidere sul merito. 266.

Rimessione di causa: (5) caso in cui può chiedersi per parentela o affinità:

Al-

Allora quando fra i giudici di un tribunale civile una parte avrà due consanguinei o affini sino al quarto grado inclusivamente, o tre consanguinei o affini nel grado stesso in una gran Corte civile; come pure allora quando avrà un consanguineo nel suddetto grado fra i giudici del tribunale civile, o due nella gran Corte civile, e la parte stessa sarà membro di quel tribunale o di quella Corte, la parte avversa potrà chiedere che sia rimessa la causa ad un altro tribunale, o ad un' altra gran Corte civile. 460.

Rimessione di causa: (6) termine a potersi chiedere per l' anzidetto motivo:

La rimessione della causa sarà domandata prima che sia cominciata la discussione all' udienza; e se l' affare sarà posto in relazione, prima che la istruzione sia terminata, o prima che i termini sieno spirati: altrimenti non potrà essere ammessa. 461.

Rimessione di causa: (7) atto con cui se ne propone la domanda:

La domanda di rimessione sarà proposta per mezzo di un atto esibito in cancelleria, il quale ne conterrà i motivi, e sarà firmato dalla parte, o da persona munita di sua procura speciale ed autentica. 462.

Rimessione di causa: (8) *sentenza da pronunziarsi sulla domanda*:

In vista della spedizione di questo atto presentata unitamente a' documenti giustificativi, sarà pronunziata sentenza, la quale ordinerà, 1.° la comunicazione dell' atto già mentovato da farsi a' giudici, per ragione de' quali si domanda la rimessione, acciocchè dentro un termine da stabilirsi facciano la loro dichiarazione in piè della spedizione della sentenza; 2.° la comunicazione al ministero pubblico; 3.° la relazione che uno de' giudici nominato nella sentenza suddetta dovrà fare nel giorno dalla stessa indicato. 463.

Rimessione di causa: (9) *notifica dell' atto della domanda*:

La spedizione dell' atto di domanda di rimessione, co' documenti annessi e colla sentenza rammentata dall' articolo precedente, sarà notificata alle altre parti. 464.

Rimessione di causa: (10) *sua esecuzione ove i motivi della domanda sono riconosciuti*:

Se i motivi a' quali si appoggia la domanda saranno riconosciuti o giustificati in un tribunale civile, la causa sarà rimessa ad un altro

altro tribunale soggetto alla medesima gran Corte civile: ma se questo avviene in una gran Corte civile, la causa sarà rimessa ad un' altra gran Corte più vicina. Ne' tribunali e nelle gran Corti civili dove vi sieno più camere, dovrà inviarsi la causa ad un altra camera. 465.

Rimessione di causa: (11) *condanna di colui che succumbe nella domanda:*

La parte che succumberà nella domanda, sarà condannata ad una multa che non potrà essere minore di ducati dieci, senza pregiudizio de' danni e degl' interessi della parte avversa, quando sieno dovuti. 466.

Rimessione di causa: (12) *citazione da portarsi la causa al tribunale che dee giudicarne:*

Qualora la sentenza accordi la rimessione della causa ad un altro tribunale, e non vi sia appello, o l' appellante succumba, la causa sarà portata in forza di una semplice citazione davanti il tribunale che dovrà giudicarne; ed in questo sarà riassunta la procedura degli ultimi atti. 467.

Rimessione di causa: (13) *qualità dell'appello contra la sentenza:*

In tutt' i casi sarà sospensivo l'appello da una tale sentenza . 468.

Rimessione di causa: (14) *disposizioni applicabili al suddetto appello* :

Sono applicabili al suddetto appello le disposizioni degli articoli 485 488. (*V. Ricusa de' giudici civili* (15) *e* (16) . 469.

RIMOZIONE DI SIGILLI : (1) *modo da farvisi le opposizioni* :

Le opposizioni alla rimozione de' sigilli potranno farsi per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale dell' apposizione di essi, o per mezzo di un atto di usciere notificato al cancelliere del giudice di circondario 1003.

Rimozione di sigilli : (2) *ciò che le opposizioni devono contenere* :

Qualunque opposizione, oltre alle formalità comuni ad ogni atto di citazione, dovrà contenere sotto pena di nullità , 1. l' elezione del domicilio nel comune o nel circondario del giudice da cui saranno stati apposti i sigilli, se l' opponente non vi abita ; 2.° l' esposizione precisa delle cause della opposizione . 1004.

Rimozione di sigilli : (3) *termine a potersi eseguire* :

Non

Non sarà permesso di rimuovere i sigilli, e di procedere all'inventario se non tre giorni dopo l'inumazione, qualora sieno stati apposti precedentemente; e tre giorni dopo l'apposizione, se questa sarà stata effettuata dopo l'inumazione: sotto pena di nullità de' processi verbali di rimozione de' sigilli ed inventario, come pure de' danni ed interessi contra coloro che avranno eseguito la rimozione e fatto la istanza relativa, eccetto che non sia stato altrimenti ordinato dal presidente del tribunale civile per motivi urgenti de' quali sarà fatta menzione nell'ordinanza del medesimo. In tal caso se le parti che han diritto di assistere alla rimozione de' sigilli ed alla formazione dell'inventario, non si trovano presenti, dovrà chiamarsi in luogo di esse un notajo nominato di uffizio dal presidente, per assistere tanto alla rimozione de' sigilli, quanto alla formazione dell'inventario. 1005.

Rimozione di sigilli: (4) *ciò che dee precederle se gli eredi sono minori*:

Se tutti gli eredi, ovvero alcuni di essi sono minori non emancipati, non sarà lecito di procedere alla rimozione de' sigilli, se prima non saranno stati muniti di tutori, o pure emancipati. 1006. *Ri-*

Rimozione di sigilli: (5) persone che hanno diritto di chiederla:

Tutti quelli che hanno diritto di fare apporre i sigilli, potranno richiederne la rimozione, eccettuati coloro che avranno fatti apporli in esecuzione dell'articolo 986. n. 3. (*V. Apposizione di sigilli* (3)); 1007.

Rimozione di sigilli: (6) formalità necessarie per ottenerla:

Le formalità necessarie per ottenere la rimozione de' sigilli sono, 1.° una domanda inserita a tal effetto nel processo verbale del giudice di circondario; 2.° una ordinanza del giudice, in cui si trovi espresso il giorno e l'ora nella quale sarà proceduto alla rimozione; 3.° una intimazione ad assistere alla rimozione de' sigilli, da farsi al conjuge superstite, all'erede presuntivo, all'esecutore testamentario, a' legatarj universali, a quelli per titolo universale, essendo cogniti, ed agli opponenti. Non sarà necessario di citare gl' interessati dimoranti in una distanza maggiore di quindici miglia; ma dovrà chiamarsi un notajo nominato di uffizio dal presidente del tribunale civile ad assistere, in luogo di essi alla rimozione de' sigilli ed alla formazione dell'inventario. Gli oppo-

opponenti saranno chiamati a' domicilj eletti da loro medesimi. 1008.

Rimozione di sigilli: (7) persone che hanno diritto ad assistervi:

Il conjuge, l'esecutor testamentario, gli eredi, i legatarj universali e quelli a titolo universale avranno la facoltà di assistere o personalmente, o per mezzo di un mandatario, a tutte le vacazioni ed operazioni della rimozione de' sigilli e formazione dell' inventario. Gli opponenti non potranno assistere che alla prima vacazione o personalmente, o per mezzo de' loro mandatarj: nelle seguenti dovranno farsi rappresentare in corpo da un solo mandatario eletto di unanime consenso, ed in caso diverso, nominato dal giudice di uffizio. Se fra questi mandatarj si troveranno patrocinatori del tribunale civile della provincia o valle, essi giustificheranno i loro mandati, presentando il documento della parte che rappresentano: e colui che, secondo l'ordine del ruolo, sarà il più anziano tra i patrocinatori eletti da' creditori, fornito di documento autentico assisterà per diritto a nome di tutti gli opponenti. Se poi niuno de' creditori sarà fornito di un documento autentico, il più anziano patrocina-

natore degli opponenti con titolo privato assisterà per tutti. L'anzianità sarà regolata definitivamente nella prima riunione. Qualora poi uno degli opponenti abbia interessi diversi o contrarj a quelli degli altri, potrà assistere o in persona o per mezzo di un mandatario, a sue spese. 1009.

Rimozione di sigilli: (8) persone che non possono assistere alla prima vacazione;

Gli opponenti, per conservare i diritti di un loro debitore, non potranno assistere alla prima vacazione, nè concorrere alla scelta di un mandatario comune per le altre vacazioni. 1010.

Rimozione di sigilli: (9) facoltà di coloro che hanno diritto ad assistervi:

Il conjuge in comunione di beni, gli eredi, l'esecutore testamentario, ed i legatarj universali o a titolo universale potranno convenire della scelta di uno o due notaj, e di uno o due stimatori o periti. Se non si troveranno di accordo fra loro, il presidente del tribunale civile nominerà di uffizio uno o due notaj, stimatori o periti, secondo la natura degli oggetti; e questi dovranno prestar giuramento davanti il giudice di circondario. 1011.

Ri-

Rimozione di sigilli: (10) *ciò che dee contenere il processo verbale*:

Il processo verbale di rimozione di sigilli conterrà 1.° la data; 2.° il nome, il cognome, la professione, la dimora, e la elezione di domicilio dell' instante; 3.° la enunciazione dell' ordinanza rilasciata per la rimozione de' sigilli; 4.° l'enunciazione della intimazione ordinata di sopra nell' articolo 1008. (6); 5.° le comparse e le deduzioni delle parti; 6.° la nomina de' notaj, degli stimatori e de' periti che debbono operare; 7.° la ricognizione de' sigilli, ad oggetto di rilevare se sono intatti ed interi, e lo stato dell' alterazione, se non lo sono; salvo il diritto di procedere, come sarà di ragione, contra la detta alterazione; 8.° le istanze formate ad oggetto di perquisizione, il risultamento di esse, e tutte le altre domande sulle quali avrà luogo la decisione. 1012.

Rimozione di sigilli: (11) *modo da eseguirsi*:

I sigilli dovranno rimuoversi successivamente, e secondo il bisogno della formazione progressiva dell' inventario: nel termine di ogni vacazione i sigilli saranno apposti di nuovo. 1013.

Ri-

Rimozione di sigilli: (12) *oggetti da potersi riunire per indi inventariarsi*:

Si potranno riunire gli oggetti della stessa specie per inventariarli successivamente secondo il loro ordine: ed in questo caso converrà rimetterli sotto sigillo. 1014.

Rimozione di sigilli: (13) *effetti e carte da restituirsi a chi di ragione*:

Qualora si trovino effetti e carte estranee alla successione, e reclamate da un terzo, dovranno restituirsi a chi di ragione. Se poi non sarà possibile di restituirle immediatamente, e si renderà necessario di farne la descrizione, questa sarà stesa nel processo verbale dell' apposizione de' sigilli, e non sull' inventario. 1015.

Rimozione di sigilli: (14) *motivi da potersi eseguire senza descrizione*:

I sigilli potranno togliersi senza descrizione, se prima della rimozione, o nel tempo di essa cesseranno i motivi per cui furono apposti. 1016.

RINUNZIA ALLA LITE: (1) *modo da potersi fare*:

La *rinunzia alla lite* potrà farsi ed accettarsi con semplici atti firmati dalle parti e da' loro mandatarj, e notificati da patrocina-

cinatore a patrocinatore. 495.

Rinunzia alla lite: (2) suoi effetti:

La rinunzia, allorchè sarà stata accettata, importerà di pieno diritto il reciproco consenso di rimettere le cose nel medesimo stato in cui erano prima della domanda. Essa indurrà parimente l'obbligazione di pagar le spese alle quali sarà condannata la parte rinunziante; ed in conseguenza di una semplice ordinanza del presidente segnata in piè della tassa, presenti o citate le parti con atto di patrocinatore. Questa ordinanza, se emana da un tribunale civile, sarà eseguita non ostante l'opposizione o l'appello; se emana da una gran Corte civile, sarà eseguita non ostante l'opposizione. 496.

RINUNZIE: *ove devono farsi quelle alla comunione ed alla eredità:*

Le rinunzie alla comunione ed alla eredità dovranno farsi nella cancelleria del tribunale della provincia o valle dove sarà stata disciolta la comunione o aperta la successione, ed inscriversi sul registro ordinato nell'articolo 701 delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Eredità, sua rinunzia*), ed in conformità dell'art. 1422 delle leggi medesime (*V.* Parte I. *Comunione de' beni suo scioglimento,*)

to), senza bisogno di altra formalità. 1073.
RIPULSA DI TESTIMONJ: (1) *ne' giudicati di circondario*. *V. Testimonj* (6).

Ripulsa di testimonj: (2) *termine e modo da proporsi ne' tribunali civili*:

Le ripulse de' testimonj, saranno proposte dalla parte o dal suo patrocinatore, prima che segua la loro deposizione. Il testimone sarà tenuto a dare sulle medesime i rischiaramenti opportuni. Le ripulse saranno circonstanziate, pertinenti, e non concepute in termini vaghi e generali. Tanto queste, quanto i rischiaramenti dati dal testimone, saranno riportati nel processo verbale. 365.

Ripulsa di testimonj: (2) *caso da potersi produrre dopo l' esame*:

Ogni ripulsa di testimonj non si potrà produrre dopo seguito l' esame, qualora non sia giustificata in iscritto. 377.

RITRATTAZIONE: *caso da non potersene introdurre giudizio*. *V. Ricorso per ritrattazione* (22).

RIUNIONE DI CONTUMACIA: *V. Contumacia*: *sua riunione*.

RIVENDICAZIONE. *V. Sequestro per rivendicazione*.

SCRIT-

SCRITTURA PRIVATA: *modo di procedersi pel suo adempimento*:

Quando si chiede semplicemente l'adempimento di ciò che si è convenuto con iscrittura privata, si dovrà procedere ne' termini ordinarj 308.

SCRITTURE: *loro confronto*. *V. Confronto di scritture*.

SCRITTURE DI CONFRONTO: (1) *caso da non potersene ammettere che alcune*:

Se le parti discordano intorno alle scritture di confronto, il giudice potrà solamente ammettere come tali, 1.° le firme apposte agli atti celebrati avanti i notaj, o quelle apposte agli atti giudiziali in presenza del giudice e del cancelliere, o finalmente gli atti che dalla parte, il di cui carattere dovrà essere comparato, sono stati scritti e firmati in qualità di giudice, cancelliere, notajo, patrocinatore, usciere, o come addetto per qualunque altro titolo a qualche pubblico uffizio; 2.° gli scritti e le firme private, riconosciute da quello stesso, al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi; ma non gli scritti e le firme da esso impu-

gnate, o non riconosciute, ancorchè fossero state precedentemente verificate e riconosciute come sue. Se viene impugnata o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice potrà ordinare che il resto di essa serva di documento per la comparazione. 294.

Scritture di confronto : (2) obbligo di coloro che le conservano :

Se le scritture di confronto sono nelle mani de' pubblici depositarj, o di altre persone, il giudice commessario ordinerà, che i detentori nel giorno e nell'ora da esso indicata portino tali scritture nel luogo, in cui dèe farsi la verificazione, sotto pena di arresto personale pe' pubblici depositarj. Relativamente alle altre persone, dovranno tenersi le vie ordinarie nel caso di contravvenzione; salva sempre la facoltà di ordinare, se occorrerà, l' arresto contro di esse. 295.

Scritture di confronto : (3) disposizioni ne' casi di non potersi trasportare, o di trovarsi troppo lontane :

Se le scritture di confronto non possono essere trasportate, o i loro detentori sono troppo distanti, è rimesso alla prudenza del tri-

tribunale l'ordinare in seguito della relazione del giudice commessario, e dopo aver udito il regio procuratore, che la verificazione sia fatta nel luogo ove dimorano i depositarj, o nel luogo più vicino; o che in un termine fissato le scritture sieno spedite alla cancelleria, con quei mezzi e quelle cautele che il tribunale indicherà nella sentenza. 296.

Scritture di confronto: (4) loro copia nel caso di trovarsene il depositario troppo distante;

In questo ultimo caso, se il depositario è persona pubblica, egli farà prima di tutto una copia collazionata delle scritture; ed il presidente del tribunale situato nel di lui circondario verificherà sull'originale una tal copia, e ne stenderà processo verbale. Il depositario per supplire alla mancanza dell' originale, finchè venga restituito, surrogherà in luogo di quello la detta copia collazionata; e se occorre, potrà frattanto dar copia di essa, facendo menzione del processo verbale steso dal presidente. La parte che domanderà la verificazione, dovrà rimborsare il depositario di tutte le spese, secondo

 la

la tassa del giudice che avrà steso il processo verbale; dopo il quale sarà rilasciato il mandato esecutivo. 297.

Scritture di confronto; (5) uso da farsene ove sieno da' depositarj presentate:

Allorchè gli scritti indubitati verranno presentati da' depositarj, è rimessa alla prudenza del giudice commessario la facoltà di ordinare che i depositarj restino presenti alla verificazione, per custodire le scritture, e che le ritirino, e di nuovo le presentino a ciascuna sessione, o che ne facciano deposito nelle mani del cancelliere, il quale se ne renderà risponsabile per mezzo di processo verbale. In questo ultimo caso il depositario, qualora sia persona pubblica, potrà farne copia autentica, conforme è stato disposto nell' art. 297 (*V. sopra* (4)). Ciò potrà effettuarsi, quantunque il luogo, in cui vien fatta la verificazione sia fuori del circondario, nel quale il depositario ha diritto di esercitar le funzioni del suo ministero. 299.

Scritture di confronto; (6) caso di loro mancanza o insufficienza:

Nel caso che sieno mancanti o insufficienti le scritture di confronto; il giudice com-

commessario potrà ordinare, che il reo, presente o citato l'attore, scriva quanto gli detteranno i periti. 300.

SCRITTURE PRIVATE: (1) *citazione per la loro ricognizione e verificazione*:

Trattandosi di far riconoscere e verificare le scritture private, l'attore potrà senza permissione del giudice far citare la parte a tre giorni, onde ottenerne un atto della di lei ricognizione, o far dichiarare che la scrittura deve aversi per riconosciuta: Se il reo non impugna la firma, tutte le spese relative alla ricognizione o verificazione di essa, ed anche quelle che sono occorse per la registrazione della scrittura, saranno a carico dell'attore. 287.

Scritture private: (2) *caso da aversi per riconosciute*.

Se il reo non comparisce, verrà dichiarato contumace, e lo scritto si avrà per riconosciuto. Comparendo il reo, e riconoscendo la scrittura, il giudice la dichiarerà riconosciuta; e ne darà atto alla parte instante. 288.

Scritture private: (3) *caso da ordinarsene la verificazione*:

Se il reo impugna la firma attribuitagli,

 o di-

o dichiara non riconoscere quella attribuita ad un terzo, potrà ordinarsene la verificazione tanto per mezzo di documenti, quanto per mezzo di periti e testimonj.

Scritture private : (4) sentenza di loro verificazione :

La sentenza che ammetterà la verificazione, ordinerà che questa sia fatta da tre periti nominati di uffizio, qualora le parti non sieno state di accordo nella loro elezione. La medesima sentenza destinerà il giudice, davanti il quale dovrà farsi la verificazione, ed ordinerà che il documento da verificarsi sia depositato in cancelleria, dopo che si sarà riconosciuto lo stato del medesimo, e sarà quello cifrato in ogni pagina, e sottoscritto dall' attore o dal suo patrocinatore, e dal cancelliere il quale stenderà di tutto un processo verbale. 290.

Scritture private : (5) procedimento nel caso che il giudice o i periti sieno ricusati :

Qualora il giudice destinato o i periti sieno ricusati, dovrà procedersi com' è stabilito nei titoli XIII e XX del presente libro. (*V. Periti — Ricusa de' giudici civili*). 291.

SENTENZA : (1) *suo riporto sul libro delle udienze, e sue sottoserizioni :*

Ogni

Ogni sentenza si dee riportare dal cancelliere sul libro delle udienze, e si dee sottoscrivere tanto dallo stesso cancelliere, che dal giudice che ha deciso. 121.

Sentenza: (2) *tempo in cui dee interporsi*: Dovranno i giudici deliberare nell' udienza all' istante, ed immediatamente dopo intese le conclusioni e le difese delle parti. Potranno ancora ritirarsi nella camera del consiglio per raccogliere le opinioni. Potranno similmente prorogare l' esame ad una delle prossime udienze, purchè non ecceda la terza; ed in questo ultimo caso non sarà lecito commetterne la relazione segreta ad uno de' giudici. Ogni relazione, sia verbale, sia scritta, dovrà essere fatta all' udienza, siccome sarà stabilito negli articoli seguenti. Il tribunale potrà ordinare che gli atti e le scritture della causa gli sieno rilasciati, per risolvere sopra di quelli dietro la relazione di un giudice che sarà nominato nella sentenza, e colla indicazione del giorno in cui la relazione sarà fatta. 188.

Sentenza: (3) *quella di cui non bisogna spedizione, notificazione, o citazione*:

Le parti ed i loro difensori saranno tenuti ad eseguire la sentenza, in virtù della

 qua-

quale verrà commessa la relazione suddetta (2), senzachè vi sia bisogno nè della notificazione di essa, nè di ulteriore citazione. Se una delle parti non esibisce le sue produzioni, la causa sarà giudicata sulle produzioni dell' altra. 189.

Sentenza : (4) ciò che deve indicare ove ordini la comparsa delle parti :

Se la sentenza ordinerà la comparsa delle parti, dovrà pure indicarne il giorno. 213.

Sentenza : (5) ciò che deve enunciare ove ordini un giuramento :

Ogni sentenza, la quale ordinerà un giuramento, enuncierà i fatti su' quali avrà luogo. 214.

Sentenza : (6) ciò che dee contenere ove condanni a' danni ed agl' interessi, ed alla restituzione de' frutti :

Ogni sentenza la quale condannerà a' danni ed agl' interessi, conterrà la liquidazione di essi, ovvero ordinerà che ne sia presentata una nota specifica. Le sentenze però che condannano ad una restituzione di frutti, ordineranno che questa sia fatta in natura per l' ultima annata, e per le annate precedenti secondo il registro de' prezzi corsi nel più vicino mercato, avuto riguardo alle stagio-

gioni, ed a' prezzi comuni dell' anno. In mancanza di tali registri, il prezzo sarà fissato secondo il giudizio de' periti. Se fosse impossibile la restituzione de' frutti in natura per l'ultima annata, dovrà farsi nella maniera indicata per le annate precedenti. 221.

Sentenza: (7) caso da pronunziarsi sulla domanda provvisoria, e nel merito:

Qualora sia stata fatta una domanda provvisoria, e la causa si trovi in istato di esser decisa nel provvisorio e nel merito principale, i giudici dovranno pronunciare su l'uno e l'altro con una sola sentenza. 225.

Sentenza: (8) coloro che devono firmarne l'originale tosto che è stata profferita:

Il presidente ed il cancelliere firmeranno l'originale di ogni sentenza tostochè sarà profferita. Nel margine del foglio dell'udienza dovrà farsi menzione de' giudici e del regio procuratore che vi avranno assistito, ed anche questa menzione sarà firmata dal presidente, e dal cancelliere. 230.

Sentenza: (9) caso da aversi per eseguita:

Si avrà per eseguita una sentenza, allorchè sono stati venduti i mobili sequestrati, o il

o il succumbente è stato costituito in carcere, o, qualora vi fosse anteriormente, è stato messo impedimento alla sua scarcerazione, o gli è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o sono state pagate le spese, o finalmente quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che l'esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace. L' opposizione fatta nel termine stabilito di sopra, e nelle forme stabilite di sotto, sospende la esecuzione, se questa non è stata ordinata, non ostante l'opposizione. 253.

Sentenza: *(10) caso da non potersi eseguire*:

Non sarà lecito di mettere in esecuzione alcuna sentenza ed alcun atto, se non hanno la stessa intitolazione delle leggi, e non sono chiusi con un mandato agli uffiziali di giustizia, conforme è stato detto nell'articolo 239. (*V. Sentenze* (12)). 635.

Sentenza: *(11) ciò che in virtù di essa dee farsi, ove le parti o i luoghi sieno lontani, o fuori provincia o valle. V. Accesso (13)*.

Sentenza: *(12) ordinanza necessaria per rilasciarsene una seconda spedizione esecutiva*:

Non

Non sarà permesso di rilasciare alla parte stessa una seconda spedizione esecutiva di una sentenza, senza l' ordinanza del presidente del tribunale in cui sarà stata profferita la detta sentenza. Dovranno osservarsi le stesse formalità che sono state ordinate pel rilascio delle seconde spedizioni esecutive degli atti de' notaj. 932.

Sentenza: (13) *quella di cauzione per gli stranieri*. *V.* *Stranieri* (1) (2).

Sentenza: (14) *quella per pruova di fatti*:

La sentenza che ordinerà la prova, conterrà 1.° i fatti da provarsi; 2.° la nomina del giudice, davanti a cui sarà fatto l'esame. Se i testimonj son troppo lontani, sarà permesso di ordinare che l' esame sia fatto davanti il giudice di circondario della residenza de' testimonj, se sieno della stessa provincia o valle: altrimenti davanti un giudice di circondario da designarsi dal tribunale civile della rispettiva provincia o valle. 350.

SENTENZA CONTUMACIALE: (1) *parti che comprende*:

Tutte le parti chiamate e contumaci saranno comprese nella stessa sentenza contumaciale: e se questa è stata profferita separatamente contra ciascuna di esse, le spese fat-

fatte per tal motivo non entreranno in tassa, e resteranno a carico del patrocinatore, senza che egli abbia diritto di ripeterle dalle parti. 246.

Sentenza contumaciale: (2) termine della sua esecuzione.

Le sentenze contumaciali non saranno eseguite se non dopo otto giorni da quello della notificazione fatta al patrocinatore costituito; e se non vi è stata costituzione di patrocinatore, dal giorno della notificazione fatta in persona o al domicilio, meno che per circostanze urgenti non sia stata ordinata l'esecuzione avanti la scadenza di questo termine, ne' casi stabiliti nell' articolo 226. (*V. Esecuzione provvisoria*). Potranno egualmente i giudici, nel caso soltanto in cui sia pericoloso qualunque ritardo, ordinare l'esecuzione, non ostante l'opposizione, previa cauzione, ed anche senza di essa: ma ciò non potrà ordinarsi che colla stessa sentenza. 249.

Sentenza contumaciale: (3) sua notificazione ed esecuzione.

Tutte le sentenze contumaciali profferite contra una parte che non ha costituito patrocinatore, saranno notificate per mezzo di

un

un usciere destinato o dal tribunale o dal giudice del domicilio della parte contumace, il quale sia stato designato dal tribunale medesimo. Tali sentenze verranno eseguite fra sei mesi, dal giorno della emanazione di esse; diversamente si avranno come non profferite. 250.

Sentenza contumaciale: (4) termine della sua opposizione:

Se la sentenza è pronunziata contra una parte, che abbia costituito patrocinatore, l'opposizione non sarà ammessibile se non fra otto giorni a contare da quello della notificazione fatta al patrocinatore. 251.

Sentenza contumaciale: (5) caso in cui l'opposizione sarà ammessibile sino all' esecuzione:

Se la sentenza è stata profferita contra una parte che non abbia costituito patrocinatore, l'opposizione sarà ammessibile fino alla esecuzione della sentenza. 252.

Sentenza contumaciale: (6) caso da non esservi ammessa l'opposizione, se non con atto di patrocinatore a patrocinatore:

Allorchè sarà stata profferita una sentenza contra una parte la quale abbia costituito patrocinatore, l'opposizione non potrà essere

sere ammessa, qualora non sia formata per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore. 254.

Sentenza contumaciale: (7) modo da eseguirsi a riguardo di un terzo:

Non potrà eseguirsi a riguardo di un terzo alcuna sentenza in contumacia, senza un certificato del cancelliere, nel quale sia dichiarato che non si trova sul registro alcuna opposizione. 258.

SENTENZA DIFFINITIVA: (1) *ciò che dee contenere quella del conciliatore:*

La sentenza diffinitiva del conciliatore conterrà il nome, il cognome e la dimora delle parti, le domande, e l'eccezioni, le circostanze scambievolmente narrate, le pruove raccolte, e la disposizione. 68.

Sentenza diffinitiva: (2) sua lettura alle parti, e ciò che questa vale nelle conciliazioni:

Sarà data lettura della sentenza alle parti, che terrà luogo di notifica. 71.

Sentenza diffinitiva: (3) formola della sua spedizione nelle conciliazioni:

La spedizione della sentenza sarà fatta colle stesse formole esecutive che si adoperano nelle sentenze de' tribunali. 72.

Sen-

Sentenza diffinitiva : (4) caso in cui non vi è più luogo ad opposizione nelle conciliazioni :

Mancando il convenuto (contumace di chiamare l'attore all' udienza per farsi rivocare o modificare la sentenza), rimarrà ferma la sentenza ; nè vi sarà più luogo ad opporsi. L' attore, benchè contumace, nel secondo esame non potrà far uso dell' opposizione, 77.

Sentenza diffinitiva : (5) caso da pronunziarsi nelle conciliazioni, senza che alcuno vi si possa opporre :

Se sieno più parti chiamate per lo stesso oggetto, ed alcuna di esse non comparisca, si destinerà alla presenza de' comparenti un altro giorno e l' ora che s' intimerà al solo contumace ; e sulla contumacia riunita si emetterà la sentenza, senza che niuna parte possa rendersi opponente. 78.

SENTENZE : (1) *loro minute e sottoscrizioni nelle conciliazioni. V. Verbali del conciliatore :*

Sentenze : (2) termine a divenir esecutorie nelle conciliazioni :

Le sentenze ne' giudizj contraddetti saranno

no esecutorie due giorni dopo la pubblicazione. Quelle pronunziate in contumacia non si potranno eseguire, se non sia prima spirato il termine ad opporsi. 81.

Sentenze: (3) quelle inappellabili de' giudici di circondario, e che possono eseguirsi provvisoriamente:

Le sentenze de' giudici di circondario che non eccedono la somma di ducati venti, sono inappellabili. Nelle cause il cui valore non oltrepassa i ducati cento, le loro sentenze debbono eseguirsi provvisionalmente non ostante l'appello, e senza cauzione. Se le cause eccedono il detto valore, i giudici possono ordinare l'esecuzione provvisionale delle loro sentenze, ma sotto cauzione. 120.

Sentenze: (4) quelle che non hanno bisogno di alcuna intimazione:

Le sentenze che non sono diffinitive, allorchè saranno state profferite in contraddittorio alla presenza delle parti, non avranno bisogno di alcuna intimazione. Allorchè la sentenza ordinasse una operazione cui le parti dovessero assistere, essa dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora; e le parti si avranno per citate al solo sentirla pronunziare. 132.

Sen-

Sentenze: (5) *quelle che non sono suscettive di opposizione*:

Le sentenze, profferite sopra i documenti esibiti da una delle parti, non ammetteranno rimedio di opposizioni, ogni volta che l'altra parte abbia omesso di fare le sue produzioni. 208.

Sentenze: (6) *quelle che sono soggette ad opposizione*: *V. Contumacia*: *sua dichiarazione*:

Sentenze: (7) *modo da rendersi e pronunziarsi*:

Le sentenze saranno rendute a pluralità assoluta di voti, e pronunziate all' istante. Se non si ottiene la pluralità assoluta per la diversità delle opinioni, sarà proceduto nel seguente modo. 1. Se due opinioni avranno ottenuto la pluralità relativa sulle altre, e questa pluralità sia eguale o ineguale, le dette due opinioni saranno messe alle voci, e tutti i giudici voteranno per l'una o per l'altra. 2. Se vi sieno più di due opinioni che abbiano una uguale pluralità relativa sulle altre, due di queste opinioni, qualunque sieno, saranno messe alle voci, per sapere quale dovrà essere esclusa. Quella che sarà stata esclusa con tale scruti-

 nio,

nio, non sarà più messa in quistione, e tutti i giudici voteranno per l'una o per l'altra delle due opinioni restanti. Lo stesso metodo si terrà, se tutte le opinioni abbiano ciascuna per se un numero eguale di giudici. 3. Se vi sieno per accidente più di tre opinioni, che abbiano ottenuto una eguale pluralità relativa, due di queste opinioni, qualunque sieno, saranno messe alle voci per sapere quale debbe essere esclusa. Quella che non sarà esclusa, sarà messa di nuovo alle voci con una delle opinioni restanti, qualunque sia, per sapere se l'una o l'altra debbe essere eliminata; e così di seguito finchè le dette opinioni sieno ridotte a due, nel qual caso tutt' i giudici voteranno definitivamente per l'una o per l'altra. 4. Se una sola opinione avrà ottenuto la pluralità relativa, le opinioni che dopo questa avranno ottenuto il maggior numero di voti uguali, saranno messe alle voci col metodo indicato ne' numeri 2. e 3., per sapere quali debbano essere escluse; e ciò finchè sieno ridotte ad una, la quale sarà messa alle voci coll'opinione che ha preventivamente riunita la pluralità relativa. Ed in questo ultimo scrutinio tutt' i giudici voteranno definitiva-

tivamente per l' una o per l' altra. 211.

Sentenze: (8) verifica mensile de' loro originali:

I regj procuratori ed i patrocinatori generali si faranno presentare ogni mese gli originali delle sentenze, e verificheranno se sieno state adempiute le sopraddette disposizioni. In caso di contravvenzione essi ne stenderanno processo verbale, acciocchè si proceda come sarà di ragione. 232.

Sentenze: (9) ciò che si dee contenere nella loro estensione:

L' estensione delle sentenze conterrà i nomi de' giudici, del regio procuratore, se sarà stato udito, e quelli de' patrocinatori; i nomi e cognomi, le professioni ed i domicilj delle parti; le loro conclusioni e l' esposizione sommaria degli articoli di fatto e di diritto; i motivi, e la parte dispositiva delle sentenze. 233.

Sentenze: (10) narrative dopo le quali dee farsene l' estensione:

L' estensione verrà fatta in seguito delle narrative notificate fra le parti; per conseguenza quella di esse, che vorrà fare spedire una sentenza profferita in contraddittorio, dovrà notificare al patrocinatore della

parte contraria le narrative contenenti i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilj delle parti, le conclusioni e gli articoli di fatto e di diritto, quelli soltanto su de' quali la sentenza è fondata: 234.

Sentenze: (11) *usciere nelle cui mani dee rimaner per 24 ore l'originale dell' anzidetta notificazione*:

L' originale di una tale notificazione resterà per lo corso di ore ventiquattro nelle mani dell' usciere dell' udienza: 235.

Sentenze: (12) *loro formole*:

Le spedizioni delle sentenze saranno intitolate nel seguente modo:

FERDINANDO I. *per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.*

E saranno distese e terminate con queste espressioni:

La gran Corte di . . . . . , *o il Tribunale civile di* . . . . . . *ha renduta la seguente decisione o sentenza*.

(Qui s' inserisce la decisione o la sentenza).

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli u-

scie-

scieri che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la detta decisione o sentenza; a' nostri procuratori generali, ed a' nostri procuratori regj di darvi mano; a tutt' i comandanti ed uffiziali della pubblica forza di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente decisione, o sentenza è stata sottoscritta dal presidente della gran Corte, o del tribunale, e dal Cancelliere. 239.

Sentenze: (13) *loro notifica*:

Se vi ha patrocinatore in causa, la sentenza non potrà esser eseguita, se non dopo di essere stata al medesimo notificata; e ciò sotto pena di nullità. Le sentenze provvisorie e diffinitive, alloraquando pronunciano una condanna, dovranno essere notificate anche alla parte o in persona, o nel domicilio; e sarà fatta menzione della notificazione al patrocinatore. 240.

Sentenze: (14) *notifica nel caso di morte, o di desistenza del patrocinatore*:

Se il patrocinatore è morto, o pure ha desistito dal patrocinare la causa, basterà la notificazione alla parte; ma dovrà farsi menzione della morte, o della cessazione del pa-

 tro-

trocinatore dalle sue funzioni. 241.

Sentenze: (15) *qualità di quelle contra i garanti formali*:

Le sentenze profferite contra i garanti formati sono esecutive contra il reo principale. Abbia egli assistito alla causa, o sia stato messo fuori di essa, basterà notificargli la sentenza, perchè non vi sia bisogno di domanda o di procedura ulteriore. Riguardo alle spese, a' danni ed agl' interessi, la liquidazione e gli atti esecutivi non potranno esser fatti che contra i garanti. Nulladimeno in caso d' insolvibilità del garante, il reo principale sarà tenuto per le spese, meno che non sia stato messo fuori della causa: sarà tenuto eziandio pe' danni e per gl' interessi, se il tribunale lo crederà di ragione. 279.

Sentenze: (16) *competenza delle questioni che sorgono sulla loro esecuzione*. *V. Valor della causa*. (6).

SENTENZE INAPPELLABILI: *motivi pe' quali possono essere rivocate*:

Le sentenze inappellabili profferite in contraddittorio, come pure le sentenze in contumacia, le quali non ammettono opposizione, potranno essere rivocate, a richiesta delle

le parti o delle persone chiamate debitamente in causa, pe' seguenti motivi: 1.º se vi è stato dolo personale; 2.º se avanti, o nell' atto del giudicato saranno state violate le formalità stabilite sotto pena di nullità, purchè questa nullità non sia stata sanata dalle parti; 3.º se sarà stato giudicato sopra cose non domandate; 4.º se sarà stato concesso più di quello che si era domandato; 5.º se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno de' capi della domanda; 6.º se nella gran Corte o ne' tribunali medesimi vi fosse contrarietà di sentenze inappellabili tra le parti stesse, e sopra gli stessi articoli di ragioni; 7.º se un medesimo giudicato contiene disposizioni contrarie; 8.º se è stata omessa la comunicazione al ministero pubblico ne' casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato pronunziato contra la parte, in favore della quale la comunicazione era ordinata; 9.º se è stato giudicato sopra documenti, la cui falsità venga posteriormente riconosciuta o dichiarata; 10.º se, dopo la decisione della causa si sarà ricuperato qualche documento decisivo che per fatto della parte avversa non era stato prima prodotto. 644.

SENTENZE IN CONTUMACIA: *motivi pe' quali quelle che non ammettono opposizione possono essere rivocate. V. Sentenze inappellabili.*

SENTENZE PREPARATORIE: (1) *caso di loro sospensione:*

L' esecuzione delle sentenze che non sieno provvisionalmente eseguibili, sarà sospesa pel corso di otto giorni (dalla data della medesima). 514.

Sentenze preparatorie: (2) *appello da esse:*

L' appello da una sentenza preparatoria o interlocutoria di un tribunale civile non potrà interporsi se non dopo la sentenza diffinitiva ed unitamente all' appello da questa. Il termine per appellare decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza diffinitiva; e quando anche la sentenza preparatoria o interlocutoria sia stata eseguita senza riserva; l' appello sarà ammessibile. Se però l' appello avverso la sentenza diffinitiva sarà inammessibile, lo sarà egualmente per le sentenze che l' han preceduta. L' appello da una sentenza provvisionale, o sopra domande provvisionali pronunziata da un tribunale civile, potrà se vi ha luogo, essere interposto prima della diffinitiva; e l' appello sospenderà l' esecuzione della sen-

sen-

tenza impugnata. In generale le sentenze preparatorie, interlocutorie, e provvisionali o sopra dimande provvisionali de' tribunali civili, non sono di pregiudizio nella diffinitiva, conformemente alla dichiarazione contenuta nell' articolo 135. (*V. Appello dalle sentenze preparatorie*). 515.

Sentenze preparatorie: (3) *quali sono tali, e quali diconsi interlocutorie*:

Sono *preparatorie* le sentenze che riguardano i meri atti ordinarj del giudizio, diretti a mettere la causa in istato di essere diffinitivamente giudicata. Sono *interlocutorie* le sentenze che il tribunale profferisce avanti la decisione diffinitiva, per ordinare una pruova, una verificazione, una perizia, o un atto qualunque che sia relativo al merito della causa, e che potrebbe essergli di pregiudizio. 516.

SENTENZE PREPARATORIE, INTERLOCUTORIE, E PROVVISIONALI. *V. Sentenze preparatorie*: (2)

SEPARAZIONE DI BENI: (1) *autorizzazione senza la quale è vietato farsene la domanda*:

Non sarà permesso formare alcuna domanda per separazione di beni, senza una precedente autorizzazione che il presidente del tri-

tribunale dovrà rilasciare dietro la istanza che gli sarà presentata a tal effetto. Nondimeno prima di rilasciare l' autorizzazione predetta, il presidente potrà fare quelle osservazioni che gli sembreranno convenienti. 943.

Separazione di beni ; (2) *uso da farsi di un estratto della domanda* :

Il cancelliere del tribunale, senz' alcun ritardo, trascriverà in una tabella da affiggersi a questo effetto nella udienza, un estratto della domanda di separazione, il quale conterrà, 1.° la data della domanda; 2.° i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio de' conjugi; 3.° il nome, il cognome ed il domicilio del patrocinatore costituito, il quale sarà tenuto a questo effetto di rimettere al cancelliere l' estratto surriferito nel termine di tre giorni dalla domanda. 944.

Separazione di beni ; (3) *altre tabelle in cui l' anzidetto estratto deve inserirsi* :

Un simile estratto sarà inscritto nelle tabelle esposte a questo effetto nella udienza del tribunale di commercio, nelle camere de' patrocinatori del tribunale civile, ed in quelle de' notaj in tutt' i luoghi dove esistono: le dette inserzioni dovranno esser certifica-

ficate da' cancellieri e da' segretarj delle camere. 945.

Separazione di beni: (4) altra inserzione dell' anzidetto estratto:

Un altro simile estratto sarà inserito ad istanza della moglie in uno de' giornali che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale, e se manca, in uno di quelli che si pubblicano, se pure ve ne sono, nella provincia o valle. La detta inserzione sarà giustificata nelle forme esposte nel titolo *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, art. 778. (*V. Vendita giudiziale* (2)). 946.

Separazione di beni: (5) termine a profferirsi sentenza sulla sua domanda:

A riserva degli atti di provvisional conservazione, non sarà permesso di profferire alcuna sentenza sulla istanza di separazione se non un mese dopo che sarà stato adempiuto alle formalità di sopra ordinate: sotto pena di nullità, la quale potrà essere opposta tanto dal marito, quanto da' suoi creditori. 947.

Separazione di beni: (6) invalidità della confessione del marito:

La

La confessione del marito, non farà prova, quando anche non vi fossero creditori.

948.

Separazione di beni: (7) ciò che possono chiedere i creditori del marito:

I creditori del marito sino alla sentenza diffinitiva, per mezzo di un atto di patrocinatore a patrocinatore potranno citare il patrocinatore della moglie a comunicar loro la domanda per la separazione, ed i documenti giustificativi, come pure ad intervenire in causa per la conservazione de' loro diritti.

949.

Separazione di beni: (8) uso da farsi della sua sentenza:

La sentenza di separazione sarà letta pubblicamente nell'ora dell' udienza al tribunale di commercio del luogo, qualora vi sia. Un estratto di questa sentenza contenente la data, la indicazione del tribunale dov' è stata profferita, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio de' conjugi, sarà inserito in una tabella a ciò destinata, ed esposto pel corso di un anno nella udienza de' tribunali civili e di commercio del domicilio del marito, quando anche non sia un

un negoziante: e nel caso che non vi esista il tribunale di commercio, sarà esposto nella sala principale del palazzo del comune dove ha domicilio il marito. Un simile estratto sarà inserito nella tabella esposta nella camera de' patrocinatori, ed in quella de' notaj, se vi sono. La moglie non potrà incominciare ad eseguir la sentenza, che nel giorno in cui saranno state adempiute le formalità di sopra ordinate. Tuttavia non sarà necessario che essa aspetti che spiri il termine di un anno: il tutto senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell' art. 1409 delle *leggi civili*. (*V.* Parte I.[a] *Separazione di beni*). 950.

Separazione di beni: (9) termine dopo il quale non è ammessa opposizione de' creditori:

Qualora sieno state osservate le formalità stabilite nel titolo presente, i creditori del marito, dopo lo spirare del termine assegnato nell' articolo precedente, non saranno ammessi ulteriormente a procedere come terzi opponenti contra la sentenza di separazione. 951.

Separazione di beni: (10) rinunzia della moglie alla comunione de' beni:

La

La rinunzia della moglie alla comunione de' beni sarà fatta nella cancelleria del tribunale che dovrà conoscere della domanda di separazione. 952.

SEPARAZIONE D'IMMOBILE PIGNORATO:

V. Pignoramento d'immobile :

SEPARAZIONE PERSONALE: (1) *modo da farsene la domanda* :

Il conjuge che vuol domandare la separazione personale, sarà tenuto di presentarne al presidente del tribunale civile la domanda la quale contenga sommariamente i fatti; ed a questa unirà i documenti giustificativi, se ve ne sono. 953.

Separazione personale: (2) *ordinanza in forza di cui devono le parti comparire* :

In piè della istanza sarà distesa una ordinanza, in forza di cui le parti dovranno comparire innanzi al presidente nel giorno indicato dalla ordinanza predetta. 954.

Separazione personale: (3) *modo con cui le parti sono tenute a comparire* :

Le parti saranno tenute a comparire in persona, senza facoltà di farsi assistere da patrocinatori nè da consulenti. 955.

Separazione personale : (4) *ciò che dee farsi dal presidente* :

Il

Il presidente dovrà fare a' conjugi le rimostranze che egli crederà proprie ad operare una conciliazione; e se non vi riesce, profferirà una seconda ordinanza portante che, per non aver potuto indurre le parti a riconciliarsi, egli le rimette ad agire come credono di ragione. Coll' ordinanza medesima egli autorizzerà la donna a stare in giudizio, ed a ritirarsi provvisoriamente in una casa, su cui le parti converranno fra loro, o che egli indicherà di proprio uffizio: in ultimo ordinerà che sieno rilasciate alla donna le cose necessarie per gli usi giornalieri. Le domande riguardanti l' assegnamento provvisorio a titolo di alimenti, saranno portate alle udienze. 956.

Separazione personale: (5) modo da trattarsene la causa:

La causa dovrà trattarsi nelle forme stabilite per le altre domande, e decidersi, sentite le conclusioni del pubblico ministero. 957.

Separazione personale: (6) inserzione dell'estratto della sentenza:

Un estratto della sentenza che pronunzierà sulla separazione personale, sarà inserito nelle tabelle esposte tanto nella udienza de' tri-

tribunali, quanto nella camera de' patrocinatori e de' notaj, conforme è detto nell' articolo 950. (*V. Separazione di beni* (8)) 958.

SEQUESTRO: (1) *facoltà de' proprietarj di farlo eseguire per pigioni o affitti scaduti:*

I proprietarj ed i principali conduttori delle case o de' fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranno a titolo di pigioni e di affitti scaduti, e senza bisogno di permissione del giudice, far sottoporre a sequestro gli effetti ed i frutti esistenti nelle dette case o fabbriche rurali, e nelle terre, un giorno dopo il precetto di pagamento eseguito per mezzo di usciere. Può il sequestro essere eseguito immediatamente, purchè i mentovati proprietarj, e principali conduttori sieno autorizzati da un permesso che alle loro domande abbia accordato il giudice di circondario o il presidente del tribunale civile. Potranno ancora sequestrare i mobili della casa o del podere, se questi saranno stati rimossi senza loro consenso; e conserveranno sopra di essi il loro privilegio, purchè ne abbiano fatta la rivendicazione in conformità dell' articolo 1971. delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Privilegj sopra i mobili*) . 902.

Se-

Sequestro: (2) effetti de' subaffittuarj e sottoconduttori che vi sono soggetti per pigioni ed affitti:

Gli effetti de' subaffittuarj e de' sottoconduttori, de' quali sieno forniti i luoghi da' medesimi occupati ed i frutti delle terre subaffittate, potranno essere sequestrati a titolo di pigioni e di fitti dovuti dal fittuario al locatore principale; ma gl' indicati subaffittuarj e sottoconduttori otterranno la rivocazione del sequestro, se giustificheranno di aver pagato senza frode. Non potranno però opporre pagamenti fatti per anticipazione. 903.

Sequestro: (3) modo da eseguirsi:

Il sequestro sarà eseguito nella stessa forma del pignoramento de' mobili. Il debitore potrà essere costituito depositario: e se vi sono frutti, il sequestro dovrà farsi nella forma stabilita dal titolo IX. del libro precedente (*V. Pignoramento de' frutti*). 904.

Sequestro: (4) effetti di un debitore forastiere rinvenuti nel comune del creditore, che vi sono soggetti:

Qualsivoglia creditore, anche non munito di alcun documento, può senza antecedente precetto al pagamento, ma col permesso del

presidente del tribunale civile, ed anche del giudice di circondario, far sequestrare gli effetti trovati nel suo comune appartenenti al debitore forastiere. 905.

Sequestro: (5) caso in cui il creditore ne è il depositario, o dev' esserne un altro:

Il creditore sequestrante sarà depositario degli effetti, se questi sono in sua mano: altrimenti si dovrà procedere alla elezione di un altro depositario. 906.

Sequestro: (6) dichiarazione senza la quale non può procedersi alla vendita:

Non sarà permesso di procedere alla vendita in seguito de' sequestri esposti nel presente titolo, se questi non sono prima dichiarati validi. Il debitore sequestrato nel caso dell' articolo 904 (*V. sopra* (3)), il creditore sequestrante nel caso dell' art. 906 (*V. sopra* (5)), ovvero il depositario, qualora sia stato costituito, saranno obbligati anche per via di arresto personale ad esibire gli effetti sequestrati. 907.

Sequestro: (7) regole da osservarsi nel rimanente che lo risguarda:

Nel rimanente si osserveranno le regole anteriormente stabilite pel pignoramento de' mobili, per la vendita, e per la distribuzione del prezzo. 908. SE-

SEQUESTRO IN MANO DEL TERZO: (1) *facoltà da farsi dal creditore*:

Ogni creditore in forza di documenti autentici o privati può sequestrare nelle mani di un terzo le somme e gli effetti del suo debitore, o opporsi che sieno ad esso rilasciati. 647.

Sequestro in mano del terzo: (2) *facoltà del giudice di permetterlo anche senza documenti*:

Se mancano tali documenti, il giudice del domicilio del debitore, ed anche quello del domicilio del sequestratario potranno in forza di una istanza del creditore permettere il sequestro o l'opposizione. 648.

Sequestro in mano del terzo: (3) *ciò che dee contenere il suo atto*:

Ogni atto di sequestro o di opposizione, allora quando sarà fatto in virtù di un titolo, conterrà l'enunciazione del titolo, e della somma per cui è fatto. Se poi l'atto è seguito in conseguenza della permissione accordata dal giudice, l'ordinanza dichiarerà la somma per cui vien fatto il sequestro o l'opposizione; e ne sarà inserita copia nel principio dell'atto. Qualora il credito per cui vien fatta istanza di sequestro, non sia

liquido, il giudice ne farà una valutazione provvisoria. L'atto stesso dovrà contenere altresì l'elezione de' domicilio nel luogo ove dimora il sequestratario, se il creditore non risiede in esso: il tutto sotto pena di nullità. 649.

Sequestro in mano del terzo: (4) notifica del sequestro nelle mani di persone che dimorano fuori del regno:

Non sarà permesso d'intimare al domicilio de' regj procuratori il sequestro o l'opposizione da farsi nelle mani di persone che dimorano fuori del regno; ma dovrà notificarsi alla persona o al domicilio. 950.

Sequestro in mano del terzo: (5) modo da farsi validamente in mano di ricevitori, depositarj o amministratori di casse o danari pubblici:

Il sequestro o l'opposizione fatta nelle mani de' ricevitori, depositarj o amministratori di casse o danari pubblici sotto questa lor qualità, non potrà esser valido, se l'atto non sarà intimato alla persona destinata a riceverlo, e se non sarà apposto il *visto* sull'originale o da essa, o dal regio procuratore in caso di rifiuto. 951.

Sequestro in mano del terzo: (6) obbligo dell'usciere che lo ha sottoscritto:

L'u-

L' usciere che avrà sottoscritto il sequestro o l' opposizione, sarà tenuto, tutte le volte che ne sarà richiesto, di giustificare l' esistenza del creditore sequestrante nel tempo in cui gli sarà stato dato l' incarico di sequestrare, sotto pena d' interdizione, e de' danni e degl' interessi verso le parti. 652.

Sequestro in mano del terzo: (7) *denunzia da farsene al debitore, e citazione per la conferma*:

Nel corso degli otto giorni a contare dal sequestro o dalla opposizione, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza fra 'l domicilio del sequestratario e quello del sequestrante, ed anche un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l domicilio di questo ultimo e quello del debitore sequestrato, il creditore sarà tenuto a denunziare il sequestro o la opposizione al debitore sequestrato ed a citarlo per la conferma del sequestro. 653.

Sequestro in mano del terzo: (8) *domanda per la conferma da notificarsi al sequestratario*:

Fra un termine uguale di otto giorni, oltre quello proporzionato alla distanza, da computarsi dal giorno della domanda di con-

ferma del sequestro, questa domanda a richiesta del sequestrante sarà notificata al sequestratario, il quale prima di tal notificazione non sarà tenuto a far dichiarazione alcuna. 654.

Sequestro in mano del terzo: (9) caso da potere il sequestratario chiedere al sequestrante l' anticipazione delle spese per la sua dichiarazione:

Se il sequestratario si trovi di non esser debitore del debitore sequestrato, ovvero il suo debito non sia ancora scaduto, ove non voglia sborsare le spese per la dichiarazione, dovrà nel termine di tre giorni dopo la denuncia suddetta avvertire con atto di usciere il creditor sequestrante, perchè gli anticipi le spese corrispondenti a' documenti che dovrà esibire, e che dovrà in quell' atto indicare. In tal caso il termine a far la dichiarazione correrà dal giorno in cui gli sarà denunciata l' anticipazione già seguita. 655.

Sequestro in mano del terzo: (10) caso in cui sarà di niun effetto:

Mancando la domanda di conferma, il sequestro o l' opposizione sarà di niun effetto; se poi manca la denuncia di detta domanda al

al sequestratario, saranno validi tutt' i pagamenti fatti da esso fino al giorno della denuncia. 656.

Sequestro in mano del terzo: (11) autorità presso cui dee dedursi la domanda di conferma o di dissequestro:

Tanto la domanda di conferma, quanto l' altra del dissequestro fatta dal debitore, saranno dedotte davanti il giudice di circondario, o davanti il tribunale civile del debitore sequestrato, secondo le somme che fissano la rispettiva competenza in conformità del disposto nell' art. 91 e seguenti (*V. Competenza de' giudici di circondario*). 657.

Sequestro in mano del terzo: (12) ciò che si richiede per citarsi il sequestratario a far la sua dichiarazione:

Il sequestratario non potrà esser citato a far la sua dichiarazione, qualora non esista un documento autentico, ovvero una sentenza la quale abbia dichiarato valido il sequestro o l' opposizione. 658.

Sequestro in mano del terzo: (13) funzionarj da non poter essere citati a far dichiarazione, e certificato che essi devono presentare:

 Non

Non si potranno citare ad una tal dichiarazione tutti quei pubblici funzionarj de' quali è stata fatta menzione nell' art. 651 (5). Ciò non ostante saranno essi tenuti a presentare un certificato che assicuri, se vi è debito a favore della parte sequestrata, e che n' esprima la somma, qualora sia liquida. 659.

Sequestro in mano del terzo: (14) autorità presso cui il sequestratario dee citarsi:

Il sequestratario sarà citato davanti il giudice o il tribunale che dee prender cognizione del sequestro: ma se la sua dichiarazione sarà contraddetta, egli avrà il diritto di chiedere che sia rimesso l' esame avanti il suo giudice competente. Se dopo le dichiarazioni che si faranno innanzi a' giudici di circondario, sarà in controversia una somma maggiore di ducati trecento, essi dovranno pronunciare la loro incompetenza, e rinviare le parti al tribunale civile, come di ragione. 660.

Sequestro in mano del terzo: (15) cancelleria in cui il sequestratario dee far la sua dichiarazione:

Se il sequestratario si ritrova in un luogo ove risiede il giudice o il tribunale che dee cono-

conoscere del sequestro, farà la sua dichiarazione nella rispettiva cancelleria de' medesimi, affermandone la verità con giuramento: altrimenti la farà nella cancelleria del giudice di circondario del suo domicilio; nè sarà necessario che egli rinnovi il giuramento nella cancelleria. 661.

Sequestro in mano del terzo: (16) *modo da potersi fare la dichiarazione giurata*:

La dichiarazione giurata potrà farsi anche per mezzo di speciale procura. 662.

Sequestro in mano del terzo: (17) *ciò che la dichiarazione del sequestratario dev' enunciare*:

La dichiarazione enuncierà le cause e la somma del debito; i pagamenti a conto, se pure n'è stato fatto alcuno; l'atto e le cause della liberazione, quando il sequestratario non è più debitore; ed in ogni caso gli altri sequestri o le opposizioni che fossero state fatte nelle sue mani. 663.

Sequestro in mano del terzo: (18) *documenti da unirsi alla dichiarazione del sequestratario*:

Saranno annessi alla dichiarazione i documenti giustificativi della medesima. Tanto l'uno che gli altri saranno depositati in cancel-

cellerìa; e l'atto di deposito verrà notificato per mezzo di un solo atto il quale dovrà contenere la costituzione di patrocinatore. Questa costituzione non sarà necessaria, trattandosi di causa pendente innanzi a' giudici di circondario. 664.

Sequestro in mano del terzo: (19) *denuncia da farsi dal sequestratario*:

Se mai sopravvenissero altri sequestri o nuove opposizioni, il sequestratario dovrà farne la denuncia al patrocinatore del primo creditor sequestrante, e presso i giudici di circondario, alla persona o al domicilio del detto primo creditore, per mezzo di un estratto contenente i nomi, i cognomi, e le elezioni del domicilio de' nuovi creditori, e le cause del sequestro o della opposizione. 665.

Sequestro in mano del terzo: (20) *caso in cui non è permessa alcuna procedura, nè ad istanza, nè contro del sequestratario*:

Nè dal canto del sequestratario, nè contro di esso verrà permessa alcun' altra procedura, ogni volta che la dichiarazione non è contraddetta. 666.

Sequestro in mano del terzo: (21) *caso da dichiararsi il sequestratario puro e semplice debitore*: Il

Il sequestratario che trascurerà di fare la sua dichiarazione, e di giustificarsi ne' modi stabiliti negli articoli precedenti, verrà dichiarato puro e semplice debitore delle somme indicate nel sequestro. Potranno però i giudici, anche in appello, ammettere la dichiarazione tardiva, ma non dopo che il giudicato sarà divenuto inappellabile. 667.

Sequestro in mano del terzo: (22) ciò che dee fare il sequestratario ove il sequestro sia caduto sopra mobili:

Se il sequestro o l' opposizione sarà formata sopra beni mobili, il sequestratario dovrà congiugnere una descrizione particolarizzata de' detti mobili alla sua dichiarazione. 668.

Sequestro in mano del terzo: (23) ciò che deesi fare ove sia stato confermato. V. Vendita e distribuzione del prezzo.

Sequestro in mano del terzo: (24) porzioni di stipendj e pensioni dello Stato che vi possono subire:

Gli stipendj e le pensioni pagabili dalle casse dello Stato non potranno subire il sequestro, che per quella porzione che è determinata dalle leggi, e da' decreti del Governo. 670.

Se-

Sequestro in mano del terzo: (25) *ciò che non è permesso di sequestrare*:

Non sarà permesso di sequestrare, 1.° tutte le cose che la legge vieta di sequestrare; 2.° le provvisioni accordate per giustizia a titolo di alimenti; 3.° le somme e gli oggetti disponibili che il testatore o il donante ha dichiarato non suscettivi di sequestro; 4.° le somme e le pensioni date o lasciate a titolo di alimenti, quando anche il testamento o l'atto di donazione non abbia vietato espressamente il sequestro di esse. 671.

Sequestro in mano del terzo: (26) *cause per le quali possono esservi sottoposti gli assegnamenti, provvisionali a titolo di alimenti*:

Gli assegnamenti provvisionali per titolo di alimenti non possono essere sequestrati che per causa di altri alimenti. Gli oggetti indicati ne' numeri 3.° e 4.° dell'articolo precedente potranno essere sequestrati per motivo di crediti posteriori all'atto di donazione, o posteriori all'apertura del legato: ma ciò non potrà aver luogo che dietro la permissione del giudice, e per quella sola porzione che egli medesimo determinerà. 672.

SEQUESTRI CONSERVATORJ: *caso in cui può*

può il conciliatore interporli e con quale atto :

Per crediti o rivendicazioni di effetti mobiliari, quando non oltrepassino il valor definito di sei ducati, potrà il conciliatore interporre con atto in carta semplice le ordinanze de' sequestri conservatorj ; purchè l'azione derivi da privata scrittura, e concorra il fondato timore, che gli effetti medesimi sieno occultati o sottratti nel corso della lite, nè possa in altra guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario. 89.

SIGILLI : (1) *loro apposizione* : *V. Apposizione di sigilli*.

Sigilli : (2) *loro rimozione*. *V. Rimozioni di sigilli*.

SPESE : (1) *caso da farsi rimborsare o compensare nelle conciliazioni* :

Dovrà la parte succumbente rimborsar le spese che saranno colla stessa sentenza liquidate : ma potrà il conciliatore compensarle in tutto o in parte, fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini del medesimo grado ; o nel caso che ciascuno de' litiganti in parte succumbesse. 69.

Spese : (2) *tribunali innanzi a cui devo-*

no

no portarsi le domande di loro pagamento:

Le domande di pagamento di spese fatte da uffiziali ministeriali saranno portate davanti il tribunale dove sono state fatte. Le domande de' patrocinatori per esser pagati delle loro vacazioni, e quelle degli avvocati per la soddisfazione de' loro onorarj saranno portate davanti il tribunale civile che ha proceduto nella causa da essi patrocinata e difesa. Per simili funzioni fatte nelle gran Corti civili, procederà in prima istanza il tribunale del luogo, dove la gran Corte risiede, e per quelle fatte nella suprema Corte di giustizia, procederà il tribunale civile del luogo dove risiede la suprema Corte. 152.

Spese: (3) *obbligo degli uscieri per quelle degli atti di citazioni*:

Gli uscieri saranno tenuti di specificare in piedi dell' originale e della copia dell' atto di citazione le spese del medesimo, sotto pena di carlini dodici da pagarsi al momento del registro. 161.

Spese: (4) *coloro che devono esservi condannati o ammessi alla compensazione ne' tribunali civili*:

Tutte le parti succumbenti saranno condannate alle spese. Nulladimeno le spese po-

potranno essere compensate in tutto o in parte fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini nel medesimo grado. I giudici potranno anche ordinare la compensazione o intera o parziale, se le parti succomberanno rispettivamente in qualcuno de' principali articoli controversi. Il tutto dovrà nelle sentenze motivarsi. 222.

Spese: (5) *coloro che possono esservi condannati senza diritto di ripeterle*:

I patrocinatori e gli uscieri che avranno ecceduto i limiti del loro ministero, i tutori, i curatori, gli eredi beneficiati o altri amministratori che avranno compromesso gl' interessi delle loro amministrazioni, potranno esser condannati alle spese in loro nome, e senza diritto di ripeterle; come anche a' danni ed agl' interessi, se il caso lo esige: tutto ciò senza pregiudizio della interdizione contra i patrocinatori e gli uscieri, e della rimozione contra, i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze. 223.

Spese: (6) *loro liquidazione nelle cause sommarie*:

La liquidazione delle spese nelle cause som-

sommarie, si farà colla stessa sentenza che le avrà aggiudicate. A questo effetto il patrocinatore che avrà ottenuto la condanna, presenterà nello stesso giorno al cancelliere di udienza la nota specifica delle spese aggiudicate. La liquidazione sarà fatta dal cancelliere fra ventiquattr'ore, e sarà inserita nel dispositivo della sentenza. 626.

Spese: (7) loro liquidazione nelle cause ordinarie:

Le spese nelle cause ordinarie saranno liquidate da uno de' giudici che avrà assistito alla sentenza; ma questa potrà essere spedita e rilasciata, prima che sia fatta la liquidazione delle spese. 627.

Spese: (8) loro specificazione da presentarsi da chi ne domanda la tassa:

Il patrocinatore, che domanderà la tassa, presenterà al cancelliere la specificazione delle spese aggiudicategli, co' documenti giustificativi. 628.

Spese: (9) loro liquidazione in margine della specificazione:

Il giudice incaricato di liquidarle tasserà ciascun articolo al margine della specificazione; sommerà in fine il totale, e sottoscriverà; noterà la tassa sopra ciascun documento

cumento, e cifrerà. La specificazione rimarrà unità alle qualità. 629.

Spese: (10) riporto della somma di tassa:

La somma della tassa sarà riportata in fine della specificazione delle spese aggiudicate. Sarà sottoscritta dal giudice che avrà proceduto e dal cancelliere. Allorchè tale somma non sarà stata compresa nella spedizione della sentenza, la parte avrà per essa un esecutorio dal cancelliere. 630.

Spese: (11) termine a potersi opporre contra la liquidazione:

Questo esecutorio, o la sentenza relativa alla liquidazione saranno soggette alla opposizione che dovrà esser fatta nel corso di tre giorni dal dì della notifica, con citazione al patrocinatore. Si giudicherà sommariamente, e non si ammetterà appello dalla sentenza, se non quando vi sarà appello per qualche disposizione sul merito. 631.

Spese: (12) modo da obbligarsi colui che ha ottenuto la sentenza, a prenderla:

Quando la parte che ha ottenuto la sentenza in causa sommaria, non cura di prenderla, l'altra le farà una intimazione, acciò la prenda fra tre giorni. 632.

Spese: (13) caso da potersi prendere dal

succumbente la spedizione della sentenza :

Non adempiendo nè anche a questa intimazione, la parte succumbente potrà prendersi la spedizione della sentenza, senza che le spese fussero state tassate: salvo però all' altra parte il diritto di farle tassare nel modo indicato nell' art. 627 e ne' seguenti (*V. sopra* (71)). 632.

Spese: (14) *modo da portarsi all'udienza la domanda del loro pagamento* :

Le domande de' patrocinatori e di altri uffiziali ministeriali per pagamenti di spese contra le parti, per le quali o avranno agito, o avranno fatto degli atti, saranno recate all' udienza. In testa della notifica, vi sarà la copia del notamento delle spese che si domandano. 634.

Spese: (15) *regolamenti che ne determinano la tassa* :

La tassa delle spese, l' ordine, e la disciplina de' tribunali, sono determinati da particolari regolamenti di pubblica amministrazione. 1117.

SPESE DI ACCESSO. *V. Accesso* (2).

SPESE DI TRASFERIMENTO. *V. Accesso degli uscieri.*

SPEDIZIONE DI SENTENZA: (1) *sua formola, nelle conciliazioni. V. Sentenza diffinitiva* (3).

Spe-

Spedizione di sentenza : (2) procedimento contra i cancellieri che la rilasceranno prima che sia firmata :

Saranno processati come falsarj i cancellieri che rilasceranno spedizione di una sentenza, prima che sia firmata. 231.

SPEDIZIONE DI UN ATTO : (1) *condanna del notajo o depositario di qualunque che vi si ricusi :*

Il notajo o qualsivoglia depositario che ricuserà di rilasciare spedizione o copia autentica di un atto alle parti interessate direttamente, agli eredi o aventi diritto, sarà condannato a rilasciarla, ed anche per via di arresto personale, previa citazione a breve termine trasmessa in virtù della permissione del tribunale civile. 922.

Spedizione di un atto : (2) modo di decidersi sull' anzidetta ricusa :

L' affare sarà deciso sommariamente, e la sentenza eseguita, non ostante l' opposizione o l' appello. 923.

Spedizione di un atto : (3) caso da presentarsene la domanda al presidente:

La parte che vuol ottener copia di un atto non registrato, o anche rimasto imperfetto, presenterà la sua domanda al presi-

 den-

dente del tribunale civile: salva la esecuzione delle leggi, e de' regolamenti che risguardano la registrazione. 924.

Spedizione di un atto: (4) ordinanza atta a farla rilasciare:

Il rilascio della copia, se vi è luogo, sarà fatto in esecuzione dell' ordinanza trascritta in piede della domanda; e ne sarà fatta menzione a piè della copia rilasciata. 925.

Spedizione di un atto: (5) modo da provvedersi in caso di rifiuto:

In caso di rifiuto per parte del notajo o del depositario, si provvederà in via di sommaria esposizione davanti al presidente del tribunale civile. 926.

Spedizione di un atto: (6) seconda spedizione di cui la domanda dee presentarsi al presidente:

La parte che vuol farsi rilasciare una seconda spedizione esecutiva, o sopra l' originale di un atto, o in forma di una copia autentica sopra una prima spedizione esecutiva che sia depositata, presenterà a tal effetto una domanda al presidente del tribunale civile: ed in virtù dell' ordinanza relativa citerà il notajo ad eseguirne il rilascio

nel

nel giorno e nell' ora indicata, e le parti interessate ad esservi presenti. Sarà fatta menzione in piè della seconda spedizione esecutiva di questa ordinanza, e della somma per cui sarà permesso di procedere alla esecuzione, se il credito è stato in parte soddisfatto o ceduto. 927.

Spedizione di un atto: (7) procedimento in caso di contraddizione:

In caso di contraddizione le parti procederanno in via di sommaria esposizione. 928.

Spedizione di un atto: (8) caso in cui il depositario può negarsi a rilasciarla:

Se avviene che il depositario si trovi in disborso delle spese fatte per l' originale dell' atto, potrà negarne la spedizione, finchè non sia rimborsato delle predette spese e di quelle della spedizione, 929.

Spedizione di un atto: (9) sua collazione:

Le parti avranno il diritto di collazionare la spedizione o la copia coll' originale, che dovrà esser letto dal depositario; e se pretendono che non vi sia conformità, in un giorno da indicarsi nel processo verbale, si provvederà in via di sommaria esposizione innanzi al presidente del tribunale, che ne farà collazione: a questo effetto il deposita-

 rio

rio sarà tenuto di presentar l' originale. Le spese del processo verbale e quelle dell' accesso del depositario, saranno anticipate dalla parte instante: 930.

Spedizione di un atto: (10) obbligo de' cancellieri e depositarj pubblici a rilasciarla:

I cancellieri ed i depositarj de' pubblici registri dovranno, senza bisogno di una ordinanza del giudice, e sotto pena delle spese, de' danni e degl' interessi, rilasciare spedizioni o estratti a tutti coloro che ne faranno richiesta, offrendo il pagamento de' loro diritti: 931.

SPROPRIAZIONE D' IMMOBILI: (1) *caso in cui per essa devono farsi più offerte separate:*

Quando il creditore espropria più fondi, l' offerta dovrà farsi separatamente fondo per fondo: 774.

Spropriazione d' immobili: (2) altro caso da doversi fare separate offerte:

Se il valore di un fondo sia ingente in modo che non possano concorrere molti oblatori, il tribunale, eccetto il caso in cui il fondo non possa scindersi senza deterioramento di prezzo, potrà ordinarne la divisione, per ottenere più concorrenti sopra ciascu-

scuna parte, e farsene separatamente le corrisponde nti offerte col rispettivo ragguaglio della rendita imponibile. 775. *V. Pignoramento d' immobili* (2) (3).

STABILIMENTI PUBBLICI E COMUNI: *V. Comuni e stabilimenti pubblici.*

STRANIERI: (1) *cauzione che essi devono prestare:*

Tutti gli stranieri, o attori principali, o intervenienti in causa, ogni qualvolta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezione, saranno tenuti a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, e de' danni ed interessi, ne' quali potessero esser condannati. 260.

Stranieri: (2) *caso da esser dispensati dalla cauzione:*

La sentenza che ordinerà la cauzione, ne fisserà la somma. L'attore che depositerà tale somma, o dimostrerà che i suoi stabili situati nel regno sieno bastanti a garentirla, sarà dispensato dal prestarla. 261.

SUBASTA: (1) *modo da farsene le domande e le notificazioni nella vendita volontaria:*

Le notificazioni e le domande ordinate negli articoli 2082 e 2084 delle *leggi civili*

 (*V.*

Sequestro in mano del terzo: (25) *ciò che non è permesso di sequestrare*:

Non sarà permesso di sequestrare, 1.° tutte le cose che la legge vieta di sequestrare; 2.° le provvisioni accordate per giustizia a titolo di alimenti; 3.° le somme e gli oggetti disponibili che il testatore o il donante ha dichiarato non suscettivi di sequestro; 4.° le somme e le pensioni date o lasciate a titolo di alimenti, quando anche il testamento o l' atto di donazione non abbia vietato espressamente il sequestro di esse. 671.

Sequestro in mano del terzo: (26) *cause per le quali possono esservi sottoposti gli assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti*:

Gli assegnamenti provvisionali per titolo di alimenti non possono essere sequestrati che per causa di altri alimenti. Gli oggetti indicati ne' numeri 3.° e 4.° dell' articolo precedente potranno essere sequestrati per motivo di crediti posteriori all' atto di donazione, o posteriori all' apertura del legato: ma ciò non potrà aver luogo che dietro la permissione del giudice, e per quella sola porzione che egli medesimo determinerà. 672.

SEQUESTRI CONSERVATORJ: *caso in cui può*

può il conciliatore interporli e con quale atto :

Per crediti o rivendicazioni di effetti mobiliari, quando non oltrepassino il valor definito di sei ducati, potrà il conciliatore interporre con atto in carta semplice le ordinanze de' sequestri conservatorj; purchè l'azione derivi da privata scrittura, e concorra il fondato timore, che gli effetti medesimi sieno occultati o sottratti nel corso della lite, nè possa in altra guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario. 89.

SIGILLI: (1) *loro apposizione* : *V. Apposizione di sigilli.*

Sigilli : (2) *loro rimozione. V. Rimozioni di sigilli.*

SPESE: (1) *caso da farsi rimborsare o compensare nelle conciliazioni :*

Dovrà la parte succumbente rimborsar le spese che saranno colla stessa sentenza liquidate: ma potrà il conciliatore compensarle in tutto o in parte fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini del medesimo grado; o nel caso che ciascuno de' litiganti in parte succumbesse. 69.

Spese : (2) *tribunali innanzi a cui devono*

no portarsi le domande di loro pagamento:

Le domande di pagamento di spese fatte da uffiziali ministeriali saranno portate davanti il tribunale dove sono state fatte. Le domande de' patrocinatori per esser pagati delle loro vacazioni, e quelle degli avvocati per la soddisfazione de' loro onorarj saranno portate davanti il tribunale civile che ha proceduto nella causa da essi patrocinata e difesa. Per simili funzioni fatte nelle gran Corti civili, procederà in prima istanza il tribunale del luogo, dove la gran Corte risiede, e per quelle fatte nella suprema Corte di giustizia, procederà il tribunale civile del luogo dove risiede la suprema Corte. 152.

Spese : (3) *obbligo degli uscieri per quelle degli atti di citazioni* :

Gli uscieri saranno tenuti di specificare in piedi dell' originale e della copia dell' atto di citazione le spese del medesimo, sotto pena di carlini dodici da pagarsi al momento del registro. 161.

Spese : (4) *coloro che devono esservi condannati o ammessi alla compensazione ne' tribunali civili* :

Tutte le parti succumbenti saranno condannate alle spese. Nulladimeno le spese po-

potranno essere compensate in tutto o in parte fra' conjugi, fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o gli affini nel medesimo grado. I giudici potranno anche ordinare la compensazione o intera o parziale, se le parti succumberanno rispettivamente in qualcuno de' principali articoli controversi. Il tutto dovrà nelle sentenze motivarsi. 222.

Spese: (5) coloro che possono esservi condannati senza diritto di ripeterle:

I patrocinatori e gli uscieri che avranno ecceduto i limiti del loro ministero, i tutori, i curatori, gli eredi beneficiati o altri amministratori che avranno compromesso gl' interessi delle loro amministrazioni, potranno esser condannati alle spese in loro nome, e senza diritto di ripeterle; come anche a' danni ed agl' interessi, se il caso lo esige: tutto ciò senza pregiudizio della interdizione contra i patrocinatori e gli uscieri, e della rimozione contra, i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze. 223.

Spese: (6) loro liquidazione nelle cause sommarie:

La liquidazione delle spese nelle cause som-

cumento, e cifrerà. La specificazione rimarrà unita al'e qualità. 629.

Spese: (10) *riporto della somma di tassa:*

La somma della tassa sarà riportata in fine della specificazione delle spese aggiudicate. Sarà sottoscritta dal giudice che avrà proceduto e dal cancelliere. Allorchè tale somma non sarà stata compresa nella spedizione della sentenza, la parte avrà per essa un esecutorio dal cancelliere. 630.

Spese: (11) *termine a potersi opporre contra la liquidazione:*

Questo esecutorio, o la sentenza relativa alla liquidazione saranno soggette alla opposizione che dovrà esser fatta nel corso di tre giorni dal dì della notifica, con citazione al patrocinatore. Si giudicherà sommariamente, e non si ammetterà appello dalla sentenza, se non quando vi sarà appello per qualche disposizione sul merito. 631.

Spese: (12) *modo da obbligarsi colui che ha ottenuto la sentenza, a prenderla:*

Quando la parte che ha ottenuto la sentenza in causa sommaria, non cura di prenderla, l'altra le farà una intimazione, acciò la prenda fra tre giorni. 632.

Spese: (13) *caso da potersi prendere dal*

succumbente la spedizione della sentenza :

Non adempiendo nè anche a questa intimazione, la parte succumbente potrà prendersi la spedizione della sentenza, senza che le spese fussero state tassate: salvo però all' altra parte il diritto di farle tassare nel modo indicato nell' art. 627 e ne' seguenti (*V. sopra* (71)). 532.

Spese : (14) *modo da portarsi all'udienza la domanda del loro pagamento* :

Le domande de' patrocinatori e di altri uffiziali ministeriali per pagamenti di spese contra le parti, per le quali o avranno agito, o avranno fatto degli atti, saranno recate all'udienza. In testa della notifica, vi sarà la copia del notamento delle spese che si domandano. 634.

Spese : (15) *regolamenti che ne determinano la tassa* :

La tassa delle spese, l'ordine, e la disciplina de' tribunali, sono determinati da particolari regolamenti di pubblica amministrazione. 1117.

SPESE DI ACCESSO. *V. Accesso* (2).

SPESE DI TRASFERIMENTO. *V. Accesso degli uscieri*.

SPEDIZIONE DI SENTENZA : (1) *sua formola, nelle conciliazioni*. *V. Sentenza diffinitiva* (3).

Spe-

Spedizione di sentenza : (2) *procedimento contra i cancellieri che la rilasceranno prima che sia firmata* :

Saranno processati come falsarj i cancellieri che rilasceranno spedizione di una sentenza, prima che sia firmata. 231.

SPEDIZIONE DI UN ATTO : (1) *condanna del notajo o depositario di qualunque che vi si ricusi* :

Il notajo o qualsivoglia depositario che ricuserà di rilasciare spedizione o copia autentica di un atto alle parti interessate direttamente, agli eredi o aventi diritto, sarà condannato a rilasciarla, ed anche per via di arresto personale, previa citazione a breve termine trasmessa in virtù della permissione del tribunale civile. 922.

Spedizione di un atto : (2) *modo di decidersi sull' anzidetta ricusa* :

L' affare sarà deciso sommariamente, e la sentenza eseguita non ostante l' opposizione o l' appello. 923.

Spedizione di un atto : (3) *caso da presentarsene la domanda al presidente* :

La parte che vuol ottener copia di un atto non registrato, o anche rimasto imperfetto, presenterà la sua domanda al presi-

dente del tribunale civile: salva la esecuzione delle leggi, e de' regolamenti che risguardano la registrazione, 924.

Spedizione di un atto: (4) ordinanza atta a farla rilasciare:

Il rilascio della copia, se vi è luogo, sarà fatto in esecuzione dell' ordinanza trascritta in piede della domanda; e ne sarà fatta menzione a piè della copia rilasciata. 925.

Spedizione di un atto: (5) modo da provvedersi in caso di rifiuto:

In caso di rifiuto per parte del notajo o del depositario, si provvederà in via di sommaria esposizione davanti al presidente del tribunale civile. 926.

Spedizione di un atto: (6) seconda spedizione di cui la domanda dee presentarsi al presidente:

La parte che vuol farsi rilasciare una seconda spedizione esecutiva, o sopra l' originale di un atto, o in forma di una copia autentica sopra una prima spedizione esecutiva che sia depositata; presenterà a tal effetto una domanda al presidente del tribunale civile: ed in virtù dell' ordinanza relativa citerà il notajo ad eseguirne il rilascio

nel

nel giorno e nell' ora indicata, e le parti interessate ad esservi presenti. Sarà fatta menzione in piè della seconda spedizione esecutiva di questa ordinanza, e della somma per cui sarà permesso di procedere alla esecuzione, se il credito è stato in parte soddisfatto o ceduto. 927.

Spedizione di un atto: (7) procedimento in caso di contraddizione:

In caso di contraddizione le parti procederanno in via di sommaria esposizione. 928.

Spedizione di un atto: (8) caso in cui il depositario può negarsi a rilasciarla:

Se avviene che il depositario si trovi in disborso delle spese fatte per l' originale dell' atto, potrà negarne la spedizione, finchè non sia rimborsato delle predette spese e di quelle della spedizione. 929.

Spedizione di un atto: (9) sua collazione:

Le parti avranno il diritto di collazionare la spedizione o la copia coll' originale che dovrà esser letto dal depositario: e se pretendono che non vi sia conformità, in un giorno da indicarsi nel processo verbale, si provvederà in via di sommaria esposizione innanzi al presidente del tribunale, che ne farà collazione: a questo effetto il deposita-

rio sarà tenuto di presentar l' originale. Le spese del processo verbale e quelle dell' accesso del depositario, saranno anticipate dalla parte instante. 930.

Spedizione di un atto: (10) obbligo de' cancellieri e depositarj pubblici a rilasciarla:

I cancellieri ed i depositarj de' pubblici registri dovranno, senza bisogno di una ordinanza del giudice, e sotto pena delle spese, de' danni e degl' interessi, rilasciare spedizioni o estratti a tutti coloro che ne faranno richiesta, offrendo il pagamento de' loro diritti. 931.

SPROPRIAZIONE D' IMMOBILI: (1) *caso in cui per essa devono farsi più offerte separate:*

Quando il creditore espropria più fondi, l' offerta dovrà farsi separatamente fondo per fondo. 774.

Spropriazione d' immobili: (2) altro caso da doversi fare separate offerte:

Se il valore di un fondo sia ingente in modo che non possano concorrere molti oblatori, il tribunale, eccetto il caso in cui il fondo non possa scindersi senza deterioramento di prezzo, potrà ordinarne la divisione, per ottenere più concorrenti sopra ciascu-

scuna parte, e farsene separatamente le corrisponde nti offerte col rispettivo ragguaglio della rendita imponibile. 775. *V. Pignoramento d'immobili* (2) (3).

STABILIMENTI PUBBLICI E COMUNI: *V. Comuni e stabilimenti pubblici.*

STRANIERI: (1) *cauzione che essi devono prestare*:

Tutti gli stranieri, o attori principali, o intervenienti in causa, ogni qualvolta il reo ne faccia istanza prima di qualsivoglia eccezione, saranno tenuti a prestar cauzione per lo pagamento delle spese, e de' danni ed interessi, ne' quali potessero esser condannati. 260.

Stranieri: (2) *caso da esser dispensati dalla cauzione*:

La sentenza che ordinerà la cauzione, ne fisserà la somma. L'attore che depositerà tale somma, o dimostrerà che i suoi stabili situati nel regno sieno bastanti a garentirla, sarà dispensato dal prestarla. 261.

SUBASTA: (1) *modo da farsene le domande e le notificazioni nella vendita volontaria*:

Le notificazioni e le domande ordinate negli articoli 2082 e 2084. delle *leggi civili*

 (*V.*

(*V.* Parte I. *Privilegj ed ipoteche*), saranno fatte da un usciere che in seguito di una semplice istanza dell'attore ne sarà incaricato dal presidente del tribunale civile della provincia o valle ove esse dovranno aver luogo; e conterranno la costituzione di patrocinatore nel tribunale avanti cui sarà portata la domanda per la subasta e per la graduazione. La domanda perchè lo stabile sia posto all'incanto, conterrà, sotto pena di nullità dell'incanto medesimo, la offerta di una cauzione; unitamente ad una citazione a comparire nel termine di tre giorni avanti lo stesso tribunale per l'ammessione della predetta cauzione: su di che dovrà procedersi sommariamente. 915.

Subasta: (2) *caso in cui la domanda e la maggior offerta di prezzo sono nulle*:

Se avviene che la cauzione sia rigettata, la domanda e la maggior offerta di prezzo ivi contenuta saranno dichiarate nulle; e l'acquirente sarà mantenuto, meno che sieno state fatte nuove domande o oblazioni da altri creditori. 916.

Subasta: (3) *caso in cui alcuni creditori non sono ammessi a domandarla*:

I creditori che avendo una ipoteca secondo

do i termini degli articoli 2009, 2013 e 2014. delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Ipoteca giudiziale — Ipoteca convenzionale*), non avranno fatto inscrivere i loro documenti anteriormente alle alienazioni che in avvenire potessero farsi degl' immobili ipotecati, non saranno ammessi a domandare, in conformità di quanto è disposto nel capitolo VIII. del titolo XIX del libro III delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Trascrizione — Privilegj ed ipoteche*), l' esposizione de' predetti immobili all' incanto, se prima non giustificano di aver fatta la inscrizione della loro ipoteca al più tardi fra 'l termine di quindici giorni da quello della trascrizione dell' atto traslativo di proprietà. Tanto dovrà osservarsi anche relativamente a' creditori aventi un privilegio su beni stabili, senza pregiudizio degli altri diritti che gli articoli 1994 e 1995 delle *leggi civili* accordano a' venditori ed agli eredi (*V.* Parte I. *Privilegio*).

917. *Subasta: (4) creditori a' quali il nuovo proprietario non è obbligato di fare notificazioni:*

Il nuovo proprietario nel caso dell' articolo precedente non sarà obbligato di fare a' cre-

a' creditori non inscritti anteriormente alla trascrizione dell' atto di alienazione le notificazioni ordinate negli articoli 2082 e 2083 delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Privilegj ed ipoteche*). In ogni caso se i creditori non presentano la domanda per la esposizione all' incanto, nel termine e nelle forme stabilite, il nuovo proprietario non sarà tenuto che al solo pagamento del prezzo, in conformità dell' articolo 2085 delle *leggi civili* (*V.* *come sopra*). 918.

Subasta: (5) *editti da affiggersi per la nuova vendita, ed aggiudicazione preparatoria*:

Il creditore instante, ad oggettto di procedere per via d' incanto alla nuova vendita contemplata nell' articolo 2086 delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Vendita all' incanto*), dovrà affiggere gli editti indicanti il giorno dell' aggiudicazione preparatoria, la quale sarà fatta quindici giorni dopo tale affissione. 919.

Subasta: (6) *notifica da farsi del verbale di affissione degli anzidetti editti*:

Il processo verbale di affissione degli editti sarà notificato al nuovo proprietario, se colui che insta è il creditore; e se è l' acqui-

quirente, al creditore che avrà fatto la maggiore offerta. 920.

Subasta: (7) *atto da star in luogo dell' originale dell' atto d' incanto, e prezzo da star in luogo della prima offerta all' asta*:

L' atto di alienazione terrà luogo dell' originale dell' atto d' incanto. Il prezzo determinato nell' atto medesimo e la somma della maggior offerta saranno in luogo della prima obblazione all' asta. 921.

SUBASTAZIONI: *casi da farsi per immobili pignorati con atti d' incanto separati*:

Ne' casi de' due articoli precedenti (*V. Spropriazione d' immobili* (1) (2)) le subastazioni saranno fatte nello stesso giorno, ma con atti d' incanti separati. 776.

SURROGAZIONE: *caso da farsi del* 2.° *al* 1.° *creditore pignorante*: *V. Pignoramento d' immobile*.

T A

TASSA: *scritture e notificazioni che non vi sono ammesse*:

Non saranno ammesse in tassa se non le scritture e le notificazioni enunciate in questo titolo (*V.* Tit. V. Lib. III.) 200.

TAS-

TASSA DI SPESE: *V. Spese* (15)

TERZO: (1) *sua chiamata a difesa. V. Chiamata di un terzo a difesa.*

Terzo: (2) *sua chiamata in garentia. V. Chiamata di un terzo in garentia.*

Terzo: (3) *caso in cui può fare opposizione ad un giudicato*:

Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato che pregiudica a' suoi diritti, ed al quale nè egli, nè coloro che rappresenta, sono stati citati. 538.

Terzo: (4) *tribunale ove deve produrre l' opposizione*:

L' *opposizione del terzo* proposta come azione principale, dovrà introdursi nel tribunale dove sarà stata profferita la sentenza impugnata. La detta opposizione dedotta come incidente in un giudizio che sia stato introdotto in un tribunale, dovrà formarsi con una domanda innanzi al tribunale stesso; se questo è superiore ovvero è eguale a quello da cui fu profferita la sentenza impugnata. 539.

Terzo: (5) *modo da proporsi la sua opposizione*:

Se il tribunale non è eguale o superiore, l' opposizione incidente del terzo sarà promos-

mossa per via di azione principale avanti al tribunale medesimo che avrà pronunziato la sentenza. 540.

Terzo: (6) facoltà del tribunale dopo proposta l'opposizione:

Sarà nelle facoltà del tribunale, avanti a cui è stata prodotta la sentenza che subisce opposizione, di procedere oltre nella causa, o di sospendere, secondo le circostanze. 541.

Terzo: (7) sentenze da eseguirsi non ostante la sua opposizione:

Le sentenze passate in cosa giudicata, che condannano a rilasciare il possesso di un fondo, saranno eseguite contra le parti succumbenti, non ostante l'opposizione del terzo, e senza alcun pregiudizio della stessa. Negli altri casi i giudici potranno, secondo le circostanze, sospendere l'esecuzione della sentenza. 542.

Terzo: (8) sua condanna, ove l'opposizione sia rigettata o dichiarata inammessibile:

Il terzo la di cui opposizione vien rigettata o dichiarata inammessibile, sarà condannato ad un'ammenda non minore di ducati dodici; senza pregiudizio de' danni e degl' interes-

teressi a favor della parte avversa, qualora sia di ragione. 543.

TESTIMONE: (1) *modo da dover deporre*:

Il testimone dovrà deporre, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. La deposizione sarà riportata nel processo verbale, e letta al testimone il quale nel tempo medesimo sarà interrogato se persiste in essa: il tutto sotto pena di nullità. Inoltre dovrà chiedersi dal testimone se pretende o no di essere indennizzato. 366.

Testimone: (2) *sua facoltà nella lettura della deposizione fatta*:

Mentre viene letta la deposizione, può il testimone farvi quelle mutazioni ed aggiunte che stimerà convenienti. Saranno esse scritte o nel fine o nel margine della deposizione medesima: saranno poi lette al testimone ancor queste, e ne sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di nullità della deposizione. 367.

Testimone: (3) *interrogazioni da potergliisi fare dal giudice*:

Il giudice commessario potrà o di uffizio, o ad istanza delle parti o di una di esse, fare al

al testimone le interrogazioni che giudicherà opportune al rischiaramento della deposizione. Il testimone, dopo aver ascoltata la lettura delle sue risposte, dovrà firmarle; e sarà fatta menzione, se egli non vuole o non può farlo. Anche il giudice ed il cancelliere son tenuti a firmare; il tutto sotto pena di nullità della deposizione. 368.

Testimone: (4) firme della sua deposizione, e menzione da farvisi:

La deposizione del testimone, come pure le mutazioni ed aggiunte che potrà farvi, saranno firmate da esso, dal giudice e dal cancelliere; e se il testimone non vuole o non può sottoscrivere, ne sarà fatta menzione; il tutto sotto pena di nullità della deposizione. Inoltre sarà fatta menzione, se egli richiede o no di essere indennizzato. 369.

Testimone: (5) ciò che non è permesso alla parte nell' atto dell' esame:

La parte non potrà interrompere il testimone, nè fargli alcuna interrogazione diretta nell' atto del di lui esame; ma dovrà indirizzarsi al giudice commessario, sotto pena di una multa non minore di carlini quindici, e non maggiore di ducati tre, ed anche

di

di esclusione dall' intervento all' esame, in caso di recidiva. Il giudice commessario pronunzierà su tali pene; e le di lui ordinanze saranno esecutive non ostante l' appello o l' opposizione. 371.

Testimone: (6) tassa della sua indennizzazione:

Se il testimone domanda indennizzazione, il giudice commessario ne determinerà la quantità, scrivendola sulla copia della citazione; e questo atto sarà esecutivo. Nel processo verbale sarà fatta menzione dal giudice medesimo della indennizzazione tassata. 372.

TESTIMONE CONTUMACE: *(1) sua condanna o sua nuova citazione:*

I testimonj contumaci saranno condannati dal giudice commessario, per mezzo di una ordinanza che sarà eseguibile non ostante l' opposizione o l' appello, a pagare in vantaggio della parte a titolo di danni ed interessi una somma non minore di ducati tre. Per mezzo della ordinanza predetta potranno esser condannati anche ad una multa che non eccederà la somma di ducati trenta. I testimonj contumaci saranno di nuovo citati a loro spese. 358.

Te-

Testimone contumaciale: (2) sua condanna dopo la nuova citazione:

Se i testimonj son contumaci anche dopo la seconda citazione, saranno condannati, sotto pena di arresto, ad una multa di ducati trenta. Potrà il giudice rilasciare contro di essi anche un mandato di accompagnamento: 359.

Testimone contumaciale: (3) caso da dover essere assoluto dalla multa o dalle spese:

Qualora il testimone giustifichi di non aver potuto presentarsi nel giorno indicato, il giudice dopo la di lui deposizione lo assolverà dalla multa e dalle spese della seconda citazione: 360.

Testimone contumaciale: (4) caso da accordarglisi nuova dilazione, o farsi ricevere la sua deposizione:

Se il testimone giustifichi di essere nella impossibilità di presentarsi nel giorno stabilito, il giudice gli accorderà un termine conveniente, ma non maggiore di quello fissato per l'esame; o pure si porterà a ricevere la di lui deposizione. Se il testimone è in molta distanza, il giudice rimetterà l'esame al giudice del circondario della di lui dimora: e se questa sarà fuori della provincia o val-

 le,

le, ne rimetterà l'esame al presidente del tribunale della rispettiva provincia o valle, il quale o l'ascolterà egli stesso, o destinerà un giudice del proprio tribunale, o un giudice di circondario per l'esame anzidetto. Il cancelliere di questo tribunale farà pervenire in seguito l'originale del processo verbale alla cancelleria del tribunale dov'è pendente la causa; salvo ad esso il diritto di ottenere un mandato esecutivo per le spese contra la parte a di cui istanza sarà stato esaminato il testimone. 361.

Testimone contumaciale: (5) caso da non poter essere citato:

Niuno potrà essere citato come testimone, qualora sia consanguineo o affine in linea retta di una delle parti, o del di lei conjuge, ancorchè separato di corpo. 363.

TESTIMONJ: (1) *modo da udirsi dal conciliatore:*

Se siensi prodotti testimonj, dovrà il conciliatore separatamente udirgli in presenza delle parti, ancorchè fossero ricusati: ma a proporzione de' motivi di ricusa terrà conto delle testimonianze. 59.

Testimonj: (2) caso da potersene differire l'esame dal conciliatore:

Qua-

Qualora i testimonj sieno necessarj, e per legittimo impedimento non intervenuti all'udienza, potrà il conciliatore differirne per pochi giorni l'esame. 60.

Testimonj: (3) *caso da doversene sentire altri dal conciliatore, farsi una verifica, o altro*:

Se stimasse sentire altri testimonj, fare una verifica, o prendere le dilucidazioni da un perito, lo disporrà con un atto in carta semplice, destinando il giorno e l'ora del disimpegno. Nominerà nella stessa guisa un altro perito, dove una delle parti allegasse il primo a sospetto. 61.

Testimonj: (4) *loro giuramento e dichiarazione ne' tribunali civili*:

Nel giorno stabilito i testimonj, dopo aver dichiarato il loro nome o cognome, l'età, la professione ed il domicilio, giureranno di dire la verità, e dichiareranno se sono consanguinei o affini delle parti, ed in qual grado; come pure se sono domestici, o al loro servizio. 139.

Testimonj: (5) *modo da essere uditi, e ripulse*:

I testimonj saranno uditi separatamente dal giudice assistito dal cancelliere, ed in pre-

senza delle parti, se compariscono. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ripulsa, se ne hanno; e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione; e se non sanno o non possono sottoscrivere, se ne farà menzione. Le ripulse de' testimonj non saranno ammesse, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto saranno giustificate per iscritto. 140.

Testimonj: (6) ciò che non è permesso alle parti nell' atto dell' esame:

Non sarà permesso alle parti d' interrompere i testimonj. Finita la deposizione, il giudice ad istanza delle parti, ed anche di uffizio potrà fare a' testimonj le interrogazioni convenienti. 141.

Testimonj: (7) ciò che nelle cause soggette ad appello devesi indicare nel verbale del loro esame:

Nelle cause soggette ad appello, il cancelliere stenderà il processo verbale dell' esame de' testimonj. Questo atto indicherà il loro nome e cognome, l' età, la professione ed il domicilio, il giuramento da essi dato di dire la verità, la loro dichiarazione se sieno consanguinei, affini, domestici o al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di loro. Sarà letto que-

sto

sto processo verbale ad ogni testimonio, per quella parte che lo riguarda: egli firmerà la sua deposizione; e se non sappia o non possa scrivere, ne sarà fatta menzione. Il giudice ed il cancelliere firmeranno anch'essi il processo verbale, e si procederà alla sentenza o nell' istante, o al più tardi nella prossima udienza. 143.

Testimonj: (8). ciò che nelle cause non soggette ad appello dee contenere la sentenza:

Nelle cause non soggette ad appello non sarà disteso il processo verbale, ma la sentenza conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio de' testimonj; il loro giuramento, la loro dichiarazione se sieno consanguinei, affini, domestici o al servizio delle parti; i motivi di ripulsa, ed il risultamento delle deposizioni. 144.

Testimonj: (9) loro citazione:

I testimonj saranno citati in persona o nel loro domicilio. Quelli che saranno domiciliati nella distanza di quindici miglia dal luogo dove dee farsi l'esame, saranno citati almeno un giorno prima di quello indicato per l'esame. Sarà aggiunto per ogni spazio di quindici miglia un giorno, quando i domici-

 mici-

miciliati saranno in maggior distanza. Si darà copia a ciascun testimone dell' ordine del giudice, e della parte dispositiva della sentenza per quello soltanto che riguarda i fatti stati ammessi: il tutto sotto pena di nullità delle deposizioni de' testimonj, nelle quali non fossero state osservate le formalità enunciate di sopra. 355.

Testimonj: (10) *modo da esaminarsi*:

I testimonj saranno esaminati separatamente, tanto in presenza quanto in assenza delle parti. Ogni testimone, prima di essere esaminato, dichiarerà il suo nome e cognome, la sua professione, la sua età, la sua abitazione; come pure se è consanguineo o affine di una delle parti, ed in qual grado; e se è domestico o al servizio di una di esse; e giurerà di dire il vero; il tutto sotto pena di nullità della deposizione. 357.

Testimonj: (11) *numero di essi per le cui deposizioni possono chiedersi le spese*:

La parte che avrà fatto esaminare più di cinque testimonj sopra un medesimo fatto, non potrà chiedere le spese delle altre deposizioni. 376.

Testimonj: (12) *quelli da poter essere ricusati*:

Po-

Potranno essere ricusati i consanguinei o affini dell'una o dell'altra parte sino a' cugini di quinto grado inclusivamente; i consanguinei e gli affini de' conjugi nel grado espresso di sopra, se pure il conjuge è vivo, o la parte o il testimone ne ha de'figli viventi. Nel caso che il conjuge sia morto senza discendenti, potranno soffrire eccezione i consanguinei ed affini in linea retta, i fratelli, i cognati, le sorelle e le cognate. Potranno parimente essere ricusati l'erede presuntivo, il donatario e colui che avrà mangiato o bevuto colla parte a di lei spese, dopo la sentenza che ordina l'esame; colui che avrà rilasciato attestati sopra fatti relativi alla causa; i domestici o addetti al servizio; i testimonj in istato di accusa; i condannati a pene afflittive o infamanti, o anche ad una pena correzionale per cause di furto. 378.

Testimonj: (13) *conto da aversi delle loro deposizioni ove sieno ricusati; o minori*:

Si riceverà la deposizione anche del testimone ricusato. Potranno essere esaminati gl' individui i quali avranno meno di quindici anni compiti: ma si avrà per le deposizioni dell' uno e degli altri quel riguardo che sarà di ragione. 379.

Testimonj: (14) modo da pronunziarsi sulle loro ricuse :

Sarà pronunziato sommariamente sulle ricuse de' testimonj. 381.

Testimonj: (15) caso da pronunziarsi con una sentenza sopra tutto :

Ciò non ostante, se la causa fosse in istato di esser decisa sul merito, si potrà pronunziare su tutto con una sola sentenza. 382.

Testimonj: (16) caso da doversi offerire la pruova de' motivi della loro ricusa :

Se i motivi di ricusa proposti contra il testimone prima della sua opposizione non sono giustificati in iscritto, la parte sarà tenuta ad offerirne la prova ed indicarne i testimonj: altrimenti non vi sarà più ammessa. Il tutto senza pregiudizio delle riparazioni d'ingiuria e di danni ed interessi che potrebbero essere dovuti al testimone, contra il quale l'eccezioni saranno state allegate. 383.

Testimonj: (17) da chi dev' essere ordinata la pruova della ripulsa :

L'offerta pruova della ripulsa sarà, se vi è luogo, ordinata dal tribunale, salvo la pruova contraria; e sarà fatta nella forma stabilita nel titolo XXIII per gli esami sommarj

(V.

(*V. Cause sommarie*). Non potrà proporsi altro motivo di ricusa, se non sia giustificato per iscrittura. 384.

Testimonj : (18) *caso da non leggersi la deposizione del testimone ricusato :*

Qualora sieno ammesse le eccezioni di ricusa, non sarà letta la deposizione del testimone ricusato. 385.

Testimonj : (11) *nullità che non induce quella di una o più delle loro deposizioni :*

La nullità di una o di più deposizioni non induce la nullità dell'esame. 388.

TESTIMONJ O DOCUMENTI. *V. Documenti o testimonj.*

TRANSAZIONE: *caso da non potersi eseguire sull' incidente di falso :*

Non potrà essere eseguita alcuna transazione fatta sull' incidente di falso, se non è stata omologata in giudizio dopo la comunicazione fattane al pubblico ministero, il quale su tale oggetto potrà fare quelle istanze che giudicherà opportune. 344.

TRIBUNALI : (1) *loro facoltà nelle cause :*

I tribunali, secondo la gravità delle circostanze, potranno nelle cause portate innanzi a loro pronunziare precetti penali, anche di proprio uffizio, sopprimere scrittu-

re,

re, dichiararle calunniose, ed ordinare la stampa e l'affissione delle loro sentenze. 1113.

Tribunali: (2) *loro ordine e disciplina*: *V. Spese* (15).

TRIBUNALI DI COMMERCIO: (1) *esecuzione delle loro sentenze*:

Le controversie promosse sulla esecuzione delle sentenze de' tribunali di commercio saranno rimesse al tribunale civile del luogo ove si dovrà procedere alla esecuzione. 643.

Tribunali di commercio: (2) *misure provvisorie da potersi prendere ove l'esecuzione delle loro sentenze richiegga sollecita spedizione*:

Se le difficoltà insorte intorno alla esecuzione delle sentenze o degli atti richieggono sollecita spedizione, il giudice del circondario o il tribunale del luogo, a' termini della rispettiva competenza, prenderanno delle misure provvisorie, e rimetteranno la discussione del merito al giudice o al tribunale competente per l'esecuzione. 644.

TRIBUNALI STRANIERI: *modi e casi in cui sono eseguibili nel regno i loro giudicati*:

I giudicati profferiti da' tribunali stranieri, e gli

e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non saranno eseguibili nel regno che nel modo e ne' casi preveduti negli articoli 2009 e 2014 delle *leggi civili* (V. Parte I. *Ipoteca giudiziale* — *Ipoteca convenzionale*). 636.

U D

UDIENZA : (1) *termine dopo il quale si potrà insistere per essa* : *V. Attore* (2).

Udienza : (2) *caso in cui l' atto di citazione per essa non entra in tassa* :

Alla parte contumace non vi è obbligo d' intimare l' atto richiesto nell' articolo precedente pel solo patrocinatore a fine dell' udienza : e se si ripete detto avviso alla parte la quale è stata già chiamata all' udienza col primo atto di citazione , questo secondo atto non sarà messo nella tassa delle spese, siccome non saranno ammesse nella tassa delle spese altre scritture o notificazioni. 175.

Udienza : (3) *conferma della precedente disposizione* :

In tutt' i casi ne' quali è permesso con un semplice atto di patrocinatore a patrocinatore d' insistere per l' udienza , non entrerà in tassa che un solo atto per ciascuna parte : 176.

Udien-

Udienza: (4) modo da assistervi:

Coloro che assisteranno all' udienza, staranno a capo scoverto, con rispetto ed in silenzio. Tuttociò che ordinerà il presidente per lo mantenimento dell' ordine, sarà puntualmente ed immediatamente eseguito. La medesima disposizione sarà osservata ne' luoghi dove i giudici o i regj procuratori eserciteranno le loro funzioni: 183.

Udienza: (5) pena di coloro che contravvengono all' anzidetta disposizione:

Se alcuno degli astanti, chiunque siesi, interrompe il silenzio; dà segni di approvazione o disapprovazione alla difesa delle parti, o a' discorsi de' giudici o del pubblico ministero, o alle interpellazioni, agli avvertimenti ed ordini del presidente, del giudice commessario, de' regj procuratori, o alle sentenze ed ordinanze; cagiona o suscita tumulto di qualunque sorta; e se dopo l' avvertimento degli uscieri non rientra tosto nel buon ordine, sarà ingiunto ad esso di ritirarsi; e resistendo, sarà arrestato e condotto immediatamente nella casa di arresto per lo spazio di ventiquattr' ore. Egli vi sarà ricevuto a vista dell' ordine emesso dal presidente, che sarà menzionato sul processo verbale della udienza. 184. *Udien-*

Udienza: (6) *pena*, *ove il contravventore sia un impiegato nel tribunale*:

Se il tumulto proverrà da un individuo il quale copra un impiego nel tribunale, oltre alla pena di sopra detta, potrà esser sospeso dalle sue funzioni; ma la sospensione per la prima volta non potrà eccedere il termine di tre mesi. La sentenza sarà mandata provvisoriamente ad esecuzione, come ne' casi espressi nell' articolo precedente. 185.

Udienza; (7) *pena nel caso di mancamento più grave di rispetto*:

Se il mancamento di rispetto fosse più grave verso i giudici, o gli uffiziali di giustizia nell' esercizio delle loro funzioni, per ordine del presidente, del giudice commessario, o del regio procuratore, secondo il luogo, alla di cui polizia essi rispettivamente preseggono, saranno arrestati, tradotti nella casa di arresto, ed interrogati nel corso di ore ventiquattro; e su' risultamenti del processo verbale in prova del delitto, saranno condannati dal tribunale alla detenzione di polizia, a' termini dell' artic. 37 delle leggi penali, (V. Parte II. *Detenzione*). Se il delinquente non può essere immediatamente arrestato, il tribunale nel corso di ore ventiquat-

tiquattro lo condannerà alla pena sopraccennata; salva l'opposizione che il condannato potrà fare fra lo spazio di dieci giorni dopo la sentenza, costituendosi in istato di detenzione. 186.

Udienza: (8) *caso onde i colpevoli possono esser puniti secondo le leggi penali*:

Se i mancamenti entrassero nella sfera de' reati divisati nel Cap II. del tit. IV. del lib. II delle *leggi penali* (V. Parte II. *Uffiziale pubblico*), saranno i colpevoli soggetti alle pene in dette leggi ordinate. 187.

Udienza: (9) *modo da determinarsene il giorno*:

Quando tutte le parti avranno esibite le loro produzioni, o dopo la scadenza del termine stabilito di sopra, il cancelliere ad istanza della parte più diligente le passerà al giudice relatore che se ne darà debito, firmandosi nella colonna rimasta in bianco nel registro delle produzioni; e contemporaneamente il tribunale determinerà il giorno per l'udienza. 204.

Udienza: (10) *difesa delle parti*. *V. Difesa delle parti nell' udienza*:

Udienza: (11) *termine a potersi chiedere dopo un accesso*, *V. Accesso* (10).

UDIEN-

UDIENZA DEL CONCILIATORE : (1) *tempo in cui deve darsi* :

Il conciliatore darà udienza sempre che il bisogno lo esiga, non escluse le sere ed i giorni festivi ;ma dovrà periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa comunale . 1.

Udienza del conciliatore : (2) *modo da darsi* :

Terrà pubbliche le udienze ne' giudizj , e potrà renderle segrete nelle conciliazioni. 2.

Udienza del conciliatore : (3) *assistenza colla quale dee darsi* :

Nell' esercizio della sua carica sarà assistito dal cancelliere. 3.

Udienza del conciliatore : (4) *facoltà del conciliatore contra gli astanti che vi recassero disturbi* :

Richiamerà all' ordine, e farà espellere gli astanti che recassero disturbi , o commettessero irriverenze : ed in caso di pertinacia potrà ordinare l' arresto , con formare immediatamente il verbale e spedirlo cogl' incolpati al giudice del circondario. 4.

UDIENZA DE' GIUDICI DI CIRCONDARIO : *tempo in cui deve e può darsi* :

I giudici di circondario debbono fissare almeno-

almeno due giorni di udienza in ogni settimana. Potranno giudicare in tutti gli altri giorni, anche in quelli di domenica e di festa, sia di mattina, sia dopo il mezzodì; e non è loro impedito di dare udienza anche nelle proprie case, tenendo le porte aperte. 110.

Udienza de' giudici di circondario: (2) *come vi devono stare le parti o i loro procuratori*:

Le parti o i loro procuratori si terranno a capo scoperto, e si spiegheranno con moderazione davanti il giudice, osservando esattamente il rispetto dovuto alla giustizia. Ove se ne allontanassero, vi saranno tosto richiamati da un avvertimento del giudice, e potrà esser loro ingiunto di uscir dall'udienza: in caso di recidiva, dopo l'avvertimento, saranno condannati all'ammenda di polizia, a' termini dell' articolo 39. delle *leggi penali* (*V.* Parte II. *Ammenda di polizia*). 112.

Udienza de' giudici di circondario: (3) *facoltà del giudice nel caso di mancamento più grave*:

In caso di mancamento più grave verso il giudice, egli ne stenderà processo verbale, e potrà condannare il contravventore ad una deten-

detenzione fino a tre giorni. Le sentenze profferite ne' casi preveduti in questo e nel precedente articolo saranno provvisoriamente mandate ad esecuzione. 113.

Udienza de' giudici di circondario: (4) caso in cui i colpevoli possono esser puniti a norma delle leggi penali:

Se i mancamenti entrassero nella sfera de' reati divisati nel Cap. II. del tit. IV. del lib. II. delle *leggi penali* (*V.* Parte II. *Uffiziale pubblico*), saranno i colpevoli soggetti alle pene in dette leggi ordinate. 114.

Udienza de' giudici di circondario: (5) modo da udirsi le parti, e da giudicarsi la causa:

Le parti o i loro procuratori saranno uditi in contraddittorio. La causa sarà giudicata all'istante, o ad una delle prossime udienze. In questo secondo caso il giudice si farà lasciare tutte le carte, ed indicherà a voce alle parti il giorno in cui pronunzierà. Di tutto dovrà farsi menzione nel foglio dell'udienza. 115.

USCIERE: *atti di uffizio che non può fare:*

L'usciere non può fare atti di uffizio pe' suoi parenti ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta in infinito; nè pe' suoi pa-

parenti ed affini collaterali sino a' cugini di quarto grado inclusivamente; il tutto sotto pena di nullità. 160.

USCIERI: *distanza per la quale sono loro dovute le spese di trasferimento. V. Accesso* (5)

VA

VACAZIONI: *tribunale competente pel pagamento di quelle de' patrocinatori: V. Spese (2).*

VALOR DELL' AZIONE: (1) *sua definizione nelle conciliazioni. V. Azione conciliabile, definizione del suo valore.*

Valor dell' azione: (2) *da chi può essere definito quello incerto di un mobile per la competenza*:

Il valore incerto di un bene mobile può definirsi solo per la competenza della parte attrice, dichiarando che sia contenta di ducati sei, se riesca maggiore la liquidazione. 45.

Valor dell' azione: (3) *ciò che vi si deve calcolare*:

Debbono nel valor dell' azione calcolarsi le domande accessorie di danno o interesse. 46.

Va-

Valor dell' azione: (4) *altro che vi si dee, o nò calcolare*:

Si calcolano unite le somme richieste dall' attore per titoli differenti: ma se all' opposto sieno più gli attori, e distinti gl' interessi, si risguarda ciascuna azione come un separato giudizio. 47.

Valor dell' azione: (5) *ciò che non si dee calcolare*:

Non si calcola il valore della compensazione, della chiamata in garentia, e delle dimande riconvenzionali sino alla concorrenza di sei ducati. 48.

VALOR DELLA CAUSA: (1) *modo da determinarsi nelle azioni reali sopra immobili*:

Nelle azioni reali sopra immobili il valor della causa sarà determinato dall' annua rendita imponibile riportata nella matrice de' ruoli fondiarj che si moltiplicherà per quindici volte, se i fondi sieno rustici, e per dieci volte, se sieno edificj. 92.

Valor della causa: (2) *modo da determinarsi ne' giudizj petitorj di annue prestazioni perpetue*:

Ne' giudizj petitorj per esazioni annue di canoni, di rendite *fondiarie* o di altre pre-

stazioni annuali perpetue, il valore si desumerà dall' annua rendita, dal canone o dalla prestazione moltiplicata nel modo detto nell' antecedente articolo. 93.

Valor della causa: (3) modo da determinarsi nelle azioni reali sopra mobili:

Nelle azioni reali sopra mobili, il valore si desumerà o dalla pubblica opinione, secondo cui il mobile di quella natura e qualità non può eccedere ducati trecento, o dalle scritture prontamente producibili, senza potersi ricorrere a perizie o ad apprezzi. Se nel modo già detto non consti del valore della cosa, si avrà l'azione come di somma indeterminata, di non competenza del giudice di circondario. 94.

Valor della causa: (4) regola da osservarsi nella valutazione de' diritti:

Nella valutazione de' diritti si osserverà la regola stabilita nell' articolo 91 (*V. Competenza de' giudici di circondario* (2)). 95.

Valor della causa: (5) modo da regolarsi nelle cause di affitti:

Nelle cause di affitti, ove il fittuario sia espulso prima della finita locazione, per l'indennità dovuta dal locatore, il valore sarà regolato secondo gli articoli 1590, 1591 e

1592 delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Locazione*, *suo scioglimento*). 96.

Valor della causa : (6) *giudici a cui appartengono le questioni sulla esecuzione delle sentenze ove non eccedano il valore de' ducati trecento :*

Le quistioni sulla esecuzione delle sentenze de' giudici di circondario, sia per richiamo di proprietà o di pegno degli oggetti eseguiti, sia per contributo sul prezzo ritratto dalla vendita de' medesimi, apparterranno a' giudici stessi, purchè il valore degli oggetti eseguiti e venduti non ecceda ducati trecento. 97.

Valor della causa : (7) *casi in cui si considera oltrepassato :*

Si considera oltrepassato il detto valore; 1.° quando per l'azione degl'interessi riuniti alla domanda del capitale si eccede la somma di ducati trecento; 2.° quando la somma domandata anche minore di ducati trecento faccia parte o residuo di un credito maggiore; 3.° quando nella citazione si fanno da una parte più domande che congiunte insieme eccedono il valore di ducati trecento, ancorchè provvenissero da diverse cause, e si fossero formate in tempi diversi, eccetto il

caso che simili diritti derivassero anche da diverse persone. 99.

Valor della causa: (6) *quello da cui sarà regolato*:

Il valore dell' azione sarà regolato da quel che si contiene nella domanda, e non da ciò che si aggiudica colla sentenza. 100.

VENDITA: (1) *luogo e modo da farsi quella del pegno nelle conciliazioni*:

Si farà la vendita al mercato, o in giorno di domenica alla casa comunale, o nella pubblica piazza. Precederà un affisso firmato dal cancelliere, che indichi la natura de' mobili, il giorno, l' ora e il luogo dell' incanto. Due giorni prima della vendita saranno poste le copie dell' affisso alla porta della casa del comune ed a' luoghi soliti, e sarà anche avvisato il debitore. 86.

Vendita: (2) *condizione onde quella nelle conciliazioni sia perfezionata*:

Si venderanno gli effetti in presenza del cancelliere al maggior offerente che paghi subito il prezzo: non sarà altrimenti perfezionata la vendita, nè finito l' incanto. Mancando i compratori, si aggiudicheranno al pegnorante gli effetti, o gli sarà aggiudicata una parte di essi a sua scelta, secondo quel-

lo

lo che il conciliatore stimerà proporzionato al credito ed alle spese. 87.

Vendita: (3) *ciò che dee fare il cancelliere del conciliatore, perfezionata la vendita:*

Dovrà il cancelliere descrivere in un verbale gli atti della vendita, e specialmente l'uso del prezzo riscosso, e la qualità de' mobili aggiudicati. 88.

VENDITA DI EFFETTI EREDITARJ PER L'EREDE BENEFICIATO: (1) *ciò che questo erede dee fare per farvisi autorizzare.*

Se l'erede, prima di assumere una tal qualità, vuol farsi autorizzare in conformità delle *leggi civili* a procedere alla vendita de' mobili appartenenti alla eredità, dovrà presentare a questo effetto una domanda al presidente del tribunale civile della provincia o valle in cui la successione si è aperta. Un uffiziale pubblico eseguirà la vendita de' predetti mobili dopo l'affissione degli editti e le pubblicazioni stabilite di sopra per la vendita de' mobili. 1062.

Vendita di effetti ereditarj per l'erede beneficiato: (2) *domanda per la vendita di un immobile:*

Occorrendo la vendita di qualche immobile appartenente alla eredità, l' erede beneficiato dovrà presentare al presidente del tribunale civile una domanda ove l' immobile sia descritto. Questa domanda sarà comunicata al pubblico ministero, e sulle conclusioni di esso, e la relazione di un giudice nominato a tale oggetto, sarà profferita una sentenza la quale, prima di ogni altra cosa, ordinerà che l' immobile sia veduto e stimato da un perito nominato di uffizio. 1063.

Vendita di effetti ereditarj per l' erede beneficiato: (3) *sentenza che deve ordinarla:*

Se la relazione del perito trovasi nelle regole, sarà approvata dallo stesso tribunale, alle istanze che glie ne sieno fatte; e sulle conclusioni del pubblico ministero la sentenza ordinerà la vendita. Questa dovrà effettuarsi secondo le formalità ordinate nel titolo *delle divisioni e vendite all' incanto*. L' erede beneficiato sarà considerato erede puro e semplice, se avrà venduto qualche immobile, senza osservar le regole stabilite nel titolo presente. 1064.

Vendita di effetti ereditarj per l' erede beneficiato: (4) *forme secondo le quali dev' eseguirsi:*

Se

Se occorrerà la vendita de' mobili e delle rendite appartenenti alla eredità, dovrà questa eseguirsi nelle forme stabilite per la vendita di questa sorta di beni, sotto pena, contra l'erede beneficiato, di esser considerato puro e semplice erede. 1065.

Vendita di effetti ereditarj per l'erede beneficiato: (5) divisione del prezzo de' mobili:

Il prezzo della vendita de' mobili sarà diviso per contributo fra' creditori opponenti, secondo le formalità indicate nel titolo *delle distribuzioni per contributo.* 1066.

Vendita di effetti ereditarj per l'erede beneficiato: (6) distribuzione del prezzo degl' immobili:

Il prezzo della vendita degl' immobili sarà distribuito, secondo l'ordine de' privilegj e delle ipoteche. 1067.

VENDITA D' IMMOBILI EREDITARJ: (1) *modo da farsi:*

Gl' immobili appartenenti a maggiori saranno venduti, se pure vi è luogo, nella maniera convenuta da' medesimi. Se poi vi sarà luogo ad una vendita da farsi all' incanto, questa dovrà eseguirsi in conformità di quanto

to è disposto nel titolo *delle divisioni*, e *delle vendite all' incanto*. 1029.

Vendita d' immobili ereditarj: (2) caso da doverla precedere o no un consiglio di famiglia:

Se gl' immobili non apparterranno che a minori, non sarà permesso di ordinarne la vendita prima di un consiglio di famiglia. Non sarà necessario questo consiglio di famiglia, quando gl' immobili apparterranno parte a maggiori e parte a minori, e quando la vendita all' incanto sarà ordinata in conseguenza della istanza de' maggiori. Dovrà procedersi a questa vendita colle formalità stabilite nel titolo *delle divisioni e delle vendite all' incanto*. 1030.

Vendita d' immobili ereditarj: (3) ciò che dee farsi colla sentenza di omologazione delle deliberazioni del consiglio di famiglia:

Quando il tribunale civile omologherà le deliberazioni del consiglio di famiglia relative all' alienazione degl' immobili de' minori, dovrà colla sentenza stessa nominare uno o tre periti, secondo quel che richiede la importanza de' beni, ed ordinare che gl' incanti sieno pubblicamente aperti sulla stima de' pe-

periti medesimi davanti un individuo del tribunale; o davanti un notajo incaricato a tale oggetto dalla stessa sentenza. 1031.

Vendita d' immobili ereditarj: (4) giuramento e relazione de' periti:

I periti, quando sieno tre, dopo aver prestato giuramento, distenderano la relazione con un solo parere emesso a pluralità di voci: e questa relazione dovrà presentare i fondamenti della stima che avranno fatta. Se il perito sarà un solo, la sua relazione presenterà parimenti i fondamenti della stima. 1032.

Vendita d' immobili ereditarj: (5) rimessione della relazione de' periti:

Il perito o i periti rimetteranno l' originale della relazione o nella cancelleria, o nelle mani del notajo, secondochè sarà stato destinato a ricevere le offerte fatte all' incanto un individuo del tribunale o un notajo. 1033.

Vendita d' immobili ereditarj: (6) quaderno su cui devono aprirsi gl' incanti, e ciò che il quaderno dee contenere:

Gl' incanti saranno aperti sopra il quaderno delle condizioni della vendita, che sarà stato depositato o nella cancelleria o nelle mani di un notajo, e che dovrà contenere,

1.° l'esposizione della sentenza che avrà omologato il consiglio di famiglia; 2.° la indicazione del documento dimostrativo della proprietà; 3.° la descrizione sommaria de' beni da vendersi, ed il prezzo della loro stima; 4.° le condizioni della vendita. 1034.

Vendita d' immobili ereditarj: (7) *caso da darsi lettura del quaderno all' udienza, e termine a farsi in tal caso l' aggiudicazione preparatoria*:

Se la vendita sarà giudiziale, il quaderno sarà letto all' udienza, e nel tempo della lettura verrà indicato il giorno nel quale sarà fatta l' aggiudicazione preparatoria. Dal giorno della lettura a quello dell' aggiudicazione dovranno passare almeno quindici giorni. 1035.

Vendita d' immobili ereditarj: (8) *editti cò quali deve indicarsi l' aggiudicazione preparatoria, e ciò che tali editti devono contenere*:

Per mezzo di editti verrà indicata l' aggiudicazione preparatoria, sia che debba farsi davanti al tribunale, o davanti al notajo. Questi editti non conterranno che la descrizione sommaria de' beni; i nomi ed i cognomi, la professione, ed i domicilj del minore,

re, del di lui tutore e del di lui tutore surrogato; ed il luogo di abitazione del notajo, se la vendita dovrà farsi avanti di esso. 1036.

Vendita d'immobili ereditarj: (9) tempo e luoghi in cui gli anzidetti editti devono affiggersi:

Gli editti saranno affissi in tre domeniche consecutive, 1.° alla porta principale di ciascuna delle fabbriche poste in vendita; 2.° alla porta principale de' comuni ove saranno situati i beni; e nelle città di più quartieri, alla sola porta principale della municipalità nel di cui circondario esisteranno i beni predetti; 3.° alla porta esteriore del tribunale che avrà permesso la vendita, ed anche alla porta del notajo, se questi dovrà presedere alla vendita. I sindaci, o gli eletti che ne fanno le veci, de' comuni ove saranno stati affissi gli editti, apporranno a' medesimi il loro *visto*, come ne certificheranno la pubblicazione in un esemplare che rimarrà unito agli atti, senza spese. 1037.

Vendita d'immobili ereditarj: (10) inserzione degli editti nel giornale:

Sarà inserita una copia degli editti in un giornale, secondo quello che di sopra è stato

to disposto nell' articolo 778 (V. *Vendita giudiziale* (2)). Questa inserzione sarà fatta otto giorni almeno avanti il giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria, e dovrà verificarsi, ne' modi che sono stati esposti nel titolo, *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili.* 1038.

Vendita d' immobili ereditarj : (11) termine a rinnovarsi l' affissione ed inserzione degli editti :

L' affissione degli editti, e la inserzione di essi ne' giornali saranno rinnovate otto giorni almeno avanti l' aggiudicazione diffinitiva. 1039.

Vendita d' immobili ereditarj : (12) aggiudicazione degl' immobili posti in vendita :

Se nel giorno indicato per l' aggiudicazione diffinitiva le oblazioni fatte all' incanto non ascendono al prezzo della stima, il tribunale, sulla nuova deliberazione di un consiglio di famiglia, potrà ordinare l' aggiudicazione dello stabile al maggiore offerente, quando anche il prezzo si trovi al di sotto della stima. A tale oggetto l' aggiudicazione sarà prorogata con un termine da stabilirsi nella sentenza, il quale non potrà esser minore di giorni quindici. L' aggiudicazione sarà

rà parimente indicata con editti affissi ne' luoghi e ne' comuni predetti, muniti del *visto*, certificati ed inseriti ne' giornali otto giorni almeno avanti la detta aggiudicazione, conforme è stato stabilito di sopra. 1040.

Vendita d' immobili ereditarj: (13) disposizioni da osservarsi nel rimanente:

Nel resto saranno osservate, riguardo all' ammessione delle offerte, alla forma dell'aggiudicazione, ed agli atti consecutivi, le disposizioni contenute nel titolo: *del modo di eseguire la spropriazione degl' immobili*, all' articolo 786 e seguenti (*V. Vendita giudiziale* (8), e seguenti). Nondimeno se gl'incanti si faranno avanti di un notajo, ogni persona avrà diritto di farle senza ministero di patrocinatore. 1041.

VENDITA D' IMMOBILI PIGNORATI. *V. pignoramento d' immobili.*

VENDITA DI MOBILI EREDITARJ: (1) *forme nelle quali dee farsi:*

Quando in esecuzione dell' articolo 745. delle *leggi civili* (*V.* Parte I. *Divisione ereditaria, sua azione e forma*) avrà luogo la vendita de' mobili dipendenti da una eredità, essa dovrà farsi colle forme stabilite nel titolo del *pignoramento de' mobili*. 1021.

Ven-

Vendita di mobili ereditarj: (2) *suo procedimento:*

Si procederà alla medesima, sulle istanze di una delle parti interessate, per mezzo di un uffiziale pubblico, ed in coerenza dell'ordinanza che ne darà il presidente del tribunale civile. 1022.

Vendita di mobili ereditarj: (3) *persone da citarsi per trovarvisi presente:*

Saranno citate a trovarsi presenti le parti che avranno diritto di assistere alla formazione dell'inventario, e che abiteranno, ovvero avranno eletto il domicilio nella distanza di quindici miglia: l'atto sarà notificato al domicilio eletto. 1023.

Vendita di mobili ereditarj: (4) *autorità a cui appartiene la facoltà di deciderne le difficoltà:*

Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunale civile potrà decidere provvisoriamente in conseguenza di una esposizione sommaria. 1024.

Vendita di mobili ereditarj: (5) *luogo dove dee farsi:*

La vendita sarà fatta nel luogo dove saranno gli effetti, se non sarà diversamente ordinato. 1025.

Ven-

Vendita di mobili ereditarj: (6) modo da eseguirsi:

La vendita dovrà eseguirsi tanto in presenza, che in assenza delle parti interessate, e senza bisogno di chiamar qualcuno a rappresentarle, se non compariscono. 1026.

Vendita di mobili ereditarj: (7) menzione da farsi nel processo verbale:

Sarà fatta menzione nel processo verbale della presenza o dell' assenza della parte instante. 1027.

Vendita di mobili ereditarj: (8) caso da non esservi bisogno di alcuna delle anzidette formalità:

Se avviene che tutte le parti sieno maggiori, presenti ed unanimi, e che non vi sia alcun terzo interessato, esse non saranno obbligate all' osservanza di alcuna delle formalità di sopra ordinate. 1028.

VENDITA DI MOBILI PIGNORATI: *V. Mobili pignorati — Effetti pignorati.*

VENDITA E DISTRIBUZIONE DEL PREZZO: *procedimento di quella ove il sequestro o l' opposizione sia confermata:*

Qualora il sequestro o l' opposizione venga confermata, si procederà alla vendita ed alla distribuzione del prezzo in quella guisa

che verrà significato nel titolo *della distribuzione per contributo* (*V. Distribuzione per contributo*. Trattandosi di sequestro o opposizione confermata da un giudice di circondario, se il prezzo si ritrae dalla vendita consecutiva, non eccederà i ducati trecento, il giudice di circondario procederà alla detta distribuzione, ancorchè vi concorrano altri creditori di somme che o unitamente o divisamente eccedono i ducati trecento. Se poi il prezzo che si ritrarrà dalla vendita, ecceda i ducati trecento, e non vi concorra che il solo creditore sequestrante di somma non maggiore di ducati trecento, il giudice procederà. Se poi le somme de' creditori che vi concorrono, eccedano e separatamente o tutte insieme i ducati trecento, il giudice dichiarerà la sua incompetenza. 669.

VENDITA GIUDIZIALE: (1) *affissi per mezzo de' quali deve annunziarsi :*

La vendita giudiziale sarà annunziata per mezzo di pubblici affissi i quali conterranno, 1.° la data del pignoramento e del registro di esso; 2.° i nomi e cognomi, le professioni e le residenze del debitor pignorato, del creditore instante e del suo patrocinatore; 3. i nomi del circondario; del comune, della stra-

strada, e delle cose pignorate; 4.° l'indicazione sommaria de' fondi rustici divisa in tanti articoli, quanti saranno i comuni; e questi pure dovranno indicarsi unitamente a' circondarj: gli articoli esprimeranno totalmente la natura e la quantità de' fondi, i nomi e cognomi de' pigionanti e de' coloni, se ve ne sono. Tuttavia se i beni situati in un medesimo comune sono coltivati da varie persone, si divideranno in tanti articoli, quanti sono i coltivatori; 5.° l'indicazione del tribunale e del giorno in cui si faranno gl' incanti; 6.° i nomi e cognomi de' sindaci o degli eletti, e de' cancellieri de' giudici di circondario, in mano de' quali saranno state rilasciate le copie dell' atto del pignoramento. 777.

Vendita giudiziale: (2) *inserzione dell' estratto degli anzidetti affissi*:

L' estratto degli affissi ordinati nell' articolo precedente sarà inscritto ad istanza del creditore pignorante in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo dove risiede il tribunale, avanti di cui si procede al pignoramento; e se questi non esistono, in uno di quei che si stampano nella provincia o valle, se pure ve ne sono. Un tale inseri-

mento sarà verificato colla esibizione dell' esemplare in cui si trova il detto estratto, colla firma dello stampatore legalizzata dal sindaco, 778.

Vendita giudiziale: (5) luoghi dove gli anzidetti editti devono essere affissi:

Un estratto stampato in forma di editto, simile a quello espresso nell' articolo precedente, sarà posto, 1.° nella porta del domicilio del debitore; 2.° nella porta principale degli edifizj pignorati; 3.° nella piazza principale del comune in cui risiede il debitore, in quella del luogo dove sono situati i beni, ed in quella del tribunale in cui si procede alla vendita; 4.° nel mercato principale de' detti comuni, ed in mancanza ne' due mercati più vicini; 5.° nella porta dell' udienza del giudice di circondario del luogo dove sono le fabbriche; e se queste non esistono, nella parte dell' udienza della giustizia del circondario, ove trovasi la maggior parte de' beni pignorati; 6.° nelle porte esteriori de' tribunali del domicilio del debitore, nel luogo dove sono situati i beni, ed in quello dove si procede alla vendita. 779.

Vendita giudiziale: (4) altri luoghi ove può il creditore far affiggere a sue spese i suddetti editti: E' per-

E' permesso al debitore di apporre a sue spese questi stessi affissi nelle altre provincie o valli, senza che per questo motivo possa pretendere proroga di termini. 780.

Vendita giudiziale: (5) *modo da verificarsi l' apposizione di detti editti:*

L' apposizione degli editti sarà verificata per mezzo di un atto unito ad un esemplare di essi. L' usciere attesterà in questo atto, che l' apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dalla legge, senza specificarli. 781.

Vendita giudiziale: (6) *ciò che non è permesso degli originali degli editti, e del verbale dell' apposizione:*

Non sarà permesso, sotto qualsivoglia pretesto, di dare spedizione degli originali degli editti, e del processo verbale di apposizione. 782.

Vendita giudiziale: (7) *notifica da farsi del verbale di affissione, e dell' editto:*

L' originale del processo verbale sarà contrassegnato col *visto* del sindaco, o di colui che ne fa le veci in ogni comune in cui saranno stati affissi gli editti; e ne sarà fatta notificazione al debitor pignorato con copia dell' editto. 783.

 Ven-

Vendita giudiziale: (8) *altra notifica da farsi degli affissi*:

Un altro esemplare de' suddetti affissi dovrà notificarsi al domicilio che i creditori inscritti avranno eletto nelle loro inscrizioni, fra 'l termine di otto giorni almeno avanti quello degl' incanti, oltre un giorno per ogni spazio di quindici miglia di distanza tra 'l comune dove esiste l' uffizio di conservazione delle ipoteche, e quello in cui si procede alla vendita. 784.

Vendita giudiziale: (9) *registro dell' anzidetta notifica*:

La notificazione ordinata nell' articolo precedente sarà registrata nell' uffizio di conservazione delle ipoteche in margine dell' atto del pignoramento: e questo, a contare dal giorno del registro, non potrà essere cancellato che per consenso de' creditori, o in forza di una sentenza profferita contro di essi. 785.

Vendita giudiziale: (10) *termine a procedersi agl' incanti, ed all' aggiudicazione preparatoria*:

Scorsi giorni quindici dopo la pubblicazione degli affissi, e la inserzione di essi ne' fo-

fogli pubblici, si procederà agl'incanti ed all'aggiudicazione preparatoria. Qualora non si presentino altri obblatori, il creditore instante sarà dichiarato aggiudicatario, secondo la sua offerta. 786.

Vendita giudiziale: (11) ciò che si dovrà trascrivere sul quaderno delle sue condizioni:

Quanto verrà dedotto ed aggiudicato, sarà trascritto sul quaderno delle condizioni della vendita in seguito dell'offerta del creditore instante. 787.

Vendita giudiziale: (12) inserzione de' secondi avvisi, ed apposizione degli editti:

Ne' quindici giorni sussecutivi alla detta aggiudicazione preparatoria, dovranno inserirsi i secondi avvisi ne' fogli pubblici, siccome è detto nell'articolo 778 (2); e dovranno apporsi ne' luoghi destinati nell'articolo 779 (3) gli stessi editti ne' quali sarà inoltre menzionata l'aggiudicazione preparatoria, significato il prezzo pel quale viene fatta, ed indicato il giorno dell'aggiudicazione diffinitiva. 788.

Vendita giudiziale: (13) modo da verificarsi l'anzidetta inserzione ed apposizione:

Tanto l'inserzione de' secondi avvisi ne'

 gior-

giornali, quanto l' apposizione de' secondi editti saranno verificate nel modo stabilito negli articoli 778 e 781. (2) (5) 789.

Vendita giudiziale: (14) *giorno in cui dee procedersi all' aggiudicazione diffinitiva*:

Si procederà all' aggiudicazione diffinitiva nel giorno indicato nell' aggiudicazione preparatoria; ed il termine fra l' una e l' altra non sarà minore di un mese. 790.

Vendita giudiziale: (15) *modo da farsi le offerte all' asta*:

Le offerte all' asta dovranno farsi all' udienza col ministero de' patrocinatori. Aperta l' asta, saranno accese successivamente le candele preparate in tal guisa che ciascuna di esse duri un minuto in circa. Il maggiore offerente cessa di essere obbligato, se la di lui offerta viene superata da un altro, quando anche l' ultima offerta fosse dichiarata nulla. 791.

Vendita giudiziale: (16) *quando sarà permesso farsi l' aggiudicazione*:

Non sarà permesso di fare alcuna aggiudicazione, se non dopo estinte tre candele accese successivamente. Se nel tempo dell' aggiudicazione preparatoria si è presentato un obblatore, esso non potrà divenire aggiudicata-

catario definitivo, finchè non sieno estinte le tre candele dell' aggiudicazione definitiva, senza che sopraggiunga alcun altra offerta. Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungano altre offerte, l' aggiudicazione non potrà esser fatta che dopo la estinzione di due candele, senza che sia sopraggiunta nuova offerta, mentre erano accese. 792.

Vendita giudiziale: (17) *obbligo del patrocinatore offerente dopo l' aggiudicazione*:

Il patrocinatore ultimo offerente nel termine di tre giorni dall'aggiudicazione sarà tenuto a dichiarare l' aggiudicatario, ed a presentare la di lui accettazione: diversamente, dovrà esibire il di lui mandato che resterà annesso all' originale della dichiarazione; ed in caso di mancanza, egli medesimo sarà considerato come aggiudicatario in suo proprio nome. 793.

Vendita giudiziale: (18) *termine dopo l' aggiudicazione a potersi produrre l' offerta maggiore del sesto*:

Nel termine di otto giorni, a decorrere da quello in cui sarà stata pronunziata l' aggiudicazione definitiva, ogni persona o da se medesima, o per mezzo di un terzo munito di

ne della sentenza, ed il mandato di esecuzione in piede, con ordine al debitore pignorato di rilasciare il possesso immediatamente dopo la notificazione della sentenza, sotto pena di esservi obbligato anche per via di arresto personale. 798.

Vendita giudiziale: (23) termine a rilasciarsi la sentenza di aggiudicazione:

La detta sentenza di aggiudicazione non potrà rilasciarsi all'aggiudicatario, se prima egli non presenti al cancelliere la quietanza delle spese ordinarie del giudizio, e la pruova di aver soddisfatto a tutte quelle condizioni dell' offerta, che debbono eseguirsi prima che sia rilasciata la detta copia. Le quietanze resteranno unite all'originale della sentenza, e saranno copiate a piè dell' aggiudicazione. Se poi nel termine di venti giorni dall' aggiudicazione non saranno fatte dall' aggiudicatario le predette giustificazioni, egli vi sarà costretto per mezzo della rivendita a di lui carico, conforme sarà detto in appresso, e senza pregiudizio degli altri mezzi di ragione. 799.

Vendita giudiziale: (24) caso da potere il creditore chiedere l' aggiudicazione della parte equivalente al suo credito:

Il creditore nel presentare l'offerta, a' termini dell'articolo 773 n. 4.° (*V. Pignoramento d'immobili* (19)), potrà dichiarare che nel caso in cui lo stabile pignorato non rinvenga compratore, egli intende aggiudicarsene soltanto una porzione corrispondente al suo credito, qualora in seguito del giudizio di ordine ritrovi capimento sul valore del fondo. Sarà libero allora a' creditori graduati il richiedere del pari l' aggiudicazione per la concorrente quantità del loro credito. In questo caso le porzioni aggiudicate rimarranno sciolte dalle ipoteche degli altri creditori inscritti non comparenti alla graduazione. 800.

Vendita giudiziale: (25) *formalità da doversi osservare sotto pena di nullità:*

Sotto pena di nullità saranno osservate le formalità ordinate negli articoli 755, 759, 762, 765, 773 (*V. Pignoramento d'immobili* (1) (5) (8) (11) (19)), 777 a 779, 781, 783 a 785, 787 a 792. (*Vedasi sopra* (1) a (3) (5) (7) a (9) (11) a (16)). 801.

Vendita giudiziale: (24) *atti che sono colpiti dalla violazione degli articoli stabiliti a pena di nullità*:

Qua-

Qualora vi sarà violazione degli articoli stabiliti a pena di nullità, questa non colpirà gli atti antecedenti, ma vi sarà soltanto luogo alla reiterazione dell' atto nullo, e de' seguenti forse fatti. 802.

VERBALI DEL CONCILIATORE: (1) *registro delle loro minute*:

Le minute de' verbali, tranne il caso previsto nell' art. 4 (*V. Udienza del conciliatore* (4)) come quelle degli atti semplici e delle sentenze, saranno distese su' registri. 7.

Verbali del conciliatore: (2) *firme da esservi apposte*:

Si apporranno ne' verbali le firme del conciliatore, del cancelliere e delle parti o de' procuratori speciali. Se le parti o chi le rappresenta non sappiano scrivere, se ne farà menzione. 8.

VERIFICAZIONE DI SCRITTURE: (1) *sua esecuzione*. *V. Confronto di scritture*, *idem*:

Verificazione di scritture: (2) *testimonj da potervisi esaminare*:

Potranno essere esaminati come testimonj coloro che avranno veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o che avranno notizia di fatti che possano influire nello scoprimento del vero. 305.

Verificazione di scritture: (3) *uso da farsi nell' esame de' testimonj delle scritture impugnate o non riconosciute:*

Procedendosi all' esame de' testimonj, le scritture impugnate o non riconosciute saranno presentate a' medesimi, e da essi cifrate in ogni pagina. Di questa cifra o del loro rifiuto dovrà farsi menzione, e nel resto dovrà osservarsi quanto in seguito sarà stabilito per gli esami de' testimonj. 306.

Fine della terza parte.







